



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 30 marzo 2021 - n. XI/1825
Ordine del giorno concernente l'azione legale di contestazione dei derivati di asam s.p.a. ai fini della richiesta di nullità dei contratti stipulati 3

Deliberazione Consiglio regionale 30 marzo 2021 - n. XI/1829
Ordine del giorno concernente le iniziative regionali per promuovere i vantaggi del trasporto ferroviario nell'anno europeo delle ferrovie 3

Deliberazione Consiglio regionale 30 marzo 2021 - n. XI/1830
Ordine del giorno concernente la revisione del capitolo 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza 4

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4518
Revoca della d.g.r. 4001/2020 avente a oggetto «Criteri e modalità per l'assegnazione della dote sport 2020 - a seguito di parere della Commissione consiliare» e conseguente ridestinazione della relativa dotazione finanziaria al bando «È di nuovo sport - Anno 2020» 6

Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4527
Determinazioni in ordine all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 171/2016 relativamente alla direzione dell'azienda Socio Sanitaria territoriale (ASST) di Pavia 8

Delibera Giunta regionale 7 aprile 2021 - n. XI/4535
L.r. 9/2020. Approvazione Dell'avvio di un'indagine di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti relativi a interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina e centri di sosta 9

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 6 aprile 2021 - n. 4629
Modifica e integrazioni ai decreti n. 9418 del 31 luglio 2020 e n. 10571 del 11 settembre 2020, relativi ai progetti esecutivi dei percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, ai sensi della delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018. 22

Decreto dirigente struttura 8 aprile 2021 - n. 4796
Iscrizione all'albo degli enti di leva civica lombarda volontaria 58

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 7 aprile 2021 - n. 4675
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Della Lombardia. Operazione 7.4.01 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande 60

Decreto dirigente struttura 7 aprile 2021 - n. 4705
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione Del Bando 2021 Per La Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» 146

Decreto dirigente struttura 8 aprile 2021 - n. 4763
L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. X/6527/2017, d.g.r. xi/2030/2019, d.d.s. 4247/2020, bando «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali» per il territorio di «Pianura e collina». Impegno di spesa e ammissione a finanziamento a favore delle domande in graduatoria con il decreto n. 14247 del 20 novembre 2020. ruoli 63368, 63639, 63640, 63641, 63642, 63643, 63644, 63645, 63646 fondo pluriennale vincolato 341

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 6 aprile 2021 - n. 4635

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 40.540,11 all'impresa Evogy s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500370 - Contestuale economia di € 9.459,89 - CUP E44E20000760007 345

Decreto dirigente unità organizzativa 8 aprile 2021 - n. 4760

Aggiornamento del calendario fieristico regionale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 126 l.r. 6/2010 - Il provvedimento 350

Decreto dirigente unità organizzativa 9 aprile 2021 - n. 4815

Undicesima approvazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. 359

Decreto dirigente unità organizzativa 9 aprile 2021 - n. 4860

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione Plus in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020. 362

Decreto dirigente unità organizzativa 9 aprile 2021 - n. 4861

2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 22.524,90 € all'impresa Peccati di gola di Curtosi Ramona per la realizzazione del progetto ID 1500154 - Contestuale economia di € 515,10 - CUP E54E20000240007. 428

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Decreto dirigente struttura 1 aprile 2021 - n. 4542

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Lecco. Declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della l.csp052 dal km 6+425 al km 6+848 nel comune di La Valletta Brianza (LC) 437

Decreto dirigente struttura 1 aprile 2021 - n. 4544

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della BGSP92 «Bagnatica - Cavernago» dal km 0+000 al km 0+750 nel comune di Bagnatica 438

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 30 marzo 2021 - n. XI/1825

Ordine del giorno concernente l'azione legale di contestazione dei derivati di Asam s.p.a. ai fini della richiesta di nullità dei contratti stipulati

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 158 concernente «Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	48
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	13

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1817 concernente l'azione legale di contestazione dei derivati di ASAM s.p.a. ai fini della richiesta di nullità dei contratti stipulati, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la Giunta regionale con delibera n. XI/262 del 28 giugno 2018, avente ad oggetto «Approvazione della documentazione necessaria al subentro di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 22/2017 nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM S.p.a.», approvava il subentro, mediante cessione di contratto, di Regione Lombardia nei contratti di finanziamento e connessi contratti derivati di copertura originaria, sottoscritti da ASAM s.p.a. in data 6 settembre 2011 con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banca Popolare di Milano s.p.a. e MPS Capital Servicela Banca per le imprese s.p.a.;
- in data 9 luglio 2018, su richiesta del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, la Martingale Risk Italia S.r.l. trasmetteva un'analisi preliminare sull'efficienza e la conformità alla normativa di riferimento dei contratti derivati stipulati originariamente da ASAM S.p.a. in data 6 settembre 2011 con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banca Popolare di Milano s.p.a. e MPS Capital Servicela Banca per le Imprese s.p.a., rilevando sia costi impliciti applicati dalla Banca a carico del Cliente, in concomitanza delle operazioni di stipula degli strumenti finanziari, sia l'inidoneità di detti contratti a compensare le variazioni positive e negative delle quote interessi sul rapporto di indebitamento sottostante e, conseguentemente, la capacità dei derivati in oggetto a svolgere, nel concreto, una funzione di copertura su tassi;

premesse, inoltre, che

- con deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2018, n. XI/81 è stato approvato l'ordine del giorno n. 37 - d'iniziativa dei consiglieri regionali Fumagalli, Mammi e Forte - concernente la revisione dei contratti di finanziamento e relativi derivati sottoscritti da ASAM s.p.a. di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2018, n. 262, nella cui parte dispositiva, si invitava il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente «a valutare la possibilità di affidare un incarico per la revisione di contratti derivati di ASAM s.p.a., individuando tramite apposita procedura a evidenza pubblica, il soggetto a cui conferire l'incarico»;
- la Giunta regionale ha esperito una manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 52/2016, per un servizio di consulenza finanziaria nell'analisi di strumenti derivati complessi, successivamente aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica (FEC 67/2019) allo Studio legale Gaudiello Domenico, il quale si è poi avvalso di Phinance Partners s.p.a. e Calipso s.p.a. per la parte finanziaria;
- in esito all'esperimento dell'incarico, di cui alla precitata gara FEC 67/2019, nel servizio di consulenza finanziaria nell'analisi di strumenti derivati complessi la Giunta regionale ha autorizzato, con d.g.r. 16 dicembre 2020, n. XI/4060, il rifinanziamento con Cassa Depositi e Prestiti del mutuo sottostante ai derivati di cui ai precedenti punti;

visto che

- la Cassazione a Sezioni Unite, in data 20 maggio 2020, con sentenza n. 8770 ha stabilito che «nel contratto vanno indicati, a pena di nullità, gli scenari probabilistici, il valore e i costi occulti. In difetto di questi elementi il contratto deve ritenersi nullo per mancanza di causa ex artt. 1418, comma 2, c.c. e 1322, comma 2, c.c.». La nullità del contratto operando con effetto retroattivo obbliga, pertanto, le parti alle restituzioni di quanto versato secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito;
- in attuazione della d.g.r. 4060/2020, lo scorso 28 dicembre è stato contrattato con CDP un finanziamento quinquennale a tasso variabile - ma trasformabile in fisso - di euro 65.526.455,52 destinato al rifinanziamento, in corrispondenza della scadenza della rata del 31 dicembre 2020, del debito residuo contrattato con il pool di banche sopra richiamato (capofila BNL);
- la rinegoziazione del debito - malgrado l'annullamento della scadenza del 31 dicembre 2021, portata al 31 dicembre 2026 - ha permesso, sfruttando un livello di tassi di interesse particolarmente vantaggioso, un risparmio di circa 1,4 milioni di euro;
- a seguito della rinegoziazione del debito rimangono ancora operativi contratti in derivati con scadenza 31 dicembre 2021;
- nelle loro relazioni i consulenti selezionati hanno evidenziato, relativamente ai contratti sottoscritti, la presenza di 'anomalie' che possono essere oggetto di fondata contestazione alle controparti anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali;
- il flusso di cassa generato dai derivati dalla loro stipula ad oggi, pari a circa 17 milioni di euro potrebbe essere oggetto di restituzione qualora venisse dichiarata la nullità del contratto, a seguito di provvedimento giudiziario;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a proseguire ogni utile azione nei confronti del sistema finanziario, ivi compresa l'azione legale, volta a far valere la nullità dei contratti per ottenere la più adeguata forma di indennizzo, tutelando al massimo gli interessi di Regione Lombardia.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 marzo 2021 - n. XI/1829

Ordine del giorno concernente le iniziative regionali per promuovere i vantaggi del trasporto ferroviario nell'anno europeo delle ferrovie

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la risoluzione n. 45 concernente «Programma di lavoro della Commissione europea - anno 2021 e le politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	48
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1808 concernente le iniziative regionali per promuovere i vantaggi del trasporto ferroviario nell'anno europeo delle ferrovie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019, la Commissione europea ha illustrato un Green Deal per l'UE e i suoi cittadini, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
- nell'ambito del Green Deal, la Commissione prevede una strategia per la mobilità sostenibile e intelligente, che verterà sulla riduzione delle emissioni prodotte da tutti i modi di trasporto;

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

- il 15 dicembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea di designare il 2021 come l'Anno europeo delle ferrovie, promuovendo i treni come mezzo sicuro e sostenibile. La decisione è stata poi adottata dal Consiglio il 16 dicembre 2020 e contribuirà ad accelerare il ritmo della modernizzazione delle ferrovie, necessaria per rendere queste ultime un'alternativa più interessante ai modi di trasporto meno sostenibili;

rilevato che

il trasporto ferroviario, oltre a rappresentare una modalità sostenibile e sicura, rispettosa dell'ambiente ed efficiente sotto il profilo energetico, è anche l'unico modo di trasporto ad aver ridotto in maniera pressoché costante le proprie emissioni di CO₂ dal 1990, aumentando allo stesso tempo i volumi di trasporto;

ricordato che

- la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, all'articolo 3, comma 1, lett. k) attribuisce a Regione Lombardia funzioni di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali;
- Regione Lombardia risulta titolare degli affidamenti relativi al servizio ferroviario regionale sottoscritti con Trenord s.r.l. e con l'A.T.I. composta da Trenord e A.T.M. s.p.a. per la linea «S5»;
- nella situazione antecedente alla crisi sanitaria, il trasporto ferroviario regionale registrava numeri crescenti di utilizzo rappresentando una modalità fondamentale per migliaia di cittadini che quotidianamente si spostano per lavoro, studio e svago;

preso atto che

nel corso del 2021 si svolgeranno in tutta Europa, una serie di eventi, campagne e iniziative per stimolare gli investimenti nel settore, sensibilizzare sul tema dei diritti dei passeggeri e, più in generale, promuovere le ferrovie quale modo di trasporto sostenibile, innovativo e sicuro, mettendone in risalto i benefici per la popolazione, l'economia e il clima incoraggiandone al contempo l'uso anche per contribuire all'obiettivo del Green Deal europeo di rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050;

invita la Giunta regionale e l'Assessore competente

- a prevedere adeguate iniziative per promuovere i vantaggi del trasporto ferroviario come modalità di trasporto sostenibile, efficiente e sicura, agevolare il coinvolgimento di cittadini, imprese e autorità pubbliche nonché per sensibilizzare ed incoraggiarne l'utilizzo da parte di cittadini e imprese, anche con l'interazione e l'attivazione degli operatori del settore ferroviario;
- a definire iniziative sul tema del trasporto ferroviario con il coinvolgimento attivo degli operatori del settore (Trenord, FerrovieNord, Trenitalia, RFI, Mercitalia, etc) con lo scopo di sensibilizzare i cittadini e far conoscere i programmi/interventi in essere o previsti nei vari territori della Lombardia;
- a coinvolgere gli istituti scolastici in campagne educative sul tema della mobilità sostenibile.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza)

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 marzo 2021 - n. XI/1830
Ordine del giorno concernente la revisione del capitolo 6 «Salute» del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la risoluzione n. 45 concernente «Programma di lavoro della Commissione europea - anno 2021 e le politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	39
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	20

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1811 concernente la revisione del capitolo 6 «Salute» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- il 15 gennaio 2021 il Governo italiano ha trasmesso al Parlamento la prima bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), primo passo verso la compiuta definizione del Piano che dovrà essere predisposto dal nostro Paese, entro il 30 aprile 2021, per accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), il nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

- l'avvicendamento al Governo comporta evidentemente la necessità di aggiornare e rivedere la bozza di Piano e assume importanza fondamentale il contributo che le Regioni potranno dare nel definire politiche coerenti tra le necessità dei territori e gli obiettivi generali;

considerato che

- il capitolo 6 del Piano è integralmente dedicato al tema «Salute» ed è diviso in due sottocapitoli: «6.1 Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale» e «6.2 Assistenza di prossimità e telemedicina»;
- le linee di indirizzo contenute nel capitolo «Salute» appaiono in larga parte condivisibili e centrate sulle necessità di riforma delle politiche sanitarie emerse in particolare in questo anno di pandemia. Ciò nonostante, il documento evidenzia alcune criticità che rischiano di avere un effetto controproducente rispetto agli obiettivi che il piano si propone ed in particolare necessita di una revisione sul tema dell'analisi complessiva dei bisogni dei cittadini e sull'integrazione tra i diversi servizi;
- tra le criticità emerse è opportuno segnalare quanto segue:

- Capitolo 6.1 Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale

1) Case della salute. Dal documento pare siamo all'anno zero, ma esistono già molte di queste realtà e dobbiamo costruire basandoci sulle lezioni imparate da queste esperienze. 2.575 case della salute sono davvero troppe, 1 ogni 23.400 abitanti. Il professore Remuzzi nella sua relazione sulla riforma della legge 23 consiglia 1 casa per 60.000 cittadini (1 casa per ogni distretto sanitario), l'Emilia-Romagna ne prevede 1 ogni 37.500 abitanti. Non appare quindi chiaro il criterio con cui si è giunti al numero di 2.575. È facile prevedere che troppe case della salute, saranno poi difficili da riempire delle risorse umane necessarie a renderle efficaci, polverizzando il personale sanitario della medicina del territorio. Serve invece che vi sia una massa critica di personale per ogni casa di salute, in modo da farla diventare davvero un luogo di integrazione di servizi. Queste case funzionano se hanno in numero congruo, medici di medicina generale, infermieri, assistenti sociali segretarie e con gli specialisti ospedalieri che lì si recano 1 volta ogni tot giorni. Nella suddivisione dei costi (4 miliardi) vi sono solo 2 voci: infrastruttura ed equipaggiamento. Manca il budget di avvio sulle risorse umane. La rivoluzione delle case della salute si basa sul concetto che i medici di medicina generale siano incentivati a smettere di lavorare da soli nell'angustia di un piccolo studio medico e inizio a lavorare in forma aggregata, in modo da offrire assistenza per più ore al giorno e più giorni a settimana, consultandosi ed aggiornandosi tra loro. In tabella 1 (in fondo al testo studio CERGAS Bocconi) si vede la tendenza a lavorare in forma aggregata in 3 regioni italiane. Le regioni che meglio hanno performato hanno convinto i medici ad aggregarsi, incentivandoli con partecipazioni alla spesa di assunzione del personale ausiliario (infermiere e segretarie). I soldi risparmiati dalla costruzione di meno case della salute, devono essere investiti per creare le condizioni vantaggiose per i medici che scelgono di lavorare in forma aggregata. Nelle poche case della salute lombarde, mancano del tutto gli assistenti sociali. Senza di loro non può esistere la integrazione vera di socio e sanitario;

2) ADI, assistenza domiciliare integrata. ADI funziona se è integrata nelle case della salute, per lavorare in sinergia. Le case della salute devono avere gli spazi per ospitare ADI. Realizzare 575 strutture ADI, slegate dalle case va contro il concetto di integrazione. Se

avessimo distretti da 60.000 abitanti, una casa della salute con centro ADI integrato, per ogni distretto, costituirebbe il modello di integrazione dei servizi di territorio (salvo le zone con difficoltà orografica e a bassa densità abitativa). I centri ADI devono essere nelle case della salute (curano la stessa popolazione) e collaborare con le ATS, non nelle ATS (come invece nel log frame di pag. 20). Si perpetuerebbe l'errore di affidare a strutture diverse servizi diversi, per la stessa popolazione, rendendo meno comprensibile l'accesso ai servizi da parte dei cittadini. Il personale delle case di salute può lavorare in ADI e viceversa, curando lo stesso bacino di persone (same catchment area). Certamente poi case della salute&ADI hanno uno stretto rapporto coordinato con la loro ATS di riferimento. Anche qui i soldi risparmiati dalla non realizzazione di strutture ad hoc per ADI possono essere impiegate per formazione e per favorire in maniera economica i sanitari che scelgano di lavorare sul territorio, oggi considerati professionisti di serie B rispetto ai colleghi ospedalieri;

- 3) Community Hospitals (strutture di ricovero a bassa intensità di cura). Sono previsti 753 ospedali di comunità, uno ogni 80.000 abitanti. Qui valgono le stesse considerazioni fatte per le case della salute. Come si è giunti a questo numero? Paiono troppi e quindi saranno piccoli e faticheremo a trovare il personale sufficiente che ci lavori in quantità sufficiente per renderli efficaci ed efficienti. Le attuali esperienze di tanti concorsi pubblici per sanitari, che vanno deserti, devono insegnarci qualcosa, ed il rispetto del DM70 impone di legare la qualità delle prestazioni alla quantità (grossi reparti allenano meglio il personale in tutte le procedure, perché se ne fanno di più ed il medico è meno volte da solo. Perciò offrono una qualità di cura migliore.). Inoltre, se sono meno, potranno più facilmente essere riforniti della tecnologia migliore per quel setting (se la struttura acquista 1000 ecografi invece di 10.000 può permettersi di comprarne di migliori). Seguendo il modello del distretto di 60.000 abitanti, pare coerente avere un Community Hospital ogni 2 distretti, 1 ogni 120.000 abitanti, cioè, per 60 milioni di abitanti, 500 in tutto il territorio nazionale. Sarebbe quindi opportuno chiedere lo stesso quantitativo di danaro per realizzare Community Hospital più grandi, più belli dove ci lavorino volentieri più personale sanitario. In questo modo si favorisce la integrazione dei servizi (2 case della salute lavorano con 1 community hospital e magari alcuni medici di casa della salute fanno turni nel comm hospital e viceversa). Ciò genera anche una più facile comprensione per i cittadini delle strutture sanitarie di territorio. Infine, questo meccanismo facilita anche la gestione manageriale «Casa della salute-ADI-Community Hospital»;

- Capitolo 6.2 «Assistenza di prossimità e telemedicina»
appare necessario chiarire che i software che saranno utilizzati, dovranno essere uguali in tutta Italia, sia per la telemedicina, che per la cartella clinica elettronica dei reparti, che per il fascicolo sanitario elettronico, in maniera da essere tra loro integrati ed in comunicazione. Inoltre, in tal modo, i BIG data di 60 milioni di personale saranno facilmente raccogliibili e studiabili dal sistema pubblico, a beneficio esclusivo della salute dei cittadini italiani;

considerato, infine, che

la chiave di lettura che lega i servizi tra loro risulta particolarmente opportuna e più facilmente comprensibile da parte del «prestatore» Unione europea. Il documento infatti risulta particolarmente insufficiente quanto ad analisi dei bisogni dei cittadini e tale carenza rappresenta una evidente contraddizione dato che la parola chiave del progetto è «integrazione tra i servizi territoriali»;

impegna la Giunta regionale

- a farsi promotrice presso il Governo della necessità di porre rimedio alle principali criticità riscontrate nelle linee generali del Capitolo 6 «Salute» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza secondo l'analisi e facendo proprie le proposte esposte in premessa;
- ad avviare un'interlocuzione diretta con le istituzioni europee con l'obiettivo di aprire un canale di dialogo affinché

le politiche sanitarie siano sempre più attente alle esigenze dei territori pur restando inquadrate in una cornice sovranazionale.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4518

Revoca della d.g.r. 4001/2020 avente a oggetto «Criteri e modalità per l'assegnazione della dote sport 2020 - a seguito di parere della Commissione consiliare» e conseguente ridestinazione della relativa dotazione finanziaria al bando «È di nuovo sport - Anno 2020»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l'art. 1 il quale prevede che la Regione:

- riconosce la funzione sociale delle attività motorie sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo;
- favorisce la promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;

Visto in particolare l'art. 5 della l.r. 26/2014, che prevede la «Dote Sport» quale forma di sostegno economico finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia, stabilendo che:

- può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o il tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni;
- i criteri e le modalità di assegnazione siano definiti con deliberazione della giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare e debbano tener conto del reddito familiare dei beneficiari e riservare alle persone diversamente abili una quota pari al 10 (dieci) per cento della disponibilità finanziaria;

Visto altresì il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. 3738 del 30 ottobre 2020 e con risoluzione n. 41 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1443 del 24 novembre 2020 che:

- evidenzia il ruolo dello sport come strumento strategico per migliorare il benessere psicofisico della persona e promuovere stili di vita sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire l'integrazione, l'inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona e della socialità;
- stabilisce di supportare le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli nell'avvicinamento alla pratica sportiva dei figli minori attraverso la Dote Sport, prevedendo risorse maggiori da destinare a tale strumento per soddisfare il maggior numero di famiglie richiedenti;

Richiamata la d.g.r. 4001 del 14 dicembre 2020 con la quale:

- sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione della Dote Sport 2020 a seguito di parere della competente Commissione Consiliare;
- è stata assegnata all'iniziativa Dote Sport 2020 una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 2.000.000,00, che trova copertura sul capitolo 6.01.104.11488 «Dote Sport - Trasferimenti a Famiglie» dell'esercizio finanziario 2021;

Considerato che i criteri e le modalità per l'assegnazione della Dote Sport 2020, di cui all'allegato A) della d.g.r. 4001 del 14 dicembre 2020, prevedono al punto 6) Requisiti di ammissione, la «frequenza del minore, nell'anno sportivo 2020 - 2021, a corsi o attività sportive che (...) abbiano una durata di almeno 4 mesi»;

Preso atto che a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 le attività sportive sono tuttora sospese per effetto delle norme vigenti e pertanto non è possibile, per i minori, frequentare per almeno 4 mesi i corsi sportivi ai quali sono iscritti;

Richiamato in particolare l'articolo 17 (Attività motoria e attività sportiva) del d.p.c.m. del 2 marzo 2021 il quale:

- al comma 2) dispone che: «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),

con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti»;

- al comma 3) dispone che: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale».

Richiamato altresì l'articolo 41 del sopracitato d.p.c.m. del 2 marzo 2021 (Attività motoria e attività sportiva), comma 1) il quale prevede che «Tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva»;

Considerato pertanto che viene meno il requisito della frequenza di almeno 4 mesi che permette la concessione della Dote Sport quale forma di sostegno economico finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia, ai sensi dell'art. 5 comma 1) della l.r. 26/2014;

Ritenuto pertanto di revocare la d.g.r. 4001/2020 per le motivazioni sopra esplicitate e di sospendere l'iniziativa Dote Sport per l'anno sportivo 2020/2021;

Considerato il ruolo fondamentale del settore dello sport sia dal punto di vista economico/occupazionale, nonché per la promozione della pratica sportiva in tutte le fasce d'età e la diffusione dei valori che lo sport rappresenta, in termini di inclusione sociale, benessere psico/fisico e corretti stili di vita della persona;

Valutato pertanto di destinare le risorse non utilizzabili per l'iniziativa Dote Sport 2020, pari a € 2.000.000,00, al sostegno del mondo sportivo lombardo particolarmente colpito in questo momento di grave crisi economica, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- la d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della misura di aiuto SA 49295 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r. n. 7108 del 25 settembre 2017 e nel rispetto della comunicazione del regime quadro SA 60703;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. n. 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura urgente «È di nuovo sport», relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/Delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da COVID-19 - anno 2020, con una dotazione finanziaria pari a euro 2.708.645,00 a carico di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 3300 del 30 giugno 2020 con la quale sono stati approvati:
 - lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione dell'iniziativa congiunta «È di nuovo sport» - Anno 2020 stabilendo, tra l'altro, di incrementare la dotazione finan-

ziaria destinata alla misura «È di nuovo sport» - anno 2020, di cui alla d.g.r. 3199 del 3 giugno 2020, per un importo pari a euro 1.076.724,00, di cui 1.000.000,00 quale cofinanziamento della Fondazione Cariplo e 76.724,00 quale integrazione risorse di Regione Lombardia;

- l'Accordo di contitolarità ex art 26 del Regolamento (UE) 2016/679;

- la d.g.r. n. 3933 del 30 novembre 2020 «Incremento della dotazione finanziaria del bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «È di nuovo sport» - anno 2020 in attuazione delle d.g.r. n. 3199 del 3 giugno 2020 e d.g.r. n. 3300 del 30 giugno 2020» con la quale viene incrementata per euro 416.819,00 la dotazione finanziaria del bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «È di nuovo sport» - Anno 2020, portando lo stanziamento complessivo da euro 3.785.369,00 a euro 4.202.188,00;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 7946 del 6 luglio 2020 «Approvazione del bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «È di nuovo sport» - Anno 2020, in attuazione della d.g.r. 3300/2020»;
- il d.d.u.o. n. 15610 dell'11 dicembre 2020 avente ad oggetto «Bando congiunto Regione Lombardia Fondazione Cariplo «È di nuovo sport» di cui al d.d.u.o. 7946/2020. Approvazione graduatorie definitive dei soggetti ammessi, non ammessi e soggetti ammissibili e non finanziabili. Assunzione impegni di spesa e contestuale liquidazione a beneficiari diversi»;
- il d.d.u.o. n. 16247 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine bando congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «È di nuovo sport» - Anno 2020 di cui al d.d.u.o. n. 7946/2020. Assunzione Impegno di spesa e contestuale liquidazione a beneficiari diversi di cui all'allegato F) al d.d.u.o. n. 15610/2020»;

Considerato che sul bando «È di nuovo sport» sono pervenute complessivamente n. 1734 domande di contributo di cui:

- n. 612 domande sono state finanziate;
- n. 1.103 domane risultano non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria; - n. 19 domande non ammesse a finanziamento e rinunce;

Dato atto che il Sottosegretario allo Sport Olimpia di e Grandi Eventi:

- ha condiviso con la competente commissione consiliare la necessità di sospendere l'iniziativa Dote Sport per l'anno sportivo 2020 /2021 così come approvata con la d.g.r. 4001/2020 e di destinare la relativa dotazione finanziaria al bando «È di nuovo sport»;
- ha sentito nel merito anche il CONI Lombardia e il CIP Lombardia, che hanno dato il loro assenso;

Stabilito quindi di destinare euro 2.000.000,00 al bando «È di nuovo sport» - anno 2020» per il sostegno di ulteriori soggetti inizialmente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, a valere sulla graduatoria unica ordinata per punteggio conseguito e, in subordine, per data di presentazione delle domande;

Dato atto che tali risorse finanziarie allocate sull'esercizio 2021 del cap. 6.01.104.11488 verranno, previa richiesta di variazione di bilancio, appostate sugli idonei capitoli di spesa sotto riportati:

- cap. 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
- cap. 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la realizzazione di Iniziative relative allo Sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;

Stabilito che:

- sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto rientri negli aiuti di stato concessi in regime «de minimis» o se non rilevi in materia di aiuti di stato per assenza della contestuale condizione di attività a carattere economico e di rilevanza non locale;
- per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino, per la parte di cofinanziamento regionale, come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo), che si applica fino al 31 dicembre 2020;

Ritenuto pertanto di affidare alla Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo della DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi nell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di revocare la d.g.r. 4001/2020 per le motivazioni esplicitate in premessa e di sospendere pertanto l'iniziativa Dote Sport per l'anno sportivo 2020/2021;

2. di destinare le risorse non utilizzabili per l'iniziativa Dote Sport 2020, pari a € 2.000.000,00, al bando «È di nuovo sport» - anno 2020» per il sostegno di ulteriori soggetti inizialmente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, a valere sulla graduatoria unica ordinata per punteggio conseguito e, in subordine, per data di presentazione delle domande;

3. di dare atto che tali risorse finanziarie allocate sull'esercizio 2021 del cap. 6.01.104.11488 verranno, previa richiesta di variazione di bilancio, appostate sugli idonei capitoli di spesa sotto riportati:

- cap. 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
- cap. 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la realizzazione di Iniziative relative allo Sviluppo della pratica e della cultura sportiva» di affidare alla DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi - Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

4. di affidare alla Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo della DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi nell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

5. di dare mandato alla DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi per la pubblicazione:

- della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.bandiregione.lombardia.it;
- degli atti conseguenti alla presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;

6. di disporre l'invio del presente provvedimento alla Fondazione Cariplo per opportuna informazione.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4527
Deferimenti in ordine all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 171/2016 relativamente alla direzione dell'azienda Socio Sanitaria territoriale (ASST) di Pavia

LA GIUNTA REGIONALE

Dato atto che:

- la Giunta regionale con atto n. 1084 del 17 dicembre 2018 ha nominato il dott. Michele Brait Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia e che lo stesso ha sottoscritto il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- la Giunta regionale con atto n. 4437 del 18 marzo 2021 ha sospeso il dott. Michele Brait da tale incarico in considerazione della comunicazione della Procura della Repubblica di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Pavia su richiesta della Procura nei confronti, tra gli altri, del Direttore Generale dell'ASST di Pavia, per i delitti previsti e puniti dagli articoli 110, 353 e 356 del codice penale;

Visti:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in particolare gli articoli 3 e 3 bis;
- il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 «Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria» con particolare riferimento all'art. 2, comma 5, a tenore del quale «La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» con particolare riferimento all'art. 12;

Richiamate:

- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 215 del 26 marzo 2019 «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1 lettera l -quater del d.lgs. 165 del 2001» che stabilisce per gli incarichi conferiti sulla base di un rapporto fiduciario la necessità da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico di procedere alla valutazione del persistere o meno del rapporto fiduciario alla luce dei fatti contestati;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 17 dicembre 2018 «Approvazione dello schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale per i direttori generali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche» con particolare riferimento agli articoli 7 e 8 a tenore dei quali:
 - art. 7 «L'assenza o l'impedimento del dott. ... determinati da sospensione cautelare disposta dalla Giunta regionale, sono disciplinati dall'articolo 12, comma 10, della l.r. 33/09. In tali casi il direttore generale non potrà avanzare alcuna pretesa economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lombardia»;
 - art. 8 «Nei casi in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato nonché in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, così come previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 2 del d.lgs. n. 171/2016, la Giunta regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato, risolve il contratto dichiarandone la decadenza. Il venir meno del rapporto fiduciario integra la

fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione del contratto»;

Considerato che la delibera n. 4437/2021 demanda al Segretario Generale la costituzione di un'apposita commissione di verifica in merito al contratto del Direttore Generale;

Preso atto che è stata acquisita agli atti l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia che ha disposto, tra l'altro, la misura cautelare citata in premessa;

Considerato che l'adozione del provvedimento di sospensione di cui alla delibera n. 4437/2021 è un atto dovuto ai sensi di legge, ma che la gravità dei fatti riportati nella citata ordinanza rende doverosa e non procrastinabile la decisione in ordine alla verifica immediata della piena sussistenza delle condizioni per la risoluzione del contratto in relazione a quei «gravi motivi» cui l'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171/2016 connette tale effetto, fermo restando l'attività in itinere da parte della commissione costituita con decreto del Segretario Generale;

Considerato altresì che la gravità dei fatti oggetto di indagine è idonea di per sé a ledere la reputazione dell'ASST di Pavia nonché del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso, e pertanto, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, si rende necessario avviare il contraddittorio ai sensi del citato articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 171/2016 in pendenza delle conclusioni della commissione di verifica appositamente costituita;

Ritenuto pertanto, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 4437 del 18 marzo 2021, di instaurare il contraddittorio stabilendo che il dott. Michele Brait potrà intervenire nel procedimento inviando controdeduzioni scritte entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione delle contestazioni da parte del Direttore Generale Welfare;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che si intendono integralmente riportate:

1. di instaurare, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 4437 del 18 marzo 2021, il contraddittorio stabilendo che il dott. Brait potrà intervenire nel procedimento inviando controdeduzioni scritte entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione delle contestazioni da parte del Direttore Generale Welfare;

2. di demandare al Direttore Generale Welfare la comunicazione all'interessato del presente provvedimento e della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171/2016;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Direzione Generale Welfare.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 7 aprile 2021 - n. XI/4535

L.r. 9/2020. Approvazione Dell'avvio di un'indagine di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti relativi a interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina e centri di sosta

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea» e in particolare l'art 11 bis che prescrive:
 - che le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - che la Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. Tali disposizioni si applicano anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone le agevolazioni;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2612 del 7 novembre 2014 «Determinazioni in ordine ai requisiti igienico sanitari per l'immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 3749 del 30 ottobre 2020 «D.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 4381 del 03 marzo 2021 «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica»;

Considerato che la d.g.r. n. 4381 del 3 marzo 2021 aggiornerà il «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alle d.g.r. n. 3531 del 5 agosto 2020 e n. 3749 del 30 ottobre 2020 come di seguito specificato:

- approva l'Allegato 2 che individua, tra gli altri, l'intervento denominato «Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina»;
- attribuisce all'intervento di cui sopra un costo e un finanziamento pari a euro 360.000,00 e dispone che l'identificazione puntuale dello stesso possa avvenire anche attraverso strumenti di programmazione approvati con appositi provvedimenti in relazione alla tipologia di intervento;
- stabilisce che per l'attuazione dell'intervento di cui ai punti precedenti la competenza degli atti conseguenti spetta alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, ivi inclusa la definizione del riparto della spesa nelle annualità, in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

Preso atto che la spesa complessiva di 360.000,00 euro relativa all'intervento «Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina in regione Lombardia» trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14488 per l'esercizio finanziario 2021;

Preso atto altresì che la relativa spesa sarà liquidata al beneficiario entro il corrente esercizio finanziario 2021;

Visto l'art. 3 comma 18 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 e ritenuto di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la verifica in ordine alla conformità a tale norma delle spese individuate in esito alla manifestazione d'interesse;

Considerato che Regione Lombardia intende valutare l'effettivo interesse sul territorio regionale attraverso l'acquisizione di progetti relativi all'intervento citato e oggetto del presente provvedimento, per la successiva attribuzione delle risorse disponibili di cui sopra;

Considerato altresì che ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie delle carni di selvaggina da conferirsi ai centri di lavorazione è opportuno che le stesse transitino attraverso i centri di sosta della selvaggina, strutture funzionali ed essenziali all'interno della filiera, qualora non sia possibile un conferimento immediato al centro di lavorazione;

Ritenuto per quanto espresso al punto precedente di estendere l'oggetto dell'intervento di cui al sopra menzionato Allegato 2 della dg.r. 4381/2021 anche ai centri di sosta della selvaggina;

Visti inoltre:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare i paragrafi 7, 8 e 9 dove si qualifica la nozione di «impresa» come «qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico»;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 del 24 dicembre 2013) e in particolare l'art. 1 «Campo di applicazione», l'art 2 «Definizioni», l'art 3 «Aiuti «de minimis»», l'art 5 «Cumulo», l'art 6 «Controllo»;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE L 215 7 luglio 2020);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di Stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nel registro nazionale a cura dei dirigenti responsabili delle concessioni;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che le attività oggetto di finanziamento del presente provvedimento costituiscono attività economica e che pertanto i contributi assegnati devono essere inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto opportuno, pertanto, per le motivazioni di cui sopra:

- approvare l'avvio di un'indagine di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti relativi a interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina e dei centri di sosta in Regione Lombardia, secondo le indicazioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare il modulo di adesione alla manifestazione d'interesse, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la predisposizione dei successivi atti, che saranno adottati nel rispetto del reg (UE) n. 1407/2013 e della normativa nazionale per la registrazione degli aiuti di Stato;
- recepire lo schema di Convenzione ai sensi dell'allegato 5 della d.g.r. n. 4381 del 3 marzo 2021, demandandone al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi l'adattamento alle specifiche casistiche, nonché la successiva sottoscrizione con i soggetti attuatori;

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

Recepisce le premesse,

DELIBERA

1. di approvare l'avvio di un'indagine di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti relativi a interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina e dei centri di sosta in Regione Lombardia, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di estendere l'oggetto dell'intervento di cui all'Allegato 2 della dg.r. 4381/2021 «Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina» anche ai centri di sosta della selvaggina in quanto funzionalmente collegati;

3. di approvare il modulo di adesione alla manifestazione d'interesse, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la predisposizione dei successivi atti, che saranno adottati nel rispetto del Reg (UE) n. 1407/2013 e della normativa nazionale per la registrazione degli aiuti di stato, nonché la verifica in ordine alla conformità all'art. 3 comma 18 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 delle spese individuate in esito alla manifestazione d'interesse;

5. di recepire lo schema di Convenzione ai sensi dell'allegato 5 della d.g.r. n. 4381 del 3 marzo 2021, demandandone al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi l'adattamento alle specifiche casistiche, nonché la successiva sottoscrizione con i soggetti attuatori;

6. di dare atto che la spesa complessiva di 360.000,00 euro relativa all'intervento denominato «Interventi di nuove opere, ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria, acquisto macchine ed adeguamento dei centri di lavorazione selvaggina in regione Lombardia» trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.14488 per l'esercizio finanziario 2021;

7. di dare atto che la relativa spesa sarà liquidata al beneficiario entro il corrente esercizio finanziario 2021;

8. di attestare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

INDAGINE PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE SANITARIE E IN MATERIA DI SICUREZZA NONCHÉ AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI MACCHINE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E DI CENTRI DI SOSTA IN REGIONE LOMBARDIA.

1. PREMESSA

Negli ultimi anni gli ungulati selvatici, soprattutto cinghiale, cervo e capriolo, si stanno espandendo sia territorialmente sia numericamente in tutte le aree alpine e appenniniche del territorio regionale e come avviene per il cinghiale, anche in numerose aree di pianura intensamente coltivate e densamente abitate. Tale espansione, se da un lato rivela un arricchimento della fauna selvatica nel proprio habitat naturale, talvolta confligge con le attività antropiche causando danni sia alle colture sia all'uomo, come documentato dai numerosi incidenti stradali che ogni anno avvengono sulle strade della Lombardia. La gestione di queste specie di ungulati si è perciò orientata verso interventi di caccia – e anche di controllo numerico per la specie cinghiale - volti a limitare l'espansione numerica e territoriale delle loro popolazioni; da qui è scaturito l'aumento di disponibilità di carni di selvaggina sull'intero territorio. La problematica sopra descritta può dunque essere inquadrata in un'opportunità, a condizione che vengano garantiti i successivi passaggi che riguardano il destino delle carni degli ungulati abbattuti. Passaggio fondamentale per la commercializzazione e cessione delle carni all'interno della filiera è infatti il loro conferimento ai centri di lavorazione della selvaggina (di seguito CLS) per la visita veterinaria post mortem. Tale transito è obbligatoriamente previsto per le carcasse dei cinghiali abbattuti durante l'attività di controllo e per le carcasse di tutti gli ungulati abbattuti da un cacciatore formato e destinate alla commercializzazione. L'attuale panorama lombardo contempla la presenza di circa 30 CLS, nonché di diversi centri di sosta (strutture presso la quale si depositano temporaneamente ed in appropriate condizioni igieniche le carcasse della selvaggina selvatica abbattuta in attesa del loro trasferimento a un centro di lavorazione della selvaggina), con le caratteristiche strutturali previste dal Reg. CE 852/2004, tappe intermedie indispensabili per garantire l'arrivo delle carni in perfette condizioni igienico-sanitarie ai centri di lavorazione.

2. FINALITÀ E OBIETTIVI

Regione Lombardia, attraverso la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, intende sostenere e finanziare attraverso una specifica manifestazione di interesse progetti per la realizzazione e riqualificazione dei centri di lavorazione della selvaggina (CLS) e dei centri di sosta della fauna selvatica abbattuta. L'obiettivo primario dei contributi è pertanto quello di incrementare la presenza sul territorio sia dei CLS che dei centri di sosta, nonché di ampliare, ammodernare e

adeguare alle vigenti norme igienico-sanitarie quelli già in essere, tramite l'esecuzione di opere e l'acquisto di attrezzature utili ai fini sopra citati. La maggiore disponibilità di questi centri si riflette nell'immissione sul mercato di carne di selvaggina di elevata qualità igienico – sanitaria che alimenta la filiera già esistente, nell'ottica di un'ulteriore crescita delle imprese lombarde che ruotano attorno ad essa.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- nuova costruzione di centri di lavorazione della selvaggina e centri di sosta;
- ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti normative igienico - sanitarie e in materia di sicurezza, nonché ampliamento di centri di lavorazione della selvaggina e di centri di sosta esistenti;
- acquisto di macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività del centro di lavorazione della selvaggina e di centri di sosta.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"
- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" e in particolare l'art 11 bis che dispone:
 - che le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - che la Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. Tali disposizioni si applicano anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone le agevolazioni;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 Interventi per la ripresa economica;
- Art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n. 350
- DGR n. 3531 del 05/08/2020 Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento;
- DGR n. 3749 del 30/10/2020. DGR n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica;

- DGR n. 4381 del 03/03/2021 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica”;
- D.g.r. n. 2612 del 7/11/2014. Determinazioni in ordine ai requisiti igienico sanitari per l'immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica.

5. RIFERIMENTI SPECIFICI PER GLI AIUTI DI STATO

la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare i paragrafi 7, 8 e 9 dove si qualifica la nozione di “impresa” come “qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico”;

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 del 24.12.2013) e in particolare l'art. 1 “Campo di applicazione”, l'art 2 “Definizioni”, l'art 3 “Aiuti «de minimis»”, l'art 5 “Cumulo”, l'art 6 “Controllo”;
- il regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE L 215 7.07.2020);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nel registro nazionale a cura dei dirigenti responsabili delle concessioni;
- il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

6. DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

La dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta complessivamente a € 360.000,00 e si configura quale contributo a fondo perduto per il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo del 100% del costo totale del progetto, per interventi realizzati nell'anno 2021. La copertura degli investimenti è garantita dal progetto di Legge “Bilancio 2021/2023” a valere sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all'art. 1, co.10 della l.r. 9/2020, capitolo 20.03.205.14324.

L'importo complessivo del progetto deve essere compreso tra un importo minimo di euro 30.000 e massimo di euro 130.000,00.

7. SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare domanda di partecipazione gli Enti locali della Lombardia (Province, Città metropolitana, Comuni in forma singola o aggregata o nelle forme associative previste dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale, Comunità Montane).

8. CONTENUTI MINIMI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse deve contenere la relazione che descriva tutti gli interventi previsti, nonché il progetto di massima degli interventi e i relativi costi.

9. SPESE AMMISSIBILI

Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa

- acquisto e installazione di celle refrigeranti e relative dotazioni tecniche (ad esempio termometri a lettura esterna, portoni, oblò di accesso ecc.);
- acquisto e installazione di dotazioni impiantistiche connesse con la movimentazione degli animali e delle carcasse;
- costruzione o ristrutturazione di locali direttamente connessi con il trattamento della selvaggina abbattuta;
- realizzazione e adeguamento degli impianti idrici, elettrici e fognari direttamente connessi con il trattamento della fauna selvatica abbattuta;
- adeguamento dei locali agli standard igienico-sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal regolamento (CE) n. 853/2004;
- spese tecniche connesse con la realizzazione degli interventi.

10. CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI	punti
Presenza di un progetto esecutivo al momento della manifestazione di interesse	10
Localizzazione in territori provinciali in cui si è attuato l'abbattimento di capi di ungulati: • superiore a 4.000 • compreso tra 2.000 e 4.000 • inferiore a 2.000 I dati si riferiscono al totale degli abbattimenti in controllo e in caccia (collettiva e selezione) del triennio 2017-2020	10 5 2
Realizzazione in territori provinciali in cui si rileva:	

• n. di CLS inferiore o uguale a 3 • n. di CLS da 4 a 7 • n. di CLS superiore a 7	10 5 2
Importo intervento: • superiore a 100.000 euro • compreso tra 50.000 e 100.000 euro • compreso tra 30.000 e a 50.000 euro	10 5 3

I beni oggetto di intervento devono essere di proprietà degli enti pubblici beneficiari del contributo.

11.ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande prevede la verifica di ammissibilità amministrativa e la valutazione di ammissibilità tecnica delle manifestazioni di interesse presentate e della relativa documentazione, sulla base dei criteri di cui al punto 9, ad opera del Nucleo di valutazione appositamente costituito con specifico atto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie.

I termini per l'attività istruttoria sono fissati in 15 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle domande. Tali termini si intendono comprensivi di eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

12.INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Nel corso della fase istruttoria potranno essere richiesti i chiarimenti e/o integrazioni, che dovranno pervenire nei termini perentori di 5 giorni dalla richiesta.

13.APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Al termine dell'istruttoria verrà redatta una graduatoria in base alla quale verranno successivamente erogati i contributi, sino ad esaurimento dei fondi.

il Responsabile di Procedimento approverà con proprio provvedimento le risultanze dell'istruttoria condotta dal Nucleo di valutazione, definendo i seguenti elenchi:

- Manifestazioni di interesse con esito istruttorio negativo domande non ammissibili all'istruttoria (documentazione mancante o incompleta)
- Manifestazioni di interesse con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo concedibile, ordinate secondo il punteggio

- Manifestazioni di interesse ammesse a contributo, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), nella sezione Bandi del portale di Regione Lombardia.

14. CONVENZIONE

I soggetti ammessi al contributo dovranno sottoscrivere apposita convenzione definita con specifico atto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie. Il beneficiario all'atto della sottoscrizione della convenzione dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto né di ricevere in futuro altri finanziamenti per gli interventi oggetto del finanziamento regionale.

Il beneficiario dovrà impegnarsi a rispettare le tempistiche di realizzazione dell'intervento indicate da Regione Lombardia.

Gli interventi dovranno essere appaltati e realizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

15. MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso in assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti previsti al punto 5.

Il contributo regionale verrà erogato come segue:

- a) 40% del finanziamento alla sottoscrizione della convenzione;
- b) 30% del finanziamento alla consegna dei lavori;
- c) 30% a saldo. La richiesta di saldo dovrà pervenire entro il 30 novembre 2021, corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute da parte del Beneficiario. Il saldo verrà liquidato entro il 31 dicembre 2021.

Il contributo è assegnato in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo per il quale il contributo è assegnato e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse

provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato su base mobile a partire da quello di concessione e per i due esercizi precedenti. Gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n.360/2012 della Commissione, a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In fase di assegnazione del contributo, sono eseguite, da parte del dirigente competente per la concessione, le verifiche propedeutiche sul Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all'art 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2017, a seguito delle quali, sulla base della disponibilità residua del massimale per il soggetto beneficiario, e a seguito dell'istruttoria tecnica, verrà determinato l'importo assegnabile.

Trasmissione del quadro economico finale dell'intervento:

A seguito dell'ultimazione delle opere o delle forniture e del completamento di tutte le spese ad esse connesse, il soggetto beneficiario deve trasmettere il quadro economico finale dell'intervento ed il certificato di regolare esecuzione.

- qualora il finanziamento dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di finanziamento regionale;
- qualora il finanziamento dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il finanziamento già erogato non sarà oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e Sistemi Verdi - UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie

17. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La manifestazione di interesse deve essere inviata a Regione Lombardia tramite PEC al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURL.

La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente Locale, o un suo delegato (in quest'ultimo caso dovrà essere fornito altresì il relativo atto di delega). Nel caso di domanda presentata da soggetti in forma aggregata, la domanda dovrà essere corredata da impegno a conferire mandato, in caso di finanziamento, al soggetto individuato quale Rappresentante dell'aggregazione, sottoscritto dal Legale Rappresentante dei Comuni o da un suo delegato, componenti l'aggregazione stessa.

Le domande pervenute con modalità difformi, rispetto alla procedura descritta nel presente articolo, non saranno considerate ammissibili.

18. CONTATTI

Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, piazza Città di Lombardia, 1; 20124 Milano

Telefono: 02.67.65 0774 / 0738

Recapiti:

faunisticovenatorio@regione.lombardia.it

pec:agricoltura@pec.regione.lombardia.it

19. PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul BURL e al link <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/comunicazioni>

20. DISPOSIZIONI FINALI

Nel presentare la propria proposta, i soggetti interessati non potranno vantare alcuna posizione giuridica soggettiva né alcun affidamento all'attribuzione del finanziamento.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura

ALLEGATO B

(DA PRESENTARE SU CARTA INTESATA DEL SOGGETTO PROPONENTE)

Regione Lombardia Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE SANITARIE E IN MATERIA DI SICUREZZA NONCHÉ AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI MACCHINE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E DI CENTRI DI SOSTA IN REGIONE LOMBARDIA

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di legale
rappresentante/delegato dal legale rappresentante dell'Ente Locale
_____ con sede legale in
_____, prov. _____,
via/p.zza _____, n. _____, codice fiscale n. _____,
Tel. _____, E-mail _____,
PEC _____,

(Sezione da compilare nel caso di unione di comuni/altra forma di associazionismo)

ed in rappresentanza dei Comuni: - Comune di _____, con sede
legale in _____, prov. _____,
via/p.zza _____, n. _____, codice fiscale n. _____,
Tel. _____, E-mail _____,
PEC _____, -

(ripetere e compilare per ogni comune)

costituiti in Unione di comuni o altra forma di associazionismo così denominata

Nel caso di domanda presentata da soggetti in forma aggregata (barrare la casella):

- ☐ impegno a conferire mandato, in caso di finanziamento, al soggetto individuato quale Rappresentante dell'aggregazione, sottoscritto dal Legale Rappresentante dei Comuni o da un suo delegato, componenti l'aggregazione stessa.

quale soggetto proponente della presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

MANIFESTA

l'interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto per la realizzazione del seguente intervento:

(barrare ciò che interessa)

- ☐ nuova costruzione di centri di lavorazione della selvaggina e centri di sosta;
- ☐ ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione straordinaria e adeguamento alle vigenti normative igienico - sanitarie e in materia di sicurezza, nonché ampliamento di centri di lavorazione della selvaggina e di centri di sosta esistenti;
- ☐ acquisto di macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività del centro di lavorazione della selvaggina e di centri di sosta.

Con un importo dell'intervento pari a euro: (minimo 30.000 euro – massimo 130.000 euro)

.....

Allega a tal fine una relazione che descrive tutti gli interventi previsti e il progetto che illustra in modo dettagliato gli interventi e i relativi costi.

DICHIARA

- nell'eventualità di ammissione a contributo dell'intervento, la disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione con Regione Lombardia ai fini delle azioni ad essa riservate;
- di aver preso atto dei contenuti e dei criteri di valutazione espressi nell'avviso;
- che il bene oggetto dell'intervento proposto è di proprietà dell'Ente locale e le spese finanziabili sono finalizzate esclusivamente all'incremento del patrimonio pubblico e sono riconducibili a quelle indicate all'art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n. 350;

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio):
_____;

Luogo _____

data __/__/____

FIRMA _____

Allegare copia di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.s. 6 aprile 2021 - n. 4629

Modifica e integrazioni ai decreti n. 9418 del 31 luglio 2020 e n. 10571 del 11 settembre 2020, relativi ai progetti esecutivi dei percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, ai sensi della delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO
ALLA POVERTÀ E MARGINALITÀ

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la delibera n. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la delibera n. 4390 del 30 novembre 2015 ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020 - I Aggiornamenti»;
- la delibera n. 524 del 17 settembre 2018 ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014- 2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 1311 final, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833, con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019) 3048 e con Decisione del C(2020)7664 del 9 novembre 2020;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;

Viste:

- la delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018 ad oggetto «Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio», con la quale si è inteso promuovere l'attivazione di percorsi di inclusione attiva di persone in condizione di vulnerabilità e disagio, cioè di una fascia di popolazione eterogenea che, pur partendo da condizioni diverse di esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di «adattamento/riadattamento» all'attività formativa e/o occupazionale;
- il decreto n. 7430 del 25 giugno 2020 ad oggetto «Approvazione della graduatoria di cui al d.d.s. n. 19171 del 30 dicembre 2019»;
- il decreto n. 7854 del 2 luglio 2020 ad oggetto «Sostituzione, per mero errore materiale, dell'allegato «A» di cui al decreto n. 7430/2020»;
- il decreto n. 8372 del 14 luglio 2020 ad oggetto «Approvazione, ai sensi della dgr n. 7773 del 17 gennaio 2018 e dei successivi decreti n. 19171 del 30 dicembre 2019, n. 7430 del 25 giugno 2020 e n. 7854 del 2 luglio 2020, dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;
- Il decreto n. 9418 del 31 luglio 2020 ad oggetto «Approvazione della graduatoria, ai sensi della delibera n. 7773 del 17/01/2018, dei progetti esecutivi relativi a percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;
- Il decreto n. 10571 del 11 settembre 2020 ad oggetto «Integrazione della graduatoria approvata con decreto n. 9418 del 31 luglio 2020, ai sensi della delibera n. 7773 del 17 gennaio 2018, dei progetti esecutivi relativi a percorsi

di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio»;

Preso atto delle criticità emerse a seguito di comunicazioni da parte dei Capofila dei progetti, rispetto alle modalità di rendicontazione e alle possibili modifiche e integrazioni da apportare ai progetti ed al partenariato;

Preso atto inoltre che, nella graduatoria approvata con il decreto n. 10571 del 11 settembre 2020, il progetto presentato dall'Ente capofila «COMUNE DI CREMONA» - ID pratica 2291133, per mero errore materiale è stato denominato «INCLUSIVITY» invece di «CAPABILITY»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle modifiche e integrazioni:

- delle Linee Guida per la rendicontazione, approvate con decreto n. 9418 del 31 luglio 2020, come previsto nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- della graduatoria, approvata con decreto n. 10571 del 11 settembre 2020, come previsto dall'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale dell'XI Legislatura;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

Verificato che il presente decreto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

DECRETA

1. di procedere e alle modifiche e integrazioni dei documenti di seguito riportati:

- Linee Guida per la rendicontazione, approvate con decreto n. 9418 del 31 luglio 2020, come previsto nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- graduatoria, approvata con decreto n. 10571 del 11 settembre 2020, come previsto dall'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marta Giovanna Corradini

_____ • _____



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

Linee Guida per la rendicontazione

**AVVISO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI
PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO**

(Azioni 9.2.1. e 9.2.2. del POR FSE 2014/2020)

1. PREMESSA.....	
1.1 Ambito di applicazione.....	
1.2 Riferimenti normativi	
2. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA	
2.1 Requisiti generali di ammissibilità	
2.2 Spese non ammissibili	
2.3 Giustificativi di pagamento.....	
2.4 Partnership	
3. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ.....	
3.1 Singole voci di spesa	
3.1.1 Spese di personale	
3.1.2 Indennità versate per i partecipanti ai tirocini	
3.1.3 Altri costi.....	
4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE	
4.1 Inserimento dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento e caricamento della documentazione in formato elettronico	
4.2 Dichiarazioni di spesa	
5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	
5.1 Richiesta anticipazione.....	
5.2 Richiesta di saldo	
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI	
6.1 Compiti principali del capofila	
6.2 Conservazione della documentazione	
6.3 Rispetto delle condizioni economiche definite.....	
6.4 Pubblicizzazione del contributo	

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione

Il presente documento fornisce le indicazioni operative per la rendicontazione degli interventi a valere sull’Avviso pubblico per la definizione di modelli di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II (azioni 9.2.2 e 9.2.1) di cui alla delibera n. 7773/2018 e successivi decreti n. 19171/2019 e n. 7430/2020.

Destinatari del presente documento sono tutti i soggetti delle partnership che hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto.

Come previsto dal punto B3 dell’Avviso, **il contributo pubblico** per la realizzazione degli interventi è calcolato in base al **rimborso dei costi effettivamente sostenuti di personale**, alle **indennità versate per i partecipanti ai tirocini** (nella misura massima del 40% del costo totale del costo di personale) e all’applicazione di un **tasso forfettario** a copertura di tutti i restanti costi ammissibili, pari al **40% dei costi di personale**.

Box 1 – La struttura del piano dei conti

Il piano finanziario è costruito attraverso l’indicazione di dettaglio dell’ammontare delle spese relative al costo del personale e alle indennità versate ai partecipanti per tirocini. Le spese relative a tutti i restanti costi diretti ammissibili (ad esempio per l’acquisto beni di consumo, acquisto servizi strumentali) e indiretti (ad esempio spese generali dell’organizzazione partner) riconducibili alla realizzazione di ciascun progetto trovano invece copertura nel costo forfettario riconosciuto nella misura del 40% del costo del personale ammissibile.

Il piano dei conti risulta quindi strutturato come segue

VOCI DI COSTO		IMPORTO
A	Totale costi diretti per il personale	€.....
B	Retribuzioni e indennità versate ai partecipanti per tirocini [B = max 40% *A]	
C	Altri costi [C = 40% *A]	€.....
D	TOTALE COSTI AMMISSIBILI [C=A+B+C]	€.....
E	Contributo pubblico richiesto (80% del costo totale ammissibile [E= 80%di D]	€.....
F	Cofinanziamento dei partner effettivi (almeno 20% del costo totale ammissibile [F>=20% di D]	€.....

Il contributo erogabile per il progetto sarà pertanto calcolato, nei limiti dell’importo concesso, sull’ammontare delle spese rendicontate dai beneficiari, per le attività a valere sulle due azioni 9.2.2 e 9.2.1, secondo le seguenti modalità:

- spese effettivamente sostenute di personale impegnato nel progetto, rendicontate a costi reali;
- indennità versate ai partecipanti per tirocini, rendicontate a costi reali nella misura massima del 40% del costo del personale;
- importo forfettario del 40% calcolato sulle spese rendicontate di personale.

Voci di costo		Modalità di rendicontazione
A	Totale dei costi diretti di personale	Costi reali
B	Retribuzioni e indennità versate ai partecipanti	Costi reali (max 40% A)
C	Altri costi	Tasso forfettario (C=40%*A)
D	Totale costi ammissibili	Opzione di costo semplificato (C=A+B+C)

1.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Programma Operativo Regionale FSE Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - FSE 2014-2020 della Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C(2017)1311, con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018)3833, con Decisione del 30 aprile 2019 C(2019)3048 e con Decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020. Normativa nazionale e regionale

- Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con D.C.R. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell' Area Sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, in particolare relativamente al sostegno a famiglie vulnerabili in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale.
- D.G.R. n. X/3017 del 16/01/2015 all'oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020".
- D.G.R. n. X/4390 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento".
- D.G.R. n. XI/524 del 17/09/2018 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020.
- D.G.R. n. XI/493 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Aree interne lombarde – Approvazione delle schede di sintesi per la presentazione dei progetti in attuazione delle strategie d'area, dei preliminari di strategia nonché dell'avvio delle iniziative a valere sull'Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà (Azioni 9.3.3, 9.3.6, 9.2.1 e 9.2.2 del POR FSE 2014-2020)".
- D.G.R. n. X/5799 del 18/11/2016 "Individuazione dei territori di Appennino Lombardo - Oltrepò pavese e di Alto Lago di Como e Valli del Lario quali nuove aree interne in attuazione della D.G.R. 4803/2016", con cui sono state individuate ulteriori Aree Interne di Regione Lombardia nei territori dell'Oltrepò Pavese e Alto Lago di Como e Valli del Lario, ammettendo i predetti partenariati ad un percorso di co-progettazione di specifiche.
- D.G.R. n. X/7883 del 26/02/2018 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e comune di Taceno per l'attuazione del progetto d'area interna "Alto Lago di Como e Valli del Lario".
- D.G.R. n. X/2022 del 01/07/2014 relativa alle determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività innovative ai sensi delle D.D.G.R. n. 3239/2012 "Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di Welfare" e n. 499/2013 "Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi della D.G.R. 4 aprile 2012, n. 3239 "Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare": indicazioni a conclusione del periodo sperimentale".
- D.G.R. n. X/7773 del 17/01/2018 avente ad oggetto "Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio".
- DDS n. 19171 del 30/12/2019 avente ad oggetto "Manifestazione di interesse per la presentazione di programmi integrati per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio".

2. AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Nei paragrafi che seguono si riportano le condizioni generali per il riconoscimento delle spese sostenute dai partner per la realizzazione degli interventi finanziati.

In ogni caso le spese devono rispettare i principi di sana gestione finanziaria, vale a dire che:

- le risorse impiegate dai beneficiari nella realizzazione delle attività di progetto sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore (principio di economia);
- deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti (principio di efficienza);
- le risorse impiegate per la realizzazione delle attività hanno portato al conseguimento dei risultati attesi e al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati (principio di efficacia).

2.1 Requisiti generali di ammissibilità

Una spesa è ritenuta ammissibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale:

- non è oggetto di altri finanziamenti pubblici, ovvero non è finanziata da altri programmi europei/nazionali e comunque con altre risorse pubbliche (art. 65, paragrafo 11, Reg. (UE) n. 1303/2013);
- si riferisce a un progetto ammesso a finanziamento, cofinanziato dal POR FSE 2014/2020 di Regione Lombardia e riferibile a interventi ammissibili al Fondo Sociale Europeo (art. 2 e art. 3 Reg. (UE) n. 1304/2013);
- è coerente con il progetto e il preventivo approvati: è riferita ad attività previste nel progetto approvato, è coerente con quanto previsto nel preventivo e non supera gli importi approvati;
- è correttamente registrata in contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- è contabilizzata con un sistema di contabilità separata o con adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto (art. 125, paragrafo 4, lettera b Reg. (UE) 1303/2013);
- è stata effettivamente sostenuta: ha dato luogo a un pagamento da parte dei beneficiari;
- è comprovata: la spesa di personale è comprovata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente (es. buste paga/cedolini, fatture quietanzate, F24, etc.) che devono riportare sull'originale il timbro "spesa sostenuta con i fondi del POR Lombardia FSE 2014/2020", progetto "Titolo" n° "ID" per un importo pari a €. "Tot" o contenere il riferimento allo specifico progetto e alla spesa imputabile al POR;
- è sostenuta in conformità alla disciplina europea, nazionale e regionale e rispetta i criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità (Considerato n. 12 e art 6 Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 4 Reg. (UE) n. 1303/2013);
- è sostenuta nel periodo di vigenza del POR: i costi devono essere sostenuti nel periodo temporale di validità del POR (art.65, paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1303/2013) e, più in particolare, nell'ambito del periodo di riferimento individuato al punto B3 dell'Avviso;

- rispetta le condizioni specifiche di ammissibilità e le procedure di rendicontazione indicate nell'Avviso e precisate nel presente documento.

2.2 Spese non ammissibili

Le spese seguenti non sono ammissibili:

- interessi passivi (art. 69, paragrafo 3, lettera a, Reg. (UE) n. 1303/2013);
- acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili (art. 13, paragrafo 4, Reg. (UE) n. 1304/2013);
- imposta sul valore aggiunto recuperabile (art. 69, paragrafo 3, lettera c Reg. (UE) n. 1303/2013);
- multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività; costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora; commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o dell'Unione Europea;
- spese non necessarie o eccessive in termini di quantità/prezzo.

IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest'ultimo.

L'IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata dal beneficiario.

Al fine della valutazione di ammissibilità dell'IVA è quindi necessario che il beneficiario presenti, una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del responsabile legale dell'ente/ dirigente competente, che certifichi il trattamento dell'IVA.

Anche altre imposte e tasse possono costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario. In particolare, imposte e tasse attinenti all'attività cofinanziata, aventi scadenza successiva alla conclusione del progetto (es. IRAP, etc.) possono comunque essere esposte tra i costi relativi allo stesso. Al fine della valutazione di ammissibilità degli importi rendicontati è necessario presentare un apposito prospetto di calcolo, sottoscritto dal responsabile legale dell'ente / dirigente competente, che evidenzia la metodologia utilizzata. Il beneficiario si impegna inoltre a trasmettere alla Regione copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento

2.3 Giustificativi di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, bollettini postali, mandati di pagamento, e ogni altro metodo di pagamento che renda possibile un riscontro documentale. **Ai fini della ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere quietanzati**

Non sono ammissibili pagamenti in contanti.

2.4 Partnership

I progetti sono presentati e realizzati in partenariato secondo le modalità descritte al punto A3 dell'Avviso

Gli obblighi dei singoli enti e le modalità concrete di partenariato sono stabiliti dagli stessi partner effettivi negli atti di formalizzazione del partenariato, trasmessi a Regione Lombardia unitamente all'atto di adesione secondo quanto previsto dal punto C4a dell'Avviso. Resta fermo che l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività e delle risorse definiti negli atti di formalizzazione del partenariato devono essere coerenti con quanto previsto già in fase di presentazione del progetto.

A tal fine si osserva che:

- l'ente capofila è individuato quale unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione Lombardia;
- in quanto partecipanti diretti all'attività, i partner effettivi operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate secondo le modalità previste dall'Avviso;
- i partner devono garantire, all'interno del proprio sistema contabile, l'evidenziazione della contabilità riferita al progetto mediante codifica ad hoc ovvero contabilità separata delle risorse loro assegnate;
- ai fini della rendicontazione, l'ente capofila raccoglie ed effettua una verifica formale sulle spese di personale rendicontate dai partner effettivi e altresì sulle attività svolte e sul conseguimento dei risultati del progetto e presenta la rendicontazione del progetto a Regione Lombardia;
- a seguito delle rendicontazioni pervenute ed espletati i controlli di gestione, Regione Lombardia eroga i contributi pubblici al capofila, che è tenuto a trasferire senza ritardo agli altri partner le quote di competenza;
- tutti i partner effettivi sono tenuti ad acconsentire alle operazioni di controllo da parte di Regione Lombardia e degli altri eventuali organismi europei, nazionali e regionali, e sono tenuti a rispondere e fornire eventuali informazioni e integrazioni nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici competenti;
- il capofila è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle indicazioni fornite nel procedimento di recupero. Il Capofila potrà rivalersi nei confronti dei partner le cui spese non sono riconoscibili a seguito dei controlli da parte di Regione Lombardia¹.

La sostituzione o integrazione di un partner in corso d'opera è ammessa previa autorizzazione di Regione Lombardia.

¹ 1 Solo in casi motivati è possibile apportare delle modifiche al partenariato di progetto. In caso di sostituzione di uno o più partner di cui alle idee progettuali, è necessario quindi fornire a Regione Lombardia (mediante compilazione della Scheda di Progetto – Allegato 1A) il dettaglio di tali modifiche rispetto a quanto approvato in esito alla manifestazione di interesse e inserirlo, anche quale addendum, al Partenariato identificato nel Programma di intervento territoriale.

CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ

Le spese di personale impiegato nel progetto devono essere documentate nel rispetto dei principi di pertinenza, congruità e coerenza.

Le risorse devono essere gestite attraverso un sistema contabile e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale.

I beneficiari sono tenuti a conservare in originale tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto, archiviandola in modo corretto (es. fascicolo cartaceo ed elettronico dedicato al progetto) per agevolare le attività di verifica da parte dei soggetti competenti (cfr. sezione 6.2).

3.1 Singole voci di spesa

Le spese ammissibili, come indicato nell'Avviso, fanno riferimento a:

- Spese di personale;
- Retribuzioni e indennità versate ai partecipanti per tirocini;
- Altre spese ammissibili.

3.1.1 Spese di personale

Rientrano in questa macro voce di spesa gli importi per le risorse umane coinvolte nelle diverse fasi del progetto, attraverso contratti di lavoro (personale dipendente) o contratti di prestazioni di servizi (liberi professionisti).

Le spese di personale, come tutte le spese di progetto, sono ammissibili solo se sostenute dai partner.

A dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione delle attività e delle ore che rappresenti l'attività svolta da ogni singola risorsa umana.

I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato per la realizzazione del progetto. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

Rientrano in tali spese gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro.

3.1.1.1 Personale dipendente

Nella voce personale dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario da un **contratto di lavoro subordinato o attraverso rapporti di lavoro assimilabili al lavoro dipendente secondo la vigente normativa nazionale**.

Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel progetto è calcolato a partire dal **costo annuo lordo** che può essere composto, in linea con quanto previsto dai contratti di riferimento, dalle seguenti voci:

1. Voci retributive:

- somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga);
- tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga);
- eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (secondo quanto previsto dal contratto - verificabile dalla busta paga);

- eventuali maggiorazioni legate ai turni;
- importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo temporale di svolgimento dell'attività progettuale oggetto di verifica;
- quota di TFR annuo maturato.

2. Oneri sociali e previdenziali:

- contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS);
- fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L. (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri);
- eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa;
- assicurazione contro gli infortuni (INAIL);
- altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di formazione e addestramento.

Sono escluse dal calcolo del costo annuo lordo le voci riconducibili ai costi generali di gestione sostenuti dal beneficiario. Tali voci di costo sono eventualmente ammissibili, in sede di rendicontazione, alla voce "altre spese" per la quale viene riconosciuto un importo forfettario pari al 40% delle spese dirette sostenute per il personale. La tariffa oraria del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali viene, di norma, espressa in termini di costo medio orario del lavoro che sarà quello derivante dal costo annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL.

Costo medio orario= (voci retributive + oneri sociali e previdenziali) / numero ore lavorative previste dal contratto

Per ore lavorative si intende il monte ore annuo convenzionale desumibile dal CCNL depurato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività sopresse e per festività cadenti in giorni lavorativi. Le ore non lavorate per assenze dovute a motivi soggettivi non vanno considerate nel calcolo (c.d. assenteismo per malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, diritti sindacali ecc.).

Esempio di calcolo:

- ore di lavoro convenzionali (52 settimane X 38 ore settimanali) = 1.976
- ore di lavoro non lavorate così risultanti:
 - ferie (20 giorni x 8 ore) 160
 - riposi per ex festività (4 gg x 8 h) 32
 - festività cadenti in giorni lavorativi (6gg x 8 h) 48
 - totale ore non lavorate 240
- ore di lavoro effettive così risultanti:
 - ore convenzionali 1976
 - ore non lavorate 240

Totale ore effettivamente lavorate 1.736

In alternativa, a norma di quanto previsto dal par.2 dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria può essere calcolata dividendo il costo annuo lordo per 1.720 ore, tale valore è, infatti, considerato dalla Commissione europea come un "tempo lavorativo" annuo standard, che non deve essere giustificato.

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo di personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto, da rilevarsi tramite appositi timesheet.

Costo ammissibile = Costo medio orario x Ore lavorate

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA**Documentazione amministrativa**

- Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa
- Copia del contratto di categoria aggiornato
- Ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico o degli specifici incarichi legati alla realizzazione del progetto
- Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto
- Curriculum Vitae
- Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilare di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - identificativo del progetto
 - titolo del progetto
 - dati di identificazione del beneficiario
 - nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto
 - descrizione attività/mansione svolta
 - periodo di riferimento
 - ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico)

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate si riferiscono. Dovrà inoltre essere indicato l'eventuale impiego della risorsa su altri progetti cofinanziati dal POR FSE (indicare titolo del progetto, impegno della risorsa – ore e funzione – per il mese di riferimento) o su altre attività riconducibili all'Ente.

Documentazione di spesa

- Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente
- Dichiarazione UNIMENS
- I documenti attestanti i versamenti contributivi nonché i modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative.

Nel caso di pagamenti cumulativi (riferiti a più risorse) unitamente al modello F24 quietanzato deve essere trasmesso un prospetto riepilogativo di riconciliazione contenente i nominativi delle risorse coinvolte nel progetto per le quali si attesta l'ammontare dei versamenti fiscali, assistenziali e previdenziali imputati a valere sul POR FSE. nel progetto e riconducibile ai versamenti inseriti in rendicontazione.

Documentazione di pagamento

- Mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento
- Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito del progetto sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie
- Assegni, a condizione che si evinca l'avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell'estratto conto bancario del beneficiario
- MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico

Nel caso di pagamenti cumulativi (per una somma complessiva che include la/le spesa/e imputate al progetto), per facilitare le attività di verifica istruttoria, deve essere trasmesso un prospetto riepilogativo allo scopo di consentire la riconciliazione tra l'importo complessivo quietanzato e le voci di spesa rendicontate a valere sul POR FSE per la realizzazione delle attività di progetto.

Nella voce "personale dipendente" sono ricompresi i costi del personale impegnato in attività specifiche direttamente connesse allo svolgimento del progetto, che ricopre anche una carica sociale, ossia di coloro che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti, sono nominati anche per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo delle attività dell'Ente (presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.).

Ai fini dell'ammissibilità della spesa è necessario che l'incarico - relativo a una specifica funzione - rispetti le seguenti condizioni:

- sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza professionale rispetto al progetto finanziato;
- l'impiego della risorsa nel gruppo di lavoro sia stato previsto al momento della presentazione del progetto o, qualora integrata successivamente all'approvazione del progetto, l'impiego della risorsa sia stato comunicato e autorizzato da Regione;
- il conferimento dell'incarico nell'ambito del progetto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne.

Nel caso in cui i titolari di cariche sociali presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.), siano impegnati nell'attività progettuale solo in ragione della loro specifica funzione, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza, né come retribuzione) deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito del progetto cofinanziato). I costi o le indennità relative allo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche sociali non sono ammissibili.

DOCUMENTAZIONE CHE PROVA LA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE RIVESTE CARICHE SOCIALI

Documentazione amministrativa

- Indicazione della risorsa nel gruppo di lavoro in sede di presentazione del progetto o successiva autorizzazione concessa da parte di Regione (da conservare agli atti del progetto presso la sede del beneficiario per l'eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online)
- Delibera del Consiglio di Amministrazione o organo equiparato (da produrre in sede di eventuale verifica e da non caricare in Bandi online)
- Atto di nomina dei rappresentanti gli organi statuari (da conservare agli atti del progetto presso la sede del beneficiario per l'eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online)

Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la carica di lavoratore subordinato

- Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa (da conservare agli atti del progetto presso la sede del beneficiario per l'eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online)
- Copia del contratto di categoria aggiornato (da conservare agli atti del progetto presso la sede del beneficiario per l'eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online)
- Ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico o degli specifici incarichi legati alla realizzazione del progetto
- Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto
- Curriculum Vitae
- Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile), da compilare di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - o identificativo del progetto;
 - o titolo del progetto;
 - o dati di identificazione del beneficiario;
 - o nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto;
 - o descrizione attività/mansione svolta;
 - o periodo di riferimento;
 - o ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico).

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali svolte dalla risorsa professionale con la

specificazione delle attività realizzate nel progetto finanziato dalla presente misura. Dovrà, in particolare, essere indicato l'eventuale impiego della risorsa su altri progetti cofinanziati da FSE (indicare titolo del progetto, impegno della risorsa – ore e funzione – per il mese di riferimento) o su altre attività riconducibili all'Ente.

Documentazione di spesa

- Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente
- Dichiarazione UNIMENS
- Modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative.

Nel caso di pagamenti cumulativi (riferiti a più risorse) unitamente al modello F24 quietanzato deve essere trasmesso un prospetto riepilogativo di riconciliazione contenente i nominativi delle risorse coinvolte nel progetto per le quali si attesta l'ammontare dei versamenti fiscali, assistenziali e previdenziali imputati a valere sul POR FSE.

Documentazione di pagamento

- Mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento
- Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito del progetto sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie
- Assegni, a condizione che si evinca l'avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell'estratto conto bancario del beneficiario
- MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico.

Nel caso di pagamenti cumulativi (per una somma complessiva che include la/le spesa/e imputate al progetto), ai fini di una più

agevole tracciabilità della spesa, deve essere predisposto un prospetto riepilogativo o fornita documentazione utile a consentire la riconciliazione tra l'importo complessivo quietanzato e le voci di spesa rendicontate a valere sul POR FSE per la realizzazione delle attività di progetto

3.1.1.2 Personale non dipendente

Tra il personale non dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario tramite contratti di prestazione di servizi.

Il corrispettivo dovrà essere determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, o in base alle tariffe di mercato di profili simili in termini di prestazioni ed esperienze.

Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione del costo orario/a giornata definito nel contratto firmato con il prestatore di lavoro - comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali – moltiplicato per le ore/giornate lavorate.

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA**Documentazione amministrativa**

- Documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di selezione del personale esterno, ove previsto dalla normativa e/o statuto
- Lettere d'incarico/contratti sottoscritti dalle parti riportanti:
 - Titolo e identificativo del progetto
 - Natura della prestazione
 - Obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività di progetto
 - Periodo di esecuzione
 - Durata in ore/giornate
 - Corrispettivo orario/giornaliero

- Compenso complessivo
- Tempi e modalità di pagamento
- Curriculum Vitae
- Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dal personale (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilarsi di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - identificativo del progetto
 - titolo del progetto
 - dati di identificazione del beneficiario
 - nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto
 - descrizione attività/mansione svolta
 - periodo di riferimento
 - ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell'incarico)
- Relazione/i sull'attività svolta
- Prodotti collegati all'attività svolta, ove previsti (da non caricare in BANDI ONLINE)

Documentazione di spesa

- Fatture/parcele/ricevute
- F24 attestanti pagamento oneri fiscali (IRPEF) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli importi imponibili e le relative ritenute obbligatorie
- Modelli e attestati di pagamento oneri previdenziali e/o assicurativi con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati
- Stampa delle dichiarazioni della prestazione sul portale INPS firmate dal legale rappresentante (per i voucher di lavoro accessorio)

Documentazione di pagamento

- Mandati di pagamento quietanzati dall'istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell'istituto bancario e data del pagamento
- Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito del progetto sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie
- Assegni, a condizione che si evinca l'avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell'estratto conto bancario del beneficiario
- MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico.

Nel caso di pagamenti cumulativi (per una somma complessiva che include la/le spesa/e imputate al progetto), ai fini di una più agevole tracciabilità della spesa, deve essere predisposto un prospetto riepilogativo o fornita documentazione utile a consentire la riconciliazione tra l'importo complessivo quietanzato e le voci di spesa rendicontate a valere sul POR FSE per la realizzazione delle attività di progetto.

3.1.2 Indennità versate per i partecipanti ai tirocini

Nell'ambito della Misura, possono essere attivati i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale. Le spese riconosciute sono rappresentate dalle indennità versate ai partecipanti ai tirocini.

Regione Lombardia ha approvato con DGR n. 7763/2018 gli "indirizzi regionali in materia di tirocini" in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, 30/2015, con le linee-guida definite il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, e in particolare l'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida

per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" e recepito con DGR 25 luglio 2016 n. 5451.

I tirocini devono essere conformi alla disciplina di riferimento e alle procedure adottate dalla Regione Lombardia (DG Istruzione Formazione e Lavoro, struttura Occupazione e occupabilità) e alla modulistica prevista (d.d.u.o. 10963/2016 - Approvazione modelli di convenzione e di progetto finalizzati all'inclusione sociale) disponibile sul portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Soggetti coinvolti

Soggetto promotore: soggetto che ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. Il soggetto promotore deve rientrare in una delle categorie a cui la disciplina regionale riserva la possibilità di attivare i tirocini;

Soggetto ospitante: datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale, che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;

Tutor didattico organizzativo: designato dal promotore, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze;

Tutor aziendale: designato dall'azienda.

Durata del tirocinio

La durata massima del tirocinio è di 12 mesi, Il tirocinio deve in ogni caso svolgersi e terminare entro il periodo di attuazione del progetto.

Modalità di attivazione

Per l'attivazione del tirocinio deve essere predisposta una convenzione ed un progetto personalizzato utilizzando apposita modulistica di cui al decreto 10963/2016, sottoscritti da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto promotore).

Il tirocinio può anche essere attivato all'interno del servizio pubblico nel caso in cui il soggetto promotore e il soggetto ospitante coincidano, purché afferenti a diversi livelli di responsabilità organizzativa.

Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio in relazione alle effettive esigenze del tirocinante tramite la valutazione redatta e controfirmata dell'ente che ha in carico la persona. In ogni caso il progetto personalizzato deve essere strutturato utilizzando apposita modulistica di cui al decreto 10963/2016.

Modalità di attuazione

Ferme restando le finalità proprie dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento, il tirocinio finalizzato all'inclusione sociale si caratterizza per la necessità di creare condizioni favorevoli allo svolgimento del tirocinio da parte di persone in condizione di svantaggio e di conseguenza si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

a) vincoli di durata:

- ai tirocini extracurricolari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;

- per le persone in condizione di svantaggio la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l'estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
- per le persone con disabilità la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.

Il tirocinio deve in ogni caso svolgersi e terminare entro il periodo di attuazione del progetto.

b) Soggetti attuatori:

- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all'interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.

c) Progetto formativo individuale:

al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.

d) Indennità di partecipazione:

al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.

I tirocini di cui alla presente disciplina sono soggetti all'obbligo delle comunicazioni obbligatorie, da parte del soggetto promotore o ospitante, come riportato nella convenzione e nel progetto personalizzato.

Il valore totale delle indennità per tirocini versate ai partecipanti non può superare il 40% dell'importo complessivo del costo del personale.

Indennità

All'interno della Convenzione e del progetto personalizzato vengono assunte le determinazioni in merito all'indennità di partecipazione. In ogni caso tale indennità costituisce un sussidio di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia della persona e alla ri-abilitazione, tenuto conto del carattere risocializzante dell'istituto.

Le indennità devono essere versate ai destinatari finali dai soggetti proponenti o comunque da uno dei soggetti facenti parte del partenariato di progetto.

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA

Documentazione amministrativa

- Copia del modulo UNILAV;
- Copia della Convenzione di tirocinio compilata e sottoscritta dal Soggetto Ospitante e dal Soggetto Promotore del tirocinio;
- Copia del Progetto formativo individuale compilato e sottoscritto dal Tutor del Soggetto Ospitante e da quello del Soggetto Promotore;
- Registro delle presenze, sottoscritto dal Tutor del Soggetto Ospitante e dal Tirocinante, su cui dovranno essere

annotare giornalmente le presenze del Tirocinante stesso (orario d'ingresso e orario di uscita) al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% delle ore previste dal progetto formativo;

- Relazione finale redatta e sottoscritta dal Tutor del Soggetto Ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo, contenente il numero delle ore di tirocinio effettuate, queste ultime in misura non inferiore al 70% del totale previsto;

Documentazione di spesa

- Cedolino/busta paga o documento probatorio equivalente

Documentazione di pagamento

- Bonifico bancario/postale allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di PosteSpa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto erogante l'indennità di tirocinio (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa ad operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento; i bonifici devono essere quietanzati ovvero contenere i codici CRO, Transaction ID, ecc. che certifichino l'esecuzione del pagamento del rimborso spese forfettario al tirocinante e riportare nella causale la motivazione "rimborso tirocinio" e il periodo o il mese di competenza). Le ricevute di bonifico devono essere corredate dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante;
- Assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso;
- Assegno bancario non trasferibile, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso.
- MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico.

Nel caso in cui il rimborso forfettario sia soggetto a ritenuta d'acconto, mod. F24 quietanzato con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta. In caso di versamento cumulativo, la stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al tirocinante per il quale si richiede il contributo. Non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate sopra.

3.1.3 Altri costi

In linea con la metodologia di rendicontazione adottata dall'Avviso, tutte le voci di costo (dirette e indirette) diverse da quelle per il personale sono ricomprese nella voce "altri costi" per le quali viene riconosciuto un importo forfettario pari al 40% delle spese effettivamente sostenute per il personale.

A titolo esemplificativo rientrano in tale voce di costo:

- materiale di consumo;
- spese connesse alla promozione e pubblicizzazione;
- noleggio o locazione di beni;
- spese per adempimenti derivanti dall'accettazione del contributo;
- altre spese coerenti con le finalità dell'Avviso e con le attività previste;
- spese dispositivi di protezione individuale, di sanificazione, interventi di prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici nel quadro dell'emergenza sanitaria COVID-19
- spese generali (costi indiretti).

Il beneficiario è tenuto a fornire documenti che consentano di provare l'effettiva realizzazione di tutte le attività previste dal progetto per il conseguimento dei risultati attesi, a prescindere dagli obblighi derivanti dalla modalità di rendicontazione prevista. Pertanto, anche se in sede di rendicontazione andranno giustificati solo i costi sostenuti di personale, ai fini del rimborso, il beneficiario dovrà comunque dare evidenza dello svolgimento delle attività e dei risultati previsti nel progetto approvato.

Una puntuale documentazione delle attività di progetto agevolerà anche la stesura della relazione finale richiesta in fase di rendicontazione e liquidazione del contributo.

Con riferimento alla prova dell'effettiva partecipazione dei destinatari, i beneficiari individueranno le modalità più idonee tenuto conto delle caratteristiche degli interventi finanziati dall'Avviso. La completezza informativa sarà tanto maggiore in relazione alla durata e intensità della presa in carico. Nel caso venga avviato un intervento personalizzato, ad esempio, questo sarà provato dal piano d'intervento personalizzato, dal diario

attività. Nel caso di contatti la partecipazione potrà essere dimostrata attraverso documenti (es. elenchi, questionari, moduli di accesso a strutture/partecipazione a iniziative, dichiarazioni ad hoc) che comprovino direttamente, ossia attraverso la firma, la presenza/fruizione da parte dei destinatari. Nel caso dell'attivazione di tirocini la realizzazione degli stessi è comprovata dalla Convenzione, dal progetto personalizzato e dal rapporto sintetico di analisi del tirocinio e degli esiti dello stesso. Ai fini della rendicontazione del personale dedicato alle attività funzionali all'attivazione e attuazione del tirocinio (area di intervento 4) dovranno, oltre ai giustificativi di spesa e pagamento previsti essere tenuti agli atti tutti i documenti utili ad attestare lo svolgimento del tirocinio. La relazione finale di tirocinio deve essere allegata alla relazione finale richiesta nella fase di rendicontazione.

Le persone dell'Area di intervento 4 non possono essere contestualmente destinatari di altri percorsi di politica attiva (in particolare tirocinio) avviati nell'ambito della Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani. I destinatari pertanto, al momento della presa in carico, dovranno rilasciare un'autocertificazione circa la non sussistenza dell'incompatibilità che sarà tenuta agli atti dai beneficiari.

Ove la natura spot dell'intervento e/o le caratteristiche dei destinatari non consentano tale prova, lo svolgimento dell'attività sarà attestato indirettamente dal beneficiario attraverso documentazione utile in tal senso (es. modulistica in uso all'ente per la programmazione e registrazione delle attività svolte).

A titolo esemplificativo si indicano alcuni documenti che potrebbero consentire di provare la realizzazione delle attività e la partecipazione dei destinatari:

- piani di intervento personalizzato sottoscritti dal beneficiario e dal destinatario/famiglia diari/schede attività per singoli destinatari (partecipante, operatori coinvolti, data, orario, attività svolta) - nel caso di situazioni prese in carico
- questionari/altri documenti compilati dai partecipanti in occasione della fruizione delle prestazioni
- elenco dei partecipanti
- diari/schede sull'apertura dei centri/postazioni di accoglienza (giorno, orari, firma degli operatori presenti) ed eventuale elenco dei partecipanti
- materiale/risultati prodotti nel corso delle attività
- documentazione fotografica (datata)
- ogni altro documento che secondo le indicazioni sopra fornite sia comunque idoneo a provare l'effettiva realizzazione delle attività e la partecipazione dei destinatari.

Si ricorda che la documentazione che contiene dati sensibili dei destinatari potrà essere trasmessa a Regione, solo previa codifica di tali dati nel rispetto della normativa sulla privacy.

4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

Il beneficiario capofila è tenuto alla rendicontazione dopo la conclusione del progetto, presentando la dichiarazione finale entro 60 giorni dal termine delle attività.

Ai fini della rendicontazione finale, il beneficiario accede al Sistema Informativo per:

- a) inserire i dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento;
- b) caricare i documenti digitalizzati;
- c) presentare la dichiarazione finale;
- d) alimentare il Piano dei Conti (il prospetto delle spese effettivamente sostenute per i costi di personale e delle spese per gli altri costi) con le spese relative al costo complessivo del progetto².

4.1 Inserimento dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento e caricamento della documentazione in formato elettronico

I dati relativi a ogni giustificativo di spesa e di pagamento per i costi di personale impiegato nel progetto devono essere inseriti nel Sistema Informativo attraverso la compilazione delle apposite maschere rese disponibili in BANDI ONLINE, e imputando il costo all'area di intervento, all'attività per la quale è stata effettuata la spesa e al partner che l'ha sostenuta.

I moduli utili per la Dichiarazione finale possono essere stampati dal Sistema Informativo una volta inseriti tutti i giustificativi relativi alle spese del personale.

Il beneficiario è tenuto altresì ad allegare nel Sistema Informativo le scansioni della documentazione che comprova la spesa per il personale (cfr. sezione 3):

- giustificativi di spesa (fatture quietanzate e altri documenti probatori)
- giustificativi di pagamento (es. bonifico, mandato)
- documentazione amministrativa, salvo quanto espressamente previsto che non debba essere caricato su BANDI ONLINE (cfr. sezione 3).

4.2 Dichiarazioni di spesa

Documenti da presentare

Per la dichiarazione finale di spesa, il beneficiario deve presentare, tramite il sistema informativo, i seguenti moduli sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma:

- **Dichiarazione di spesa:** è prodotta in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti (cfr. format allegato)
- **Piano dei conti:** è prodotto in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti
- **Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento:** è prodotto in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti
- **Relazione sull'attività svolta:** è la descrizione tecnica dei risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi e risultati previsti nel progetto approvato e dell'attività svolta (cfr. format Relazione tecnica scaricabile da BANDI ONLINE).

Tempi

La dichiarazione finale delle spese deve essere predisposta e trasmessa entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività.

² Sul costo complessivo verranno calcolate la quota di contributo pubblico e di cofinanziamento.

SINTESI DELLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE

Il capofila e i partner:

- registrano i dati relativi ai documenti contabili di spesa e di pagamento per le spese di personale nel sistema informativo
- allegano nel Sistema Informativo la documentazione scansata che comprova la spesa di personale (documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento indicata nella sezione 3)

Il capofila, con le modalità indicate nel presente documento:

- a conclusione delle attività, presenta la dichiarazione finale, utilizzando i moduli presenti sul Sistema Informativo e inviandoli elettronicamente.
-

5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al fine di quantificare il contributo erogabile si applica all'importo rendicontato (costi di personale + indennità + 40% per gli altri costi) e validato dall'Amministrazione la percentuale di finanziamento pubblico concessa al progetto.

Il contributo non potrà in ogni caso superare l'importo concesso.

Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:

- a) un primo anticipo pari al 50% del contributo concesso all'avvio dell'attività;
- b) un saldo finale fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione della rendicontazione finale.

A seguito delle verifiche Regione Lombardia autorizza il pagamento.

In particolare, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini della concessione di agevolazioni non superiori a € 150.000, qualora il capofila sia un ente privato, occorre presentare il modulo per la comunicazione antimafia – da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dell'agevolazione concessa.

La liquidazione delle tranches di contributo avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dei soggetti beneficiari.

5.1 Richiesta anticipazione

A seguito della trasmissione dell'atto di formalizzazione del partenariato e dell'atto di adesione comprensivo della comunicazione di avvio, il capofila può presentare la richiesta di anticipazione pari al 50% del contributo concesso sul progetto.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il capofila presenta, tramite il sistema informativo Bandi Online, la richiesta di liquidazione.

5.2 Richiesta di saldo

L'importo erogabile a saldo è calcolato fino al 50% del contributo concesso al progetto previa verifica dell'ammontare e dell'ammissibilità della spesa rendicontata.

La richiesta avviene utilizzando il modello per la dichiarazione finale delle spese, nel quale il capofila dovrà evidenziare la richiesta di liquidazione del contributo, unitamente a:

- elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento per i costi del personale;
- Piano dei Conti;
- relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Nel caso il progetto abbia attivato dei tirocini, alla relazione finale di progetto andrà allegata la relazione finale dei tirocini realizzati.

La Regione procede alla validazione nel Sistema Informativo delle spese sottostanti la richiesta di liquidazione, e al relativo pagamento, a seguito dell'esito positivo dei controlli di gestione mirati a verificare:

- coerenza e completezza amministrativo-contabile (coerenza dell'importo, elenco giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi);
- conformità e regolarità di quanto realizzato con il progetto approvato (avanzamenti dell'attività, tempistiche, adeguatezza dell'output);
- ammissibilità delle spese rendicontate;
- inserimento nel sistema informativo dei dati di monitoraggio fisico e finanziario.

In questa fase Regione Lombardia potrà chiedere eventuali chiarimenti/integrazione della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e di conseguenza non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare.

Il capofila, anche per conto degli altri partner, può presentare contestazioni o controdeduzioni, che l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione finale.

Qualora le verifiche, anche in loco, accertassero che le attività non sono state realizzate o sono state attuate in maniera parziale, o difforme da quanto previsto. Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

L'erogazione del saldo, nel caso di capofila privato, avverrà solo a seguito della trasmissione del modulo per la comunicazione antimafia debitamente compilato e sottoscritto.

La liquidazione del saldo avverrà di norma entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Eventuali chiarimenti/integrazioni e/o presentazione di contestazioni/controdeduzioni interrompono il suddetto termine.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Compiti principali del capofila

L'ente capofila del progetto:

- è l'unico interlocutore di Regione Lombardia;
- assicura l'efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto;
- raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia;
- presenta le rendicontazioni e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Avviso e delle ulteriori indicazioni fornite nelle presenti linee guida;

- riceve i contributi da Regione Lombardia e li eroga tempestivamente ai partner in coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate;
- si impegna a restituire a Regione Lombardia le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta al/ai partner le cui spese fossero ritenute non riconoscibili;
- si fa carico, insieme ai partner, di somministrare i questionari per la misurazione degli indicatori di riferimento e di fornire tutte le altre informazioni sui destinatari richieste da Regione Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi.

6.2 Conservazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all'erogazione del saldo, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti conservati presso la propria sede.

Tutta la documentazione inerente alle attività (sia essa di natura amministrativa sia essa di natura contabile) deve essere conservata presso la sede dei beneficiari. In particolare:

- documentazione inerente alla presentazione e approvazione del progetto;
- copia degli atti che formalizzano il partenariato;
- CV e contratti/lettere d'incarico delle risorse umane impiegate, contratti e documenti che dimostrino il rispetto della procedura di selezione degli eventuali fornitori, deliberazione incarichi CdA per titolari di cariche sociali, ecc;
- documenti relativi ad eventuali variazioni al progetto;
- corrispondenza con Regione Lombardia e tra partner;
- giustificativi di spesa (es. cedolini quietanzati, fatture quietanzate, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, contratti);
- giustificativi di pagamento (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici accompagnati da estratto conto bancario);
- documentazione/reportistica di progetto comprovante la connessione diretta della spesa sostenuta con le attività di progetto (es. timesheet, prospetti di ricostruzione del costo orario);
- documentazione attestante lo svolgimento delle attività (es. prodotti delle attività di progetto, diari/schede, piani personalizzati e altri documenti che provano l'erogazione dei servizi/realizzazione delle attività);
- dichiarazioni di spesa e richieste di liquidazione;
- relazioni tecniche sull'attività svolta;
- documentazione relativa i controlli effettuati dagli organi competenti.

L'onere della conservazione della documentazione amministrativa in originale spetta al capofila; per quanto concerne la documentazione fiscale, ogni componente deve conservare gli originali, mentre il capofila deve conservare una copia conforme all'originale stesso.

Il capofila è tenuto a conservare in particolare:

- la documentazione relativa all'accordo di partenariato;
- la domanda di finanziamento e la scheda progetto presentata;
- le singole dichiarazioni di intenti dei partner;
- il provvedimento di approvazione del progetto;
- la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il capofila;
- la corrispondenza tra il soggetto capofila ed i partner;

- l'eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell'Ente Capofila
- i documenti relativi alle domande di liquidazione.

Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare:

- curriculum vitae e contratti/lettere d'incarico sottoscritti;
- documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste;
- giustificativi di spesa connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario, ordini di servizio, fatture/notule quietanzate);
- giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie);
- documentazione attestante lo svolgimento dell'attività e il coinvolgimento dei destinatari (modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE cfr. Allegato 1).

La sistematica e completa conservazione e archiviazione dei documenti contabili e amministrativi, volti a comprovare l'attività svolta e i costi effettivamente sostenuti, è altresì funzionale alla fase di verifica e controllo del progetto. La documentazione amministrativa e contabile costituisce necessario corredo alle registrazioni contabili relative alle spese effettivamente sostenute.

6.3 Rispetto delle condizioni economiche definite

Nel momento in cui partecipano al progetto, i beneficiari accettano:

- le condizioni economiche previste dall'Amministrazione;
- di non percepire altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese;
- di non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari.

6.4 Gestione del progetto

Alimentazione del sistema informativo in relazione all'avanzamento fisico e finanziario del progetto

Il capofila, con il supporto degli altri partner, provvede all'alimentazione puntuale e completa del sistema informativo con i dati di avanzamento finanziario (tramite inserimento dei giustificativi di spesa quietanzati per i costi di personale e caricamento dei documenti) e fisico del progetto. In particolare, ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati dal FSE, il capofila è tenuto a trasmettere attraverso il sistema informativo le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale condizione di vulnerabilità), raccolte da tutti i partner secondo il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE.

Tali informazioni, in particolare, devono essere raccolte dai partner e trasmesse attraverso il sistema informativo dall'ente capofila a partire dall'avvio del progetto e nel corso della sua attuazione fino alla trasmissione della rendicontazione finale.

Tenuto conto delle caratteristiche degli interventi finanziati, del contesto in cui si opera e delle caratteristiche dei destinatari, i beneficiari individueranno le modalità più idonee per la raccolta dei dati. La completezza informativa sarà tanto maggiore in relazione alla durata e intensità della partecipazione dei destinatari agli interventi (i dati personali necessari per la valorizzazione degli indicatori del POR FSE dovranno essere sempre raccolti per i destinatari "presi in carico" o per i quali si abbia avuto un "contatto" che, se pur occasionale, consenta la raccolta delle informazioni richieste).

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come

aggiornato dal D. Lgs. n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Tutti i partner sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte attraverso il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE. I regolamenti dei Fondi strutturali 2014-2020 impongono la rilevazione e la registrazione in formato elettronico, ai fini della quantificazione degli indicatori, di informazioni sulle caratteristiche dei partecipanti che comportano anche il trattamento di dati sensibili (status di disabile, migranti, rom e appartenenza a minoranze, altre condizioni di svantaggio). Le richiamate disposizioni costituiscono dunque la base giuridica che giustifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 196/2003, la raccolta e il trattamento da parte delle AdG FSE delle informazioni sensibili sui partecipanti, puntualmente individuate nell'allegato I del Regolamento 1304/2013.

I Beneficiari, durante l'intera durata progettuale, devono inoltre raccogliere le informazioni necessarie alla valorizzazione della Scheda di monitoraggio (cfr. Allegato 1e dell'Avviso), da integrare eventualmente con gli indicatori specifici del progetto individuati dai partner. Tale Scheda, riepilogativa dei principali dati di avanzamento fisico (partecipanti – interventi realizzati – risultati conseguiti) dovrà essere trasmessa unitamente alla relazione tecnica finale in fase di rendicontazione.

Variazioni del progetto e del piano dei conti nel corso dell'attuazione del progetto

Il Beneficiario è tenuto ad attuare l'operazione nel pieno rispetto del progetto approvato.

Secondo quanto di seguito descritto, in base alla natura delle eventuali variazioni di progetto i beneficiari sono tenuti nei confronti di Regione Lombardia a:

- presentare una richiesta di autorizzazione della variazione;
- trasmettere una comunicazione a scopo informativo e di registrazione della variazione.

Variazioni per le quali è necessario richiedere l'autorizzazione ai fini dell'ammissibilità della spesa

Eventuali variazioni al progetto che si rendessero necessarie, al fine di conseguire gli obiettivi e i risultati di progetto, in corso di esecuzione dell'intervento relativamente a:

- sostituzione o integrazione di un partner;
- variazioni del piano dei conti aventi ad oggetto la ripartizione del budget tra i partner;
- variazioni delle attività previste nella scheda progetto approvata;
- modifiche al calendario aventi la realizzazione e la chiusura delle attività di progetto (incluso l'avvio e la conclusione del progetto);
- modifiche nei profili professionali che caratterizzano la composizione del gruppo di lavoro (integrazione/sostituzione dei profili professionali previsti in sede di presentazione del progetto);
- ogni altra circostanza rilevante riguardante elementi del progetto oggetto di valutazione o comunque **in grado di incidere sugli obiettivi e/o i risultati attesi del progetto;**

Le fattispecie sopra descritte vanno sottoposte preventivamente alla valutazione e approvazione delle strutture competenti di Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità mediante comunicazione da trasmettere via PEC all'indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it Le variazioni per le quali è necessaria l'approvazione devono essere tempestivamente comunicata per l'esame da parte di Regione Lombardia e comunque prima che la stesse producano effetti (ad esempio un'eventuale modifica del piano dei conti deve essere autorizzata prima che

una spesa non prevista venga sostenuta). Non è possibile presentare richieste di variazione in fase di chiusura del progetto e in particolare nei 45 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

Le eventuali richieste devono essere accompagnate:

- dall'elenco descrittivo delle variazioni proposte;
- da motivazione della proposta di variazione e dall'analisi dell'impatto della stessa sul conseguimento degli obiettivi e risultati di progetto;
- dalla proposta di documento che recepisce le modifiche proposte (ad esempio in caso di modifica del partenariato verrà presentato l'aggiornamento/modifica dell'accordo di partenariato, o nel caso di variazione del gruppo di lavoro, la proposta progettuale approvata con la nuova composizione).

L'Amministrazione valuta se le variazioni si rendono indispensabili per il perseguimento degli obiettivi e per la buona riuscita del progetto e se le modifiche proposte siano idonee a mantenere la qualità delle azioni approvate. L'Amministrazione accoglie o respinge le istanze con provvedimento motivato, eventualmente fornendo specifiche e vincolanti indicazioni sulla prosecuzione delle attività. Una volta approvata, la variazione diviene parte integrante del progetto ai fini delle operazioni di monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controllo.

Variazioni per le quali è richiesta una comunicazione

Eventuali aggiornamenti del costo orario medio del personale che determinino una variazione del costo totale della risorsa o una rimodulazione delle ore inizialmente stimate vanno prontamente comunicate alle strutture competenti di Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità mediante comunicazione da trasmettere via PEC all'indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it.

Le eventuali comunicazioni forniranno informazioni in merito:

- all'indicazione della/e risorse umane interessata/e dalla variazione comunicata;
- alle circostanze che rendono necessario l'aggiornamento del costo orario medio.

Resta fermo l'obbligo di procedere secondo le modalità sopra descritte nel caso in cui l'aggiornamento del costo orario medio del personale determini anche una variazione per la quale è prevista la valutazione e approvazione da parte di Regione Lombardia (ad esempio una variazione delle attività previste nella scheda progetto approvata). Nella relazione finale i partner sono tenuti a dare conto, sinteticamente, di tutte le variazioni oggetto di approvazione e delle relative motivazioni. La documentazione relativa alle richieste di variazioni deve essere tenuta agli atti dal Capofila nel fascicolo di progetto e nel sistema informativo.

6.5 Pubblicizzazione del contributo

I beneficiari devono inoltre attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.

Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle **"Brand Guidelines Beneficiari"** e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione "comunicare il programma" del sito della programmazione europea di Regione Lombardia <http://www.fse.regione.lombardia.it>

In particolare, si richiama l'obbligo per i beneficiari di assicurare che:

- **venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico** (ad esempio l'ingresso dei locali del beneficiario) **almeno un poster** (formato minimo A3) contenente le informazioni sul progetto e l'indicazione che l'intervento è stato sostenuto dall'Unione europea nell'ambito del POR FSE;

- **i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE per la realizzazione dell'intervento** (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari un'informativa relativa al fatto che "l'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo");
- qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE (ad esempio "L'intervento.....è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it."

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia <http://www.fse.regione.lombardia.it> e sul sito nazionale <http://www.opencoesione.gov.it> dei dati da includere nell'elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

6.6 Verifiche in loco

Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo UE, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.


UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

**Regione
Lombardia**

POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE
DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE

Il presente modello contiene tutti i dati che i beneficiari sono tenuti a raccogliere durante il periodo di attuazione dell'intervento finanziato dal POR FSE al fine di trasmettere a Regione Lombardia tutte le informazioni relative ai partecipanti al progetto necessarie per l'adempimento degli obblighi di monitoraggio del programma. Tutte le sezioni sono obbligatorie ad eccezione di quella che raccoglie le informazioni sulle eventuali condizioni di vulnerabilità. Il partecipante può infatti dichiarare di non volere fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità. La mancata e/o parziale compilazione del modello potrebbe implicare la non ammissione del partecipante agli interventi previsti. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al partecipante l'autorizzazione al trattamento dei dati e la relativa informativa.

Il sottoscritto nome e cognome _____
cognome e nome del/della richiedente

sex M ☐ F ☐

nato/a a _____ (provincia _____) il giorno ____/____/____
Comune o Stato estero di nascita sigla

residente a _____ (provincia _____)
Comune di residenza

domiciliato a _____ (provincia _____) via _____ n. _____
(se il domicilio è diverso dalla residenza)

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai fini della partecipazione all'Avviso.....

DICHIARA

Di avere cittadinanza _____

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

telefono _____ / _____ / _____

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)
_____**di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola):**

- ☐ A1 Nessun titolo
- ☐ A2 Licenza elementare/attestato di valutazione finale
- ☐ A3 Licenza media/avviamento professionale
- ☐ A4 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso all'università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)
- ☐ A5 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università
- ☐ A6 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)
- ☐ A7 Diploma di tecnico superiore (IFTS)
- ☐ A8 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)
- ☐ A9 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento)
- ☐ A10 Titolo di dottore di ricerca

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):

- ☐ B1 In cerca di prima occupazione
- ☐ B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
- ☐ B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
- ☐ B4 Studente
- ☐ B5 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)
- ☐ B6 Pensionato

in caso di condizione di: (B1) in cerca di prima occupazione o (B3) disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione, indicare la durata della ricerca di lavoro:

- ☐ 01 Fino a 6 mesi (≤ 6)
- ☐ 02 Da 6 mesi a 12 mesi
- ☐ 03 Da 12 mesi e oltre (> 12)

con situazione personale (scelta singola):

- ☐ C1 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e senza figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

- ☐ C2 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

- ☐ C3 Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

- ☐ C4 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

- ☐ C99 Nessuna delle situazioni precedenti

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):

- ☐ D1 Senza dimora o colpito da esclusione abitativa

Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto

- ☐ D2 Alloggio insicuro

Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza

☐ D3 Abitazione inadeguata

Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni di estremo sovraffollamento.

☐ D9 Nessuna delle situazioni precedenti

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l'Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE anche alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e valutazione. I dati raccolti potranno essere resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.

II/La richiedente si trova nel/nelle seguenti condizione/i di vulnerabilità / fragilità (scelta multipla):

☐ E1 Persona disabile

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale

☐ E2 Migrante o persona di origine straniera

Persona che si trova in una delle seguenti condizioni:

Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi), o

Persona nata all'estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o

Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori sono entrambi nati all'estero

☐ E3 Appartenente a minoranze

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i ROM

☐ E4 Dipendente / ex dipendente

Persona dipendente o ex dipendente da alcool, droga etc

☐ E5 Detenuto / ex detenuto☐ E6 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento☐ E7 Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità

Ad esempio, studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali ecc.

☐ 99 Nessuna condizione di vulnerabilità

☐ E00 Il partecipante non intende fornire i dati personali relativi alla condizione di vulnerabilità"

Qualora il partecipante non intenda fornire le proprie condizioni di vulnerabilità/ fragilità, dovrà necessariamente sottoscrivere la dichiarazione in calce con la quale manifesta la volontà di non fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla sua condizione di vulnerabilità che l'operatore dovrà conservare agli atti

☐ **Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili**

Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili, definiti all'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "*Categorie particolari di dati personali*" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" e i dati personali relativi a condanne penali e reati definiti dall'art. 10 del suddetto Regolamento e dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto.

☐ **Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del minore**

Il/la sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] nato a _____ (____) il _____ residente a _____ in via _____ n. _____, città _____ (____), in qualità di genitore del /tutore che esercita la potestà sul minore _____ autorizza _____ al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili così come definiti all'art.9 par.1 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 come "*Categorie particolari di dati personali*" che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto e secondo le condizioni applicabili previste ai sensi dell'art.8. del citato Regolamento e dell'art. 2-quinquies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità

Il/La sottoscritto/a [completare con il nominativo del partecipante] non intende fornire all'Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità di cui al punto E della domanda di iscrizione agli interventi del Programma operativo FSE 2014/20 della Regione Lombardia.

Il/La sottoscritto/a dichiara che la firma apposta sul presente documento viene considerata come presa visione dell'informativa in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679).

Firma del richiedente

(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

Luogo e Data: _____

Allega infine le Informazioni sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.



Allegato B

	Punteggio	Titolo Progetto	Capofila	Area Territoriale	Contributo Pubblico Richiesto Az. 9.2.2	Cofinanziamento Partner Az. 9.2.2	Contributo Pubblico Richiesto Az. 9.2.1	Cofinanziamento Partner Az. 9.2.1	Totale Contributo pubblico richiesto	Totale cofinanziamento	ID pratica
1	90	TRAME INCLUSIVE	Comune di Monza	Provincia di Monza Brianza	163.837,50 €	40.973,18 €			163.837,50 €	40.973,18 €	
2	90	Prossimi all'inclusione	Ambito di Carate – Ufficio di Piano - Comune di Bissone	Provincia di Monza Brianza	143.762,77 €	35.950,06 €			143.762,77 €	35.950,06 €	
3	90	SÉLF-FIT - Allenarsi per riuscire	Ambito di Vimercate – Ufficio di Piano - ASC Offertasociale	Provincia di Monza Brianza	169.057,28 €	42.277,62 €			169.057,28 €	42.277,62 €	
4	89	Rete Inclusione Ambito di Seregno (INCLUDIS)	Ambito di Seregno – Ufficio di Piano - Comune di Seregno	Provincia di Monza Brianza	157.130,74 €	39.300,82 €			157.130,74 €	39.300,82 €	
5	89	D.N.A. Inclusione (Donne Neet! Adulti verso l' Inclusione)	Ambito di Desio – Ufficio di Piano - Comune di Desio	Provincia di Monza Brianza	177.251,45 €	44.320,36 €			177.251,45 €	44.320,36 €	
6	88	PSICO-LAB: percorsi partecipati di inserimento lavorativo per favorire l'occupabilità di adulti in situazione di disagio psichico	Ufficio di Piano di Morbegno - Comunità Montana Valtellina di Morbegno	Provincia di Sondrio	107.998,63 €	26.999,66 €			107.998,63 €	26.999,66 €	
7	88	Patti Generativi - adulti e giovani adulti	Ufficio di Piano di Sondrio - Comune di Sondrio	Provincia di Sondrio	191.998,55 €	47.999,64 €			191.998,55 €	47.999,64 €	
8	88	PROXIMITY.CR	Comunità sociale cremasca	Provincia di Cremona	149.000,00 €	37.261,18 €			149.000,00 €	37.261,18 €	
9	88	IN – LAV – azione integrata per l'occupabilità delle persone vulnerabili	ASC Comuni insieme per lo sviluppo sociale (per Ambiti Rho/Bollate)	Provincia di Milano	287.129,50 €	71.782,38 €			287.129,50 €	71.782,38 €	
10	87	Una governance condivisa per il lavoro	Comune di Albino	Provincia di Bergamo	299.932,85 €	74.983,23 €			299.932,85 €	74.983,23 €	
11	87	Work in progress - Percorsi di inclusione in costruzione	Azienda Sole del Legnanese (So.Le) Azienda Speciale Consortile (per ambito alto milanese)	Provincia di Milano	299.941,18 €	74.987,73 €			299.941,18 €	74.987,73 €	
12	85	"INCLUSIONI POSSIBILI: ATTIVARSI PER REINSERIRSI" - Percorsi d'inclusione lavorativa per persone in condizioni di disagio e vulnerabilità	Azienda Sociale Comuni Insieme	Provincia di Como	290.000,00 €	72.507,18 €			290.000,00 €	72.507,18 €	
13	85	DIREZIONE LAVORO	Comune di Dalmine	Provincia di Bergamo	300.000,00 €	75.848,11 €			300.000,00 €	75.848,11 €	
14	85	ACTIVITY.CR	Consorzio casalasco servizi sociali	Provincia di Cremona	80.000,00 €	20.022,25 €			80.000,00 €	20.022,25 €	
15	85	VULNERABILITA' - forme alternative di sostegno alle persone fragili	ASC Insieme per il Sociale (per Cinisello/ Sesto)	Provincia di Milano	299.994,26 €	74.998,57 €			299.994,26 €	74.998,57 €	
16	85	CIAOI – Capacitazione, Inclusione, Attivazione e Occupazione	AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO – A.S.S.E.MI. (per ambiti sud)	Provincia di Milano	299.989,20 €	74.997,32 €			299.989,20 €	74.997,32 €	

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

17	84	CAPABILITY.CR	Comune di Cremona	Provincia di Cremona	150.000,00 €	37.501,33 €			150.000,00 €	37.501,33 €	
18	84	facciamo squadra contro la povertà - adda martesana	Comune di Melzo (per Adda Martesana)	Provincia di Milano	299.996,78 €	74.999,20 €			299.996,78 €	74.999,20 €	
19	84	AL LAVORO! Percorsi di accompagnamento all'autonomia di soggetti fragili in carico ai Servizi Sociali	Comune di Pavia	Provincia di Pavia	90.239,88 €	22.559,98 €			90.239,88 €	22.559,98 €	
20	83	RIPARTIRE DAL LAVORO: PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO	Tecum Azienda Territoriale per i servizi alla persona	Provincia di Como	180.000,00 €	45.178,78 €			180.000,00 €	45.178,78 €	
21	83	LABORATORI DI INSERIMENTO LAVORATIVO - L.I.L.	Comune di Voghera	Provincia di Pavia	56.708,00 €	14.181,62 €			56.708,00 €	14.181,62 €	
22	83	JOB LAB: Percorsi di accompagnamento al lavoro di soggetti vulnerabili	Comune di Brioni	Provincia di Pavia	57.961,60 €	14.490,51 €			57.961,60 €	14.490,51 €	
23	83	POSIZIONI APERTE: percorsi di empowerment per giovani NEET e over 40 esclusi dal mercato del lavoro	Comune di Siziano	Provincia di Pavia	107.671,20 €	26.918,56 €			107.671,20 €	26.918,56 €	
24	82	Sil-Start	Consorzio progetto solidarietà (CoProSol)	Provincia di Mantova	78.524,22 €	19.706,12 €			78.524,22 €	19.706,12 €	
25	82	Sil-Up	Consorzio progetto solidarietà (CoProSol)	Provincia di Mantova	286.533,40 €	72.011,89 €			286.533,40 €	72.011,89 €	
26	82	Un Ponte per il Lavoro	Comune di Bergamo	Provincia di Bergamo	277.821,44 €	69.455,37 €			277.821,44 €	69.455,37 €	
27	82	WORKFLOW Azioni di accompagnamento dinamico all'inclusione socio-lavorativa di famiglie fragili con presenza di Giovani NEET e Adulti Over 45 disoccupati/inoccupati.	Comune di Vigevano	Provincia di Pavia	149.505,00 €	37.376,25 €			149.505,00 €	37.376,25 €	
28	81	"Lavorattivamente" - azioni di rete e sistema a livello provinciale	Azienda Sociale Comasca e Lariana Como	Provincia di Como	83.569,82 €	20.935,08 €			83.569,82 €	20.935,08 €	
29	80	Percorsi di inclusione attiva a favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio nell'Ambito di Somma Lombardo - VIASL	Ambito di Somma Lombardo	Provincia di Varese	65.316,43 €	16.329,12 €			65.316,43 €	16.329,12 €	
30	80	Rete Attiva per il Lavoro Varese Saronno (Re.A.L. V.S.)	Comune di Varese	Provincia di Varese	214.632,76 €	63.608,53 €			214.632,76 €	63.608,53 €	
31	79	Step by Step	Comune di Bergamo	Provincia di Bergamo	299.979,48 €	74.994,87 €			299.979,48 €	74.994,87 €	
32	79	Includi-MI- LET'S GET UP	Comune di Milano	Comune di Milano	179.999,98 €	45.000,00 €			179.999,98 €	45.000,00 €	
33	78	Inserimento lavorativo Supportivo (ILS)	Azienda Sociale Centro Lario e Valli	Provincia di Como	38.140,00 €	20.852,00 €			38.140,00 €	20.852,00 €	
34	78	Includi-MI - SMILE	Comune di Milano	Comune di Milano	179.999,44 €	44.999,86 €			179.999,44 €	44.999,86 €	
35	77	Includi-MI MOVE UP	Comune di Milano	Comune di Milano	192.232,14 €	48.058,82 €			192.232,14 €	48.058,82 €	
36	75	IN-ATTIVITA' - percorsi di inclusione e ATTIVITA' di contrasto alla vulnerabilità sociale	Azienda speciale consortile Ovest Solidale	Provincia di Brescia	221.570,60 €	55.392,65 €			221.570,60 €	55.392,65 €	

37	75	QU.I.O.R.A: Qualificare, Includere, Orientare, Accompagnare.	Ambito 1 Brescia - comuni di Brescia e Collebeato	Provincia di Brescia	223.596,82 €	69.936,84 €			223.596,82 €	69.936,84 €	
38	75	STEP – Servizi Territorio E Persone	Comune di Lecco	Provincia di Lecco	151.657,09 €	37.914,28 €			151.657,09 €	37.914,28 €	
39	75	INCLUDI-MI-L.I.S.	Comune di Milano	Comune di Milano	191.975,00 €	47.993,75 €			191.975,00 €	47.993,75 €	
40	75	Includi-MI-VULNER-ABILITA' NASCOSTE	Comune di Milano	Comune di Milano	192.231,00 €	48.058,58 €			192.231,00 €	48.058,58 €	
41	73	O.L.A.F Opportunità Lavoro e Formazione	ASC del lodigiano per i servizi alla persona	Provincia di Lodi	149.812,84 €	37.453,22 €			149.812,84 €	37.453,22 €	
42	72	SMART - Sistema Multidimensionale Attivazione Reti Territoriali	Comune di Lecco	Provincia di Lecco	160.746,24 €	40.186,56 €			160.746,24 €	40.186,56 €	
43	71	Una rete al servizio dei bisogni dei giovani fragili - NET FOR NEET-	ATSP Vallecarnonica	Provincia di Brescia	113.430,41 €	28.399,24 €			113.430,41 €	28.399,24 €	
44	71	PILOT- Percorsi di Inserimento Lavorativo e Orientamento Territoriale	ASC del lodigiano per i servizi alla persona	Provincia di Lodi	149.853,81 €	37.463,46 €			149.853,81 €	37.463,46 €	
45	69	O.L.O.N.A. - B.A.	Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona	Provincia di Varese	138.046,83 €	34.511,71 €			138.046,83 €	34.511,71 €	
46	69	#CAMBIO DI PASSO	Comunità' Montana di Valsabbia	Provincia di Brescia	300.000,00 €	75.000,80 €			300.000,00 €	75.000,80 €	
47	69	INCLU-LARIO Inclusione attiva in Alto Lario	Azienda speciale consortile le tre pievi - servizi sociali alto Lario	Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario	82.250,00 €	20.562,50 €	82.250,00 €	20.562,50 €	164.500,00 €	41.125,00 €	
48	68	Lab.or.a Young-laboratori di orientamento	Azienda territoriale per i servizi alla persona - bassa bresciana centrale	Provincia di Brescia	251.073,95 €	62.768,49 €			251.073,95 €	62.768,49 €	
49	68	ACTI Agire il cambiamento territoriale	Bassa Bresciana Occidentale Comune di Orzinuovi	Provincia di Brescia	263.895,83 €	66.210,17 €			263.895,83 €	66.210,17 €	
50	68	PROGETTO EQUAL - "Una comunità che si fa laboratorio, un laboratorio che fa una comunità"	Comunità' Montana Valsassina Val d'Esino e Riviera	Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario	92.035,64 €	23.008,92 €	91.964,35 €	22.991,09 €	183.999,99 €	46.000,01 €	
51	68	ALL INCLUSIVE Insieme per l'inclusione	Ambito distrettuale di Luino Comune di Luino	Provincia di Varese	51.127,46 €	32.103,07 €			51.127,46 €	32.103,07 €	
52	66	OPLA'	Ambito distrettuale di Tradate - Comune di Tradate	Provincia di Varese	145.415,80 €	36.353,96 €			145.415,80 €	36.353,96 €	
53	62	RIPARTIAMO INSIEME	Ambito distrettuale di Gallarate - Comune di Gallarate	Provincia di Varese	160.290,00 €	50.900,41 €			160.290,00 €	50.900,41 €	
TOTALE					9.444.864,80 €	2.428.585,79 €	174.214,35 €	43.553,59 €	9.619.079,15 €	2.472.139,38 €	

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.d.s. 8 aprile 2021 - n. 4796

Iscrizione all'albo degli enti di leva civica lombarda volontaria

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Visti:

- il d.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
- la l.r. n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»;
- la d.g.r. n. XI/3164 del 26 maggio 2020 «Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16/2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»;
- il d.d.s. n. 9126 del 28 luglio 2020 «Approvazione delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»»;

Viste le domande di iscrizione all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria da parte dei soggetti di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, l.r. n. 16/2019;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, come definito dal paragrafo B delle «Norme applicative delle Linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014»» approvate con d.d.s. n. 9126 del 28 luglio 2020;

Ritenuto pertanto di iscrivere all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria i soggetti di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di disporre:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl) con valore di notifica a tutti gli effetti;
- il perfezionamento dell'iscrizione all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria alla data della pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legislatura con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura «Volontariato e Terzo Settore» competente per la materia oggetto del provvedimento a Davide Sironi;

DECRETA

1. di iscrivere all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria i soggetti di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl) con valore di notifica a tutti gli effetti;

3. che l'iscrizione all'Albo degli Enti di Leva civica lombarda volontaria è perfezionata alla data della pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Davide Sironi

ALLEGATO A

ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL' ALBO DEGLI ENTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA						
N. Progressivo	Data Richiesta	Denominazione Ente	Codice fiscale/P. Iva	Comune	Provincia	PEC
1	30.3.2021	ETA' INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08343450154	MILANO	MI	etainsieme@pec.weblink.it
2	1.4.2021	TORRAZZA COSTE	00485150189	TORRAZZA COSTE	PV	amministrativo.torrazzacoste@legalpec.it
3						
4						
5						
6						
7						

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 7 aprile 2021 - n. 4675

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Della Lombardia. Operazione 7.4.01 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Viste le Decisioni di esecuzione della commissione europea:

- n. C (2015)4931 del 15 luglio 2015 che ha approvato Il Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia;
- n. C (2020) 6159 del 2 settembre 2020 che ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C (2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e sue modifiche (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156, dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;
- il regime di aiuto di stato SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, quale ultima modifica del regime quadro nazionale SA. 57021/2020 autorizzato con decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, in particolare:

- il capo II, titolo II, che definisce il «Regime quadro della disciplina degli aiuti», secondo il quale gli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) devono essere oggetto di notifica alla Commissione Europea, come previsto dalla comunicazione per il regime di aiuto SA.57021 e dalle successive modifiche di adeguamento agli emendamenti della Comunicazione sul Temporary framework citati in precedenza;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e che specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115, mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e ss.mm.ii. citata:

- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare dell'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (GU Serie Generale n.70 del 22 marzo 2021) e in particolare l'art. 28 Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e modificato da ultimo dal d.l. 41/2021:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e che preservino la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi all'emergenza COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Considerato che a seguito dell'approvazione del quinto emendamento alla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 di cui sopra, sono in corso da parte dell'Amministrazione statale ulteriori modifiche e proroghe del regime di aiuto di Stato SA.59655 (2020/N) che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime secondo i contenuti del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e modificato da ultimo dal d.l. 41/2021;

Ritenuto necessario stabilire che le agevolazioni di cui all'operazione 7.4.01 «sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura»:

- si inquadrino nel Regime quadro SA.59655 (2020/N), e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal d.l. 41/2021;
- non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- sono concesse nei termini e previsti dal regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020 fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime citato e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal d.l. 41/2021;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 15880, e che le concessioni saranno registrate nei limiti previsti dal regime SA.59655 (2020/N), fatte salve le sopracitate ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime citato e dei contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e modificato da ultimo dal d.l. 41/2021;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi dell'art 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la comunicazione del 25 marzo 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità delle disposizioni attuative di cui all'Allegato G della d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, comunicato via mail in data 6 aprile 2021;

Acquisito nella seduta del 23 marzo 2021, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 7.4.01 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, di € 2.500.000,00, potrà essere incrementata a seguito delle modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 3376 del 11 marzo 2021 con oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 7.4.01;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della UO Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale attribuite con la d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicazione sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 7.4.01 «Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le predette disposizioni dell'operazione 7.4.01 si inquadrano nel regime SA.59655 (2020/N), e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime secondo i contenuti del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal d.l. 41/2021;

3. che le concessioni saranno registrate nei limiti previsti dal regime di aiuto di cui al punto 2) fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime citato secondo i contenuti d.l. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal d.l. 41/2021;

4. di stabilire che la dotazione finanziaria per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, di € 2.500.000,00, potrà essere incrementata a seguito delle modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) sul Portale Bandi Online- www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it, sezione bandi.

Il dirigente
Andrea Massari

_____ • _____

ALLEGATO A



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 7

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

SOTTOMISURA 7.4

Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura.

Operazione 7.4.01

Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

SOMMARIO

1. FINALITA' E OBIETTIVI	
2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE	
3. SOGGETTI BENEFICIARI	
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
5. INTERVENTI AMMISSIBILI	
6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI	
7. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI	
8. SPESE AMMISSIBILI	
8.1 SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	
8.2 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	
8.3 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	
8.4 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	
9. DOTAZIONE FINANZIARIA	
10. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	
10.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	

11. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	
12. CRITERI DI VALUTAZIONE	
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
14.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	
14.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA	
14.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA	
14.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	
14.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA E RICEVIBILITÀ	
15. ISTRUTTORIA	
15.1. Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità	
15.2 Istruttoria tecnico amministrativa	
15.3 Chiusura delle istruttorie	
16. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	
17. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	
18. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	
18.1 Presentazione del progetto esecutivo – Soggetti pubblici	
18.2 Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici	
18.3 Esecuzione dei lavori	
19. PROROGHE	
20. VARIANTI	
20.1. Definizione di variante	
20.2. Iter della presentazione della domanda di variante	
20.3. Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	
20.4 Presentazione delle domande di variante	
20.5 Istruttoria della domanda di variante	
21. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO	
21.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario	
21.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario	
22. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
22.1 Erogazione dell'anticipo	
22.2 Erogazione del saldo	
23. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	
24. CONTROLLO IN LOCO	
25. FIDEIUSSIONI	
26. CONTROLLI EX POST	
27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO	

28. PROCEDIMENTO DI DECADENZA.....	
29. IMPEGNI.....	
29.1 Impegni essenziali	
29.2 Impegni accessori.....	
30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	
31. ERRORI PALESI.....	
32. RINUNCIA.....	
33. REGIME DI AIUTO	
34. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	
34.1 Rimedi amministrativi	
34.2 Rimedi giurisdizionali.....	
35. SANZIONI	
36. MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
37. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	
38. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	
39. ELENCO ALLEGATI.....	

PARTE I DOMANDA DI AIUTO

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'Operazione sostiene gli investimenti finalizzati all'offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale, necessari per assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni locali e trattenerle sui territori, soprattutto i giovani, offrendo loro condizioni equivalenti a quelle di altre aree e nuove opportunità di occupazione.

L'Operazione si inserisce nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, a sostegno della prevenzione e al contenimento della diffusione del COVID-19.

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua nei territori dei Comuni classificati in Aree rurali B, C, e D¹ della Regione Lombardia, di cui all'Allegato 1). Sono esclusi i territori in aree Leader dove è operativo un Gruppo di Azione Locale (GAL) approvato. Sono esclusi i Comuni che ricadono nelle aree A – Poli urbani.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- gli Enti pubblici
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato come definiti dall'art.4² del D.lgs. n.117/2017³, in possesso dei seguenti requisiti:
 - l'iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti (artt. 45 e 101 del Codice del Terzo)
 - l'attività costante e documentata sul territorio considerato per lo svolgimento del servizio
 - la compatibilità dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere titolare di partita IVA o in possesso di codice fiscale,
- essere in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto al momento della domanda di aiuto,
- rispettare le disposizioni normative del regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime sulla base dei contenuti del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal DL 41/2021

¹ Aree rurali B: Aree intensive ad agricoltura specializzata – aree rurali C: Aree rurali intermedie – aree rurali D: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

² Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

³ D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 che ha approvato il "Codice del Terzo settore".

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti finalizzati alla offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale volti ad assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni rurali, rivolti a:

- A. attivare servizi essenziali alla popolazione rurale, in forma integrata per la riduzione dei costi, nei campi: sanitario, trasporti, comunicazioni, servizi di prossimità (es. mercati locali e negozi multiservizi), ecc.,
- B. avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale: assistenza domiciliare, mobilità di persone anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l'infanzia e le famiglie, ecc.,
- C. sviluppare attività ricreative e didattiche volte alla divulgazione ed al passaggio generazionale del patrimonio culturale e identitario e delle tradizioni delle popolazioni rurali.

In particolare sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti A, B e C:

1. realizzazione e/o recupero di strutture/fabbricati, comprensive di impianti generici,
2. acquisto di strumentazione e attrezzature,
3. acquisto di strumentazione e attrezzature informatiche,
4. realizzazione di siti multimediali.

Sono inoltre ammissibili solo se collegati agli investimenti di cui ai punti da 1 a 4, gli interventi per la realizzazione di indagini e studi per l'analisi del fabbisogno dei servizi essenziali.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta.

Per i lavori in amministrazione diretta degli Enti Pubblici, sono ammissibili le spese riferite ai lavori effettuati avvalendosi di personale proprio retribuito, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento (d.lgs. 50/2016 - Codice appalti).

Non è consentito all'interno dello stesso progetto, eseguire in amministrazione diretta lavori/servizi per una quota parte; I lavori/servizi del progetto possono essere eseguiti interamente o tramite affidamento o in amministrazione diretta.

Il sostegno nell'ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su piccola scala.

Per infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa **richiesta**, non supera il limite di € 200.000,00, con esclusione delle spese per progettazione e direzione lavori.

6. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non è ammissibile a finanziamento:

- a) l'acquisto di terreni e fabbricati,
- b) l'acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche, usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili,
- c) la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni,
- d) la realizzazione di interventi immateriali non collegati ad investimenti materiali,
- e) lo sviluppo di indagini e studi per l'analisi del fabbisogno di servizi essenziali, progetti di attivazione e di fattibilità non finalizzati alla realizzazione degli interventi elencati al § 5,
- f) lavori in economia, per i soggetti privati,
- g) qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al § 5,
- h) IVA ed altre imposte e tasse.

Non sono inoltre ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

7. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese per la redazione del progetto e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto, che devono comunque essere state sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Inoltre, i richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare dotazioni anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo sul B.U.R.L.. In tal caso Regione Lombardia è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

Le date di riferimento per l'ammissibilità a finanziamento degli interventi sono le seguenti:

- per l'acquisto di dotazioni: la data del documento di trasporto,
- per i lavori: la data del certificato o dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore lavori che deve essere trasmessa agli Uffici istruttori delle Amministrazioni competenti (§ 18.3).

8. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- spese relative alla realizzazione degli interventi di cui al § 5,
- spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove previsti, informazione e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie.

8.1 SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per i lavori affidati mediante appalto, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta.

Per i lavori in amministrazione diretta sono ammissibili le spese riferite ai lavori effettuati avvalendosi di personale proprio, fino ai limiti previsti dal Dlgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese sostenute per il personale interno devono essere adeguatamente comprovate da documentazione (buste paga e atti d'incarico, etc).

8.2 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti,
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza.

Non sono comprese le spese per IVA ed altre imposte o tasse.

Le spese:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento,
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.),
3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti (opere o impianti generici), al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Opere

Importo spesa ammissibile da progetto esecutivo, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali
Fino a 80.000,00	8,00 %
Da 80.000,01 a 160.000,00	6,00 %
Da 160.000,01 a 200.000,00	4,00 %

La percentuale massima delle spese generali non è calcolata a scaglioni di spesa.

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
 - di informazione e pubblicità
 - di acquisto dotazioni
 - di certificazione dei sistemi di qualità
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Gli incarichi per la progettazione, direzione lavori, ecc. vengono assegnati secondo quanto previsto agli artt. 23, 24 e 31 e nel rispetto dei principi previsti all'art. 157 del Codice appalti. (D.Lgs. n. 50/2016).

Nel caso in cui la progettazione sia affidata al personale dipendente, la relativa spesa non può essere ammessa a contributo.

I richiedenti possono destinare fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del Dlgs 50/2016, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ad esclusione delle attività di progettazione degli interventi.

La quota del 2% è calcolata all'interno del totale delle spese generali richieste.

8.3 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016, sono ammesse fino ad un massimo di **€ 200,00**, sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale.

8.4 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione del presente bando, è pari a € 2.500.000,00.

10. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso secondo la tipologia contributo in conto capitale.

Il contributo sarà concesso nel rispetto delle disposizioni del regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime sulla base dei contenuti del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal DL 41/2021;

10.1 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

La percentuale di contribuzione è pari al 90% della spesa ammissibile.

Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su piccola scala.

Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa **richiesta**, non superi l’importo di € 200.000,00 ad esclusione delle Spese per progettazione e direzione dei lavori (§ 8.2).

La spesa ammissibile per ogni domanda non deve essere inferiore a € 20.000.

11. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente bando sono concessi in base al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, come da Regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell’aggiornamento del regime sulla base dei contenuti del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal DL 41/2021.

I contributi di cui alle presenti azioni non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, e/o altre agevolazioni concesse con il regime Quadro temporaneo.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre “fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l’accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell’ammissione a finanziamento ai sensi della presente operazione e darne comunicazione al responsabile di Operazione.

Le disposizioni riportate al § “REGIME DI AIUTO” delle presenti D.A., sono di carattere generale e riportano le disposizioni come da normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle domande ammissibili all’aiuto avviene attraverso l’attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente.

Per poter essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno 33 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.

Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti		78
1	Tipologia dei servizi attivati	
2	Modalità innovative di erogazione del servizio	
3	Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio	
4	Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio	
Localizzazione dell’intervento		12
Caratteristiche del richiedente		10
PUNTEGGIO MASSIMO		100

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti		78
1	Tipologia dei servizi attivati	30
1.1	Servizi essenziali alla popolazione rurale	30
1.2	Servizi di utilità sociale	28
1.3	Attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle popolazioni rurali	22
2	Modalità innovative di erogazione del servizio	30
2.1	Servizi attivati in forma integrata	13
2.2	Presenza di enti che svolgono un ruolo specifico nel campo delle politiche e/o altri servizi attivati dal progetto	8
2.3	Modalità di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nella quale viene realizzato	5
2.4	Assenza nel territorio interessato di strutture erogatrici di servizi analoghi a quelli di cui al progetto presentato	4
3	Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio	14
3.1	Popolazione interessata oltre i 5000 residenti	14
3.2	Popolazione interessata da 3.000 a 5000 residenti	11
3.3	Popolazione interessata inferiore a 3000 residenti	8
4	Categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio	4
4.1	Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente abili)	4

Localizzazione dell'intervento		12
5.1	Aree D	12
5.2	Aree C	10
5.3	Aree B	6

Caratteristiche del richiedente		10
5.1	Enti pubblici	10
5.2	Partenariati pubblici-privati	7
5.3	Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro	5

A parità di punteggio saranno privilegiate in graduatoria le domande nel seguente ordine:

- punteggio maggiore nel Macro criterio "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti"
- domanda presentata da Enti Pubblici.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dall'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione del presente bando ciascun richiedente può presentare al massimo due domande di aiuto.

14.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal 12 aprile 2021 al 30 giugno 2021 entro le ore 12:00:00.

14.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando la Struttura competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui l'area ove si attua l'intervento si estenda sul territorio di più Strutture competenti, la domanda è di competenza della Struttura sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più

rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, la Struttura che riceve la domanda informa le altre Strutture interessate.

14.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al § 14.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 "Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 12.00.00 del termine stabilito al § 14.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

14.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo PDF, JPEG, ZIP, P7M, la seguente documentazione:

14.4.1 Realizzazione e/o recupero strutture o infrastrutture e acquisto di impianti generici. - Soggetti pubblici

A. Progetto dell'intervento

Il progetto dell'intervento è predisposto ai sensi del d.lgs. 50/2016 e può essere redatto a livello di: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.

- Il progetto di **fattibilità tecnica ed economica** individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare ed è costituito da:
 - relazione tecnico-illustrativa, comprensiva della descrizione dello stato di fatto dell'area d'intervento (accompagnata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi);
 - inquadramento di fattibilità ambientale (studio di prefattibilità), con la verifica di compatibilità con le prescrizioni di eventuali piani, strumenti di pianificazione delle aree protette, misure di conservazione dei siti Rete Natura 2000 e con l'elenco delle autorizzazioni, pareri e valutazioni di incidenza, se necessari,
 - indagini tecniche preliminari (ad es. geologiche e idrogeologiche), se necessarie,
 - planimetria generale ed elaborati grafici,
 - prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,
 - calcolo sommario della spesa e quadro economico,
 - elenco dei mappali sui quali sarà effettuato l'intervento,
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto (se il progetto è posto a base di gara).

Per il calcolo della spesa e la predisposizione del quadro economico si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (di seguito CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche abbattuti del **20%** o il prezzario regionale dei Lavori Forestali; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di acquisto di impianti generici e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della CCIAA della Provincia o del prezzario regionale delle Opere Pubbliche, si deve fare riferimento alle procedure previste dal codice degli appalti pubblici.

- Il **progetto definitivo**, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e pareri ed è costituito da:
 - relazione descrittiva generale (accompagnata da documentazione fotografica) e relazioni tecniche e specialistiche,
 - rilievi plano-altimetrici ed elaborati grafici,
 - studio di fattibilità ambientale,
 - calcoli delle strutture,
 - elenco dei prezzi ed eventuali analisi,
 - computo metrico estimativo e quadro economico (con l'indicazione dei costi della sicurezza),

- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, ovvero piano di sicurezza e coordinamento (se il progetto è posto a base di gara),
- elenco dei mappali sui quali sarà effettuato l'intervento,
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, ovvero schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (se il progetto è posto a base di gara).

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzo della CCIAA della Provincia o il prezzo regionale delle Opere Pubbliche abbattuti del **20%** o il prezzo regionale dei Lavori Forestali; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzo della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzo della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzo di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzi, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e) del § 14.4.3, deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Nel caso di acquisto di impianti generici e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo della CCIAA della Provincia o del prezzo regionale delle Opere Pubbliche, si deve fare riferimento alle procedure previste dal codice degli appalti pubblici.

- Il **progetto esecutivo** sviluppa tutti gli elementi del progetto definitivo e definisce compiutamente l'intervento da realizzare in ogni particolare ed è costituito da:
 - relazione generale (accompagnata da documentazione fotografica) e relazioni specialistiche;
 - elaborati grafici di dettaglio,
 - calcoli esecutivi delle strutture,
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita,
 - indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento e quadro d'incidenza della manodopera,
 - computo metrico estimativo definitivo e quadro economico,
 - cronoprogramma dei lavori,
 - elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi,
 - elenco dei mappali sui quali sarà effettuato l'intervento,
 - schema di contratto e di capitolato speciale di appalto.

Il progetto esecutivo è corredato delle autorizzazioni e dei pareri necessari e, nel caso di Ente Pubblico, anche del provvedimento di approvazione del progetto stesso.

Nel caso di lavori in amministrazione diretta, il progetto, a seconda se di massima o di dettaglio, sarà costituito da documenti ed elaborati equivalenti a quelli richiesti per i progetti di lavori in appalto (relazioni descrittive e tecniche, elaborati grafici, quadri economici con elenco prezzi e computi, ecc.) e sarà accompagnato dalle autorizzazioni e dai pareri necessari per la regolare effettuazione dei lavori.

Il progetto deve essere firmato digitalmente, da un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale competente per legge.

- B. Autorizzazione ad effettuare gli interventi, nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario,
- C. per gli interventi ricadenti in aree demaniali, estremi della concessione e l'attestazione del pagamento del canone per l'anno 2020 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali,
- D. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali di cui all'allegato 2,

- E. dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti che non si trovavano al 31 dicembre 2019 in condizione di difficoltà come definite dall'art. 2 par. 18 del Reg (UE) n. 651/2014, di cui all'allegato 2 del presente bando.

14.4.2 Acquisto di dotazioni e realizzazione di siti multimediali – Soggetti pubblici

Per determinare la spesa si fa riferimento ai prezzi rilevati sulle piattaforme SINTEL o ARCA per le stesse tipologie di investimento.

In caso di tipologie di investimento non presenti sulle piattaforme SINTEL o ARCA: tre preventivi di spesa indirizzati al richiedente, su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dagli stessi fornitori, data di formulazione e periodo di validità del preventivo e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti fra di loro,
- comparabili,
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino,
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

La scelta del preventivo deve essere supportata da una nota contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo. La scelta non deve essere giustificata se viene considerato il preventivo con il prezzo più basso.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

14.4.3 Realizzazione e/o recupero strutture o infrastrutture e acquisto di impianti generici. - Soggetti privati

A. Progetto dell'intervento, costituito da:

- a. Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva della descrizione dello stato di fatto dell'area d'intervento (accompagnata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi),
- b. Progetto delle opere, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico,
- c. Computo metrico analitico estimativo delle opere, redatto a cura del progettista di cui alla precedente lettera b, utilizzando i codici e i prezzi unitari del prezzo della CCIAA della Provincia o, in alternativa, il prezzo regionale delle Opere Pubbliche abbattuti del 20% o il prezzo regionale dei Lavori Forestali, indicando l'anno di riferimento,
- d. Copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni,
- e. Tre preventivi di spesa, nel caso acquisto di impianti generici e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzo della CCIAA della Provincia o del prezzo regionale delle Opere Pubbliche o del prezzo regionale dei Lavori Forestali. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori e firmati digitalmente dagli stessi fornitori, data di formulazione e periodo di validità del preventivo e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti fra di loro comparabili,
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino,
 - in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

La scelta del preventivo deve essere supportata da una nota contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo. La scelta non deve essere giustificata se viene considerato il preventivo con il prezzo più basso.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- B. Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso,
- C. per gli interventi ricadenti in aree demaniali, estremi della concessione e l'attestazione del pagamento del canone per l'anno 2020 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali,
- D. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali di cui all'allegato 2,
- E. dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti che non si trovavano al 31 dicembre 2019 in condizione di difficoltà come definite dall'art. 2 par. 18 del Reg (UE) n. 651/2014, di cui all'allegato 2 del presente bando,
- F. Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000. Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:
 - provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito,
 - altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

14.4.4 Acquisto di dotazioni e realizzazione di siti multimediali – Soggetti privati

Tre preventivi di spesa indirizzati al richiedente, su carta intestata dei fornitori firmati digitalmente dagli stessi fornitori, data di formulazione e periodo di validità del preventivo e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti fra di loro,
- comparabili,
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino,
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

La scelta del preventivo deve essere supportata da una nota contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo. La scelta non deve essere giustificata se viene considerato il preventivo con il prezzo più basso.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

14.5 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA E RICEVIBILITÀ

14.5.1 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei §§i 14.1, 14.2 e 14.3. In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è chiusa e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

14.5.2 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al § 14.1 sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i..

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

15. ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione può istituire con apposito atto, un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli UTR di seguito denominate "Strutture competente".

I Dirigenti delle Strutture competenti individuano, funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione.

15.1. Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità

Le Strutture competenti verificano il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti § 4 e 5 e la completezza della documentazione di cui al § 14.4. punti A e B.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai § 4 e 5 o l'assenza di uno dei documenti di cui al § 14.4 punti A e B, determina la non ammissibilità della domanda all'istruttoria tecnica.

Le Strutture competenti comunicano ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla fase di istruttoria tecnica.

15.2 Istruttoria tecnico amministrativa

L'istruttoria della domanda di aiuto prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- a) la verifica del rispetto delle finalità, delle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando,
- b) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando,
- c) la verifica della validità della documentazione allegata,
- d) la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel § 10,
- e) la determinazione della spesa ammissibile e della percentuale di contributo.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, le Strutture competenti per chiedono al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerarsi con esito istruttorio negativo.

Le Strutture competenti, che ricevono la documentazione integrativa, caricano la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda può comprendere una visita in situ, ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui le Strutture competenti ritengano non necessario effettuare la visita in situ, devono indicare nel verbale di istruttoria tecnico-amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non hanno effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige e sottoscrive un verbale di istruttoria, comprensivo della valutazione delle domande controfirmato dal Dirigente responsabile.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, incarica i dirigenti delle Strutture competenti di inviare il verbale istruttorio ai richiedenti.

I dirigenti delle Strutture competenti sottoscrivono e trasmettono via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 10 (dieci) giorni dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio, ai sensi della legge 241/1990, presentando a dirigenti in questione e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico se previsto, valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di riesame. I dirigenti degli Uffici istruttori sottoscrivono e trasmettono via PEC il verbale istruttorio definitivo al richiedente.

15.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il 30 ottobre 2021.

16. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

A seguito delle conclusioni del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- a) domande non ammissibili all'istruttoria,
- b) domande con esito istruttorio negativo,
- c) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo concedibile. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al § 12,
- d) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso,
- e) domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento.

Alle domande ammesse a finanziamento, viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge 144/1999, il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile di Operazione comunica ai beneficiari privati il CUP attribuito al progetto. I soggetti pubblici devono invece provvedere direttamente all'attribuzione del CUP al progetto.

Le domande istruite positivamente e inserite in graduatoria restano valide sino al 31 dicembre 2021.

17. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito Internet della Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti l'aiuto.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative
 - Responsabile di Operazione: Andrea Massari,
e-mail: Andrea_Massari@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.2266,
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
 - Referente tecnico:
Cristina Susani: e-mail: cristina_susani@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.8011
Gloria Sainaghi e-mail: maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it, telefono 02.6765.2774
PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate
 - Numero Verde 800 131 151
 - sisco.supporto@regione.lombardia.it

Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA OPERAZIONE 7.4.01

TITOLO	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. OPERAZIONE 7.4.01
DI COSA SI TRATTA	Contributi per investimenti finalizzati all'offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale, necessari per assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni locali e trattenerle sui territori, soprattutto i giovani, offrendo loro condizioni equivalenti a quelle di altre aree e nuove opportunità di occupazione.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Enti pubblici Associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato come definiti dall'art.4 del D.lgs. n.117/2017.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Operazione è pari a 2.500.000,00 euro.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contribuzione è pari al 90% della spesa ammissibile.
REGIME DI AIUTO DI STATO	SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime e dei contenuti D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. L'istruttoria delle domande è a cura dei tecnici incaricati delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca delle sedi UTR di Regione Lombardia, che attribuiscono un punteggio in base ai criteri di selezione riportati nel bando. La graduatoria viene definita dal Responsabile di Operazione.

DATA APERTURA	12 aprile 2021
DATA CHIUSURA	30 giugno 2021
COME PARTECIPARE	Presentazione massimo di n. 2 domande, per via telematica (tramite Sis.Co.) entro le ore 12:00:00 del 30 giugno 2021.
CONTATTI	Riferimenti e contatti per: • informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative Responsabile di Operazione: - Andrea Massari - Tel. 02.6765,2266 e-mail: andrea_massari@regione.lombardia.it PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it; - Referente tecnico: Cristina Susani, Tel: 02.6765.8011 e-mail: cristina_susani@regione.lombardia.it Gloria Sainaghi, Tel: 02.6765.2774 e-mail: maria_gloria_sainaghi@regione.lombardia.it • assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it

La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

18. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

18.1 Presentazione del progetto esecutivo – Soggetti pubblici

Il beneficiario, qualora non l'abbia presentato con la domanda di finanziamento, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui al precedente § 17, deve trasmettere alla Struttura competente, tramite PEC, il progetto esecutivo, accompagnato dall'atto formale di approvazione e dal "Modulo valore e procedura" di cui all'Allegato 5, pena la decadenza della domanda.

Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo, la Struttura competente procede alla sua verifica, con particolare riguardo alla completezza della documentazione progettuale e alla presenza delle autorizzazioni richieste, nonché alla congruità con quanto indicato nella domanda di contributo ammessa a finanziamento.

A conclusione delle verifiche, la Struttura competente comunica ai beneficiari, tramite PEC, il quadro economico degli interventi, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo, le eventuali prescrizioni.

Le Strutture competenti comunicano al Responsabile di Operazione i valori definitivi della spesa ammessa e del relativo contributo di tutte le domande ammesse a finanziamento e, se necessario, aggiornano i valori precedentemente inseriti a Si.Sco. a conclusione delle istruttorie. Il Responsabile di Operazione con proprio provvedimento approva tali modifiche.

18.2 Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016), ai fini dell'assegnazione dei lavori e degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali.

Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 50/2016, si allegano al presente bando le liste di controllo dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e per la realizzazione di lavori e/o servizi in amministrazione diretta. Tali Liste di controllo – Allegato 5, vanno compilate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, come

specificato nell'Allegato stesso. L'allegato 5 va altresì utilizzato quando le spese generali sono sostenute per le attività svolte dal personale interno di Enti Pubblici, come specificato al § 8.2.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati, in conformità con quanto previsto dal Reg. UE n. 809/2014. Le tipologie di irregolarità o degli impegni non rispettati che determinano la decadenza totale o parziale della domanda sono individuate con atto della D.G. Agricoltura n. 11121 del 15/9/2017 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 38 del 19 settembre 2017.

18.3 Esecuzione dei lavori

18.3.1 Progetto esecutivo presentato con la domanda di finanziamento – Soggetti pubblici

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al § 17, il beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, alla Struttura competente:

- certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta,
- Modulo valore e procedura (Allegato 5).

18.3.2 Progetto esecutivo presentato dopo l'ammissione a finanziamento – Soggetti pubblici

- Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche a carico del progetto esecutivo di cui al § 18.1, i beneficiari devono dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, alla Struttura competente:
- certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta.

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione di cui sopra entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento.

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo; essi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al progetto ammesso a finanziamento. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

18.3.3. Esecuzione lavori da parte di soggetti privati

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente § 17.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e sono conformi all'oggetto progettuale. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

19. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve essere indirizzata alla Struttura competente che, istruita l'istanza, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e alla Struttura competente.

20. VARIANTI

20.1. Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento (d.lgs. 50/2016 - Codice appalti).

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti le modifiche tecniche migliorative degli interventi approvati, fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria, come eventualmente corretto a seguito delle verifiche a carico del progetto esecutivo.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, sempre nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti sono consentite solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda.

20.2. Iter della presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile di operazione.

20.3. Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante deve inoltrare tramite Sis.Co un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

1. relazione tecnica sottoscritta da legale rappresentante o suo incaricato, recante la descrizione e le motivazioni delle varianti che si intendono apportare al progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente bando, firmato dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

Il Responsabile del procedimento verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

20.4 Presentazione delle domande di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario, tramite Sis.Co., inoltra alla Struttura competente, la domanda di variante presentata con le modalità di cui ai §§i 14.2 e 14.3 corredata da:

1. relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante o suo incaricato, recante la descrizione e le motivazioni delle varianti che si intendono apportare al progetto inizialmente approvato,
2. documentazione di cui al precedente § 14.4, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta,
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente bando, firmato dal beneficiario.

La realizzazione degli interventi oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo quanto disposto negli ultimi due capoversi del successivo § 20.5.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce completamente la domanda iniziale.

20.5 Istruttoria della domanda di variante

La Struttura competente istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

1. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie indicate nel progetto esecutivo,
2. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel presente bando,
3. non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate,
4. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono totalmente a carico del richiedente),
5. non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al § 17; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del GAL si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

Il Responsabile del Procedimento conclusa l'istruttoria, può autorizzare o non autorizzare la variante e aggiorna, se del caso, l'ammontare del contributo concesso relativamente alla domanda oggetto di variante e, tramite PEC, ne dà comunicazione in ogni caso, al beneficiario.

Nel caso di non autorizzazione della variante l'istruttoria può concludersi con:

- esito positivo con esclusione della variante richiesta;
- esito negativo, nel caso in cui la non autorizzazione della variante richiesta comporti il non raggiungimento degli obiettivi del progetto iniziale; in questo caso si ha la decadenza del contributo concesso.

21. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

21.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

1. il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo,
2. il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente,
3. non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio del beneficiario).

21.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC alla Struttura competente, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi,
- la titolarità al subentro,

- la rinuncia del cedente,
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Struttura competente valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in Sis.Co. una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda del richiedente o del beneficiario subentrante (domanda autorizzata) e, istruita la nuova domanda, formula una proposta al Responsabile di Operazione così come di seguito:

- non autorizzazione al subentro,
- autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo,
- autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione ricevuta la proposta, può autorizzare o non autorizzare il cambio del richiedente o del beneficiario.

In entrambi i casi, tramite PEC, ne comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o beneficiario cedente, al richiedente o beneficiario subentrante e alla Struttura competente.

Il subentrante, in caso positivo, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo con le modalità previste ai §§i 14.2, 14.3 e 14.4.

La Struttura competente istruisce la nuova domanda e il Responsabile di Operazione aggiorna, se del caso, il provvedimento di concessione.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE II DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'Organismo Pagatore Regionale con Decreto n. 8492 del 11/06/2018 ed eventuali smi.

22. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- anticipo
- saldo.

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che per l'istruttoria delle domande di anticipo e saldo si avvale degli Organismi Delegati (OD), ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 1306/2013.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli Organismi Delegati che, al termine delle verifiche di cui ai successivi §§ 22.1 22.2 e 23, redigono e sottoscrivono le relative check-list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera il contributo ammissibile a seguito dell'esame della domanda di oltre il 10%, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

L'Organismo Delegato comunica, tramite Sis.Co., la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui ai successivi §§ 22.1, 22.2 e 23 e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare l'aiuto ammesso.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli Organismi Delegati verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia⁴, Durc⁵, ecc.).

22.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante,
2. certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore dei lavori, se non inviato in precedenza,
3. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore Regionale, contratta con un istituto di credito o assicurativo, o dichiarazione della Tesoreria dell'Ente, come precisato al successivo § 25. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS),
4. lista di controllo compilata relativa all'assegnazione dei lavori in appalto, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali e/o all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta (allegato 5), scelta tra quelle indicate nel § 18.2.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare:

⁴ Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

⁵ Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

- la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal beneficiario,
- che le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori o degli incarichi professionali, o per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici (dlgs. 50/2016).

A conclusione dei controlli sopra richiamati, l'Organismo Delegato determina l'anticipo da liquidare.

22.2 Erogazione del saldo

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo 90 giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento di saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. provvedimento di approvazione del rendiconto finale dei lavori effettuati,
2. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti,
3. certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori,
4. fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalle ditte fornitrici (allegato 4). Le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento finanziato. Le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP, devono riportare la seguente indicazione: "PSR 2014/2020 Operazione 7.4.01 domanda di aiuto n.....".
Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR 2014/2020 Operazione 7.4.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata),
5. copia dei mandati di pagamento riportanti il codice CUP relativo all'intervento finanziato, solo per beneficiari pubblici,
6. Per i soggetti privati, tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento (non è ammesso il pagamento in contanti),
7. per lavori eseguiti in amministrazione diretta da beneficiari pubblici, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario, che riportano il codice CUP relativo all'intervento finanziato e attestino:
 - a. il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo,
 - b. il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno, (Allegato 6),
 - c. il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente,
 - d. i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso,
8. documentazione fotografica, in cui si evidenziano gli interventi realizzati con i particolari costruttivi,
9. lista di controllo compilata relativa all'assegnazione dei lavori in appalto, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali e/o all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta (allegato 5), scelta tra quelle indicate nel § 18.2, solo per beneficiari pubblici,
10. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere percepito contributi attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo l'Allegato 7) al presente bando.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite sopralluogo ove è localizzato l'intervento oggetto di contributo,
- gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto,
- le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione sia conforme ai sopra richiamati punti da 1 a 10,
- che le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori o degli incarichi professionali, o per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, siano conformi a quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici (dlgs. 50/2016).

A conclusione dei controlli sopra richiamati, l'Organismo Delegato, sulla base della spesa rendicontata, determina la spesa e il contributo ammissibili.

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, se il contributo richiesto con la domanda di pagamento del saldo supera di oltre il 10% il contributo ammissibile a saldo (cioè il contributo erogabile sulla base della spesa ammissibile), si applica al contributo una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito degli esiti dei controlli in loco.

23. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori implica un controllo della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ"), con lo scopo di verificare che:

- gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle eventuali varianti autorizzate,
- gli investimenti siano iniziati e siano stati sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda,
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia riferito a spese effettivamente sostenute, riconducibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle eventuali varianti autorizzate,
- sia presente la documentazione di cui al § 22.2,
- siano mantenute le condizioni di cui al § 4.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dagli Organismi Delegati, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche di cui al precedente § 23 e prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni essenziali e accessori,
- di quanto previsto dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014,
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

25. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'Organismo Pagatore Regionale è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo, in tal caso la durata della garanzia è pari al periodo di realizzazione dell'intervento maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali su espressa richiesta dell'Organismo Pagatore Regionale,
- b) altri casi valutati dall'Organismo Pagatore Regionale che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria richiesta.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato all'Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% dell'anticipazione.

Le Amministrazioni pubbliche, in alternativa alla polizza fideiussoria, possono produrre una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato. (Allegati, 8, 9 e 9bis).

26. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'Organismo Delegato, effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che l'investimento finanziato non subisca, nei dieci anni successivi alla data di erogazione del contributo nel caso di opere e nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo nel caso di dotazioni, modifiche sostanziali che ne alterino la natura, la destinazione d'uso e la funzionalità,
- b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili,
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili,
- d) Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

27. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1. perdita delle condizioni di cui al § 4,
- 2. mancata conclusione degli interventi entro il termine indicati ai §§i 18.3.2 e 18.3.3 fatte salve le possibilità di proroga indicate al § 19,
- 3. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima,
- 4. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza,
- 5. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al § 29.1,
- 6. violazione del divieto di cumulo come previsto al § 11,
- 7. non veridicità delle dichiarazioni presentate,
- 8. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al § 26.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al § 29.2.

La domanda ammessa a finanziamento, inoltre, decade totalmente o parzialmente a seguito del mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016, in relazione alle irregolarità o agli impegni non rispettati, individuati nel Decreto n. 11121/2017 "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Riduzioni ed esclusioni dai contributi per mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici".

28. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al § precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al § precedente è accertato antecedentemente alla prima domanda di pagamento, il procedimento è avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se è accertato nell'ambito dell'istruttoria di una domanda di pagamento o successivamente, il procedimento è avviato dall'Organismo Pagatore Regionale.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Operazione o l'Organismo Pagatore Regionale, che si avvalgono per le istruttorie delle Amministrazioni competenti, nel termine di 45 giorni, esteso a 75 giorni in caso di particolare complessità, ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo, SAL o saldo, l'Organismo Pagatore Regionale richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

29. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

29.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni consistono nel:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco, ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati,
2. in caso di realizzazione parziale degli interventi collegati a punteggi di priorità, raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dall'intervento ammesso a finanziamento; in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda,
3. realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate,
4. realizzare gli interventi nei tempi indicati nel § 18.3.2 e 18.3.3, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate,
5. realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza,
6. presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dai §§ 18.3.2 e 18.3.3,
7. presentare tutta la documentazione prevista nel § 22.3 nei termini stabiliti,
8. mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità nei dieci anni successivi alla data di erogazione del contributo nel caso di opere e nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo nel caso di dotazioni,
9. Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dall'intervento ammesso a finanziamento; in questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda,
10. In caso di realizzazione parziale del progetto, realizzare almeno il 70% degli interventi previsti,

11. Non percepire per il medesimo investimento ulteriori finanziamenti pubblici ad eccezione di altri contributi a sostegno della produzione di energia nei limiti previsti dalle norme nazionali vigenti.

29.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita con successivi provvedimenti.

Sono impegni accessori:

1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica,
2. presentare domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dai §§ 18.3.2 e 18.3.3.

PARTE III DISPOSIZIONI COMUNI

30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute,
2. ritardo nella realizzazione degli interventi,
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo,
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
5. proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

31. ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto (oppure della domanda di pagamento), compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.

Si considerano errori palesi:

- errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa, quali, ad esempio, codice statistico o bancario errato, inversione dei numeri dei mappali ove si realizza l'intervento;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.co per la domanda di aiuto e tramite PEC per la domanda di pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione, per la domanda di aiuto,
- dall'Organismo Pagatore Regionale, per la domanda di pagamento.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai precedenti §§i 14.3 e 14.4.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese.

32. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione mediante PEC all'Organismo Pagatore Regionale (all'indirizzo opr@pec.regione.lombardia.it) e al Responsabile di Operazione (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it). La rinuncia totale alla realizzazione del progetto può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al § 30.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata tramite Sis.Co. entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora le Strutture competenti abbiano già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

33. REGIME DI AIUTO

Le disposizioni di cui al presente bando sono redatte nel rispetto della Decisione della Commissione Europea C(2020) 9121 final del 10.12.2020, che approva il regime SA.59655 (2020/N) quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della

Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime sulla base dei contenuti del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal DL 41/2021;

Il presente aiuto di Stato risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, § 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Ai sensi della legge 234/2012 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Le concessioni saranno registrate nei limiti previsti dal regime SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, quale ultima modifica del regime SA. 57021/2020, e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e condizioni di cui alla medesima comunicazione fatte salve ulteriori modifiche e proroghe che potranno essere applicate a seguito dell'aggiornamento del regime sulla base dei contenuti del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, modificato da ultimo dal DL 41/2021;

Per le imprese c.d. "Deggendorf", atteso il carattere di assoluta straordinarietà e temporaneità delle misure per l'emergenza Covid-19, il TF non prevede specifici divieti o limitazioni. Pertanto, l'art.53 del DL n.34/2020, prevede che, in via derogatoria e temporanea, possano beneficiare degli aiuti concessi nell'ambito del TF, anche le imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati ovvero non depositati in un conto bloccato, e ancora obbligati al recupero in esecuzione di una Decisione CE di recupero di cui all'art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Tuttavia, le autorità che concedono gli aiuti alle imprese c.d. Deggendorf dovranno sempre detrarre dall'importo da concedere, l'importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto, anche se l'importo da concedere risulta inferiore rispetto all'importo da recuperare (in tal caso l'agevolazione consisterà nella riduzione del debito) e anche se l'ente concedente l'aiuto ai sensi del regime-quadro è diverso da quello che ha concesso l'aiuto da recuperare.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D. M. 115/2017, il dirigente protempore della UO Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale è individuato quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti e della registrazione dei beneficiari e dei contributi nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Il Responsabile di Operazione provvede, per quanto di competenza, alle verifiche relative alle erogazioni degli aiuti e alle loro registrazioni nel registro di competenza, a termini di legge.

Gli aiuti di cui alla presente operazione non sono cumulabili con altre agevolazioni assegnate da altre fonti di aiuto per gli stessi interventi.

34. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

34.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

34.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

35. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis del Codice Penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per se' o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito percepito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

36. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegato a questa Operazione, l'indicatore individuato è il seguente:

- n. interventi finanziati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

37. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 10.

38. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione dell'Operazione, che tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'art. 2 della legge 241/1990, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento stesso.

Passaggio	Data
Apertura della raccolta delle domande a Sis.Co.	12 aprile 2021
Chiusura della raccolta delle domande a Sis.Co.	30 giugno 2021
Chiusura delle istruttorie	30 ottobre 2021
Approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento e sua pubblicazione sul B.U.R.L.	15 novembre 2021

39. ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Elenco Comuni ammissibili

Allegato 2 - Modulo autocertificazione Aiuto Temporaneo

Allegato 3 - Prospetto variante

Allegato 4 – Dichiarazione liberatoria

Allegato 5 – Liste di controllo sugli appalti pubblici di lavori, servizi e fornitura

Allegato 6 – Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese del personale interno

Allegato 7 - Modulo di autocertificazione da allegare alla domanda di richiesta di saldo

Allegato 8 – Schema di fidejussione

Allegato 9 – Modello di fidejussione Enti Pubblici

Allegato 9bis – Schema di conferma di validità della polizza fidejussoria

Allegato 10 – Informativa Privacy

ALLEGATO 1 - ELENCO COMUNI AMMISSIBILI

Provincia	Codice Istat Comune	Denominazione Comune	Classificazione PSR 2014 - 2020
VARESE	12001	Agra	Aree rurali intermedie
VARESE	12002	Albizzate	Aree rurali intermedie
VARESE	12003	Angera	Aree rurali intermedie
VARESE	12004	Arcisate	Aree rurali intermedie
VARESE	12005	Arsago Seprio	Aree rurali intermedie
VARESE	12006	Azzate	Aree rurali intermedie
VARESE	12007	Azzio	Aree rurali intermedie
VARESE	12008	Barasso	Aree rurali intermedie
VARESE	12009	Bardello	Aree rurali intermedie
VARESE	12010	Bedero Valcuvia	Aree rurali intermedie
VARESE	12011	Besano	Aree rurali intermedie
VARESE	12012	Besnate	Aree rurali intermedie
VARESE	12013	Besozzo	Aree rurali intermedie
VARESE	12014	Biandronno	Aree rurali intermedie
VARESE	12015	Bisuschio	Aree rurali intermedie
VARESE	12016	Bodio Lomnago	Aree rurali intermedie
VARESE	12017	Brebbia	Aree rurali intermedie
VARESE	12018	Bregano	Aree rurali intermedie
VARESE	12019	Brenta	Aree rurali intermedie
VARESE	12020	Brezzo di Bedero	Aree rurali intermedie
VARESE	12021	Brinzio	Aree rurali intermedie
VARESE	12022	Brissago-Valtravaglia	Aree rurali intermedie
VARESE	12023	Brunello	Aree rurali intermedie
VARESE	12024	Brusimpiano	Aree rurali intermedie
VARESE	12025	Buguggiate	Aree rurali intermedie
VARESE	12027	Cadegliano-Viconago	Aree rurali intermedie
VARESE	12029	Cairate	Aree rurali intermedie
VARESE	12030	Cantello	Aree rurali intermedie
VARESE	12031	Caravate	Aree rurali intermedie
VARESE	12033	Carnago	Aree rurali intermedie
VARESE	12034	Caronno Pertusella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
VARESE	12035	Caronno Varesino	Aree rurali intermedie
VARESE	12036	Casale Litta	Aree rurali intermedie
VARESE	12037	Casalzuigno	Aree rurali intermedie
VARESE	12038	Casciago	Aree rurali intermedie
VARESE	12040	Cassano Magnago	Aree rurali intermedie
VARESE	12041	Cassano Valcuvia	Aree rurali intermedie
VARESE	12043	Castello Cabiaglio	Aree rurali intermedie
VARESE	12044	Castelseprio	Aree rurali intermedie
VARESE	12045	Castelveciana	Aree rurali intermedie
VARESE	12046	Castiglione Olona	Aree rurali intermedie
VARESE	12047	Castronno	Aree rurali intermedie
VARESE	12048	Cavaria con Premezzo	Aree rurali intermedie
VARESE	12049	Cazzago Brabbia	Aree rurali intermedie
VARESE	12050	Cislago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
VARESE	12051	Cittiglio	Aree rurali intermedie
VARESE	12052	Clivio	Aree rurali intermedie
VARESE	12053	Cocquio-Trevisago	Aree rurali intermedie
VARESE	12054	Comabbio	Aree rurali intermedie
VARESE	12055	Comerio	Aree rurali intermedie
VARESE	12056	Cremenaga	Aree rurali intermedie
VARESE	12057	Crosio della Valle	Aree rurali intermedie
VARESE	12058	Cuasso al Monte	Aree rurali intermedie
VARESE	12059	Cugliate-Fabiasco	Aree rurali intermedie
VARESE	12060	Cunardo	Aree rurali intermedie
VARESE	12061	Curiglia con Monteviasco	Aree rurali intermedie
VARESE	12062	Cuveglia	Aree rurali intermedie
VARESE	12063	Cuvio	Aree rurali intermedie
VARESE	12064	Daverio	Aree rurali intermedie
VARESE	12065	Dumenza	Aree rurali intermedie
VARESE	12066	Duno	Aree rurali intermedie
VARESE	12069	Ferrera di Varese	Aree rurali intermedie

VARESE	12071	Galliate Lombardo	Aree rurali intermedie
VARESE	12072	Gavirate	Aree rurali intermedie
VARESE	12073	Gazzada Schianno	Aree rurali intermedie
VARESE	12074	Gemonio	Aree rurali intermedie
VARESE	12075	Gerenzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
VARESE	12076	Germignaga	Aree rurali intermedie
VARESE	12077	Golasecca	Aree rurali intermedie
VARESE	12080	Gornate Olona	Aree rurali intermedie
VARESE	12081	Grantola	Aree rurali intermedie
VARESE	12082	Inarzo	Aree rurali intermedie
VARESE	12083	Induno Olona	Aree rurali intermedie
VARESE	12084	Ispra	Aree rurali intermedie
VARESE	12085	Jerago con Orago	Aree rurali intermedie
VARESE	12086	Lavena Ponte Tresa	Aree rurali intermedie
VARESE	12087	Laveno-Mombello	Aree rurali intermedie
VARESE	12088	Leggiano	Aree rurali intermedie
VARESE	12089	Lonate Ceppino	Aree rurali intermedie
VARESE	12091	Lozza	Aree rurali intermedie
VARESE	12092	Luino	Aree rurali intermedie
VARESE	12093	Luvinate	Aree rurali intermedie
VARESE	12095	Malgesso	Aree rurali intermedie
VARESE	12096	Malnate	Aree rurali intermedie
VARESE	12097	Marchirolo	Aree rurali intermedie
VARESE	12099	Marzio	Aree rurali intermedie
VARESE	12100	Masciago Primo	Aree rurali intermedie
VARESE	12101	Mercallo	Aree rurali intermedie
VARESE	12102	Mesenzana	Aree rurali intermedie
VARESE	12103	Montegrino Valtravaglia	Aree rurali intermedie
VARESE	12104	Monvalle	Aree rurali intermedie
VARESE	12105	Morazzone	Aree rurali intermedie
VARESE	12106	Mornago	Aree rurali intermedie
VARESE	12107	Oggiona con Santo Stefano	Aree rurali intermedie
VARESE	12109	Origgio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
VARESE	12110	Orino	Aree rurali intermedie
VARESE	12113	Porto Ceresio	Aree rurali intermedie
VARESE	12114	Porto Valtravaglia	Aree rurali intermedie
VARESE	12115	Rancio Valcuvia	Aree rurali intermedie
VARESE	12116	Ranco	Aree rurali intermedie
VARESE	12117	Saltrio	Aree rurali intermedie
VARESE	12119	Saronno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
VARESE	12120	Sesto Calende	Aree rurali intermedie
VARESE	12121	Solbiate Arno	Aree rurali intermedie
VARESE	12124	Sumirago	Aree rurali intermedie
VARESE	12125	Taino	Aree rurali intermedie
VARESE	12126	Ternate	Aree rurali intermedie
VARESE	12127	Tradate	Aree rurali intermedie
VARESE	12128	Travedona-Monate	Aree rurali intermedie
VARESE	12129	Tronzano Lago Maggiore	Aree rurali intermedie
VARESE	12130	Uboldo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
VARESE	12131	Valganna	Aree rurali intermedie
VARESE	12132	Varano Borghi	Aree rurali intermedie
VARESE	12134	Vedano Olona	Aree rurali intermedie
VARESE	12136	Venegono Inferiore	Aree rurali intermedie
VARESE	12137	Venegono Superiore	Aree rurali intermedie
VARESE	12138	Vergiate	Aree rurali intermedie
VARESE	12139	Viggiù	Aree rurali intermedie
VARESE	12141	Sangiano	Aree rurali intermedie
VARESE	12142	Maccagno con Pino e Veddasca	Aree rurali intermedie
VARESE	12143	Cadrezzate con Osmate	Aree rurali intermedie
COMO	13005	Albiolo	Aree rurali intermedie
COMO	13010	Appiano Gentile	Aree rurali intermedie
COMO	13012	Arosio	Aree rurali intermedie
COMO	13021	Bene Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13022	Beregazzo con Figliaro	Aree rurali intermedie
COMO	13023	Binago	Aree rurali intermedie
COMO	13024	Bizzarone	Aree rurali intermedie
COMO	13028	Bregnano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13029	Brenna	Aree rurali intermedie

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

COMO	13034	Bulgarograsso	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13035	Cabiate	Aree rurali intermedie
COMO	13036	Cadorago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13040	Campione d'Italia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13041	Cantù	Aree rurali intermedie
COMO	13043	Capiago Intimiano	Aree rurali intermedie
COMO	13045	Carbonate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13046	Carimate	Aree rurali intermedie
COMO	13047	Carlazzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13048	Carugo	Aree rurali intermedie
COMO	13053	Casinate con Bernate	Aree rurali intermedie
COMO	13055	Cassina Rizzardi	Aree rurali intermedie
COMO	13059	Castelnuovo Bozzente	Aree rurali intermedie
COMO	13062	Cavargna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13064	Cermenate	Aree rurali intermedie
COMO	13068	Cirimido	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13077	Corrido	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13083	Cremia	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13084	Cucciago	Aree rurali intermedie
COMO	13085	Cusino	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13089	Domaso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13090	Dongo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13092	Dosso del Liro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13099	Faloppio	Aree rurali intermedie
COMO	13100	Fenegrò	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13102	Fino Mornasco	Aree rurali intermedie
COMO	13106	Garzeno	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13107	Gera Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13110	Grandate	Aree rurali intermedie
COMO	13111	Grandola ed Uniti	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13114	Guanzate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13118	Inverigo	Aree rurali intermedie
COMO	13128	Limido Comasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13129	Lipomo	Aree rurali intermedie
COMO	13130	Livo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13131	Locate Varesino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13133	Lomazzo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13135	Luisago	Aree rurali intermedie
COMO	13137	Lurago Marinone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13138	Lurate Caccivio	Aree rurali intermedie
COMO	13143	Mariano Comense	Aree rurali intermedie
COMO	13145	Menaggio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13147	Merone	Aree rurali intermedie
COMO	13154	Montano Lucino	Aree rurali intermedie
COMO	13155	Montemezzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13157	Montorfano	Aree rurali intermedie
COMO	13159	Mozzate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13160	Musso	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13163	Novedrate	Aree rurali intermedie
COMO	13165	Olgiate Comasco	Aree rurali intermedie
COMO	13169	Oltiona di San Mamette	Aree rurali intermedie
COMO	13178	Peglio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13183	Pianello del Lario	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13185	Plesio	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13189	Porlezza	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13197	Rodero	Aree rurali intermedie
COMO	13199	Ronago	Aree rurali intermedie
COMO	13201	Rovellasca	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13202	Rovello Porro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13204	San Bartolomeo Val Cavargna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13206	San Fermo della Battaglia	Aree rurali intermedie
COMO	13207	San Nazzaro Val Cavargna	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13212	Senna Comasco	Aree rurali intermedie
COMO	13216	Sorico	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13218	Stazzona	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13226	Trezzone	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13227	Turate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13228	Uggiate-Trevano	Aree rurali intermedie

COMO	13232	Valmorea	Aree rurali intermedie
COMO	13233	Val Rezzo	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13234	Valsolda	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13238	Veniano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
COMO	13239	Vercana	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13242	Vertemate con Minoprio	Aree rurali intermedie
COMO	13245	Villa Guardia	Aree rurali intermedie
COMO	13248	San Siro	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13249	Gravedona ed Uniti	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13252	Tremezzina	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
COMO	13255	Solbiate con Cagno	Aree rurali intermedie
MILANO	15002	Abbiategrosso	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15005	Albairate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15007	Arconate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15009	Arese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15010	Arluno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15011	Assago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15012	Bareggio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15014	Basiglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15015	Basiglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15016	Bellinzago Lombardo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15019	Bernate Ticino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15022	Besate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15024	Binasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15026	Boffalora sopra Ticino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15027	Bollate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15035	Bubbiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15036	Buccinasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15038	Buscate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15040	Bussero	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15041	Busto Garolfo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15042	Calvinasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15044	Cambiago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15046	Canegrate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15050	Carpiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15051	Carugate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15055	Casarile	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15058	Casorezzo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15059	Cassano d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15060	Cassina de' Pecchi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15061	Cassinetta di Lugagnano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15062	Castano Primo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15070	Cernusco sul Naviglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15071	Cerro al Lambro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15072	Cerro Maggiore	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15076	Cesate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15078	Cislano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15082	Colturano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15085	Corbetta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15086	Cormano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15087	Cornaredo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15096	Cuggiono	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15097	Cusago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15099	Dairago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15101	Dresano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15103	Gaggiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15105	Garbagnate Milanese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15106	Gessate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15108	Gorgonzola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15110	Grezzago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15112	Gudo Visconti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15113	Inveruno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15114	Inzago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15115	Lacchiarella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15116	Lainate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15118	Legnano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15122	Liscate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15125	Locate di Triulzi	Aree intensive ad agricoltura specializzata

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

MILANO	15130	Magenta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15131	Magnago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15134	Marcallo con Casone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15136	Masate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15139	Mediglia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15140	Melegnano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15142	Melzo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15144	Mesero	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15150	Morimondo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15151	Motta Visconti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15154	Nerviano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15155	Nosate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15157	Novate Milanese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15158	Noviglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15159	Opera	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15164	Ossona	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15165	Ozzero	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15167	Pantigliate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15168	Parabiago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15169	Paullo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15171	Peschiera Borromeo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15172	Pessano con Bornago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15173	Pieve Emanuele	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15175	Pioltello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15176	Pogliano Milanese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15177	Pozzo d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15178	Pozzuolo Martesana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15179	Pregnana Milanese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15181	Rescaldina	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15182	Rho	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15183	Robecchetto con Induno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15184	Robecco sul Naviglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15185	Rodano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15188	Rosate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15189	Rozzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15191	San Colombano al Lambro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15192	San Donato Milanese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15194	San Giorgio su Legnaro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15195	San Giuliano Milanese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15200	Santo Stefano Ticino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15201	San Vittore Olona	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15202	San Zenone al Lambro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15204	Sedriano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15206	Senago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15210	Settala	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15211	Settimo Milanese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15213	Solaro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15219	Trezzano Rosa	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15220	Trezzano sul Naviglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15221	Trezzo sull'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15222	Tribiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15224	Truccazzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15226	Turbigo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15229	Vanzago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15230	Vaprio d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15236	Vernate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15237	Vignate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15243	Vittuone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15244	Vizzolo Predabissi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15247	Zibido San Giacomo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15248	Villa Cortese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15249	Vanzaghella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MILANO	15251	Vermezzo con Zelo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16003	Albano Sant'Alessandro	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16006	Almenno San Bartolomeo	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16007	Almenno San Salvatore	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16008	Alzano Lombardo	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16009	Ambivere	Aree rurali intermedie

BERGAMO	16010	Antegnate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16011	Arcene	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16013	Arzago d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16016	Azzano San Paolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16017	Azzone	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16018	Bagnatica	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16019	Barbata	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16020	Bariano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16021	Barzana	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16028	Bolgare	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16029	Boltiere	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16030	Bonate Sopra	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16031	Bonate Sotto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16034	Bottanuco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16037	Brembate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16038	Brembate di Sopra	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16040	Brignano Gera d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16042	Brusaporto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16043	Calcinante	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16044	Calcio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16046	Calusco d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16047	Calvenzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16049	Canonica d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16051	Capriate San Gervasio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16053	Caravaggio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16055	Carobbio degli Angeli	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16057	Carvico	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16059	Casirate d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16062	Castelli Calepio	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16063	Castel Rozzone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16066	Cavernago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16068	Cenate Sopra	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16069	Cenate Sotto	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16072	Chignolo d'Isola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16073	Chiuduno	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16075	Ciserano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16076	Civitate al Piano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16078	Colere	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16079	Cologno al Serio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16081	Comun Nuovo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16083	Cortenuova	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16084	Costa di Mezzate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16087	Covo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16088	Credaro	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16089	Curno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16091	Dalmine	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16094	Entratico	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16096	Fara Gera d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16097	Fara Olivana con Sola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16098	Filago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16101	Fontanella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16104	Foresto Sparso	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16105	Fornovo San Giovanni	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16109	Gandosso	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16113	Ghisalba	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16114	Gorlago	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16115	Gorle	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16117	Grassobbio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16120	Grumello del Monte	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16122	Isso	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16123	Lallio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16126	Levate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16129	Lurano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16131	Madone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16132	Mapello	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16133	Martinengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16135	Misano di Gera d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16139	Montello	Aree intensive ad agricoltura specializzata

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

BERGAMO	16140	Morengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16141	Mornico al Serio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16142	Mozzanica	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16143	Mozzo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16144	Nembro	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16150	Orio al Serio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16152	Osio Sopra	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16153	Osio Sotto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16154	Pagazzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16156	Palazzago	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16157	Palosco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16160	Pedrengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16167	Pognano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16170	Ponte San Pietro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16172	Pontirolo Nuovo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16176	Presezzo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16177	Pumenengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16182	Rogno	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16183	Romano di Lombardia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16189	San Paolo d'Argon	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16193	Sarnico	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16194	Scanzorosciate	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16195	Schilpario	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16198	Seriate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16203	Sotto il Monte Giovanni XXIII	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16206	Spirano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16207	Stezzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16209	Suisio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16212	Telgate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16213	Terno d'Isola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16216	Torre de' Roveri	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16217	Torre Pallavicina	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16218	Trescore Balneario	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16219	Treviglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16220	Treviolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16222	Urgnano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16224	Valbrembo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16232	Verdellino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16233	Verdello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16238	Villa d'Adda	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16240	Villa di Serio	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16242	Villongo	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16243	Vilminore di Scalve	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16244	Zandobbio	Aree rurali intermedie
BERGAMO	16245	Zanica	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16250	Medolago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BERGAMO	16251	Solza	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17001	Acquafredda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17002	Adro	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17004	Alfianello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17006	Angolo Terme	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17007	Artogne	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17008	Azzano Mella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17009	Bagnolo Mella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17011	Barbariga	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17013	Bassano Bresciano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17014	Bedizzole	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17015	Berlingo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17016	Berzo Demo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17017	Berzo Inferiore	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17018	Bienno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17020	Borgo San Giacomo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17021	Borgosatollo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17022	Borno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17023	Botticino	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17024	Bovegno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17025	Bovezzo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17026	Brandico	Aree intensive ad agricoltura specializzata

BRESCIA	17027	Braone	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17028	Breno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17030	Brione	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17031	Caino	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17032	Calcinato	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17034	Calvisano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17035	Capo di Ponte	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17037	Capriano del Colle	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17038	Capriolo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17039	Carpenedolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17040	Castegnato	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17041	Castelcovati	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17042	Castel Mella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17043	Castenedolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17045	Castrezzato	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17046	Cazzago San Martino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17047	Cedegolo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17048	Cellatica	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17049	Cerveno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17050	Ceto	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17051	Cevo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17052	Chiari	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17053	Cigole	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17054	Cimbergo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17055	Cividate Camuno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17056	Coccaglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17057	Collebeato	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17058	Collio	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17059	Cologne	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17060	Comezzano-Cizzago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17061	Concesio	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17062	Corte Franca	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17063	Corteno Golgi	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17064	Corzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17065	Darfo Boario Terme	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17066	Dello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17068	Edolo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17069	Erbusco	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17070	Esine	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17071	Fiesse	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17072	Flero	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17073	Gambara	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17075	Gardone Val Trompia	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17078	Ghedì	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17079	Gianico	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17080	Gottolengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17081	Gussago	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17083	Incudine	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17084	Irma	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17085	Iseo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17086	Isorella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17088	Leno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17090	Lodrino	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17091	Lograto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17093	Longhena	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17094	Losine	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17095	Lozio	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17096	Lumezzane	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17097	Macclodio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17099	Mairano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17100	Malegno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17101	Malonno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17103	Manerbio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17104	Marcheno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17105	Marmentino	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17106	Marone	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17107	Mazzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17108	Milzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

BRESCIA	17110	Monno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17111	Monte Isola	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17112	Monticelli Brusati	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17113	Montichiari	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17114	Montirone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17117	Nave	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17118	Niardo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17119	Nuvolento	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17120	Nuvolera	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17122	Offlaga	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17123	Ome	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17124	Ono San Pietro	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17125	Orzinuovi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17126	Orzivecchi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17127	Ospitaletto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17128	Ossimo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17130	Paderno Franciacorta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17131	Paisco Loveno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17133	Palazzolo sull'Oglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17134	Paratico	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17135	Paspardo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17136	Passirano	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17137	Pavone del Mella	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17138	San Paolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17141	Pezzaze	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17142	Pian Camuno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17143	Pisogne	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17144	Polaveno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17146	Pompiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17147	Poncarale	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17148	Ponte di Legno	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17149	Pontevico	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17150	Pontoglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17152	Pralboino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17155	Prevalle	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17156	Provaglio d'Iseo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17159	Quinzano d'Oglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17160	Remedello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17161	Rezzato	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17162	Roccafranca	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17163	Rodengo Saiano	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17165	Roncadelle	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17166	Rovato	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17167	Rudiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17169	Sale Marasino	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17172	San Gervasio Bresciano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17173	San Zeno Naviglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17174	Sarezzo	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17175	Savio dell'Adamello	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17176	Sellero	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17177	Seniga	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17181	Sonico	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17182	Sulzano	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17183	Tavernole sul Mella	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17184	Temù	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17186	Torbole Casaglia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17188	Travagliato	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17190	Trenzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17192	Urago d'Oglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17195	Verolanuova	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17196	Verolavecchia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17198	Veza d'Oglio	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17199	Villa Carcina	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17200	Villachiera	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17202	Vione	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17203	Visano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
BRESCIA	17205	Zone	Aree rurali intermedie
BRESCIA	17206	Piancogno	Aree rurali intermedie

PAVIA	18001	Alagna	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18002	Albaredo Arnaboldi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18004	Albuzzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18005	Arena Po	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18006	Badia Pavese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18008	Barbianello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18009	Bascapè	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18011	Bastida Pancarana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18012	Battuda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18013	Belgioioso	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18014	Beregardo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18015	Borgarello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18018	Borgo San Siro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18019	Bornasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18023	Bressana Bottarone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18024	Broni	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18026	Campospinoso	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18030	Carbonara al Ticino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18031	Casanova Lonati	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18032	Casatisma	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18033	Casei Gerola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18034	Casorate Primo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18035	Cassolnovo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18038	Castelletto di Branduzzo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18041	Cava Manara	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18043	Ceranova	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18046	Certosa di Pavia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18047	Cervesina	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18048	Chignolo Po	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18053	Copiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18054	Corana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18056	Cortelona e Genzone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18058	Costa de' Nobili	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18060	Cura Carpignano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18061	Dorno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18063	Filighera	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18068	Gambolò	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18069	Garlasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18071	Grenzago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18072	Giussago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18075	Gravellona Lomellina	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18076	Gropello Cairoli	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18077	Inverno e Monteleone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18078	Landriano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18080	Lardirago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18081	Linarolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18084	Lungavilla	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18085	Maghero	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18086	Marcignago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18087	Marzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18091	Mezzana Rabattone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18092	Mezzanino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18093	Miradolo Terme	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18099	Monticelli Pavese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18108	Pancarana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18114	Pieve Porto Morone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18115	Pinarolo Po	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18116	Pizzale	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18118	Portalbera	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18119	Rea	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18124	Robecco Pavese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18127	Rognano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18129	Roncaro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18133	San Cipriano Po	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18135	San Genesio ed Uniti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18137	San Martino Siccomario	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18139	Santa Cristina e Bissone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18141	Sant'Alessio con Vialone	Aree intensive ad agricoltura specializzata

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

PAVIA	18145	San Zenone al Po	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18149	Silvano Pietra	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18150	Siziano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18151	Sommo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18152	Spessa	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18157	Torre d'Arese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18158	Torre de' Negri	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18159	Torre d'Isola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18160	Torrevecchia Pia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18162	Travacò Siccomario	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18163	Trivulzio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18164	Tromello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18165	Trovo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18169	Valle Salimbene	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18173	Vellezzo Bellini	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18174	Verretto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18175	Verrua Po	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18176	Vidigulfo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18177	Vigevano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18179	Villanova d'Ardenghi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18180	Villanterio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18181	Vistarino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18182	Voghera	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18185	Zeccone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18188	Zerbo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18189	Zerbolò	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18190	Zinasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
PAVIA	18191	Cornale e Bastida	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19001	Acquanegra Cremonese	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19002	Agnadello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19003	Annicco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19004	Azzanello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19005	Bagnolo Cremasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19006	Bonemerse	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19007	Bordolano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19010	Camisano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19011	Campagnola Cremasca	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19012	Capergnanica	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19013	Cappella Cantone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19014	Cappella de' Picenardi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19015	Capralba	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19016	Casalbuttano ed Uniti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19017	Casale Cremasco-Vidolasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19018	Casaletto Ceredano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19019	Casaletto di Sopra	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19020	Casaletto Vaprio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19022	Casalmorano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19024	Castel Gabbiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19025	Castelleone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19026	Castelverde	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19027	Castelvisconti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19029	Chieve	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19030	Cicognolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19032	Corte de' Cortesi con Cignone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19033	Corte de' Frati	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19034	Credera Rubbiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19035	Crema	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19037	Cremosano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19038	Crotta d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19039	Cumignano sul Naviglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19041	Dovera	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19043	Fiesco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19044	Formigara	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19045	Gabbioneta-Binanuova	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19046	Gadesco-Pieve Delmona	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19047	Genivolta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19048	Gerre de' Caprioli	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19049	Gombito	Aree intensive ad agricoltura specializzata

CREMONA	19050	Grontardo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19051	Grumello Cremonese ed Uniti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19054	Izano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19055	Madignano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19056	Malagnino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19058	Monte Cremasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19059	Montodine	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19060	Moscazzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19062	Offanengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19063	Olmeneta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19065	Paderno Ponchielli	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19066	Palazzo Pignano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19067	Pandino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19068	Persico Dosimo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19069	Pescarolo ed Uniti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19072	Pianengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19073	Pieranica	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19074	Pieve d'Olmi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19075	Pieve San Giacomo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19076	Pizzighettone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19077	Pozzaglio ed Uniti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19078	Quintano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19079	Ricengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19080	Ripalta Arpina	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19081	Ripalta Cremasca	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19082	Ripalta Guerina	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19084	Rivolta d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19085	Robecco d'Oglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19086	Romanengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19087	Salvirola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19088	San Bassano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19093	Scandolara Ripa d'Oglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19094	Sergnano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19095	Sesto ed Uniti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19097	Soncino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19098	Soresina	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19099	Sospiro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19100	Spinadesco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19102	Spino d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19103	Stagno Lombardo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19104	Ticengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19105	Torino Vimercati	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19109	Trescore Cremasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19110	Trigolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19111	Vaiano Cremasco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19112	Vailate	Aree intensive ad agricoltura specializzata
CREMONA	19113	Vescovato	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20002	Asola	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20003	Bagnolo San Vito	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20010	Casalmoro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20011	Casaloldo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20013	Castelbelforte	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20014	Castel d'Ario	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20015	Castel Goffredo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20019	Ceresara	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20021	Curtatone	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20024	Gazoldo degli Ippoliti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20026	Goito	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20027	Gonzaga	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20028	Guidizzolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20032	Mariana Mantovana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20033	Marmirolo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20034	Medole	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20035	Moglia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20037	Moteggiana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20039	Pegognaga	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20041	Piubega	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20045	Porto Mantovano	Aree intensive ad agricoltura specializzata

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

MANTOVA	20048	Redondesco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20051	Rodigo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20052	Roncoferraro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20055	San Benedetto Po	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20057	San Giorgio Bigarello	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20065	Suzzara	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20068	Villimpenta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
MANTOVA	20071	Borgo Virgilio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LECCO	97001	Abbadia Lariana	Aree rurali intermedie
LECCO	97004	Ballabio	Aree rurali intermedie
LECCO	97005	Barzago	Aree rurali intermedie
LECCO	97006	Barzano	Aree rurali intermedie
LECCO	97007	Barzio	Aree rurali intermedie
LECCO	97008	Bellano	Aree rurali intermedie
LECCO	97011	Bulciago	Aree rurali intermedie
LECCO	97016	Casatenovo	Aree rurali intermedie
LECCO	97015	Casargo	Aree rurali intermedie
LECCO	97018	Cassina Valsassina	Aree rurali intermedie
LECCO	97019	Castello di Brianza	Aree rurali intermedie
LECCO	97023	Colico	Aree rurali intermedie
LECCO	97025	Cortenova	Aree rurali intermedie
LECCO	97027	Crandola Valsassina	Aree rurali intermedie
LECCO	97028	Cremella	Aree rurali intermedie
LECCO	97029	Cremeno	Aree rurali intermedie
LECCO	97030	Dervio	Aree rurali intermedie
LECCO	97032	Dorio	Aree rurali intermedie
LECCO	97035	Esino Lario	Aree rurali intermedie
LECCO	97037	Garbagnate Monastero	Aree rurali intermedie
LECCO	97040	Introbio	Aree rurali intermedie
LECCO	97043	Lierna	Aree rurali intermedie
LECCO	97046	Mandello del Lario	Aree rurali intermedie
LECCO	97047	Margno	Aree rurali intermedie
LECCO	97050	Moggio	Aree rurali intermedie
LECCO	97054	Monticello Brianza	Aree rurali intermedie
LECCO	97055	Morterone	Aree rurali intermedie
LECCO	97062	Paderno d'Adda	Aree rurali intermedie
LECCO	97063	Pagnona	Aree rurali intermedie
LECCO	97064	Parlasco	Aree rurali intermedie
LECCO	97065	Pasturo	Aree rurali intermedie
LECCO	97067	Perledo	Aree rurali intermedie
LECCO	97069	Premana	Aree rurali intermedie
LECCO	97070	Primaluna	Aree rurali intermedie
LECCO	97071	Robbiate	Aree rurali intermedie
LECCO	97075	Sirone	Aree rurali intermedie
LECCO	97077	Sueglio	Aree rurali intermedie
LECCO	97079	Taceno	Aree rurali intermedie
LECCO	97084	Varenna	Aree rurali intermedie
LECCO	97091	Verderio	Aree rurali intermedie
LECCO	97093	Valvarrone	Aree rurali intermedie
LODI	98001	Abbadia Cerreto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98002	Bertonico	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98003	Boffalora d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98004	Borghetto Lodigiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98005	Borgo San Giovanni	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98006	Brembio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98008	Casaleto Lodigiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98009	Casalmiocco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98010	Casalpusterleno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98011	Caselle Landi	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98012	Caselle Lurani	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98013	Castelnuovo Bocca d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98014	Castiglione d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98015	Castiraga Vidardo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98017	Cavenago d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98018	Cervignano d'Adda	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98019	Codogno	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98020	Comazzo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98021	Cornegliano Laudense	Aree intensive ad agricoltura specializzata

LODI	98022	Corno Giovine	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98023	Cornovecchio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98024	Corte Palasio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98025	Crespiatica	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98026	Fombio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98027	Galgagnano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98028	Graffignana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98029	Guardamiglio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98030	Livraga	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98032	Lodi Vecchio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98033	Maccastorna	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98034	Mairago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98035	Maleo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98036	Marudo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98037	Massalengo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98038	Meletti	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98039	Merlino	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98040	Montanaso Lombardo	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98041	Mulazzano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98042	Orio Litta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98043	Ospedaletto Lodigiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98044	Ossago Lodigiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98045	Pieve Fissiraga	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98046	Salerano sul Lambro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98047	San Fiorano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98048	San Martino in Strada	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98049	San Rocco al Porto	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98050	Sant'Angelo Lodigiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98051	Santo Stefano Lodigiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98052	Secugnago	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98053	Senna Lodigiana	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98054	Somaglia	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98055	Sordio	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98056	Tavazzano con Villavesco	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98057	Terranova dei Passerini	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98058	Turano Lodigiano	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98059	Valera Fratta	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98060	Villanova del Sillaro	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98061	Zelo Buon Persico	Aree intensive ad agricoltura specializzata
LODI	98062	Castelgerundo	Aree intensive ad agricoltura specializzata



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTERADICI



ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7 OPERAZIONE 7.4.01

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Alla Regione Lombardia

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 7.4.01.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE AIUTO TEMPORANEO NELL'AMBITO DEL QUADRO temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BUR

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione:

- ☐ di non essere stato in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
- ☐ di non avere chiesto e/o ricevuto, a valere sul Quadro Temporaneo, altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sugli stessi investimenti per cui si chiede il finanziamento,
- ☐ di avere chiesto e/o ricevuto altri aiuti a valere sul Quadro Temporaneo altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sugli stessi investimenti per cui si chiede il finanziamento

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso l'aiuto temporaneo	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Importo dell'aiuto 'temporaneo'	
					Concesso	Effettivo
1						
2						
3						

DICHIARA

- di:
- avere

▪ non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati allo "Sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale", anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sugli stessi investimenti per cui si chiede il finanziamento.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

(Luogo)

,

/

/

(Data)

(Firma)

Allegato 3
PROSPETTO VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo (%)				
Contributo (€)				

ALLEGATO 4 Modello di dichiarazione liberatoria fatture**Facsimile**

Dichiarazione Liberatoria
Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia avente codice CUP: _____

sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _____

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Tipo di spesa	Importo netto IVA	Modalità di pagamento*	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

*) Bonifico, Ricevuta bancaria, home banking, altro (specificare)

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

ALLEGARE: fotocopia della carta di identità o di un documento equipollente

E' possibile la sottoscrizione con firma digitale: in questo caso non allegare la fotocopia del documento di identità

ALLEGATO 5
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7
LISTE DI CONTROLLO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Regione Lombardia è tenuta a garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale anche in materia di concorrenza e di appalti pubblici. Al fine, quindi, di agevolare la propria attività di verifica del rispetto della normativa in questione da parte del Beneficiario, sono state predisposte delle liste di controllo in materia di appalti pubblici che individuano tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “Codice dei contratti pubblici”. Le liste di controllo che seguono sono state differenziate in funzione dell’importo dell’appalto e della tipologia, lavori o servizi e forniture.

Procedura	Tipologia procedura scelta
Modulo generale – Valore procedura (Allegato 2)	

Appalti di lavori pubblici

Procedura	Soglia (importo appalto)
Affidamento diretto (Allegato 5.1)	Importo inferiore a 40.000 euro
Procedura negoziata (Allegato 5.2)	Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro <i>Consultazione di almeno dieci operatori</i>
	Importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro <i>Consultazione di almeno quindici operatori</i>
Amministrazione diretta (Allegato 5.3)	Importo inferiore a 150.000 euro

Appalti di servizi e forniture

Procedura	Soglia (importo appalto)
Affidamento diretto (Allegato 6.1)	Importo inferiore a 40.000 euro
Procedura negoziata (Allegato 6.2)	Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 209.000 euro <i>Consultazione di almeno dieci operatori</i>

Spese generali

Utilizzo personale interno (Allegato)	Max 2% importo a base gara
---	----------------------------

La compilazione delle linee guida richiede di barrare le caselle relative agli adempimenti previsti, evidenziando se siano stati seguiti (SI), se non siano stati seguiti (NO) o se gli adempimenti non siano previsti (NP).

Nel caso di più opzioni, va barrato SI o NO per l’opzione seguita, e NP per le altre. Ad esempio, la modalità di adempimento relativa all’obbligo di pubblicazione del bando nelle procedure per lavori sotto soglia è diversa a seconda che l’importo dell’appalto sia maggiore o uguale a 500.000 euro, o inferiore. In tal caso si dovrà barrare SI o NO per l’adempimento previsto e NP per l’altro.

Nel caso in cui un adempimento sia stato seguito, e lo stesso preveda iter procedurali alternativi, la compilazione della linee guida richiede di barrare la casella SI e di indicare nel campo note la procedura di riferimento. Ad esempio, il termine per la ricezione delle offerte relative a contratti pubblici di lavori varia a seconda che il progetto abbia ad oggetto solamente la progettazione esecutiva o anche la progettazione definitiva. Pertanto, se l’adempimento è stato seguito, dovrà essere barrata la casella SI e dovrà essere indicato l’oggetto del progetto nel campo note.

In riferimento a ciascun adempimento rispettato, va indicata la data in cui questo è stato effettuato.

Infine, vanno indicate nelle note le eventuali motivazioni che hanno portato al mancato adempimento dell’iter procedurale seguito o le osservazioni/ulteriori specifiche che possano essere rilevanti per la comprensione del procedimento seguito.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

MODULO GENERALE VALORE E PROCEDURA

DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA / PROGETTO

Operazione	
Domanda di aiuto n.	
Ragione sociale	
Descrizione/titolo progetto	

Spesa totale progetto ammessa a finanziamento ¹	€	
(1) Risultante dall'atto di concessione del contributo		
Lavori	€	
di cui		
Appalto	€	
Amministrazione diretta	€	
Servizi	€	
di cui		
Appalto	€	
Amministrazione diretta	€	
Forniture	€	
di cui		
Appalto	€	
Amministrazione diretta	€	

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
VALORE DELL'APPALTO²
⁽²⁾ Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

VALORE DELL'APPALTO €

APPALTO LAVORI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ☐
= > € 5.225.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)

APPALTO LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ☐
< € 5.225.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)

PROCEDURA ADOTTATA

Contratti per i lavori di importo < € 1.000.000

lavori di importo inferiore a € 40.000

amministrazione diretta ☐

affidamento diretto ☐

lavori di importo pari o superiore a € 40.000 Euro e inferiore a € 150.000

procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ☐
amministrazione diretta (esclusi acquisto e noleggio mezzi e materiali) ☐

lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000

procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ☐

Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente

(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)

DATA

FIRMA DEL RUP

AFFIDAMENTO DI SERVIZI**VALORE DELL'APPALTO³**

(³) Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

VALORE DELL'APPALTO €

APPALTO SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ☐
= > € 209.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)

APPALTO SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ☐
< € 209.000 (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)

PROCEDURA ADOTTATA**Contratti per servizi di importo < € 209.000**

servizi di **importo inferiore a € 40.000**

amministrazione diretta ☐

affidamento diretto ☐

servizi di **importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000**

procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ☐

Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente

(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)

DATA

FIRMA DEL RUP

AFFIDAMENTO DI FORNITURE**VALORE DELL'APPALTO⁴**

(⁴) Indicare il valore dell'appalto a base d'asta e se trattasi di appalto sopra o sotto soglia comunitaria

VALORE DELL'APPALTO €

APPALTO FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ☐

= > 209.000 Euro (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)

APPALTO FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ☐

< 209.000 Euro (applicabile dal 19/04/16 ad oggi)

PROCEDURA ADOTTATA**Contratti per forniture di importo < € 209.000**

forniture di **importo inferiore a € 40.000**

amministrazione diretta ☐

affidamento diretto ☐

forniture di **importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 209.000**

procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ☐

Motivazione della scelta effettuata come da determina dell'Ente

(riportare una sintesi, indicare e allegare atto/provvedimento di approvazione della procedura scelta)

DATA

FIRMA DEL RUP

MODELLO 5.1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

Lista di controllo procedura affidamento diretto

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO <i>(importo inferiore a € 40.000)</i>
--

Operazione _____ Domanda di aiuto n. _____
Beneficiario _____
Importo dei lavori affidati direttamente (IVA esclusa) € _____
RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁶	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di						Art. 36, comma 2 lettera a) Art. 32 comma 2
1.1	individuazione dell’operatore economico						
1.2	oggetto dell’affidamento, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali						
1.3	- le ragioni della scelta del fornitore						
1.4	Importo stimato dell’affidamento IVA esclusa						
1.5	- il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali						
1.6	- Codice Identificativo di Gara (CIG)						
1.7	- schema di lettera contratto						Art. 32, comma 14

⁶ “Adempimento Non Previsto”

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ⁶	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
2.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre						Art. 31 Linee guida n. 3 di Anac
3	La Delibera/Determina di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante						
4	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).						D.M 2490 del 25/01/17 Decisione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013
5	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa						Art. 106
6	Redazione del certificato di verifica di conformità / regolare esecuzione dei lavori						Art. 102

Data

Firma RUP

MODELLO 5.2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

Lista di controllo procedura negoziata

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – PROCEDURA NEGOZIATA
(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 1.000.000)

Operazione _____ Domanda di aiuto n. _____
Beneficiario _____
Importo dell'appalto (IVA esclusa) € _____
Comune capoluogo di provincia: _____ Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore:
SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐
Se Si: Centrale di committenza/soggetto aggregatore: _____
RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P7	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di						Art. 29 Art. 32 Art. 36 Linee Guida n.4 di Anac
1.1	☐ ricorso a elenco di operatori economici						
	☐ esiti dell’indagine di mercato						
1.2	procedura di scelta del contraente						
1.3	criterio di aggiudicazione						
1.4	atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare)						
2.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre						Art. 31

⁷ “Adempimento Non Previsto”

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P7	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
							Linee Guida n.3 di Anac
3.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno:						Art. 36
3.1	10 operatori economici ⁸						
3.2	15 operatori economici ⁹						
4.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC						Art. 75 comma 3
5.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:						
5.1	l'elenco dei lavori e delle somministrazioni						
5.2	i prezzi unitari o il prezzo a corpo						
5.3	le condizioni di esecuzione						
5.4	il termine di ultimazione dei lavori						
5.5	le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)						
5.6	le penalità (se non inserite nel Contratto)						
5.7	il Codice Identificativo di Gara (CIG)						
5.8	il termine per la presentazione delle offerte						
5.9	in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi						
5.10	in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi						

⁸ Importo dell'appalto superiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000

⁹ Importo dell'appalto pari o superiore a € 150.000 ed inferiore a € 1.000.000

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P7	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
5.11	il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara						
6.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie						
7.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo						
8.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:						
8.a	non sono discriminatori;						
8.b	sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.						
9.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)						
10.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.						Art. 36 Linee Guida n. 4 di ANAC Art. 63 - Art. 75
11.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del Dlgs 50/2016						Art. 77
12.	Nella fase di valutazione delle offerte:						
12.a	i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte;						
12.b	l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati.						
12.c	le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione;						
13.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi						
13.1	numero delle offerte pervenute						
13.2	numero delle offerte accertate						

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P7	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
13.3	graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio						
14.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso						Art. 97 comma 6
15.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016						Art. 80
16.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni						
16.1	il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice						
16.2	l'oggetto del contratto						
16.3	il valore del contratto						
16.4	i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta						
16.5	i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione						
16.6	i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse						
16.7	il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi						
16.8	se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto						
17.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario						Art. 36 comma 5
18.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:						Art. 76
18.1	l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P7	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
	cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione						
18.2	l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi						
19.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (solo per contratti superiori a € 150.000) e dell'oggetto contrattuale						Art. 32 comma 10
20.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.						Art. 103
21.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).						D.M 2490 del 25/01/17 Decisione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013
21.b	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa						Art. 106
22.	E' stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera al termine del collaudo.						Art. 102

Data

Firma RUP

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

MODELLO 5.3
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

Lista di controllo procedura amministrazione diretta

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AMMINISTRAZIONE DIRETTA
(importo inferiore a € 150.000)

Operazione _____ Domanda di aiuto n. _____
 Beneficiario _____
 Importo dei lavori in amministrazione diretta (IVA esclusa) € _____
 RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ₁₀	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di						
1.1	- motivazione che rende necessaria l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta						Art. 3, comma 1, let. gggg) Art. 36 Linee guida n.4 di Anac
1.2	- individuazione dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta						
1.3	- individuazione del Responsabile del Procedimento (RUP)						Art. 31 Linee guida n.3 di Anac
2.	La Delibera/Determina del RUP inerente l’organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di						
2.2	- dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta						

¹⁰ “Adempimento Non Previsto”

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ₁₀	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
2.3	- individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta						
3.	Il RUP/Dirigente ha predisposto ordini di servizio (o altro atto) per l'individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta						
4.	Il RUP ha predisposto la tenuta della contabilità dei lavori						
4.1	- l'acquisto dei materiali è stato regolarmente tracciato dal RUP						
4.2	- è stato tenuto un calendario delle giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente						
4.3	- nelle buste paga del personale è presente un riferimento all'importo corrisposto in relazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta						
5	- E' stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell'opera al termine del collaudo.						

Data

Firma RUP

MODELLO 5.4
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7
Lista di controllo appalto servizi in affidamento diretto
APPALTI SERVIZI / FORNITURE - AFFIDAMENTO DIRETTO
(importo inferiore a € 40.000)

Operazione _____ Domanda di aiuto n. _____
 Beneficiario _____
 Importo dei servizi/forniture affidati direttamente (IVA esclusa) € _____
 RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹¹	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di						Art. 36 Art. 32 comma 2
1.1	- individuazione del fornitore						
1.2	- oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali						
1.3	- le ragioni della scelta del fornitore						
1.4	importo stimato dell'affidamento IVA Esclusa						
1.5	- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali						
1.6	- Codice Identificativo di Gara (CIG)						
1.7	schema di lettera affidamento						Art. 32, comma 14
2.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre						Art. 31

¹¹ “Adempimento Non Previsto”

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ₁₁	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
							Linee guida n.3 di ANAC
3.	- La Delibera/Determina di approvazione dell’offerta è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante						
4	I servizi / forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi / forniture complementari nell’ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).						D.M 2490 del 25/01/17 Decisione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013
5	Eventuali varianti dell’appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa						Art. 106
6	- Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura						

Data _____

Firma RUP _____

Allegato 5.5
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AFFIDAMENTO IN HOUSE

Operazione _____ Domanda di aiuto n° _____

Beneficiario _____

Importo dell'affidamento IVA esclusa _____ euro

RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹²	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
1	Atto nomina RUP						Art. 31
2	Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari (organismi in house) che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritti in apposito elenco gestito da ANAC						Art. 192 c. 1 Linee guida ANAC n. 7/2016
3	Nel provvedimento di affidamento sono riportate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche						Art. 192 c. 2

¹² "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹²	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
4	Pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data						Art 192 c. 3
5	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta/computo metrico estimativo da parte del soggetto in house						Art 192 c. 2
6	Valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione						Art 192 c. 2
7	Presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)						Art 192
8	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC						Art. 3 L.136/2010 Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017

Data

Firma RUP

MODELLO 5.6
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7
Lista di controllo appalto servizi con procedura negoziata
APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA
(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 209.000)

Operazione _____

Domanda di aiuto n. _____

Beneficiario _____

Importo dell'appalto (IVA esclusa) € _____

Comune capoluogo di provincia (se del caso):

SI ☐ NO ☐

Procedura di gara espletata tramite centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso):

SI ☐ NO ☐

Centrale di committenza/soggetto aggregatore (se del caso): _____

RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ₁₃	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di						Art. 29 Art. 32 Art. 36 Linee guida n. 4 di ANAC
1.1	☐ ricorso a elenco di operatori economici						
	☐ esiti dell'indagine di mercato						
1.2	- procedura di scelta del contraente						
1.3	- criterio di aggiudicazione						
1.d	- atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare)						
2.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre						Art. 31

¹³ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ₁₃	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
							Linee guida n. 3 di ANAC
3.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 10 operatori economici						Art. 36, comma 2 lett. a) Linee guida n. 4 di ANAC
4.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC						Art. 75 comma 3
5.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi						
5.1	- l'elenco dei servizi richiesti/forniture						
5.2	- l'importo a base d'asta, i prezzi unitari o il prezzo a corpo						
5.3	- le condizioni di esecuzione						
	- il termine di ultimazione dei servizi/forniture						
5.4	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)						
5.5	- le penalità (se non inserite nel Contratto)						
5.6	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)						
5.7	- il termine per la presentazione delle offerte						
5.8	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi						
5.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi						
5.10	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara						
6.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie						

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ₁₃	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
7.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo						
8.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:						
8.a	- non sono discriminatori;						
8.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.						
9.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).						
10.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.						Art. 36 Linee Guida n. 4 di ANAC Art. 63 - Art. 75
11.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016						Art. 77
12.	Nella fase di valutazione delle offerte:						
12.a	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte;						
12.b	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati.						
12.c	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.						
13.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi						
13.1	- numero delle offerte pervenute						
13.2	- numero delle offerte accertate						
13.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio						
14.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso						Art. 97 comma 6

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ₁₃	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
15.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016						Art. 80
16.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni						
16.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice						
16.2	- l'oggetto del contratto						
16.3	- il valore del contratto						
16.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta						
16.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione						
16.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse						
16.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi						
16.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto						
17.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario						Art. 36 comma 5
18.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità						Art. 76
18.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione						

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P 13	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
18.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi						
18.3	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (<i>solo per contratti superiori a 150.000 euro</i>) e dell'oggetto contrattuale.						
19.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.						Art. 103
20.	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).						
20.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa						
21.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura						

Data

Firma RUP

MODELLO 5.6

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7

Lista di controllo per utilizzo personale interno

UTILIZZO PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE DELL’ENTE
(Max 2% importo a base gara)

Operazione _____ Domanda di aiuto n° _____
Beneficiario _____
Importo dell’appalto posto a base di gara (IVA esclusa) _____ euro
Importo incentivoeuro
RUP _____

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹⁴	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
1.	L’ente ha destinato a un apposito fondo risorse finanziarie (in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara) per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti						Art. 113
2.	L’assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche è stata effettuata sulla base di apposito regolamento adottato dall’Ente secondo il proprio ordinamento						

¹⁴ “Adempimento Non Previsto”

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	SI	NO	N/P ¹⁵	Estremi atti	NOTE	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
3.	L'assegnazione degli incentivi è stata effettuata nei confronti del: ☐ responsabile unico del procedimento; ☐ soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 (specificare tipo di funzione): ☐ direzione dei lavori ☐ direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ☐ collaudatore statico ☐ _____						
4.	Gli importi erogati al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
5.	Nella busta paga dei dipendenti sono individuabili le somme corrisposte per l'espletamento di funzioni tecniche						
6.	L'ente non ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale						

Data

Firma RUP

¹⁵ "Adempimento Non Previsto"

Allegato 6 – Modello di timesheet per la rendicontazione delle spese di personale interno e per lavori in amministrazione diretta

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE: _____

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: _____

NOME DEL PROGETTO: _____

NUMERO DOMANDA: _____

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): _____

PROSPETTO RENDICONTAZIONE SPESE PERSONALE INTERNO E PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

MESE XXXXXX ANNO XXXX

Nominativo persona	Qualifica	Totale ore lavorate	Costi totali	Costo orario	Descrizione dei lavori eseguiti/ attività svolte	Numero ore dedicate ai lavori/attività oggetto di finanziamento																Giorni lavorati	Ore totali	Costo totale da imputare	Firma persona
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
						17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	-				

Firma del responsabile dell'Ente beneficiario

Allegato 7**MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO DEL CONTRIBUTO**

A OPR

.....

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020. MISURA 7- OPERAZIONE 7.4.01

“Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura”

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il __/__/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____ via _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____
Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____
presentata il __/__/____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni
attuarie in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

Allegato 8 – Schema di fidejussione

**FIDEJUSSIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
CONCESSI NELL'AMBITO DELLE MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-
2020**

Misura _ – Sottomisura _ - OPERAZIONE _-_- " _____ "

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO

Fideiussione n. _____

Luogo e data _____

P R E M E S S O

Che il Signor/ o la Signora _____ nato/a a _____ il
_____ C.F. _____ con residenza in _____ via

In qualità di legale rappresentante della Società/Ditta _____ con sede legale in
_____ via _____, Cod. Fiscale _____ P.IVA
_____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero Rea
_____ (di seguito indicato Contraente)

- a) con riferimento alla domanda di sostegno n. _____ ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento dell'Anticipazione pari a euro _____ (in cifre e in lettere) corrispondente al 50% del contributo concesso di euro _____ (in cifre e in lettere) per l'investimento relativo all'operazione _-_- prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;
- b) che detto pagamento relativo all'Anticipazione sul contributo concesso è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro _____ (in cifra e in lettere) pari al 100% dell'Anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

La Società-Compagnia Assicuratrice/ Banca

.....

Partita IVA con sede legale in
CAP..... Via/località iscritta nel registro delle imprese
di.....n. REA (di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale
rappresentante pro tempore / procuratore speciale nato a
..... il dichiara di costituirsi, come in effetti si
costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale –
Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per
l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto
in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data
di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in
dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima
di euro *(in cifra e in lettere)*.

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento (1) e pertanto fino al maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR (2).
5. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.
6. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

IL FIDEIUSSORE

Timbro e firma

Timbro e firma

(1) Riportare la data indicata nella comunicazione formale di ammissione a finanziamento inviata dall'amministrazione delegata competente alla gestione dell'operazione interessata. Nel caso di operazione con durata temporale predefinita e ove la data non fosse indicata nella comunicazione di ammissione a finanziamento riportare la data corrispondente alla durata massima prevista dalla specifica operazione.

(2) In alternativa è possibile prevedere l'automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi.

Allegato 9**Dichiarazione di impegno a garanzia dell'aiuto previsto per gli enti pubblici ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Unionale n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale.**

All'Organismo Pagatore

Regione Lombardia Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia n. 1

20124 MILANO

REGOLAMENTO (UE) 1305/2013, ART. 63

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 REGIONE LOMBARDIA

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL'AUTO PREVISTO PER GLI ENTI PUBBLICI DAL
REG. UE N. 1305/2013 PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE****PREMESSO CHE:**

Per l'investimento relativo all'Operazione _____ prevista dal Programma di sviluppo Rurale della regione Lombardia 2014_2020 è stato concesso un contributo di euro _____ con decreto n _____ del _____, calcolato sull'importo della spesa ammessa di euro _____ relativa al progetto esecutivo di cui alla domanda di aiuto n _____ beneficiario finale dell'aiuto è l'Ente pubblico _____ .Codice CUA _____.

Ai sensi del bando approvato con decreto n _____ del _____ relativo _____ alla _____ Operazione _____ l'erogazione di eventuale anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che, per le amministrazioni pubbliche, può essere sostituita da una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario, che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato.

Il beneficiario pubblico intende richiedere, a titolo di anticipo, all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (OPLO), il pagamento di Euro _____, pari al 50% del contributo concesso per il progetto esecutivo relativo all'investimento finanziato con l'operazione, del PSR regionale approvato ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013.

Detto pagamento è condizionato al preventivo rilascio di garanzia scritta per un importo complessivo di Euro _____ pari al 100% dell'anticipo richiesto, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte. Qualora infatti risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui ai Regolamenti UE n. 907/2014 e n. 908/2014 e successive modifiche e integrazioni, procederà all'immediata richiesta di restituzione delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in
qualità di legale rappresentante/ della Banca _____ TESORIERE DELL'ENTE BENEFICIARIO,

autorizzato con atto del (indicare denominazione beneficiario) n. _____ del _____ allegato alla presente dichiarazione,

SI IMPEGNA

- a restituire, in tutto o in parte, con risorse proprie di bilancio, le somme erogate secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma di Euro _____, pari al 100% dell'importo dell'anticipazione richiesta, maggiorato degli interessi legali relativi **al periodo compreso tra il 61 giorno successivo alla data di richiesta di rimborso e la data di effettivo rimborso qualora non fosse rispettato il termine di cui al successivo punto**, nonché imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da OPLO in dipendenza del recupero.
- a versare le somme richieste in restituzione dall'Ente erogante entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

La restituzione dell'importo anticipato da OPLO sarà effettuata a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il beneficiario pubblico o per altri soggetti comunque interessati di opporre ad OPLO alcuna eccezione.

Il presente impegno ha validità fino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in relazione al progetto approvato con decreto citato nelle premesse previa comunicazione liberatoria da parte di OPLO.

Luogo e data _____

IL TESORIERE DELL'ENTE BENEFICIARIO

Allegato 9 bis – Schema di conferma di validità della polizza fideiussoria

c.a Dirigente Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi
(Sede Centrale)
ASSICURAZIONE / BANCA
Via _____

OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. _____ del _____

Spettabile Assicurazione / Banca _____ abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia / Filiale _____ a favore dell'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (OPR) su richiesta di _____ per l'importo complessivo di euro _____ ^(cifre) con scadenza _____ valida per mesi _____ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR ^(oppure) con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi.

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall'elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del _____ all'OPR cui spetta il pagamento dell'aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Da restituire in originale, oppure a mezzo fax o via PEC.

In ogni caso va allegata copia di un documento d'identità del firmatario della conferma di validità della garanzia.

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

Si conferma che la polizza fideiussoria n. _____ del _____
emessa da Agenzia / Filiale _____
su richiesta di _____
risulta valida ed operante per l'importo di euro _____ ^(cifre)
Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di
responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

(luogo) _____

Direzione Generale Assicurazione / Banca

(data) _____

Nome Cognome
Firma

ALLEGATO 10

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpdl@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Agenzia delle Entrate;
Ministero sviluppo economico;
Ministero delle Finanze;
Organi Commissione europea;

Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica SisCo). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;

dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente:

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.d.s. 7 aprile 2021 - n. 4705

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione Del Bando 2021 Per La Misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. - e in particolare l'art. 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii. - e in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De minimis» (GUCE L352 del 24 dicembre 2013) e in particolare l'art. 1 «Campo di applicazione, l'art 2 «Definizioni», l'art 3 «Aiuti «de minimis», l'art 5 «Cumulo» e l'art 6 «Controllo», che per la sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» si applica ai soli soggetti che esercitano attività non agricola;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii.;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii.;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;
- n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE L 215 7 luglio 2020);

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C (2020) 6159 del 2 settembre 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 e, in particolare:

- l'art. 1 che prevede che i programmi sostenuti dal Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

- l'art. 7 che prevede che per i nuovi impegni agro-climatico-ambientali da assumere a partire dal 2021 gli Stati membri stabiliscano un periodo della durata da uno a tre anni, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, ma che possano stabilire un periodo più lungo in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti;

Vista la d.g.r. n. 4338 del 22 febbraio 2021 «Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 (Reg. UE n. 1305/2013): Autorizzazione all'Autorità di Gestione del FEASR (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi) ad attivare, per l'anno 2021, per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l'operazione 13.1.01, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione europea» che prevede la possibilità di attivare, per l'anno 2021, bandi, per:

- le domande di pagamento (conferme) della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», prevedendo, tra l'altro, domande di conferma facoltative per il sesto anno d'impegno per l'operazione 10.1.01 «Produzioni agricole integrate» a favore dei beneficiari che hanno concluso gli impegni nell'anno 2020;
- le domande di sostegno (iniziali) dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» e dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», della durata di 7 anni, a favore dei beneficiari le cui strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 sono state collaudate nell'anno 2020;

Visto il d.d.u.o. n. 3376 dell'11 marzo 2021, «Programma sviluppo rurale 2014/2020. individuazione dei responsabili delle operazioni - aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni che fanno parte della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;

Visti, inoltre:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nel registro nazionale a cura dei dirigenti responsabili delle concessioni;
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza siano applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata, il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 «aiuti di stato» dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e pertanto la concessione dei contributi in favore dei soggetti che non esercitano attività agricola della sottomisura 10.1 deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissato, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 co.2 Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti, la presenza o l'assenza di imprese collegate o associate al richiedente;

Accertato che il Responsabile della sottomisura 10.1 «pagamenti per impegni agro climatico ambientali» è il soggetto responsabile dell'inserimento nel Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui al d.m. 115/2017;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari dell'aiuto la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2021;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 44.500.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione del 29 marzo 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii., agli atti della Struttura;

Visti i pareri favorevoli dell'Organismo Pagatore Regionale e della Autorità di Gestione del FEASR (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi), relativo al bando a valere sull'annualità 2021 di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad L, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicati via e-mail rispettivamente in data 30 marzo 2021 e in data 1 aprile 2021, agli atti della Struttura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con la d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2021 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che la concessione dei contributi in favore dei soggetti che non esercitano attività agricola deve avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

3. di prevedere che, qualora la modifica del PSR 2014-2020 non venisse accolta da parte della Commissione europea per la parte di interesse relativa alla durata degli impegni dell'operazione 10.1.06 «Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02» e dell'operazione 10.1.07 «Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione», tale durata sarà riportata a 3 anni, come previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2220/2020;

4. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 44.500.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

5. di dare atto che, come previsto dalla d.g.r. 4338/2021, il pagamento delle domande a valere sull'anno 2021 è subordinato all'assegnazione alla Lombardia delle risorse del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Carovigno



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO A VALERE PER L'ANNO 2021

Il presente bando regola per l'annualità 2021 l'applicazione della Sottomisura 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di sostegno (solo per operazioni 10.1.06 e 10.1.07) e di pagamento. La sua attivazione è condizionata all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione europea.

Il pagamento delle domande per l'anno 2021 è, pertanto, subordinato all'assegnazione alla Lombardia delle risorse del PSR 2014-2020, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale.

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell'Organismo pagatore (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

1.	FINALITÀ E OBIETTIVI
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	SOGGETTI BENEFICIARI
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA
5.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....
5.1	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
6.	COSA VIENE FINANZIATO
7.	CONDIZIONALITA'
8.	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI
8.1	OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
8.2	OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
8.3	OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
8.4	OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
8.5	OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO
8.6	OPERAZIONE 10.1.06 "MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCALE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02"
8.7	OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"
8.8	OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINETI.....
8.9	OPERAZIONE 10.1.09 - SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI
8.10	OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
8.11	OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
8.12	OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO
9.	ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA
10.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
10.1	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10.2	QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
10.3	A CHI PRESENTARE LA DOMANDA.....
10.4	COME PRESENTARE LA DOMANDA
10.5	MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA.....
11.	ISTRUTTORIA
11.1	VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
11.2	CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA
11.3	ASSEGNAZIONE CUP - CODICE UNICO DI PROGETTO.....
12.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13.	MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
14.	DISPOSIZIONI FINALI

14.1	CONTROLLI	
14.2	ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI.....	
14.3	ESITO DEI CONTROLLI.....	
15.	PROCEDIMENTO DI DECADENZA.....	
16.	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	
16.1	INDICATORI	
16.2	CUSTOMER SATISFACTION.....	
17.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
18.	RICORSI	
19.	SANZIONI.....	
20.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
21.	RIEPILOGO TEMPISTICHE	
22.	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	
23.	GLOSSARIO	
	ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ	
	ALLEGATO B - IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI O MISURE.....	
	ALLEGATO C - RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA	
	ALLEGATO D - ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO	
	ALLEGATO E - ELENCO DELLE VARIETA' VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO	
	ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.	
	ALLEGATO G - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (PER I SOGGETTI DIVERSI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI).....	
	ALLEGATO H - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA (PER I SOGGETTI DIVERSI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI)	
	ALLEGATO I - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI.....	
	ALLEGATO L - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

Questo bando regola l’applicazione della **Misura 10 – sottomisura 10.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) per l’annualità 2021, come riportato nella tabella sottostante.

I beneficiari dell’operazione 10.1.01 che hanno terminato gli impegni il 31/12/2020 (domande di sostegno – iniziali - presentate nel 2016) possono presentare domanda di pagamento (conferma) anche per l’anno 2021. La durata degli impegni per tali beneficiari può, pertanto, essere prorogata di un anno: la proroga è facoltativa ed è necessario che il beneficiario espliciti la volontà di aderirvi sul sistema informativo Si.Sco.

OPERAZIONE	2021 DOMANDA INIZIALE	2021 DOMANDA DI PAGAMENTO (CONFERMA)
10.1.01	NO	SI PER OPERAZIONE CON INIZIO IMPEGNO 2017 E 2018
		SI PER OPERAZIONE CON INIZIO IMPEGNO 2016 CON ADESIONE ALLA PROROGA (1 ANNO)
10.1.02	NO	SI
10.1.03	NO	SI
10.1.04	NO	SI
10.1.05	NO	SI
10.1.06	SI	NO
10.1.07	SI	SI
10.1.08	NO	SI
10.1.09	NO	SI
10.1.10	NO	SI
10.1.11	NO	SI
10.1.12	NO	SI

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura 10 – sottomisura 10.1 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; infatti promuove e incentiva una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

S'intende, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone minacciate di abbandono in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua;
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli;
- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso.

La misura contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹ alla base del bando:

- Titolo III, Capo II, Articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»).
- Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 “che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022”.
- D.lgs n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13” come modificato dagli art. 83 comma 3-bis e 91, comma 1-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi degli articoli 83,

comma 3 bis e 91, comma 1 bis, e secondo la soglia dell'art. 24 co.1 bis D.L. 113/2018 convertito con modificazioni dalla L.132/2018 nel testo vigente.

- DM MIPAAF 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- DM del 07 giugno 2018 n. 5465 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- DM 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."
- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018. Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus).
- Circolare AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019 "Domanda unica pagamento 2019. Integrazione alle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. N. 49231 del 8 giugno 2018" – paragrafo 2.
- Circolare AGEA n. 13057 del 18/02/2020 "Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige".
- DGR n. 1156 del 21/01/2019 Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013.
- DGR 11 marzo 2019 - n. XI/1376 Approvazione linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
- DGR n.4338 del 22 febbraio 2021 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (REG. UE n. 1305/2013): autorizzazione all'autorità di gestione del FEASR (direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi) ad attivare, per l'anno 2021, per la sottomisura 10.1, la misura 11 e l'operazione 13.1.01, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014- 2020 di Regione Lombardia da parte della Commissione Europea"
- DGR n° XI / 4306 del 15/02/2021 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla dgr x/3351 del 1 aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l'anno 2021."
- DDS n. 12537 del 4/09/2018 "Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 reg. UE n. 809/2014 relativamente all'operazione 8.1.02 Mantenimento di superfici imboschite, alla sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, alla Misura 11 Agricoltura Biologica, alla sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 e alla sottomisura 13.1 Pagamento compensativo per le zone montane" e s.m.i.
- DDS 29 giugno 2020 - n. 7589 Modifica al d.d.s. n. 16046 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi»

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per tutte le operazioni gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Inoltre, per le operazioni 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08 e 10.1.09, possono presentare domanda anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000)

Per le operazioni 10.1.06 e 10.1.07 possono presentare domanda di sostegno (iniziale) unicamente i beneficiari dell'operazione 4.4.01 (per siepi e filari) o 4.4.02 (per FTB e aree umide) con interventi collaudati nell'anno 2020.

In ogni operazione sono descritte ulteriori specifiche e vincolanti condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di sostegno e di pagamento presentate nell'anno 2021 è pari a € 44.500.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR, fatte salve ulteriori risorse che si rendessero disponibili sulla sottomisura, a seguito dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2020.

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Le operazioni descritte in questo bando sono parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, attuativo del reg. (UE) n. 1305/2013, cofinanziato con risorse comunitarie (43.12 %), nazionali (39.82 %) e regionali (17.06 %).

Per le operazioni:

- 10.1.06 "Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02";
- 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione";
- 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti";
- 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali";

qualora il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico che non esercita attività agricola, l'indennizzo viene concesso tenendo conto di quanto indicato dal regime "De minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis".

5.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

I premi annuali, ad eccezione di quello relativo alla operazione 10.1.11, sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

6. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 10 – sottomisura 10.1 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad una o più delle operazioni previste.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti da:

- a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) di cui all'art. 94 Titolo VI, Capo I e all'Allegato II del reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I che riporta gli obblighi di **condizionalità**.
Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal Reg. UE n. 1306/2013 che sono disciplinati a livello regionale per l'anno 2021 dalla DGR n. 4306 del 15 febbraio 2021.
- b) Pertinenti **"criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima"**, di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), disciplinati a livello nazionale dal DM n. 5465/2018, integrato e modificato a livello regionale con DGR n. 1156 del 21/01/2019. Tali criteri sono descritti in allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità".
- c) Pertinenti **Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** di cui al reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 9, e da altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali. I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono descritti nell'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità".

Si considerano impegni di Misura sia i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima che i Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui ai precedenti punti b) e c).

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 8, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000 medesime.

7. CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce i premi collegati a questa Misura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la condizionalità, sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in allegato A.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 14.1 "Controlli".

In caso di infrazioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali, la sicurezza alimentare ed il benessere animale riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.

Gli impegni di condizionalità 2021 che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata come segue:

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:

- | | |
|---------|--|
| 10.1.01 | Produzioni agricole integrate |
| 10.1.02 | Avvicendamento con leguminose foraggiere |
| 10.1.03 | Conservazione della biodiversità nelle risaie |
| 10.1.04 | Agricoltura conservativa |
| 10.1.05 | Inerbimenti a scopo naturalistico |
| 10.1.06 | Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 |
| 10.1.07 | Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione |
| 10.1.08 | Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti |
| 10.1.09 | Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali |
| 10.1.10 | Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento |
| 10.1.11 | Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono |
| 10.1.12 | Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono |

8.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE**8.1.1 FINALITA' ED OBIETTIVI**

Con questo intervento s'intende incentivare l'adozione da parte dei produttori agricoli di specifici disciplinari regionali di produzione integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi derivanti da un utilizzo non oculato dei prodotti fitosanitari e da fertilizzazioni poco calibrate, specie nelle zone ad agricoltura più intensiva, contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità dell'acqua.

Le coltivazioni che più di altre necessitano di un uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sono quelle che impattano in modo intensivo sul territorio, per la specializzazione e la localizzazione delle colture.

Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

L'operazione contribuisce all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto favorisce, da un lato, l'avvicendamento e la diversificazione delle colture e, dall'altro, una minore emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e una riduzione dei fenomeni di erosione dei terreni agricoli.

8.1.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.01 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

I beneficiari che hanno terminato gli impegni al 31/12/2020 possono proseguire gli impegni per un ulteriore anno aderendo alla proroga e presentando una domanda di conferma, nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno 2016.

La proroga è facoltativa ed è necessario che il beneficiario espliciti la volontà di aderirvi sul sistema informativo Si.Sco.

La durata degli impegni è:

- **5 anni** per gli impegni iniziati nel 2017 o nel 2018 e per gli impegni iniziati nel 2016 per i quali i beneficiari NON intendono aderire alla proroga della durata di 1 anno prevista per il 2021.
- **6 anni (5+1)** per gli impegni iniziati nel 2016 per i quali i beneficiari, che hanno terminato gli impegni al 31/12/2020, intendono aderire alla proroga della durata di 1 anno.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

- A. Rispettare i vigenti disciplinari regionali di Produzione Integrata per le singole colture ammesse a premio, che si configurano come difesa integrata volontaria;
- B. Effettuare trattamenti con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di regolazione o taratura da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni;
- C. Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE, iscritto all'albo regionale;
- D. Acquistare prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione);
- E. Per gli impianti arborei, mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata - parte speciale, per le singole colture ammesse a premio;
- F. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo Impegni accessori (solo per la coltura del riso):

- G. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.1.2.1 Descrizione degli impegni principali.

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate", sono i seguenti:

- A. Rispettare i vigenti disciplinari di produzione integrata**, che si configurano come difesa integrata volontaria (cfr. punto A.7.3 Decreto 22/01/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN).

I disciplinari di produzione integrata comprendono:

- 1) **Norme tecniche agronomiche**, articolate in:

- Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" che comprendono norme per la gestione delle successioni colturali, delle fertilizzazioni e dell'irrigazione;
- Parte speciale contenente le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura che comprendono, tra l'altro, indicazioni relative alla successione colturale, alla fertilizzazione, ed all'irrigazione.

- 2) **Norme tecniche, difesa e diserbo**, per le misure agroambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Reg. UE n. 1308/2013).

Tali disciplinari regionali, soggetti ad aggiornamenti annuali, sono conformi alle linee guida nazionali approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sono resi disponibili sul sito internet di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it)

In caso di colture per le quali non sono previste le schede colturali nei disciplinari regionali, occorre fare riferimento, per le specifiche schede di concimazione, ai Disciplinari di produzione integrata approvati a livello nazionale.

Per quanto riguarda la **fertilizzazione** (piano di fertilizzazione, dose standard, analisi del terreno, modalità di campionamento del terreno etc.) occorre fare riferimento a quanto previsto nel capitolo 11 delle Norme tecniche agronomiche di cui al punto 1, nonché per le specifiche colture alla parte speciale.

A tal fine gli esiti delle analisi del terreno devono essere disponibili in tempo utile per la predisposizione di tale piano.

Le analisi del terreno sono sempre obbligatorie ed hanno validità di 5 anni.

NB: i beneficiari che aderiscono alla proroga dovranno, pertanto, ripetere le analisi del terreno entro la loro scadenza e aggiornare il piano di fertilizzazione entro la data di validazione della domanda.

In caso di superfici richieste a premio non presenti nella domanda di sostegno (iniziale) si precisa che occorre sia implementare il numero delle analisi dei terreni, ad integrazione del campionamento eseguito in occasione dell'avvio degli impegni, sia aggiornare il piano di fertilizzazione aziendale.

Il piano di fertilizzazione deve essere predisposto e firmato dal consulente che presta assistenza all'azienda.

Non è consentito l'utilizzo di fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di fertilizzazione, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

Gli interventi di fertilizzazione dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni dei fertilizzanti.

Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

Per quanto concerne il rispetto delle regole di **avvicendamento** previste dal disciplinare di produzione integrata, **il primo anno del quinquennio di avvicendamento coincide con l'anno di adesione all'operazione.**

Per i beneficiari che si avvalgono della proroga (5 anni + 1), il rispetto dei disciplinari di produzione integrata è riferito al periodo 2016-2021. Pertanto, non è consentito ripetere nel 2021 sullo stesso terreno la coltura presente nell'anno o negli anni precedenti, qualora il rispettivo disciplinare non lo preveda.

Ad esempio, dopo un ciclo di mono successione di 5 anni di riso (dal 2016 al 2020), non è consentito seminare nel 2021 nuovamente riso sulla stessa superficie.

Per quanto attiene **l'irrigazione** occorre fare riferimento alle indicazioni contenute al capitolo 13 delle Norme tecniche agronomiche di cui al punto 1, nonché alle indicazioni riportate per le singole colture nella parte speciale.

B. Effettuare i trattamenti con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la **certificazione volontaria di "regolazione o taratura"** da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni, secondo quanto definito dal PAN, da effettuarsi ogni 5 anni;

NB: i beneficiari che aderiscono alla proroga dovranno, pertanto, richiedere il rilascio di una nuova certificazione volontaria di "regolazione o taratura", qualora la precedente scada nel corso del 2021.

I controlli richiesti e le strumentazioni necessarie sono specificati al punto A.3.7 del decreto del 22/1/2014 Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN) non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche relativamente alla distribuzione spaziale della miscela ed al calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Le verifiche per il rilascio della certificazione di regolazione o taratura devono essere effettuate esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalle Regioni.

Il documento deve essere conservato in azienda.

Non sono valide le certificazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del 22/1/2014 (PAN).

Qualora si faccia ricorso a terzi per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, il beneficiario deve acquisire:

- copia della certificazione di "regolazione o taratura" in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista;
- fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato.

C. Avvalersi **dell'assistenza di un consulente abilitato** ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE ed iscritto all'albo regionale, per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di fertilizzazione, ricettazione, ecc.).

Qualora il titolare dell'azienda beneficiaria dell'operazione sia in possesso dei sopracitati requisiti può svolgere il ruolo di consulente per la propria azienda.

Il consulente dovrà rilasciare all'azienda un report trimestrale riportante la descrizione dell'attività svolta con l'indicazione delle date di visita.

I beneficiari dell'operazione facenti parte di una Organizzazione Produttori Ortofrutticoli (OP) nel cui Piano Operativo sia finanziato il servizio di consulenza alle imprese associate, percepiranno un premio ridotto dell'importo relativo all'impegno C, come meglio precisato al successivo paragrafo 8.1.3 "Entità del premio annuale".

D. Acquistare i prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione), di cui al punto precedente.

La ricettazione ha lo scopo di condividere le scelte di difesa e diserbo tra consulente e beneficiario.

L'obbligo della ricettazione viene assolto attraverso le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) il beneficiario ed il proprio consulente definiscono e condividono di volta in volta le scelte di difesa e diserbo. In tal caso ogni singola decisione deve essere resa per iscritto da parte del consulente e riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestante, tempi di intervento, i principi attivi da utilizzare, le dosi di intervento ed il numero complessivo dei trattamenti da effettuare.
- b) In alternativa è possibile predisporre un piano di difesa/diserbo preventivo ad inizio campagna, da adeguare in caso in cui si ritenga necessario modificare la strategia di difesa e diserbo. La variazione del piano dovrà essere datata e firmata dal consulente.

Il piano dovrà riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestanti chiave peculiari per l'azienda e del comprensorio in cui l'azienda opera, tempi di intervento, principi attivi, dosi di intervento e numero complessivo dei trattamenti da effettuare.

Nell'ambito del Piano possono essere individuati per ogni intervento 2 scelte alternative di principi attivi utilizzabili per i trattamenti. Tali alternative devono rispettare la strategia individuata nel Piano medesimo.

I singoli documenti relativi alle scelte di difesa (di cui al punto a) o il piano di difesa (di cui al punto b) devono essere controfirmati e timbrati dal consulente.

Le alternative di cui alle lettere a) e b) non sono sostituibili dalla semplice sottoscrizione del disciplinare di produzione integrata.

La documentazione indicata ai punti a) e b) dovrà trovare coerenza con gli acquisti di prodotti fitosanitari effettuati dall'azienda ed i trattamenti eseguiti che devono essere registrati sul sistema informativo presente in Sis.Co., o in alternativa, su altri sistemi informatici di registrazione dei trattamenti o su registri cartacei.

Le indicazioni minime che dovranno essere contenute nei registri sono le seguenti: data trattamento, avversità, coltura, quantità superficie trattata, nome del campo o riferimenti catastali o Unità di Paesaggio Aziendale (UPA)², nome del prodotto e principio attivo, quantità utilizzata (Kg o Lt), fase fenologica della coltura, data semina, data trapianto, data inizio fioritura, data raccolto, nome e firma di chi effettua il trattamento, note.

E. Mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila negli impianti arborei (frutteti, vigneti e oliveti) secondo le modalità che verranno indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata vigenti – parte speciale per le singole colture ammesse a premio, per l'intera durata dell'impegno.

Al di fuori del periodo autunno-vernino sono consentite esclusivamente erpicature ad una profondità massima di 10 cm o le scarificature.

² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle catastali che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

È sempre vietato il sovescio.

F. NON utilizzare fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora l'avvicendamento colturale non risulti rispettato per una superficie uguale o maggiore del 50% della superficie sotto impegno (S.O.I.);
- qualora su una superficie uguale o maggiore del 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.) vengano utilizzati i principi attivi fitosanitari NON ammessi dai disciplinari di produzione per le singole colture

8.1.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- G – Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- H – Realizzazione di una cover-crop autunno-vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Poiché è obbligatorio realizzare gli impegni accessori almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima realizzazione deve avvenire entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto.

Nelle domande giunte al quinto e ultimo anno di impegno non è possibile richiedere l'adesione agli impegni accessori.

G. Sommersione della risaia nel periodo invernale

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. effettuare la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno;
2. mantenere l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica previ specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi;
3. dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina;
4. ripristinare gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
5. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**;
6. tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA³, tipo di

³ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il beneficiario indichi il/i Consorzio/i di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico in Sis.Co..

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua iemale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "**Sommersione della risaia nel periodo invernale**" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;
- qualora il periodo di sommersione continuativo sia inferiore o uguale a 50 giorni.

H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, vecchia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il tritcale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo nonché l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento ad una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. realizzando sulle medesime particelle, almeno per **due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose anche in consociazione (ad esempio, con il tritcale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno;
2. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione ad evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo);
3. non utilizzando prodotti fitosanitari;
4. mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà ad interrarela (sovescio);
5. tenendo ed aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA⁴, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

⁴ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se, su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie sotto impegno (SOI), la cover crop autunno vernina con leguminose indicate (prevalenti) anche in consociazione non sia presente o non interessi uniformemente la SOI;
- se la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno sulle medesime superfici, per una superficie maggiore del 20% della SOI.

8.1.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.01 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.1.2.4 Combinabilità tra operazioni/misure (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.01 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B "Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure".

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" **NON sono combinabili** con quelli previsti dalle misure 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

8.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Ai fini di questa operazione le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: orticole, arboree (vite, fruttiferi e olivo), riso.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio G – sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio H – cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
orticole	485			485
arboree (vite, fruttiferi e olivo)	600			600
Riso	185			185
Riso	185	190		375
Riso	185		180	365

Per i beneficiari soci di una Organizzazione Produttori ortofrutta il premio relativo alle colture orticole e a quelle arboree per le quali il ruolo di consulente già viene svolto dal tecnico incaricato della OP medesima, viene ridotto della quota corrispondente al costo del consulente. La riduzione del premio si applica alle sole colture per le quali la OP è riconosciuta e che sono conferite dall'azienda all'OP stessa.

In tal caso l'importo del premio annuo si riduce ad € 410/ha per le colture orticole e € 425/Ha per le colture arboree, come specificato nella tabella seguente.

Gruppo Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Riduzione costo consulente (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Colture orticole	485	75	410
Colture arboree	600	175	425

8.1.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" di cui al precedente paragrafo 8.1.3 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013; pertanto tali premi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.01 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni per le superfici vitate;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.01 gli imprenditori agricoli **già ammessi ai benefici di questa operazione negli anni 2016, 2017 o 2018**, nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali

- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

I soggetti riconosciuti come produttori biologici ai sensi della normativa vigente nell'elenco nazionale degli operatori biologici **non possono** aderire all'operazione.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio G "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire colui che governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e che acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

Imprese agricole aderenti ad Organizzazioni Produttori ortofrutticole

Possono continuare ad assolvere gli impegni dell'operazione le imprese agricole:

- socie di Organizzazione Produttori ortofrutticole (OP) che non abbiano attivato la Produzione Integrata nei propri Programmi Operativi Annuali (PO);
- iscritte ad una OP, che, per le colture sotto impegno con l'operazione 10.1.01, non ha attivato la produzione integrata nei propri programmi operativi;
- socie di OP con sede fuori regione, nel rispetto delle regole previste per l'operazione 10.1.01 del PSR 2014-2020 della Lombardia;

8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 4°, 5° o 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 3° di impegno.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

È obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo coltura, per tutta la durata dell'impegno.

Le superfici interessate da una coltura obbligatoriamente da richiedere a premio ma per le quali si verifichi una delle condizioni sotto descritte dovranno essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi con riferimento ad ogni gruppo coltura richiesto a premio (Altri Utilizzi Orticole; Altri Utilizzi Arboree; Altri Utilizzi Riso).

Tali superfici si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti da questa operazione, ma non potranno essere richieste a premio.

Condizioni per l'utilizzo della sezione Altri Utilizzi Orticole/ Altri Utilizzi Arboree/Altri Utilizzi Riso:

1. particella catastale per la quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre);
2. parcella richiesta a premio nell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono";
3. particelle che non possono essere richieste a premio in ragione del divieto di ampliamento delle superfici con riferimento al 3° anno di impegno.

Oltre alle casistiche di cui al paragrafo 14.1 "Controlli", per quanto riguarda la condizione richiamata al precedente punto 3, il **gruppo coltura richiesto a premio** decade totalmente nel seguente caso:

- la superficie *richiesta a premio nell'anno 2021 è inferiore a quella richiesta a premio in domanda nel 2020* e la superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso **supera il 30 % della superficie totale sotto impegno (superficie a premio + superficie richiesta negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso)** per l'anno di domanda 2021.

*NB – Viceversa se la superficie richiesta a premio nell'anno 2021 è uguale a quella richiesta a premio in domanda nel 2020, la superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso **può superare la suddetta soglia del 30 %**. Qualora in sede istruttoria si determinino differenze tra superficie richiesta a premio per l'anno 2021 e quella accertata per il medesimo anno, si applicheranno le penalità per difformità di superficie ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 640/2014.*

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili a premio, NON possono essere richieste a premio. Sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e risultano superfici aziendali sotto impegno per questa operazione.

Inoltre i beneficiari che aderiscono alla produzione integrata nell'ambito dei Programmi operativi (PO) delle Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP) devono, ai fini della demarcazione con l'OCM, escludere dalla SAU aziendale richiesta a premio per questa operazione gli appezzamenti interessati dalle colture oggetto di sostegno nei suddetti PO che dovranno essere selezionati dal richiedente nella apposita sezione della domanda denominata "AU - Altri Utilizzi" (Altri Utilizzi orticole; Altri Utilizzi arboree).

La superficie coltivata a **orticole** e **riso** richiesta a premio con la domanda di pagamento potrà interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale), in funzione delle successioni colturali dettate dal rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

La **superficie minima** oggetto di impegno nell'operazione è pari a:

- colture orticole: **1 ettaro** per i comuni ISTAT di pianura; **0,5 ettari** per comuni ISTAT di collina e di montagna;
- colture arboree (vite, fruttiferi e olivo): **1 ettaro** per i comuni ISTAT di pianura; **0,5 ettari** per comuni ISTAT di collina e di montagna;
- riso: **1 ettaro** su tutto il territorio regionale.

Le aziende con superfici a premio ricadenti parzialmente in pianura e parzialmente in collina/montagna, devono soddisfare almeno una delle condizioni di ammissibilità relativamente alla superficie minima di adesione sopra indicata.

Nel caso di due o più gruppi colturali richiesti a premio, ogni gruppo deve soddisfare i requisiti di superficie minima come al punto precedente.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

La superficie accertata, indipendentemente dagli avvicendamenti colturali, può ridursi nell'arco del periodo d'impegno di una quota massima pari al 15 % della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione⁵ purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Tale regola vale anche per le domande giunte al 6° anno di impegno (adesione alla proroga).

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "Esempi per riduzioni massime di superficie sotto impegno".

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **Culture orticole** ad esclusione di:
 - o orti familiari⁶;
 - o superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno) in cui si effettuano colture fuori terra.
- **Culture arboree (vite, fruttiferi e olivo):** tali colture sono ammesse a premio anche nei primi anni di impianto non produttivi. Non sono ammessi a premio frutteti familiari⁷.
- **Riso.**

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.1.4.3 Condizioni relative alle superfici vitate

Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e del potenziale produttivo⁸ istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale⁹ all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co. relativo al produttore.

I vigneti impiantati nella primavera 2021 che al momento della compilazione della domanda PSR non siano stati ancora collaudati da parte delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Provincia di Sondrio, possono essere richiesti a premio nel gruppo coltura "Culture arboree" e dovranno essere identificati in fascicolo aziendale da apposito codice che verrà inserito nella tabella dei codici ammessi.

⁵ La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

⁶ A livello di domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

⁷ A livello di domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

⁸ la determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dal reg. (CE) n. 555/2008 art. 75.

⁹ Lo schedario viticolo e del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all'art. 12 del D.L. n. 61/2010.

I vigneti che, a conclusione del loro ciclo produttivo (raccolta 2021), dovessero essere estirpati sono considerati validi ai fini del pagamento dell'annualità 2021.

8.1.4.4 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali;
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- sono alternativi tra loro quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa porzione della particella catastale;
- devono riguardare tutta la superficie di una particella catastale.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Poiché è obbligatorio realizzare gli impegni accessori ("Sommersione della risaia nel periodo invernale" e "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose") almeno due volte nel corso dell'impegno, **la prima realizzazione deve avvenire entro il terzo anno di impegno e la seconda entro il quarto**.

Nelle domande giunte all'ultimo anno di impegno non è possibile effettuare gli impegni accessori.

I beneficiari delle operazioni con impegno iniziato nell'anno 2018, qualora abbiano già effettuato 2 volte l'impegno accessorio G "Sommersione della risaia nel periodo invernale", possono richiedere lo stesso impegno anche nel 2021.

Per quanto riguarda l'impegno G "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

Per quanto riguarda l'impegno **H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose** (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con tritiale)" è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio. Non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici.

I beneficiari delle operazioni con impegno iniziato nell'anno 2018, qualora abbiano già effettuato 2 volte l'impegno accessorio H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con tritiale)" **sulla medesima particella**, possono richiedere lo stesso impegno sul medesimo terreno **anche nel 2021**.

8.1.4.5 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- presenza in azienda di:
 - sistemi di controllo per una miglior razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a feromoni a controllo remoto per verificare in modo puntuale l'inizio del volo dei fitofagi e definire in modo corretto la valutazione del rischio di infestazione ed i relativi programmi di lotta);
 - capannina meteorologica con condivisione in rete dei dati rilevati per il supporto dei modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie della coltura sotto impegno;
 - strumenti per la riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione.

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.1.5 DOCUMENTAZIONE

8.1.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Qualora il richiedente intenda segnalare il possesso di uno o più dei requisiti preferenziali descritti al secondo punto del paragrafo 8.1.4.5 "Accesso preferenziale all'operazione" dovrà allegare idonea documentazione comprovante il possesso del requisito (file in formato pdf; titolo "accesso preferenziale operazione 10_1_01").

8.1.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (5/6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per l'impegno A "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata":

- Piano di fertilizzazione;

- Piano di fertilizzazione aggiornato, per i beneficiari che aderiscono alla proroga.
--

Per l'impegno B "Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine in possesso di certificazione volontaria di regolazione o taratura":

- Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari **in corso di validità**;
- In caso di ricorso a contoterzisti:
 - copia della certificazione di regolazione o taratura in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista;
 - fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato

Per l'impegno C "Avvalersi dell'assistenza di un consulente":

- lettera di incarico al tecnico che presta assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;

- integrazione della lettera di incarico al tecnico che presta assistenza all'azienda, per i beneficiari che aderiscono alla proroga, a copertura dell'ulteriore anno di impegno;
--

- report trimestrale sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta) anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria come precisato al paragrafo 8.1.2.1.

Per l'impegno D "Acquisto dei prodotti fitosanitari previa ricettazione":

- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda; anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria come precisato al paragrafo 8.1.2.1.

In caso di adesione ai seguenti impegni accessori, attivabili solo sulle superfici a riso:

Impegno G "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale;

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁰, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Impegno H “Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose” (attivabile solo per le superfici a riso):

- fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura uniforme della superficie sotto impegno;
- etichette della semente utilizzata per la cover crop;
- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹¹, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In adempimento all'obbligo di condizionalità relativo alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari si ricorda che dovranno essere conservate in azienda: fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Sis.Co.
L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo medesimo;
- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi medesimi.

¹⁰ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

¹¹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE**8.2.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI**

L'operazione intende contrastare l'abbandono, in alcune aree della Lombardia, dei tradizionali sistemi di coltivazione che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull'acqua, in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali autunno vernini, che richiedono l'impiego di maggiori input chimici e maggiori risorse naturali (acqua).

Nel medio - lungo periodo la scomparsa degli avvicendamenti tradizionali, determinando una contrazione della superficie a leguminose foraggere a favore di altre colture intensive che richiedono un maggiore apporto di acqua, di fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari, può avere effetti negativi sulla biodiversità animale e vegetale, sull'accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai fenomeni di erosione e, indirettamente, sulla qualità delle acque.

La presenza delle leguminose foraggere negli avvicendamenti colturali è importante in quanto svolge anche una funzione antierosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l'anno.

8.2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.02 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

8.2.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" sono i seguenti:

- A. Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera** di nuova realizzazione per almeno 3 anni consecutivi su una stessa particella catastale; nell'arco del periodo di 6 anni tutta la superficie oggetto d'impegno dovrà essere interessata da leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per leguminosa foraggera di nuova realizzazione si intende una leguminosa foraggera realizzata dopo il 31/07 dell'anno precedente la sottoscrizione della domanda di pagamento, su una superficie interessata precedentemente da una coltura principale diversa da leguminose foraggere.

Si precisa che la leguminosa foraggera come sopra definita continua ad essere considerata "foraggera di nuova realizzazione" in ognuno dei tre anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.

In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell'avvicendamento delle leguminose foraggere di nuova realizzazione.

La superficie oggetto d'impegno deve comprendere, oltre agli appezzamenti su cui si coltivano nel primo anno d'impegno leguminose foraggere di nuova realizzazione, anche gli appezzamenti che verranno interessati dalla presenza di leguminose foraggere di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.

Nell'ambito dell'avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie per due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide con l'anno di adesione all'operazione.

Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una leguminosa foraggera di nuova realizzazione e la stessa dovrà permanere sulla stessa particella catastale per almeno tre anni consecutivi.

È possibile seminare leguminose foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, pertanto al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto di tali condizioni, verranno utilizzati i dati contenuti nei fascicoli aziendali dell'anno precedente.

B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose foraggere indipendentemente dall'anno di impianto. È ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale;

C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione;

D. Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹², tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto:

- se la leguminosa foraggera di nuova realizzazione rimane sulle medesime particelle catastali/parcelle meno di 3 anni consecutivi e la violazione interessi una superficie maggiore o uguale al 50% della SOI;
- se la presenza della leguminosa foraggera di nuova realizzazione ha interessato meno del 50% (compreso) della SOI durante l'intero periodo di impegno (6 anni);
- se la somma della superficie violata di cui ai precedenti punti è maggiore o uguale al 50% della SOI.

8.2.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.02 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.2.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una medesima coltura contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.02 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" è **combinabile esclusivamente** con la seguente operazione della Misura 10:

¹² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

L'operazione è combinabile inoltre con l'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000" della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B "Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure".

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" NON sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 11 e dalle restanti operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

8.2.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **145 € /ha**.

8.2.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del reg. UE n. 1308/2013).

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente "Aree di interesse ecologico" (EFA) previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare la componente EFA del greening il premio relativo a questa operazione non viene pagato.

8.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.2.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.2.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT

- di pianura delle province di Cremona e Mantova
- di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 5° e 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 4° anno di impegno. (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. essere condotti dal richiedente alla data del 1/1/2021.
La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno;
2. **non possono cambiare nel periodo di impegno.**

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere pari ad **1 ettaro**.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziali)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "Esempi per riduzioni massime di superficie sotto impegno".

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica ai seminativi.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

8.2.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

L'accesso preferenziale viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.2.5 DOCUMENTAZIONE

8.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione.

8.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹³, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

¹³ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE**8.3.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI**

In Lombardia le risaie sono coltivate con la tecnica irrigua della sommersione, grazie alla considerevole disponibilità di acqua nelle aree di coltivazione, e costituiscono ambienti umidi secondari di elevato valore ecologico importanti per la conservazione di numerose specie animali. Tuttavia, la messa in asciutta delle camere (normalmente quattro volte durante il ciclo produttivo), può avere effetti negativi sulla sopravvivenza della maggior parte degli organismi acquatici, alcuni dei quali sono presenti solo nel corso della primavera.

In relazione a quanto sopra, il contributo delle risaie alla conservazione e all'incremento della biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell'acqua in grado di mitigare l'effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano all'interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l'azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente contrastata con trattamenti insetticidi.

L'operazione contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con l'impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.

8.3.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.03 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo degli impegni principali:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte;
- B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno;

Riepilogo degli impegni accessori:

- C. Gestione delle stoppie;
- D. Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.3.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono i seguenti:

- A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia.** Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un fossetto nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.
- **Posizionamento del fossetto:** all'interno della camera di risaia. La finalità del fossetto è quella di raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua della risaia stessa. Il fossetto non deve essere contiguo ad un canale irriguo di competenza di un Consorzio di Bonifica ovvero posto ad una distanza di almeno 2 metri. Non sono ammissibili a premio le scoline ed i canali adacquatori.

- **Caratteristiche geometriche del fossetto:** deve interessare l'intera lunghezza della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm e profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
- **Durata del fossetto:** deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di pre-raccolta del riso.
- **Livello dell'acqua nel fossetto:** deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
- **Manutenzione del fossetto:** per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta ad impegno, a partire dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la durata della stessa. L'inerbimento può essere realizzato mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, ed ha la finalità di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.
Nel caso in cui il fossetto della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada poderale o interpoderale in luogo dell'argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo.

Indicazioni operative

Qualora la creazione del fossetto determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una distanza di sicurezza tra l'argine della camera ed il fossetto.

Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all'interno del fossetto durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel fossetto durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno.

NOTA BENE:

Qualora l'impegno di realizzare e mantenere un fossetto per camera di risaia (impegno A) risulti violato per una superficie superiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.), per l'operazione non viene riconosciuto alcun premio.

8.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

- C – Gestione delle stoppie;
- D – Sommersione della risaia nel periodo invernale;
- E – Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il tritiale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Poiché è obbligatorio realizzare gli impegni accessori almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima realizzazione deve avvenire entro il 3° anno di impegno e la seconda entro il 4°.

Qualora l'impegno accessorio ("Sommersione della risaia nel periodo invernale", "Gestione delle stoppie", "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose") sia già stato effettuato 2 volte, lo stesso impegno può essere richiesto per ulteriori annualità fino al 5° anno di impegno.

Non è possibile effettuare gli impegni accessori nel 6° ed ultimo anno di impegno.

C. Gestione delle stoppie

Il mantenimento in campo delle stoppie di riso produce un significativo effetto per l'aumento della biodiversità poiché costituiscono un ambiente di elevato interesse naturalistico, in quanto ospitano cospicue popolazioni di uccelli migratori per i quali tali ambienti risultano ottimali.

L'impegno per il richiedente è il seguente:

- **Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;**
- **Tenere ed aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁴, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Indicazioni operative

La trebbiatura meccanica del riso, al fine di ottenere stoppie che fungano da protezione per la fauna, può essere effettuata secondo le seguenti alternative:

- a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
- b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce un habitat di altezza ottimale.

NOTA BENE:

Il premio relativo all'impegno accessorio "**Gestione delle stoppie**" **non viene riconosciuto:**

- qualora la gestione delle stoppie non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;
- qualora l'impegno di mantenere le stoppie in campo, gestite come indicato nel paragrafo "indicazioni operative", fino alla fine di febbraio, risulti violato su una superficie maggior o uguale al 30% della SOI.

D. Sommersione della risaia nel periodo invernale.

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

¹⁴ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. effettuando la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno;
- B. mantenendo l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica e solo a seguito di specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi.
- C. dotando le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione il letto di semina;
- D. ripristinando gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati;
- E. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**;
- F. tenendo e aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il richiedente indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua annuale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "**Sommersione della risaia nel periodo invernale**" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno;
- qualora il periodo di sommersione continuativo sia inferiore o uguale a 50 giorni.

E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica ed il miglioramento della fertilità del suolo e l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento ad una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

- A. realizzando **sulle medesime particelle, per almeno due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose, anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno;

- B. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione ad evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo);
- C. non utilizzando prodotti fitosanitari;
- D. mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà ad interrarla (sovescio obbligatorio);
- E. tenendo e aggiornando il registro che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se, su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie sotto impegno (SOI), la cover crop autunno vernina con leguminose indicate (prevalenti) anche in consociazione non sia presente o non interessi uniformemente la SOI;
- se la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno sulle medesime superfici per una superficie maggiore del 20% della SOI.

8.3.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.03 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.3.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.03 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"; oltre agli impegni base **si può collegare un solo impegno accessorio**.
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro;
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"¹⁵ + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

L'operazione 10.1.03 è combinabile inoltre:

¹⁵ Limitatamente alla coltura RISO.

- con la Misura 11 “Agricoltura biologica”;
- con la Misura 11 “Agricoltura biologica” + Misura 10 op. 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B “Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure”.

NON è invece combinabile con la Misura 12 “Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000”.

8.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio C - gestione stoppie (€/Ha)	Impegno accessorio D - sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio E - cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Riso	125				125
Riso	125	40			165
Riso	125		190		315
Riso	125			180	305

8.3.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” di cui al precedente paragrafo 8.3.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.03 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.3.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire colui che governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e che acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

8.3.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, classificato da ISTAT di **pianura**.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 5° e 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 4° anno di impegno. (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Sono ammissibili all'operazione 10.1.03 le superfici regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva immersione).

Non sono ammissibili a premio le superfici occupate dai canali utilizzati per soddisfare l'obbligo greening relativo alle EFA.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere almeno il **10% della superficie aziendale coltivata a riso** e comunque **non deve essere inferiore ad 1 ettaro**.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda iniziale.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "Esempi per riduzioni massime di superficie sotto impegno".

Condizioni relative alle colture

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali;
- possono essere **adottati su una superficie inferiore** rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- sono **alternativi tra loro** quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa porzione della particella catastale;
- **devono riguardare tutta la superficie di una particella catastale.**

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

Poiché è obbligatorio realizzare gli impegni accessori ("Sommersione della risaia nel periodo invernale", "Gestione delle stoppie", "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose") almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima realizzazione deve avvenire entro il 3° anno di impegno e la seconda entro il 4°.

Non è possibile effettuare gli impegni accessori ("Sommersione della risaia nel periodo invernale", "Gestione delle stoppie", "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose") nel 6° ed ultimo anno di impegno.

Qualora l'impegno accessorio ("Sommersione della risaia nel periodo invernale" e "Gestione delle stoppie", sia già stato effettuato 2 volte, lo stesso impegno può essere richiesto per ulteriori annualità fino al 5° anno di impegno.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)":

- la particella catastale oggetto di impegno deve essere sempre la medesima;
- è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio;
- non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici;
- per una **stessa particella** qualora l'impegno accessorio sia già stato effettuato 2 volte entro il 4° anno, lo stesso può essere richiesto per ulteriori annualità fino al 5° anno di impegno.

Per quanto riguarda l'impegno D "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili a questo impegno accessorio i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

8.3.4.4 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette;
- produttori biologici riconosciuti come produttori ai sensi della normativa vigente iscritti all'elenco nazionale.

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.3.5 DOCUMENTAZIONE

8.3.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.3.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁶, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo D "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale.

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo E "Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose":

- Fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno;
- Etichette della semente utilizzata per la cover crop.

¹⁶ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA**8.4.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI**

I terreni agricoli sono normalmente soggetti ad arature profonde e lavorazioni periodiche e rimangono privi di copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell'anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei terreni comporta una serie di effetti negativi, quali emissione di CO₂, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della sostanza organica, aumento dell'erosione e inquinamento delle acque.

La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un'alternativa ai metodi tradizionali e consente di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura, la resistenza all'erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l'acqua.

L'agricoltura conservativa consente di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica; la fertilità del suolo è gestita attraverso il mantenimento del residuo colturale (mulching), le rotazioni colturali e la lotta alle infestanti, mentre l'effetto del rimescolamento meccanico degli strati è sostituito con le azioni naturali ad opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle piante e dei microorganismi presenti nel terreno, riducendo così al minimo le azioni meccaniche.

L'operazione vuole sostenere l'impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazione, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio.

Tra le esternalità positive dell'operazione che contribuiscono all'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" si sottolineano in particolare:

- lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l'incremento della sostanza organica stabile dei suoli);
- la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo;
- l'aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idrico.

8.4.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.04 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

L'operazione si articola in due interventi:

Intervento 1 – introduzione di tecniche di semina diretta su sodo**a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale;**

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi effettuata senza aratura del terreno e senza le operazioni complementari di preparazione del letto di semina. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR 2007-13).

Con questo intervento si vuole favorire il passaggio alle tecniche di semina diretta su sodo per quegli agricoltori che, avendo già in uso la coltivazione dei terreni con il metodo della minima lavorazione, che prevede lavorazioni meno impattanti rispetto alle convenzionali tecniche di coltivazione, intendono fare un ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all'ambiente e favorevoli al mantenimento delle caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell'erosione e del compattamento nonché della diminuzione della sostanza organica.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione, ovvero lavorazioni meno impattanti rispetto all'aratura convenzionale, eseguite senza il rivoltamento dello strato attivo del terreno. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

Durante il periodo di impegno non è possibile passare da un intervento all'altro né cambiare la tipologia (1a e 1b) nell'ambito dell'intervento 1.

Riepilogo impegni principali - Intervento 1 (semina diretta su sodo)

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica;
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)

- A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm;
- B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno;
- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica;
- D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2

- E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

8.4.2.1 Descrizione degli impegni principali**Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:****a) da agricoltura convenzionale****b) da tecniche di minima lavorazione**

- A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding), che consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di **8-10 cm** in corrispondenza di ogni fila di semina.

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando di misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2020".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla UTR Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Qualora non venga rispettato l'impegno di effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (impegno A) su una superficie maggiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)¹⁷, il premio per detta operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm (minima lavorazione). Nei primi 20 cm di terreno lavorato è fatto divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura rovesciante, di livellamento laser, ecc.).

Si considera equiparata alla minima lavorazione, per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, la tecnica dello **"strip till"**, con lavorazione del terreno per la preparazione alla semina, eseguita in bande di dimensioni **non superiori a 20 cm** di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno

¹⁷ Per SOI riferita all'operazione si intende la sommatoria della SOI dell'intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla UTR Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali** praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

- D. Divieto di utilizzo dei fanghi** di depurazione.

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, è ammesso un intervento meccanico di **sarchiatura/rincalzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca la copertura non totale del residuo colturale presente in superficie;
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento;
- b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari);
- c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere una riduzione delle perdite di azoto in atmosfera;
- d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico.

Le operazioni colturali di cui ai precedenti punti b), c), d) devono essere effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincalzatura, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al terreno (profondità non superiore a 5 cm e divieto di inversione degli strati di terreno).

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando di Misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2020".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.

Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

NOTA BENE:

Qualora non venga rispettato il sopracitato impegno A su una superficie maggiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)¹⁸, il premio per detta operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto.

8.4.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla medesima superficie, è possibile adottare l'impegno accessorio di seguito descritto.

L' impegno accessorio è applicabile sia all'intervento 1 "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo [lettere a) da agricoltura convenzionale e b) da minima lavorazione] che all'intervento 2 "Introduzione di tecniche di minima lavorazione".

L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portare a termine; tale impegno sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Poiché è obbligatorio realizzare l'impegno accessorio almeno due volte nel corso dell'impegno, la prima realizzazione deve avvenire entro il 3° anno di impegno e la seconda entro il 4°.

Non è possibile effettuare l'impegno accessorio nel 6° ed ultimo anno di impegno.

Per una **stessa particella** qualora l'impegno accessorio sia già stato effettuato 2 volte entro il 4° anno, lo stesso può essere richiesto per ulteriori annualità fino al 5° anno di impegno.

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

L'impegno è così articolato:

- seminare almeno per **2 anni** nell'arco del periodo di impegno, entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura; in caso di cover autunno-vernina non è comunque possibile terminare la cover prima della fine di febbraio;
- non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l'uso di dissecanti, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop;
- al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. È vietato raccogliere ed asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici;
- tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA¹⁹, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

¹⁸ Per SOI riferita all'operazione si intende la sommatoria della SOI dell'intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2

¹⁹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" non viene riconosciuto:

- qualora la cover non copra uniformemente una superficie maggiore o uguale al 30 % della superficie sotto impegno (SOI);

- qualora la cover crop non venga ripetuta per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno, sulla medesima porzione di territorio (parcella/particella catastale), e tale violazione interessi una superficie maggiore del 20 %.

8.4.2.3 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.04 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.4.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.04 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L'operazione è combinabile inoltre con l'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000" della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B "Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure".

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" NON sono combinabili con quelli previsti dalle misure 11 "Agricoltura biologica" e dalle restanti operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000" (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

8.4.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Intervento	Impegni principali (€/ha)	Impegno accessorio E Cover crop (€/ha)	Totale indennizzo (€/ha)
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240		240
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240	180	420
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55		55
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55	180	235
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185		185
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185	180	365

8.4.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" di cui al precedente paragrafo 8.4.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.04 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture;
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.4.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 5° e 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 4° anno di impegno (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziali)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione.

La **superficie minima** da porre sotto impegno per aderire all'azione non deve essere inferiore al **10% della SAU a seminativo** e comunque non deve essere inferiore ad **1 ha**.

La SAU di riferimento per il suddetto calcolo del 10 % non comprende le superfici che hanno già beneficiato del premio per l'analogo intervento relativo alla misura 214 azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa".

Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo ed alla minima lavorazione.

Non sono ammissibili a premio le superfici che hanno beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13, ad eccezione delle superfici che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle catastali sottoposte ad impegno **dovranno restare le stesse nei 6 anni di impegno**. *Le particelle dovranno essere richieste a premio per tutta la superficie condotta, ad eccezione di:*

- *particelle occupate parzialmente da elementi/colture a ciclo poliennale quali colture arboree, siepi, filari, fasce tampone boscate, prato permanente, particelle la cui superficie sia divisa in più parti da elementi fisici quali canali, strade, fabbricati.*

La specifica di cui al punto precedente (in corsivo) viene gestita già a livello di piano colturale grafico con la generazione di appezzamenti differenti fra loro.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "Esempi per riduzioni massime di superficie sotto impegno".

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione dei terreni lasciati a riposo.

Per l'intervento 1 (Semina su sodo) non sono ammesse a premio gli appezzamenti coltivati a riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Sono ammessi a premio solo i prati monofiti e polifiti da vicenda di nuovo impianto realizzati nell'anno di presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento. La durata massima dei **prati monofiti e polifiti da vicenda**, inclusi i medicai, è di **3 anni** a decorrere dall'anno di impianto.

Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.

8.4.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori

L'impegno accessorio F "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina":

- può essere applicato solo alle superfici oggetto degli impegni principali;
- può essere adottato su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali;
- deve riguardare tutta la superficie di una particella catastale.

Si considerano cover crop unicamente le colture estive o autunno vernine seminate; non sono quindi ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotta o per inerbimento spontaneo delle superfici, né il ricaccio spontaneo della coltura precedente.

L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portarlo a termine e sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

Non è possibile effettuare l'impegno accessorio nel 6° ed ultimo anno di impegno.

Per una **stessa particella** qualora l'impegno accessorio sia già stato effettuato 2 volte entro il 4° anno, lo stesso può essere richiesto per ulteriori annualità fino al 5° anno di impegno.

8.4.4.4 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

8.4.5 DOCUMENTAZIONE

8.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- **registro aziendale delle** operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁰, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;

²⁰ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2, Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
 - **dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate;
 - nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le medesime;
 - etichette della semente utilizzata per la cover crop;
 - fatture di acquisto della semente utilizzata per la cover.
-

8.5 OPERAZIONE 10.1.05 - INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO**8.5.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI**

L'inerbimento di porzioni di superfici aziendali a seminativo attraverso la semina di un miscuglio di essenze a fioritura scalare favorisce una maggiore continuità alla presenza di pronubi durante la stagione di coltivazione e la costituzione di un habitat idoneo alla conservazione della biodiversità vegetale ed alla salvaguardia della fauna selvatica.

Gli inerbimenti realizzati con l'operazione infatti costituiscono ambienti che si connotano come importanti zone rifugio e riproduzione della fauna selvatica, andati scomparendo con lo sfruttamento dei terreni a fini produttivi.

L'operazione consente di modificare una pratica colturale in essere, contribuendo così a contrastare, nelle aree di pianura, la banalizzazione del paesaggio agrario intensamente coltivato.

8.5.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.05 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio - 31 dicembre).

8.5.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico", sono i seguenti:

- A. Realizzare strutture lineari inerbite per scopi naturalistici su una superficie pari almeno al 10% dei seminativi aziendali richiesti a premio.**

La superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo (esclusi terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati) e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua".

Son richiedibili a premio gli interi appezzamenti interessati dalle strutture lineari inerbite e solo quota parte degli appezzamenti a seminativo ad essi adiacenti, limitatamente alla quota di superficie appartenente alla stessa particella catastale su cui insiste anche la struttura lineare inerbita.

L'ampiezza della fascia inerbita deve avere larghezza minima di 3mt purché tale struttura non diventi prevalente rispetto al seminativo adiacente e conservi la caratteristica di "corridoio". La lunghezza minima delle fasce inerbite è pari a 100 metri, anche realizzata su particelle contigue.

Le fasce inerbite possono essere anche discontinue tra loro.
- B. Seminare annualmente un miscuglio** composto almeno per il 90% dalle seguenti essenze: trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. Non è ammesso l'impiego di miscugli provenienti da autoproduzione, né l'impiego di miscugli composti da altre essenze.
- C. Mantenere l'inerbimento** fino al **30 novembre** di ogni anno;
- D. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico** che mirano ad ottenere il buon sviluppo della composizione floristica del miscuglio, ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale delle operazioni culturali. A fine ciclo la superficie inerbita dovrà essere sovesciata.
- E. Divieto di sfalcio prima del 31 agosto** di ogni anno della superficie inerbita; successivamente a tale data è possibile sfalcare le superfici sotto impegno ed asportare il prodotto.
- F. Divieto di utilizzo dei fanghi** di depurazione;

- G. Aggiornare il registro aziendale delle operazioni culturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²¹, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto, anche in caso di presenza della struttura lineare inerbita, nei seguenti casi:

- qualora il miscuglio dell'inerbimento sia composto da solo 2 essenze tra quelle previste da questo bando; oppure
- qualora il miscuglio dell'inerbimento, seminato con tutte le essenze previste, interessi una superficie inferiore o uguale al 50% della SOI.

8.5.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.05 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.5.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.05 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico" **NON sono combinabili:**

- con nessun'altra operazione della Misura 10;
- con le misure 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

8.5.4 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale, sull'intera superficie del mappale oggetto di realizzazione della fascia inerbita.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€150/ha**.

8.5.4.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 10.1.05 "Inerbimenti a scopo naturalistico" di cui al precedente paragrafo 8.5.2 potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi "Diversificazione delle colture" e/o "Aree di interesse ecologico" previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti greening, il premio relativo a questa operazione non viene pagato.

8.5.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.05 sono riferite ai seguenti ambiti:

²¹ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipato e pagamento saldo).

8.5.5.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.05 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.5.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia limitatamente ai comuni classificati ISTAT di pianura e collina.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al sito ISTAT <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 5° e 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 4° anno di impegno (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

La **superficie minima** a seminativo richiesta a premio è pari a **0,5 ettari**.

Nel corso del periodo di impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato "Esempi per riduzioni massime di superficie sotto impegno".

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, ad esclusione di terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati.

Si precisa che per ogni particella catastale richiesta a premio devono essere selezionati almeno due utilizzi di cui uno identificato dai codici sopra indicati.

I codici coltura da utilizzare alternativamente per indicare le strutture inerbite a scopo naturalistico sono i seguenti:

4 livelli (domanda grafica)

OCCUP. DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE E USO	QUALITÀ - CODICE	QUALITÀ - DESCRIZIONE	Macrouso - codice	Macrouso - descrizione
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000	0	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA	040	Superfici seminabili
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	000		049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	038	SPECIE MELLIFERE	040	Superfici seminabili
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	033	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA	040	Superfici seminabili
214	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	014	EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	049	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI	038	SPECIE MELLIFERE	040	Superfici seminabili

2 livelli (domanda alfanumerica)

CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	USO
333	009	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
333	010	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-SPECIE MELLIFERE
214	009	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214	010	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO	TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-SPECIE MELLIFERE

8.5.5.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati;
- produttori biologici riconosciuti ai sensi della normativa vigente iscritti all'elenco nazionale.

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.5.6 DOCUMENTAZIONE

8.5.6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.5.6.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **fattura** di acquisto del seme (miscuglio) utilizzato per la realizzazione dell'inerbimento;
- **cartellino della semente** acquistata, riportante la composizione del miscuglio;
- **cartellini delle singole sementi acquistate** per comporre a livello aziendale il miscuglio secondo le indicazioni previste dal bando, registrazione del quantitativo totale del miscuglio seminato per ettaro e singole quantità delle essenze utilizzate;
- **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²², tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **planimetria catastale** delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) in cui dovrà essere evidenziata la collocazione delle fasce inerbite.

²² Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.6 OPERAZIONE 10.1.06 "MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02"**8.6.1 FINALITÀ ED OBIETTIVI**

L'intervento è finalizzato al mantenimento delle strutture vegetali lineari (siepi e filari) e delle fasce tampone boscate (FTB) realizzate con il sostegno delle operazioni 4.4.01 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità" e 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche" del PSR 2014-2020, al fine di contrastare la semplificazione del paesaggio rurale e degli agroecosistemi, legata allo sviluppo dell'agricoltura intensiva, soprattutto nelle aree di pianura.

La manutenzione attiva di tali strutture, sostenuta con questa operazione, contribuisce a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, poiché incrementa la complessità specifica ed ecosistemica delle superfici agricole, favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche e, quindi, la biodiversità animale e vegetale.

8.6.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.06 è possibile presentare unicamente domanda di sostegno (iniziale) da parte dei beneficiari delle operazioni 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (FTB), collaudate nell'anno 2020.

La durata degli impegni iniziati nel 2021 è di:

- **7 anni, qualora venga approvata la proposta di modifica del PSR 2014-2020, relativamente alla durata degli impegni.**
- **3 anni**, conformemente a quanto previsto dal Reg (UE) 2220/2020, qualora la suddetta proposta non venga approvata.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le domande relative alle strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 il 1° anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento.

8.6.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.06 "Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02", sono i seguenti:

- eseguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, potature;
- non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02;
- non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01;
- non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02;
- per siepi e filari non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01;
- mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno.

NOTA BENE:

Qualora durante l'intero periodo di impegno:

- non venga mantenuta la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con i costi standard (operazioni 4.4.01 e 4.4.02);
- diminuisca il numero di file collaudate per siepi e filari (operazione 4.4.01);
- diminuisca di oltre il 20% il numero di piante per fila, collaudate per siepi e filari (operazione 4.4.01); tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua;

- diminuisca di oltre il 20% il numero di piante collaudate per fasce tampone boscate (operazione 4.4.02); tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua;
- venga modificata la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi;

il premio dell'operazione 10.1.06 non viene riconosciuto e, inoltre, si ha la decadenza totale della domanda della corrispondente operazione della sottomisura 4.4.

Si ricorda che per gli interventi realizzati con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 il periodo di impegno "ex post", previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per siepi, filari e fasce tampone boscate la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).

8.6.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.06 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.6.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per la stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.06 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.06 "Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 02" **NON sono combinabili:**

- con le altre operazioni della Misura 10;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica";
- con la misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.6.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione unitamente alla domanda di contributo della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato G.

Il regime de minimis prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000,00 per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno della ammissione a finanziamento e i due anni precedenti.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi del DM 115/2017 l'importo richiesto su questo bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Se dalle verifiche in fase istruttoria il beneficiario non si trovasse nella posizione di ricevere in tutto o in parte il contributo, lo stesso viene negato sulla base della normativa unionale.

Si ricorda che i contributi per questa operazione non sono cumulabili con altri contributi derivanti da altre fonti di finanziamento se riguardanti gli stessi costi ammissibili.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis.

8.6.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Le strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate attraverso le operazioni 4.4.01 e 4.4.02, oltre a rappresentare la superficie ammissibile per l'adesione a questa operazione, possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art.46 punto 2 lettere c) e d) del Reg. UE n. 1307/2013.

Considerando però che il premio agro-climatico-ambientale per le suddette superfici remunera impegni di natura completamente diversa, che fanno riferimento solo a maggiori costi derivanti dalla manutenzione attiva delle strutture vegetali lineari e delle fasce tampone boscate rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (mera esistenza di elementi caratteristici del paesaggio e di fasce tampone) non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento. Il premio non comprende importi relativi a mancati redditi agricoli.

8.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.06 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

La domanda di sostegno deve essere presentata necessariamente l'anno successivo a quello del collaudo degli interventi delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02. Non è, pertanto, possibile aderire negli anni successivi.

8.6.4.1 Condizioni relative al richiedente

I richiedenti devono:

- essere stati beneficiari dell'operazione 4.4.01 (per siepi e filari) e/o 4.4.02 (per FTB) le cui strutture siano state collaudate nell'anno 2020;
- possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.6.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le operazioni 4.4.01 e 4.4.02.

Ampliamenti

In nessun anno di impegno è possibile aumentare le superfici richieste a premio rispetto a quelle collaudate a seguito di istruttoria della domanda di saldo svolta per le operazioni 4.4.01 e/o 4.4.02.

Condizioni relative alle superfici

La superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.06 deve essere:

- 1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo nell'anno 2020 per la corrispondente domanda relativa alle operazioni 4.4.01 e 4.4.02;
- 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02.

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento:

- non può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno;
- deve corrispondere alla superficie collaudata con le operazioni 4.4.01 (siepi e filari) o 4.4.02 (fasce tampone boscate).

Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi per l'operazione sono pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

8.6.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

8.6.5 DOCUMENTAZIONE

8.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis”, in formato PDF (allegati G e H del bando) a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere digitale, elettronica qualificata o elettronica avanzata.

8.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, tipo di struttura (siepe, filare, FTB), superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²³, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

²³ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.7 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"**8.7.1 FINALITA' ED OBIETTIVI**

L'intervento è finalizzato al mantenimento degli elementi di discontinuità del paesaggio agrario, che in molte aree della regione risulta troppo semplificato a causa dell'agricoltura intensiva molto sviluppata in questi anni. Il mantenimento delle zone umide realizzate con il sostegno dell'operazione 4.4.02 del PSR e con le analoghe misure dei precedenti periodi di programmazione si concretizza in interventi diretti a garantire l'approvvigionamento idrico della zona umida, in modo da impedirne l'interramento e assicurarne la funzione di zona rifugio per la fauna acquatica e l'avifauna che qui trovano ambienti idonei per la sopravvivenza.

È inoltre importante effettuare la manutenzione della componente vegetale caratterizzante tali ambienti, realizzata con essenze autoctone. La manutenzione garantisce un corretto sviluppo della vegetazione, favorendo così la riproduzione e la vita di specie floristiche e faunistiche aumentando la biodiversità animale e vegetale e contribuendo alla diversificazione del paesaggio rurale.

Gli ambienti da mantenere sono:

- zone umide ad acque basse;
- zone umide ad acque profonde;
- zone umide a lanche nel bosco,

realizzati con riferimento a:

1. reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F
2. misura F – tipologia 4G del PSR 2000/2006,
3. operazione 4.4.02 -Realizzazione aree umide PSR 2014-2020

e con le limitazioni riportate nel successivo paragrafo 8.6.4.2

8.7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.07 è possibile presentare:

- **domanda di sostegno (iniziale) da parte dei beneficiari che hanno realizzato aree umide con l'operazione 4.4.02, collaudate nell'anno 2020**
- **domanda di pagamento (conferma) da parte dei beneficiari dell'azione F del Reg. CEE 2078/92 e della Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006, con un impegno in corso sull'operazione 10.1.07**

La durata degli impegni iniziati prima del 2021 è di **7 anni**.

La durata degli impegni iniziati nel 2021 è di:

- **7 anni**, qualora venga approvata la proposta di modifica del PSR 2014-2020, relativamente alla durata degli impegni.
- **3 anni**, conformemente a quanto previsto dal Reg (UE) n. 2220/2020, qualora la suddetta proposta non venga approvata.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le domande relative alle zone umide realizzate con le misure dei precedenti periodi di programmazione il 1° anno d'impegno decorre dalla domanda di sostegno (iniziale) presentata con l'operazione 10.1.07.

Per le domande relative alle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 il 1° anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento.

8.7.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione", sono i seguenti:

A. Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla risistemazione superficiale dei terreni, al fine di garantire la corretta circolazione dell'acqua all'interno della zona umida.

B - Mantenere la vegetazione arborea ed arbustiva con riferimento alle specie ammissibili previste dall'intervento (anche attraverso la pulizia della vegetazione alloctona), mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.

C. Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno

In particolare, per i beneficiari delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02, si precisa che la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida deve essere mantenuta entro la medesima classe di densità collaudata con i costi standard.

NOTA BENE:

Qualora durante l'intero periodo di impegno:

- la zona umida sia completamente priva di acqua;
- la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida non sia mantenuta all'interno della medesima classe di densità collaudata con i costi standard per i beneficiari che hanno realizzato aree umide con l'operazione 4.4.02;
- venga modificata la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi

il premio dell'operazione 10.1.07 non viene riconosciuto. Inoltre, per i beneficiari che hanno realizzato aree umide con l'operazione 4.4.02, si ha la decadenza totale della corrispondente operazione.

Si ricorda che per gli interventi realizzati con l'operazione 4.4.02, il periodo di impegno "ex post", previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per le zone umide la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).

8.7.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.07 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.7.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per la stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.07 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" **NON sono combinabili:**

- con le altre operazioni della Misura 10;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica";

con la misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.7.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione unitamente alla domanda di contributo della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato G.

Il regime de minimis prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000,00 per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno della ammissione a finanziamento e i due anni precedenti.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti “de minimis”, a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi del DM 115/2017 l'importo richiesto su questo bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti “de minimis” percepiti.

Se dalle verifiche in fase istruttoria il beneficiario non si trovasse nella posizione di ricevere in tutto o in parte il contributo, lo stesso viene negato sulla base della normativa unionale.

Si ricorda che i contributi per questa operazione non sono cumulabili con altri contributi derivanti da altre fonti di finanziamento se riguardanti gli stessi costi ammissibili.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis.

8.7.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.07 “Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione” di cui al precedente paragrafo 8.6.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.07 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.07 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

La domanda di sostegno deve essere presentata necessariamente l'anno successivo a quello del collaudo degli interventi dell'operazione 4.4.02. Non è, pertanto, possibile aderire negli anni successivi.

8.7.4.1 Condizioni relative al richiedente

Per le domande di sostegno (iniziali) i richiedenti devono:

- essere stati beneficiari dell'operazione 4.4.02 (per aree umide) i cui interventi siano stati collaudati nell'anno 2020;
- possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le domande di pagamento (conferma) i richiedenti devono:

- essere stati beneficiari dell'azione F del Reg. CEE 2078/92 e della Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006, con un impegno in corso sull'operazione 10.1.07;
- possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.7.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le relative misure: operazione 4.4.02 – aree umide, azione F del Reg. CEE 2078/92, Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006.

Ampliamenti

In nessun anno di impegno è possibile aumentare le superfici richieste a premio rispetto a quelle collaudate a seguito di istruttoria della domanda di saldo svolta per l'operazione 4.4.02 o per le Misure dei precedenti periodi di programmazione.

Condizioni relative alle superfici

a) Aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02

Per le aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02 la superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.07 deve essere:

- 1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo nell'anno 2020 per la corrispondente domanda relativa all'operazione 4.4.02;
- 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 4.4.02.

b) Aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006)

Per le aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006) le condizioni di ammissibilità sono quelle riportate nella seguente tabella.

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Zone umide finanziate con le precedenti programmazioni (azione F del Reg. CEE n. 2078/92; tipologia 4 G della misura F del PSR 2000-2006).	
LOCALIZZAZIONE	Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina
SUPERFICI RICHIEDIBILI A PREMIO	Esclusivamente superfici accertate in una domanda di pagamento presentata nell'anno 2018 e con impegno terminato nel 2018.
	Le superfici realizzate e collaudate con il Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F – possono essere richieste a premio per l'operazione 10.1.07 solo se a corredo dell'area umida realizzata (area ad essa limitrofa), l'intervento originariamente richiesto ha previsto l'impianto contestuale di complessi cespuglieto-radura (altro intervento previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F).
DIMENSIONI COMPLESSIVE	La superficie massima ammissibile è quella accertata con l'ultima domanda di

INTERVENTO	pagamento, presentata nell'anno 2018.
AREA ALLAGATA	Min. 75% area di intervento (zona allagata + zona macchia radura) per almeno 6 mesi l'anno (da maggio ad ottobre). Profondità massima dell'acqua pari a 2 metri.
AREA MACCHIA RADURA	Nella parte emersa (zona macchia radura) la vegetazione arbustiva ed arborea deve coprire tra il 20% ed il 30 % della superficie

c) Condizioni comuni a tutte le aree umide sotto impegno con l'operazione 10.1.07

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07;
- la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07.

Culture ammesse a premio

L'elenco dei codici cultura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.7.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

8.7.5 DOCUMENTAZIONE

8.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF (allegati G e H del bando) a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni culturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁴, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

²⁴ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.8 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI**8.8.1 FINALITA' ED OBIETTIVI**

L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del moliniето vede la presenza di *Carex Elata all.* e *Molinia caerulea (L.) Moench*, ma anche di *Genziana pneumonanthe L.*, *Hypericum tetrapterum Fries*, *Allium angulosus L.*, *Parnassia palustris L.*, *Selinum carvifolia L.*

Il mantenimento di questi habitat è comunque legato all'operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è ipotizzabile una loro evoluzione abbastanza rapida verso forme arbustive ed arboree igrofile qualora tali pratiche cessino improvvisamente.

Nelle zone umide il processo di interrimento si verifica in quanto le superfici che fiancheggiano il corpo idrico diventano progressivamente meno umide a causa dei depositi organici che si accumulano e si conservano per l'elevato grado di saturazione idrica di questi ambienti, formando strati torbosi di diversa consistenza. La transazione classica della zona umida, che si trasforma in torbiera e quindi in terreno coltivabile, vede dapprima l'accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende piede il cariceto, per poi passare ad una popolazione arborea di salici ed ontani che si radicano su un terreno ancora più rialzato per successive stratificazioni.

Per rallentare il suddetto processo di interrimento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila ed una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo; si rende pertanto necessario favorire un "equilibrio artificiale", con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l'accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

8.8.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.08 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

8.8.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e moliniети", sono i seguenti:

A. Effettuare il taglio annuale delle superfici a canneto, cariceto e moliniето, ed asportare la vegetazione;

B. Assicurare la sommersione delle superfici a canneto, cariceto e moliniето in particolari periodi dell'anno.

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla manutenzione diretta delle strutture (es. paratoie o chiavichette) deputate a regolare il livello delle acque (quando presenti), dalla rimozione dei

sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, cariceti e molinieti, nonché dal taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli argini dei canali.

Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate ad impegno.

- C. Tenere ed aggiornare il registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁵, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto se il taglio annuale delle superfici a canneto cariceto e molinieto non è stato effettuato su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie dichiarata nel piano annuale come interessata al taglio.

8.8.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.08 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.7.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.08 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti" sono combinabili con:

- **operazione 12.1.02** "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" della **Misura 12** "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B "Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure".

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10;
- con le altre operazioni della Misura 12;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica".

8.8.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

²⁵ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha**.

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 il contributo è erogato ai sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione unitamente alla domanda di contributo della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato G al bando.

Il regime de minimis prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno di ammissione a finanziamento e i due anni precedenti.

Ai sensi del DM 115/2017 l'importo richiesto su questo bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti “de minimis” percepiti.

Se dalle verifiche in fase istruttoria risultasse che il beneficiario non si trovasse nella posizione di ricevere in tutto o in parte il contributo, lo stesso viene negato sulla base della normativa unionale.

Si ricorda che i contributi per questa operazione non sono cumulabili con altri contributi derivanti da altre fonti di finanziamento se riguardanti gli stessi costi ammissibili.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis.

8.8.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti” di cui al precedente paragrafo 8.7.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.08 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.8.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.08 :

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.8.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, **limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000**.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 5° e 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 4° anno di impegno (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS;
2. Essere ricomprese in un'Area Protetta o Area Natura 2000;
3. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno;
4. Ricadere nella cartografia degli habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142;

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale);
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici interessate dalla presenza di canneti, cariceti e molinieti classificati come habitat, specificati al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.8.5 DOCUMENTAZIONE

8.8.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF

(allegato G e H), a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.8.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Piano annuale** predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000;
- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁶, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **Planimetria catastale** delle particelle sotto impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli interventi di manutenzione attiva (impegni A e B) per l'anno di riferimento.

²⁶ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.9 OPERAZIONE 10.1.09 – SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI**8.9.1 FINALITA' ED OBIETTIVI**

L'intervento è finalizzato alla conservazione e al ripristino di un ambiente semi naturale identificato come Habitat 6210 (Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo), ritenuto "prioritario" in presenza di orchidee e di altri ambienti riconducibili all'habitat medesimo.

Oltre all'elevato valore legato alla biodiversità floristica, questo habitat, presente nelle fasce pedemontane (collina, alta pianura) di alcune province del territorio lombardo (Mantova, Bergamo, Brescia), è importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica (lepri e fagiani); è inoltre rappresentativo della biodiversità di paesaggi che contraddistinguono gli ecomosaici collinari e pedemontani, riconoscibili proprio dall'alternanza di coltivi e vigneti spazati, nelle zone più acclivi e non utilizzabili per le colture, da lembi di bosco e praterie naturali sui versanti più xerici.

L'habitat comprende coperture erbacee secche; si tratta di praterie con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con neofite e piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente dalla sospensione dell'uso pastorale da molto tempo. La componente floristica è molto ricca, accoglie o potenzialmente è accogliente per diverse specie di orchidee quali *Anacamptis pyramidalis*, *Epipactis atropurpurea* ed altre. Inoltre, sono generalmente presenti anche le seguenti specie, citate nell'elenco della flora autoctona protetta della Regione Lombardia (l.r. 31/3/2008 n. 10 e DGR 7736/2008): *Carex liparocarpos*, *Pulsatilla montana*, *Dianthus carthusianorum*, *Dianthus sylvestris*, *Gladiolus italicus* e *Muscari botryoides*.

Se non si interviene con una gestione attiva, l'habitat, ad elevato valore ecologico, evolve verso il rovetto, l'arbusteto e il bosco, generalmente composto da specie esotiche infestanti (Ailanto, Robinia, Amorfa, ecc.), con conseguente perdita definitiva di questo elemento del paesaggio e di vere e proprie rarità botaniche e spazi di interesse faunistico. Non si tratta, infatti di un habitat che ha raggiunto il proprio equilibrio evolutivo (climax), ma di una fase transitoria che tende verso l'instaurazione di formazioni arbustive ed arboree. In assenza di gestione, quindi, queste coperture evolvono verso la colonizzazione, fino a diventare bosco; le modalità e le tempistiche di questa successione dipendono da numerose variabili ambientali e possono essere controllate da una gestione di tipo conservativo.

I soprassuoli che si sono sviluppati in queste aree, a causa dell'abbandono delle tradizionali pratiche di gestione (sfalcio e pascolo), sono costituiti generalmente da formazioni rade e stentate, che non si prestano nemmeno all'utilizzo per legna da ardere.

L'operazione rappresenta un sostegno per la conservazione delle pratiche di gestione necessarie alla conservazione degli habitat altrimenti a rischio di scomparsa. La gestione di tali habitat non ha finalità di carattere produttivo.

8.9.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.09 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di 6 anni.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

8.9.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono i seguenti:

A. divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni;

- B. effettuare lo sfalcio annuale dopo il 30 settembre e fino al 30 novembre**, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, **con asportazione obbligatoria dei residui degli sfalci**. Tali residui, come specificato nella descrizione generale dell'operazione, non hanno alcun valore dal punto di vista produttivo ed economico, a causa della particolare composizione floristica.
In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche, può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, dato il valore pabulare molto ridotto per la scarsa produttività e per la media o bassa qualità foraggera delle principali specie costituenti l'habitat;
- C. effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee** all'habitat con conseguente sgombero della biomassa.
- D. tenere ed aggiornare il Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁷, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto, nei seguenti casi:

- qualora non sia rispettato il divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni su una superficie uguale o maggiore del 30 % della superficie sotto impegno (S.O.I.);
oppure
- qualora lo sfalcio annuale (pratica alternativa al pascolo) non sia stato effettuato su superficie superiore o uguale al 30% della SOI;
oppure,
- non vi sia evidenza di pascolamento sull'intera SOI, qualora come pratica alternativa non sia stato scelto lo sfalcio annuale.

8.9.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.09 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.9.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono combinabili con:

- **operazione 12.1.03** Conservazione di coperture erbacee semi naturali" della **Misura 12** "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B "Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure".

²⁷ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.09 **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10;
- con le altre operazioni della Misura 12;
- con la misura 11 "Agricoltura biologica".

8.9.3 ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **205€/ha**.

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Costituisce condizione di ammissibilità la presentazione unitamente alla domanda di contributo della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato G al bando.

Il regime de minimis prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 200.000, per soggetto, nell'arco di tre esercizi finanziari; la verifica viene effettuata considerando l'anno di ammissione a finanziamento e i due anni precedenti.

Ai sensi del DM 115/2017 l'importo richiesto su questo bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Se dalle verifiche in fase istruttoria risultasse che il beneficiario non si trovasse nella posizione di ricevere in tutto o in parte il contributo, lo stesso viene negato sulla base della normativa unionale.

Si ricorda che i contributi per questa operazione non sono cumulabili con altri contributi derivanti da altre fonti di finanziamento se riguardanti gli stessi costi ammissibili.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis.

8.9.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.09 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.9.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.09 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.9.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 5° e 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 4° anno di impegno (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro;
2. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
3. Ricadere nella cartografia dell'habitat di interesse comunitario H 6210 "Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo".

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione.

Qualora l'habitat considerato fosse ricompreso all'interno di Rete Natura 2000 o di un Area Protetta, l'operazione è ammissibile solo se gli impegni previsti dall'operazione stessa non sono considerati dai Piani di Gestione come impegni cogenti.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**, anche costituita da particelle non accorpate.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale);
- la **superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di formazioni erbose classificate come Habitat H6210, specificata al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.9.5 DOCUMENTAZIONE

8.9.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi” e/o “dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF (allegato G e H del bando), a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.9.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA²⁸, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **Planimetria catastale** delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli impegni A, B e C per l'anno di riferimento.

²⁸ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.10 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**8.10.1 FINALITA' ED OBIETTIVI**

Dalla bibliografia risulta che le attività zootecniche sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di ammoniaca (NH₃), le quali interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la formazione secondaria del particolato atmosferico, con conseguente impatto sul cambiamento climatico.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili attraverso l'uso di macchinari che permettono l'iniezione diretta degli effluenti sia in presemina che in copertura può contribuire in modo significativo a ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.

Poiché il problema dell'inquinamento dell'aria con ammoniaca di derivazione agricola è particolarmente presente nelle zone ad alta intensità di bestiame, l'operazione viene attuata nelle aziende zootecniche con superfici ricadenti nei territori classificati come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

L'operazione contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e metano, riducendo il rischio di perdite di azoto per lisciviazione e ruscellamento.

8.10.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.10 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'**anno solare** (1° gennaio - 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

- A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con macchine che permettono l'iniezione diretta e dotate di strumentazione GPS e tracciare le particelle oggetto di distribuzione, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione;
- B. non utilizzare fanghi di depurazione.
- C. predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti.

8.10.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento", sono i seguenti:

- A. effettuare la **distribuzione degli effluenti zootecnici aziendali non palabili**, trattati (con processi di separazione, concentrazione, trattamento di digestione anaerobica) e non trattati, **tramite l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta** e dotate di strumentazione costituita da un **sistema di posizionamento GPS** con registrazione dei dati e da un software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

La distribuzione sulle superfici oggetto di impegno deve avvenire sia nel periodo di presemina che in copertura, nel rispetto della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati in particolare per quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo (170 kg/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha/anno per le zone non vulnerabili).

Tutte le fertilizzazioni aziendali riferite alla superficie sotto impegno, effettuate con effluente zootecnico non palabile devono essere eseguite con questa modalità.

Ai fini dell'operazione sono ammissibili a contributo le seguenti modalità di distribuzione:

- distribuzione sotto-superficiale a solco chiuso
- distribuzione sotto-superficiale a solco aperto

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l'inversione degli strati del terreno e che rispettino le condizioni ed i vincoli descritti per l'adesione all'operazione medesima.

Le particelle oggetto di distribuzione devono essere tracciate attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione prodotte dalla strumentazione GPS con registrazione dei dati e software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

Qualora si faccia ricorso a terzi per la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con le metodologie previste da questa operazione, le fatture relative alle prestazioni rese dal contoterzista dovranno riportare la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata con tecniche conformi al bando di Misura 10 op. 10.1.10 del PSR 2014-2020".

Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata ed il numero di viaggi effettuati.

Alla fattura dovrà essere allegata la mappa di distribuzione elaborata dal GPS che indichi quali particelle sono state lavorate.

B. Non utilizzare fanghi di depurazione.

C. Predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la **Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti**.

Si ricorda che gli interventi di fertilizzazione dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti previsto dalla normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati. Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

In aggiunta alle informazioni del sopracitato registro, per le operazioni di fertilizzazione eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati: la capacità in volume della macchina utilizzata per lo spandimento ed il numero di viaggi effettuati.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se gli obblighi di cui al sopra richiamato impegno A) non risultino rispettati su una superficie uguale o maggiore al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)²⁹;

oppure

- in caso di totale assenza della documentazione rilasciata dal contoterzista attestanti le lavorazioni effettuate con macchinari idonei.

²⁹ La SOI è rappresentata sia dalle superfici richieste a premio (in ZVN ed eventuale ZO) sia dall'eventuale superficie dichiarata nella sezione speciale ("AUZVN" altri utilizzi ricadenti in ZVN), al netto delle superfici ove vige il divieto assoluto di spandimento e/o di quelle superfici su cui può non essere effettuato lo spandimento (terreni a riposo, terreni a foraggiare avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato).

8.10.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.10 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.10.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.10 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 Produzioni agricole integrate;
- 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.04 Agricoltura conservativa;
- 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono - intervento 1 (varietà agrarie e ortive);
- 10.1.01 Produzioni agricole integrate + 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie;
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura conservativa;

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2019 l'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" non può essere attivata (inizio impegno) in combinabilità con l'operazione 10.1.10. né nell'ambito di una domanda iniziale né in una domanda di pagamento.

L'operazione 10.1.10 è inoltre combinabile con la Misura 11 "Agricoltura biologica" e con la Misura 12 sottomisura 12.1 operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000".

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" NON sono combinabili con le restanti operazioni della Misura 10, della Misura 12 sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000" (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B "Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure".

8.10.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **105€/ha**.

8.10.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" di cui al precedente paragrafo 8.9.2 sono di natura completamente diversa dagli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi connessi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.10.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

8.10.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.10 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021 così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Possono accedere all'operazione solo le **aziende zootecniche** che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- allevare bovini e/o bufalini e/o suini;
- essere identificate da un codice di anagrafe zootecnica attivo almeno alla data ultima prevista dal divieto invernale di spandimento e.a. in applicazione della normativa regionale della Direttiva Nitrati;
- soddisfare un rapporto UB/ettaro superficie sotto impegno almeno pari a 1 UB/HA per aziende con allevamento di bovini/bufalini e 2 UB/HA per aziende con allevamenti suinicoli. In caso di aziende con entrambe le tipologie di allevamento (suini e bovini/bufalini) deve essere garantito un rapporto pari ad almeno 1,5 UB/ha di superficie sotto impegno.

8.10.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia classificato come Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN); per le sole aziende con terreni che ricadono in parte in ZVN e in parte in zona non vulnerabile ai nitrati (ZNVN) l'operazione è estendibile anche a questi ultimi.

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al quinto e sesto anno di impegno dell'operazione la quantità superficie massima richiedibile a premio è pari a quella sotto impegno (superficie a premio + superficie AUZVN) nella domanda del quarto anno di impegno (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono ricadere in territorio regionale classificato come Zona Vulnerabile ai nitrati (ZVN); possono essere richieste a premio anche superfici ricadenti in Zone non Vulnerabili ai nitrati purché in domanda siano richieste a premio anche superfici ricadenti in ZVN.

È obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale ricadente in ZVN; possono essere escluse dalla superficie richiesta a premio quelle interessate da specifiche colture di cui al successivo paragrafo "Colture

ammesse a premio”; le superfici aziendali ricadenti in zona non vulnerabile ai nitrati possono essere chieste anche parzialmente.

Le particelle per le quali il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre) si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità “richiedere tutta la SAU aziendale ricadente in ZVN” ma non potranno essere richieste a premio pur essendo assoggettate al rispetto degli impegni di operazione ed ai relativi controlli.

Tali particelle **devono** essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi (Altri Utilizzi ZVN).

In questa stessa sezione della domanda devono essere collocate anche le superfici aziendali ricadenti in ZVN ove vige il divieto assoluto di spandimento come disciplinato dal recepimento regionale della Direttiva Nitrati.

Infine, nella sezione Altri Utilizzi ZVN **possono** essere collocate le superfici aziendali ricadenti in ZVN sulle quali il richiedente sceglie di non attivare l'impegno in quanto interessate da terreni lasciati a riposo, terreni coltivati a foraggiere avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Qualora nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento degli anni precedenti fossero state richieste a premio particelle catastali ancora ad oggi non georeferenziate, quindi non richiedibili a premio, si precisa comunque che tali particelle restano valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e che esse sono considerate a tutti gli effetti sotto impegno per questa operazione qualora interessate dallo spandimento di effluenti di allevamento.

Durante il periodo d'impegno la superficie accertata **può** ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C “Esempi per riduzioni massime di superficie sotto impegno”.

Culture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di superfici identificate da appositi codici coltura. Possono essere esclusi i terreni lasciati a riposo, terreni coltivati a foraggiere avvicendate con leguminose, erbai annuali con leguminose, legumi secchi, prato permanente e prato avvicendato.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Altre condizioni di ammissibilità

È ammessa la distribuzione di digestato agrozootecnico ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento.

8.10.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000;
- Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici.

L'accesso preferenziale per il requisito di cui al primo punto viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.

La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.

Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.10.5 DOCUMENTAZIONE

8.10.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.10.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Ferma restando l'obbligatorietà dei registri delle fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari e dei relativi magazzini, per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA³⁰, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **mappe di distribuzione** degli effluenti non palabili, prodotte da GPS;
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni di iniezione diretta degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici effettuata per iniezione diretta, conformemente al bando di misura 10 del PSR 2014-2020". Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata ed il numero di viaggi effettuati.

³⁰ Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.11 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO**8.11.1 FINALITA' ED OBIETTIVI**

Con questa operazione s'intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l'allevamento di animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, iscritte ad un Libro genealogico³¹.

Tali razze, meno produttive ma più resistenti ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, sono destinate ad essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori il raggiungimento di un adeguato livello di reddito.

L'intervento è volto al mantenimento della consistenza, nelle zone di origine e diffusione, degli animali appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio".

8.11.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.11 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono all'**anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

8.11.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", sono i seguenti:

- A. Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio** ovvero programmare e realizzare gli accoppiamenti solo tra soggetti appartenenti alla medesima razza. A tal fine i maschi in età fertile non iscritti a Libro Genealogico della razza richiesta a premio devono essere, se presenti, opportunamente segregati.
- B. Durante il periodo di impegno le UB richieste a premio con la domanda di sostegno (iniziale) non possono ridursi; pertanto in ogni anno di impegno il numero delle UB deve essere confermato o aumentato.**
- C. Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni** in monta naturale e in fecondazione artificiale indicando la paternità di ogni soggetto nato, secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico della razza/specie a cui i soggetti appartengono.
- D. Allevare nell'ambito aziendale una sola delle razze caprine o ovine** tra quelle da salvaguardare, anche se non richiedibili a premio nel medesimo territorio. Tale principio è valido anche qualora l'azienda disponga di più strutture di ricovero, ognuna dedicata ad una razza.

NOTA BENE:

Il premio per il gruppo coltura (identificato con la specie animale da salvaguardare) non viene riconosciuto qualora:

- in allevamento esistono maschi in età fertile non iscritti al registro anagrafico o al libro genealogico della razza e se non è assicurata la segregazione degli stessi;
- le UB richieste con la domanda di sostegno (iniziale) sono diminuite di una quota maggiore o uguale al 30%;
- nell'ambito di un gregge viene allevata più di una razza caprina o ovina tra quelle da salvaguardare.

³¹ In conformità al Reg. UE n. 1012/2016 in materia di riproduzione animale i Registri Anagrafici previsti dalla precedente normativa vengono ora definiti Libri Genealogici.

8.11.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.11 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.11.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", non essendo correlato alle superfici, è combinabile con TUTTE le operazioni:

- della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali";
- della Misura 11 "Agricoltura biologica";
- della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.11.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a:

- **400€/UB per Bovini, ovini e caprini;**
- **235 €/UB per Equini**

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione):

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Equini, Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

8.11.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art.43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Poiché l'operazione riguarda il mantenimento di animali **non si ravvisa rischio** di doppio finanziamento rispetto agli impegni previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.11.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative all'allevamento ed agli animali.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.11.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.
Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune, dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.
- essere conduttori di un allevamento con un codice attivo di anagrafe zootecnica attivato alla data del 1/01/2021;
- essere conduttore di un allevamento aderente al Libro Genealogico delle razze per cui si richiede il premio, alla data del 1/1/2021.

8.11.4.2 Condizioni relative all'allevamento ed agli animali

Per aderire all'operazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

L'allevamento di ogni razza deve essere **ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza**, come indicato nell'allegato D "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio";

- I capi richiesti a premio devono essere detenuti dal richiedente dal 1/1/2021;
- I capi richiesti a premio devono essere **iscritti al Libro Genealogico della razza alla data del 1/1/2021**. A tal fine sono considerati ammissibili anche i capi iscritti a Libro Genealogico in via provvisoria.

In caso di riduzione dei capi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i beneficiari possono fare ricorso all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in tale caso non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Il numero **minimo di UB** per aderire all'operazione è pari a **3 per i bovini, 1 per gli equini, 1,5 per ovini e 1,5 per caprini**.

Ampliamenti

Per questa operazione non si applicano le limitazioni agli ampliamenti, pertanto è possibile aumentare le UB richieste a premio durante l'intero periodo di impegno.

8.11.5 DOCUMENTAZIONE

8.11.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

- elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG");

8.11.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

8.12 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO**8.12.1 FINALITA' ED OBIETTIVI**

Con l'operazione 10.1.12 viene sostenuta la coltivazione di quelle varietà vegetali erbacee e arboree indicate nell'allegato E "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio", storicamente presenti sul territorio lombardo e la cui coltivazione rischia di scomparire in favore di varietà di moderna costituzione, più produttive e redditizie.

L'intervento è pertanto volto ad incentivare la coltivazione di specie e varietà vegetali tipiche di alcune aree della regione, attualmente quasi del tutto abbandonate e favorire l'incremento della biodiversità vegetale, una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e il recupero di produzioni locali che in passato hanno contribuito a far conoscere le zone di origine.

8.12.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2021 per l'operazione 10.1.12 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni è di **6 anni**.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio - 31 dicembre).

L'operazione è composta da due interventi:

- Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione
- Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

8.12.2.1 Descrizione degli impegni principali**Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione**

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Intervento 1 – coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione" sono i seguenti:

- A. **coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale** – sezione varietà da conservazione, per la Lombardia, come da allegato E "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio";
- B. essere in possesso della **certificazione di conformità del materiale di propagazione**, conforme alla vigente normativa sementiera, per ogni varietà da conservazione coltivata e per **ogni anno in cui si acquista** materiale di propagazione;
- C. Effettuare, in caso di automoltiplicazione aziendale del materiale di propagazione, l'analisi per la **valutazione delle caratteristiche originarie** (omogeneità e stabilità) della varietà (certificazione di conformità), che attesti il mantenimento delle caratteristiche originarie nel materiale automoltiplicato.

La certificazione di conformità deve essere effettuata **al primo ed al terzo anno** di impegno presso gli Enti preposti.

Negli anni in cui il beneficiario effettua l'automoltiplicazione dovrà selezionare l'apposito campo in fase di presentazione della domanda.

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 Intervento 2 - "Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono" sono i seguenti:

- A.** coltivare le varietà di vite riportate nell'allegato E, storicamente presenti nel territorio lombardo, rispondenti per conformità genetica e qualifica sanitaria alla normativa vigente;

Nel caso di impianti esistenti fa fede la certificazione di identità varietale o la denuncia di impianto allo schedario viticolo;

- B.** impiegare, in caso di impianti ex novo di vite, materiale di propagazione provvisto di certificazione di identità varietale e rispondente alla normativa sanitaria vigente.

La certificazione di identità varietale è rilasciata dai centri di pre-moltiplicazione del materiale di propagazione.

NOTA BENE:

Qualora l'impegno di coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale per la Lombardia o l'impegno di coltivare varietà di vite iscritte nel registro nazionale varietale, (impegno A dell'intervento 1 e 2) non risulti rispettato vengono applicate le penalità previste dall'art.19 del reg. UE n. 640/2014.

8.12.2.2 Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità, di cui all'allegato A "Condizionalità, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, impegni pertinenti di condizionalità", per l'operazione 10.1.12 ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione.

Tale sottoinsieme assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

La descrizione degli impegni pertinenti di condizionalità è riportata nell'allegato A.

8.12.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.12 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" è combinabile esclusivamente con la seguente operazione della Misura 10:

10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento.

La descrizione delle combinabilità e dei relativi premi è riportata nell'allegato B "Importi dei premi combinati tra più operazioni/misure".

L'operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono, **NON È combinabile** con:

- Misura 11 "Agricoltura biologica";

- Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.12.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale, differenziato per intervento e per coltura, pari a:

Intervento 1	Indennizzo (€/ha)
Cipolla Rossa di Breme	155
Zucca Cappello da prete mantovana	192
Mais spinato di Gandino	175

Intervento 2	Indennizzo (€/ha)
Vite (varietà: Gropello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera)	900

8.12.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" di cui al precedente paragrafo 8.11.2 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.12 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.12.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.12 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente;
- condizioni relative alle superfici ed alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

8.12.5.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.12 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono possedere una partita IVA aperta alla data del 1/1/2021, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.12.5.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, limitatamente ai territori di origine e diffusione di ogni coltura, indicati nell'allegato E "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio".

Ampliamenti

Per le domande di pagamento giunte al 5° e 6° anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del 4° anno di impegno (Rif. paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura").

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2021. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

La **superficie minima** oggetto d'impegno deve essere pari a **2.500 mq**; tale quantità può essere raggiunta cumulando le superfici coltivate con varietà differenti, sia erbacee che arboree.

Durante il periodo d'impegno:

- La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale);
- La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "Esempi per riduzioni massime di superficie sotto impegno".

Colture ammesse a premio

Sono ammissibili a pagamento le varietà vegetali agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale - sezione varietà da conservazione e le varietà di vite iscritte al registro nazionale varietale storicamente coltivate sul territorio lombardo.

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione delle varietà sotto indicate, identificate con appositi codici coltura:

Intervento 1- Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

Cipolla rossa di Breme, Zucca Cappello del prete mantovana, Mais Spinato di Gandino.

Intervento 2 - Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

Varietà di vite: Gropello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.12.6 DOCUMENTAZIONE

8.12.6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare:

Per Intervento 1 - Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione:

Certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo “certificazione conformità materiale vegetale”).

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono:

Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo “certificazione di identità varietale”). La certificazione è obbligatoria in caso di nuovi impianti.

8.12.6.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per Intervento 1 Coltivazione di varietà agrarie ed ortive da conservazione

- Certificazione di conformità del materiale di propagazione per ogni varietà coltivata (da prodursi ogni anno qualora non si ricorra all'automoltiplicazione aziendale).

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

- Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato.

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

9.1 Adesione a nuove operazioni

Nel 2021 è consentito ai beneficiari con impegno già in corso sulla sottomisura 10.1 di aderire alle nuove operazioni (10.1.06 e 10.1.07), in aggiunta a quelle già attivate.

In questo caso, la scadenza degli impegni relativi alle **nuove operazioni** decorre a partire dal **primo anno** di adesione a ciascuna di esse.

9.2 Ampliamenti

Durante il periodo d’impegno (5, 6 o 7 anni a seconda delle operazioni) è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle già sotto impegno.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall’anno di prima adesione all’operazione, fatte salve le specifiche in caso di cambio beneficiario riportate al successivo paragrafo 9. 3.

Per assicurare l’efficacia e la finalità ambientale degli impegni, l’ampliamento della superficie sotto impegno, che può quindi essere ammessa al pagamento, è consentito a condizione che la durata degli impegni sulla superficie così rideterminata e richiesta a premio sia pari ad almeno 3 anni rispetto alla scadenza dell’operazione.

Il 2021 rappresenta l’ultimo anno utile per effettuare un ampliamento di superficie richiesta a premio, come evidenziato nella seguente tabella:

Operazione	Anno di inizio impegno	Ultimo anno utile per ampliamenti	Anni con divieto di ampliamento
durata impegno 5 anni: 10.1.01 senza adesione alla proroga	2016	2018	2019; 2020
	2017	2019	2020; 2021
	2018	2020	2021; 2022
durata impegno 6 anni: 10.1.01 con adesione alla proroga, 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.08, 10.1.09, 10.1.10, 10.1.12	2016	2019	2020; 2021
	2017	2020	2021;2022
	2018	2021	2022;2023

Non si considerano ampliamenti le superfici acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario ai sensi dell’art. 8 reg. UE n. 809/2014.

Qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 10 per l’operazione oggetto di cambio beneficiario;

- nell'anno di domanda del subentrante denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano essere al quinto o sesto anno di impegno³²

non sono possibili ampliamenti per il subentrante.

Superficie massima richiedibile a premio in caso di divieto di ampliamento

Nelle annualità in cui vige il divieto di ampliamento, la superficie massima richiedibile a premio è normata come segue:

- Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per le domande di pagamento giunte al quarto, al quinto e al sesto anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del terzo anno di impegno.

Operazioni 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.08, 10.1.09, 10.1.12

Per le domande di pagamento giunte al quinto e sesto anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella richiesta a premio nella domanda del quarto anno di impegno.

Operazioni 10.1.06 e 10.1.07

In nessun anno di impegno è possibile aumentare le superfici richieste a premio rispetto a quelle collaudate a seguito di istruttoria della domanda di saldo rispettivamente svolta per le operazioni 4.4.01 (per op. 10.1.06), 4.4.02 e precedenti periodi di programmazione (per op. 10.1.07)

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Per le domande di pagamento giunte al quinto e sesto anno di impegno dell'operazione la quantità di superficie massima richiedibile a premio è pari a quella sotto impegno (superficie a premio + superficie AUZVN) nella domanda del quarto anno di impegno

9.3 Scadenza degli impegni di operazione in caso di cambio beneficiario

Qualora nel corso degli impegni si verifichi un cambio beneficiario ai sensi dell'art.8 del reg. UE n. 809/2014 (di seguito definito "cambio beneficiario"), la scadenza dell'impegno del subentrante per l'operazione interessata è regolata come di seguito riportato.

³² L'anno di impegno è calcolato sulla base dell'anno in cui l'operazione oggetto di cambio beneficiario è stata richiesta per la prima volta in una domanda dal cedente.

TABELLA 1 - MISURA 10 TUTTE LE OPERAZIONI TRANNE 10.1.01 E 10.1.03									
	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE CEDENTE	ANNO FINE IMPEGNO OPERAZIONE CEDENTE	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE SUBENTRANTE		ANNO DOMANDA ART. 8 - REG. UE n.809/2014 COINCIDE CON INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE SUBENTRANTE	SUPERFICIE TRASFERITE	SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIA' SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE	ANNO FINE IMPEGNO SUBENTRANTE PER SUPERFICI TRASFERITE	ANNO FINE IMPEGNO SUBENTRANTE PER SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIA' SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE
Caso 1	2017	2022	2017		SI/NO	SI	SI	2022	2022
Caso 2	2016	2021	2019		SI	SI	NO	2021	-
Caso 3	2016	2021	2019		SI	SI	SI	2021	2024
Caso 4	2016	2021	2017		NO	SI	SI	2021	2022
Caso 5	2018	2023	2016		NO	SI	SI	2023	2021

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

TABELLA 2 - MISURA 10 OP. 10.1.01 (5 anni impegno o 6 anni in caso di proroga) E OP. 10.1.03 (6 anni impegno) - IMPEGNO NON FISSO SU MEDESIMA PARTICELLA									
	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE CEDENTE	ANNO FINE IMPEGNO OPERAZIONE CEDENTE	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE SUBENTRANTE		ANNO DOMANDA ART.8 - REG. UE N.809/2014 COINCIDE CON INIZIO IMPEGNO SUBENTRANTE	SUPERFICIE TRASFERITE	SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIA' SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE	ANNO FINE IMPEGNO SUBENTRANTE PER SUPERFICI TRASFERITE	ANNO FINE IMPEGNO SUBENTRANTE PER SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIA' SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE
Caso 1 OP. 10.1.03	2017	2022	2017		SI/NO	SI	SI	2022	2022
Caso 1 OP. 10.1.01	2017	2021	2017		SI/NO	SI	SI	2021	2021
Caso 2 OP. 10.1.03	2016	2021	2019		SI	SI	NO	2021	-
Caso 2 OP. 10.1.01	2016	2020	2019		SI	SI	NO	2020	-
Caso 2 OP. 10.1.01 con proroga	2016	2020	2019		SI	SI	NO	2021 (proroga)	-
Caso 3 OP. 10.1.03	2016	2021	2019		SI	SI	SI	2021	2021
Caso 3 OP. 10.1.01	2016	2020	2018		SI	SI	SI	2020	2020
Caso 3 OP. 10.1.01 con proroga	2016	2020	2018		SI	SI	SI	2021 (proroga)	2021 (proroga)
Caso 4 OP. 10.1.03	2016	2021	2017		NO	SI	SI	2022	2022
Caso 4 OP. 10.1.01	2016	2020	2017		NO	SI	SI	2021	2021
Caso 5 OP. 10.1.03	2018	2023	2016		NO	SI	SI	2021	2021
Caso 5 OP. 10.1.01	2018	2022	2016		NO	SI	SI	2020	2020

A) Per tutte le operazioni ad esclusione delle operazioni 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” (TABELLA 1)

CASO 1 - Se il cedente ed il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno, iniziato nello stesso anno, sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente che quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

CASO 2 - Se il subentrante inizia il proprio impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario con la domanda denominata “Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014”, e NON AGGIUNGE superfici a quelle trasferite, l'impegno scade in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione.

CASO 3 - Se il subentrante inizia il proprio impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario con la domanda denominata “Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014”, e AGGIUNGE nuove superfici a quelle trasferite:

- l'impegno sulle superfici trasferite scade in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione;
- mentre le altre aggiunte ex novo mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda del subentrante “Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014”.

CASI 4 E 5

Se il cedente ed il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, ma iniziato in anni diversi, le scadenze di impegno per il subentrante differiscono come segue:

- a) le superfici acquisite con cambio beneficiario mantengono la propria scadenza di impegno in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione;
- b) le restanti superfici poste sotto impegno dal subentrante (indipendentemente dall'anno in cui si perfeziona la procedura di cambio beneficiario) mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda del subentrante in cui compare per la prima volta l'operazione.

B) Operazioni 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” e 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” (TABELLA 2)

CASO 1 - Se il cedente ed il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno, iniziato nello stesso anno, sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente che quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

Diversamente qualora l'anno di inizio impegno dell'operazione del cedente e del subentrante **NON COINCIDA**, le scadenze di impegno **per il subentrante** differiscono come segue:

CASI 2 E 3 - qualora il subentrante **non** abbia già in corso un impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, quindi l'anno di domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", corrisponde all'anno di inizio impegno del subentrante, l'anno di fine impegno dell'operazione oggetto di cambio beneficiario coincide **per tutte le superfici** con l'anno di fine impegno del **cedente**, determinato con riferimento alla domanda in cui lo stesso ha richiesto per la prima volta l'operazione oggetto di cambio beneficiario.

Tale regola è valida sia nel caso in cui il subentrante aggiunga o meno nuove superfici a quelle trasferite nella domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014".

Deroga per anno 2021 - riferimento alla tabella 2 - casi 2 e 3 operazione 10.1.01 con proroga.

Per l'operazione 10.1.01 i beneficiari che negli anni precedenti al 2021 hanno rilevato superfici da aziende cedenti con domanda iniziale 2016 (impegno concluso nel 2020) possono proseguire gli impegni nel 2021 sottoscrivendo l'apposita dichiarazione in Sisco.

CASI 4 E 5 - qualora il subentrante abbia già in corso un impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, iniziato prima o dopo quello del cedente, l'anno di fine impegno dell'operazione coincide **per tutte le superfici** con l'anno di fine impegno del **subentrante**, determinato con riferimento alla domanda in cui l'operazione compare per la prima volta.

9.4 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

A decorrere dall'anno 2018 non sono più possibili trasformazioni di impegno da Misura 10 a Misura 11.

9.5 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nell'articolo 28 del reg. (UE) n. 1305/2013, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e Regione Lombardia non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

10. FASIE TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

10.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2021 i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della Misura 10 sottomisura 10 possono presentare le seguenti tipologie di domanda:

- **domanda di sostegno (iniziale)** da parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 10 sottomisura 10.1 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno e per il 2021 può essere presentata solo per le operazioni 10.1.06 e 10.1.07 da parte dei beneficiari dell'operazione 4.4.01 (per siepi e filari) o 4.4.02 (per FTB e aree umide) con interventi collaudati nell'anno 2020.
- **domanda di pagamento (conferma)** da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 10 sottomisura 10.1 negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della Misura, nei successivi anni di impegno dovranno presentare una **domanda di pagamento**, nei termini fissati dai successivi bandi, così come i soggetti già beneficiari dei contributi previsti da questa sottomisura per l'anno 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020.

I dati indicati nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 13.4, a partire dal **9 aprile 2021**.

Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Ai sensi dell'art. 12 del reg. 640/2014, nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno festivo, un sabato o una domenica, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. Per il **2021** la scadenza è, quindi, fissata al **17 maggio**.

La domanda può essere presentata dal 9 aprile 2021 fino alle ore 24.00.00 del 17 maggio.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **17 maggio 2021** e, quindi, **fino al 11 giugno 2021**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento, informatizzata, deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Piano Culturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) e il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- Appezzamento: una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.
- Parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.
- Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).

- Isole aziendali: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il Fascicolo Grafico, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile assegnare agli appezzamenti un uso del suolo (macrouso, destinazione, uso, qualità e varietà), valido in uno specifico intervallo temporale (data inizio e data fine coltivazione), oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento, mediante la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, cosiddetto progetto "refresh" o controlli in loco. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo tramite il "refresh" ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA, sia riguardo all'estensione delle superfici, che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con decreto n. 18980 del 20/12/2019 e pubblicato su BURL n. 2 del 08/01/2020 e s.m.i.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

10.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia **entro le ore 24:00:00 del 17 maggio 2021**.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- entro 15 giorni lavorativi per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- entro 5 giorni lavorativi per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21 bis.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi "speciali" previsti da alcune operazioni **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

10.5 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni ad una domanda di sostegno già chiusa in Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 10 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co.

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie, a eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

10.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata. Per il 2021 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso tra il **18 maggio ed il 31 maggio 2021**.

Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

10.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2021, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2021, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo dal 1° giugno sino all'11 giugno 2021.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 giugno 2021, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento, sono irricevibili.

10.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di sostegno/pagamento (parziale o totale), a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno deve essere presentata **entro e non oltre il 30 luglio 2021 ore 24:00:00**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

10.5.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare.

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. 2021) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo 2021), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro l'11/11/anno N (es. 11/11/2021), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato F "Fac simile modulistica per presentazione delle richieste di riconoscimento cambio beneficiario, cause di forza maggiore" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,

- entro il 15/2/anno N+1 (es. 15/02/2022), la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna N (es. 2021).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2021.

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo l'11 novembre dell'anno N (es. 2021) con esito istruttorio positivo sono valide ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto/pagamento "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" per l'anno campagna N+1 (es. 2022).

Tali domande autorizzate, trattandosi di domande di pagamento per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria per le domande di pagamento e le domande di pagamento tardive.

NB:

Qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 10 per l'operazione oggetto di cambio beneficiario;
- nell'anno di domanda del subentrante denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano essere al quinto o sesto anno di impegno³³

non sono possibili ampliamenti per il subentrante (rif. Paragrafo 9).

³³ L'anno di impegno è calcolato sulla base dell'anno in cui l'operazione oggetto di cambio beneficiario è stata richiesta per la prima volta in una domanda dal cedente

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche, si rinvia al decreto n. 12537 del 4 settembre 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 37 del 14 settembre 2018 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

10.5.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo l'erogazione del primo pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di sostegno/pagamento corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

10.5.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 -

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatìa che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato C.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. ISTRUTTORIA

11.1 Verifiche di ammissibilità delle domande

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di sostegno (iniziale) presentate a valere su questo bando spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando;
- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale all'aiuto;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda e delle relative check list approvate dal Responsabile delle Operazioni con apposito atto.

Il Responsabile delle Operazioni effettua le verifiche propedeutiche alla concessione del de minimis, per i soggetti che non esercitano attività agricola, tramite il controllo delle autocertificazioni rilasciate dal beneficiario e tramite le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 legge 234/2012 e DM 115/2017. Nel provvedimento di ammissione a finanziamento viene dato atto dell'esito dei suddetti controlli.

Per l'operazione 10.1.07 è previsto anche un controllo in loco per verificare l'ammissibilità degli interventi finanziati con le precedenti programmazioni.

Il Responsabile delle Operazioni, con l'obiettivo di assicurare omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione delle domande di sostegno (iniziali) e di applicazione del bando, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e i requisiti stabiliti, può avvalersi di un Gruppo Tecnico di Supporto alla Valutazione (di seguito Gruppo Tecnico), costituito da:

1. Responsabile delle Operazioni
2. Dirigenti Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e della Provincia di Sondrio – Settore Agricoltura, di seguito denominati “i Dirigenti”

Il Responsabile delle Operazioni e i Dirigenti sono supportati nelle attività di propria competenza rispettivamente da un referente tecnico di Operazione e da funzionari responsabili delle istruttorie di ammissibilità.

I Dirigenti comunicano al Responsabile delle Operazioni i nominativi dei funzionari incaricati delle istruttorie ed il nominativo del referente che coordina dette istruttorie.

A conclusione delle istruttorie, il Responsabile di Operazione dà incarico ai Dirigenti di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio con l'esito relativo alla singola domanda comunicando inoltre la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC al Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Provincia di Sondrio entro 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni.

L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni costituisce atto endo procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile delle Operazioni.

11.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le domande di sostegno (iniziali) e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale ammesso a contributo;
- domande con esito istruttorio negativo.

Il Responsabile delle Operazioni approva con proprio provvedimento tali elenchi entro il 30 settembre 2021.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime De minimis devono essere conferiti a cura del Responsabile delle Operazione nel Registro Nazionale degli aiuti di stato secondo le modalità previste nel DM 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno (iniziali). Nel provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno (iniziali) viene indicato l'inserimento nel suddetto Registro.

11.3. Assegnazione CUP – codice unico di progetto

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente (Responsabile di operazione), individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

Le liquidazioni di contributi a favore di soggetti pubblici a cui si applica il regime "de minimis" sono conferite prima dell'assunzione del provvedimento di pagamento, nel Registro nazionale degli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2017, a cura del dirigente responsabile di procedimento OPR. Tale procedimento viene effettuato prima di ogni tranches di pagamento (anticipo, stato avanzamento, saldo). Dell'avvenuto inserimento nel suddetto Registro viene dato atto nei provvedimenti di liquidazione specificando gli eventuali esiti/conseguenze in ordine alle verifiche di cui sopra.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi e comunque entro il 30 novembre 2021.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a **partire dal 1 dicembre 2021**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero

dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Controlli

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che sono riportate solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari.

Le domande di sostegno ammesse sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande di sostegno sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;

Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri Organismi Delegati, procederà ad effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

14.2 Estrazione del campione per i controlli

14.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni delle Operazioni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 8;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

14.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande presentate ed ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

14.3 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- DDS 29 giugno 2020 - n. 7589 Modifica al d.d.s. n. 16046 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi».

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014- etc.) si rimanda al decreto sopra citato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di

ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2021.

15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

16.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

17. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

17.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

17.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato L.

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro 17 maggio 2021
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno presentate entro il 17/05/2021, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 18 maggio al 31 maggio 2021
Presentazione tardiva della domanda di sostegno con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 18 maggio all'11 giugno 2021
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1° giugno all'11 giugno 2021
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 30 luglio 2021
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 30 settembre 2021
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2021
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2021
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1°dicembre 2021
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 11.2, a cura del Responsabile di operazione, è:

- Pubblicato sul BURL, diventando efficace dalla data di pubblicazione.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).
- Trasmesso ad OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata (allegato I).

21.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):

Responsabile delle operazioni: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

22. GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.: Articolo

BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

CAA: Centro Assistenza Agricola

CEE: Comunità Economica Europea

CGO: Criteri di Gestione Obbligatori

CRA – MAC: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo

CRA –ORL: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo

CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi

D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura

D.lgs.: Decreto legislativo

D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica

DGR: Deliberazione Giunta Regionale

DM: Decreto Ministeriale

DOMANDA DI SOSTEGNO (iniziale): domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

GIS Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System

GPS: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System

Ha: Ettaro

IMPRENDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. ..."

L.r.: Legge Regionale

OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

OPR: Organismo Pagatore Regionale

PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PARCELLA = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura.

P.C.G. Piano Colturale Grafico

PEC: Posta elettronica certificata

PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)

PO: Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Reg. UE: Regolamento della Unione Europea

SAU: Superficie Agricola Utilizzata

S.O.I.: superficie oggetto di impegno

Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. *omissis*

SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

s.m.i: Successive modiche e integrazioni

UB: Unità di Bestiame

ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati

NZVN: Zone non vulnerabili ai nitrati

ALLEGATI

ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ.

ALLEGATO B IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA PIÙ OPERAZIONI/MISURE.

ALLEGATO C ESEMPI PER RIDUZIONI MASSIME DI SUPERFICIE SOTTO IMPEGNO.

ALLEGATO D ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.

ALLEGATO E ELENCO DELLE VARIETÀ VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.

ALLEGATO F FAC SIMILE MODULISTICA PER PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAMBIO BENEFICIARIO, CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

ALLEGATO G DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN "DE MINIMIS"

ALLEGATO H MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA (DE MINIMIS) PER I SOGGETTI CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ AGRICOLA

ALLEGATO I SCHEDA DI SINTESI

ALLEGATO L TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

1. Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività

agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio. **Per l'anno 2021 il riferimento per le norme di condizionalità è la DGR n. 4306 del 15/02/2021.**

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato nella tabella seguente.

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITÀ	CGO 2	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta- agoniste nelle produzioni animali. Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	<i>Regolamento CE 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	<i>Reg CE n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio. Per l'anno 2021 il riferimento per le norme di condizionalità è la DGR n. 4306 del 15/02/2021.**

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

È considerata "**attività agricola**":

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni culturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica culturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno;
- se ha inizio entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche,

e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ATS competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 07.06.2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse. I prati permanenti possono essere sfalcati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Si precisa che in tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato permanente (inteso come pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto), di effettuare lo sfalcio o pratiche di miglioramento del pascolo - diverse dal pascolamento - come pratiche di mantenimento del prato permanente stesso, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito queste operazioni colturali.

2. Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. XI/2893 del 2/03/2020 con le limitazioni previste dal d.d.s n. 13468 del 6/11/2020 ("Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati") e riportate nel CGO1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020 con le limitazioni previste dal d.d.s. n. 13468 del 6/11/2020 ("Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-23 e delle linee guida per le zone non vulnerabili da nitrati") e di seguito descritti.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti:

- a) adempimenti amministrativi;
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti;
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
4. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
 - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI³⁴

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo" deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), al trasporto (capitolo 2.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 ad eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI³⁵

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - c) utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
 - d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al

³⁴ Per il 2021 la classificazione aziendale rimane quella definita al cap. 2.1.1 della DGR 5418/2016 e viene eseguita automaticamente in Sis.CO – Procedura Nitrati

³⁵ Per il 2021 la classificazione aziendale rimane quella definita al cap. 2.1.1 della DGR 5418/2016 e viene eseguita automaticamente in Sis.CO – Procedura Nitrati

- campo” superiore a 6.000 kg/anno;
- b. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
 - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
 - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - a) Comunicazione nitrati;
 - b) documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano colturale grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
 - c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
 - d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 “Registro delle distribuzioni di fertilizzanti” alla D.G.R. n. XI/3001/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
 - e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
 - f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione³⁶;
 - g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
 - h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ai sensi del D.d.s n. 13468/2020, dal 1° gennaio 2021 i documenti di cui ai sopracitati punti e) ed f) devono essere depositati nella sezione Repository del Fascicolo Aziendale su SISCO.

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- o tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- o redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di

³⁶ Ai sensi del capitolo 2.3.1 “La Relazione tecnica” delle Linee guida

cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n. XI/3001/2020 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);

- redazione del PUA;

VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali a quanto definito dal cap. 2.4.4. dell'Allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

Tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora la Comunicazione nitrati evidenzii non conformità, o vengano introdotte modifiche sostanziali come sopra definite, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Per l'anno 2021 il riferimento è il Decreto 11 dicembre 2020 n. 15621 "Determinazione in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2021, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e 3001/2020 (zone non vulnerabili)".

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al

65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap 4.3.1 nei commi 1,2,3,4,5 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere ad una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati) e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
 - b. a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c. a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06;
 - e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane³⁷ e collinari³⁸) dal limite dei centri abitati;
 - f. a 50 metri dalle case sparse.
5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
 6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
 7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1, qualora lo stoccaggio semplificato di cui al comma 6 dell'art 4.3.1 dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020 non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2.

b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Per le caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei liquami, si rimanda a quanto riportato ai commi da 5 a 9 del cap. 4.3.2 "stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR n.

³⁷ Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

³⁸ Individuate con codice ISTAT

XI/3001/2020.

6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

b.2.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame e dei materiali ad esso assimilati definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica;;
 - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a;
 - c. 90 giorni - per allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.
3. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono pari a 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le

modalità individuate al capitolo “Stoccaggio dei liquami” qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo “Stoccaggio dei letami su platea” qualora abbia caratteristiche di palabilità.

2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti (“prodotti aggiuntivi” nella Procedura nitrati, definibili anche come “biomasse/matrici vegetali”), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.4) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua i seguenti periodi minimi di divieto:

A. 90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:

- prato stabile o prato permanente;
- erbaio autunno vernino;
- cereale autunno vernino;
- cover crop (a sovescio primaverile);
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo;
- colture arboree con inerbimento permanente;
- terreni con residui colturali;
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58, sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con

le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.

B. 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:

- per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A;
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Con i provvedimenti di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2020/2021 il provvedimento in vigore è il D.d.g. 30 ottobre 2020 - n. 13066 "Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2020/2021 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016", pubblicato sul BURL S.O. n. 45 del 04/11/2020.

La stagione autunno vernina 2021/2022 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2021.

c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR n. XI/3001/2020, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia³⁹ e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano
presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:

- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di

³⁹ Per giorni di pioggia si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

- acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati è vietato anche:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non vengano interrati immediatamente.
 - f) Su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. L'utilizzo dei fertilizzanti⁴⁰ è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI e ai MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;

⁴⁰ Di cui al Decreto legislativo 20 aprile 2010, n. 75

- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
 - g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana⁴¹ e collinare⁴²) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente.
 - l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)⁴³
 - m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione
- Nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura Nitrati (sia per la Comunicazione, sia per il PUA).
5. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;

⁴¹ Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

⁴² Individuata con codice ISTAT

⁴³ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

- b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 7b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

c. 3 DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

c. 4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

- 1) su terreni:

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali

condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);

- b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
- c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b;
- d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- g) soggetti a vincolo idrogeologico;
- h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
- i) interessati da boschi naturali;
- j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
- l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
- p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- r) territorialmente localizzati in comuni⁴⁴ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);

2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

⁴⁴ Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati d.s. n. 13466 del 6/11/2020 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031"

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI**d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui all'Allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al sopracitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti culturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al
Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co..
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b) delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d'Azione Nitrati e che sono implementati all'interno della Procedura Nitrati in Sis.Co..
3. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.
4. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione, possono essere utilizzati nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti d'allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.)

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo

limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT
--

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare:

- i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'obbligo di possedere una abilitazione per l'uso di tali prodotti;
- l'obbligo di seguire una formazione;
- il magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
- la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione;
- le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi **al requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.

L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014,
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici, nonché il rispetto delle misure di mitigazione riportate nel Capitolo 712 delle Linee guida per l'applicazione in Lombardia del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvate con D.G.R. XI/1376 dell'11 marzo 2019 qui di seguito riepilogate

Principio attivo	Misura di mitigazione	Comuni in cui si applica
<i>Bentazone</i>	ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti bentazone al massimo sul 50% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata; riduzione della deriva del 30%	provincia di Pavia
<i>Flufenacet</i>	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Flufenacet al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui viene distribuito e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato.	province di Lodi e Milano
<i>Glyphosate</i>	- annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale; - annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crodo, in associazione alla tecnica della falsa semina; - annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono all'operazione del Programma di Sviluppo Rurale 10.1.04, agricoltura conservativa. riduzione della deriva del 30%	tutta la Lombardia
<i>Metholachlor, S-Metolachlor</i>	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor/S- Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato riduzione della deriva del 30%	province di Milano, Monza Brianza, Cremona, Mantova, Brescia e Pavia
<i>Oxadiazon</i>	• annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti oxadiazon al massimo sul 50% della SAU a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata; riduzione della deriva del 30%	tutta la Lombardia
<i>Terbutilazina</i>	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato; riduzione della deriva del 30%	province di Milano, Lodi, Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova e Monza Brianza
<i>Sulcotrione</i>	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti sulcotrione al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato; riduzione della deriva del 30%	province di Milano, Lodi e Pavia
<i>Piretroidi ed Esterifosforici</i>	Riduzione della deriva del 90% per le aree trattate confinanti, con i corpi idrici rilevanti.	tutta la Lombardia

NB - I criteri per la riduzione della deriva sono quelli individuati al punto 2.1 del “Documento di orientamento Prodotti fitosanitari Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento”, emanato dal Ministero della Salute in data 15 marzo 2017, fatto salvo il caso in cui l’etichetta riporti mitigazioni più stringenti.

Oltre alle limitazioni sull'utilizzo dei suddetti principi attivi, in Natura 2000 si aggiungono ulteriori vincoli di seguito descritti.

Misure di mitigazione per l'utilizzo di prodotti fitosanitari nel mais:

- geodisinfestanti: l'utilizzo è ammesso per il controllo degli elateridi solo nel caso in cui i monitoraggi condotti evidenziano il superamento della soglia di danno. Per la protezione delle radici dagli attacchi delle larve di diabrotica l'impiego del geodisinfestante è subordinato agli esiti del monitoraggio condotto l'anno precedente;
- diabrotica: i trattamenti insetticidi per il contenimento degli adulti sono ammessi soltanto nel caso in cui il monitoraggio aziendale eseguito evidenzia il superamento della soglia di danno.

Misure di mitigazione per l'utilizzo di prodotti fitosanitari nel riso:

- annualmente, è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti oxadiazon al massimo sul 25% della SAU a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata;
- punteruolo acquatico: in condizioni pedoclimatiche e agronomiche idonee è consigliata la semina interrata a file e l'utilizzo di semente conciata con prodotti insetticidi registrati per tale scopo. Il trattamento insetticida è ammesso soltanto sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dal bordo delle camere che presentano il 20% di piante con sintomi nell'anno in cui si intende eseguire il trattamento;
- non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti rame ad eccezione di chi opera in agricoltura biologica.

Inoltre, in Natura 2000 su riso e mais per tutti i trattamenti i fenomeni di deriva devono essere ridotti del 30%.

Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme

assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Nelle tabelle successive sono riportati, per ogni operazione e per ogni impegno, tali impegni pertinenti di condizionalità.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione trattamenti fitosanitari): - obbligo di effettuare trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti stessi; - obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai disciplinari per ciascuna coltura; - obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (litro o kg/ha) indicate dai disciplinari	CGO10: Impegni di riferimento - corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; - tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; - possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione fertilizzazione): - obbligo di adottare un piano di fertilizzazione per coltura basato sui criteri riportati nei disciplinari oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai disciplinari per coltura - supporto alla predisposizione del piano di fertilizzazione: effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari.	CGO1: Impegni di riferimento in ZVN - obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati adottati a livello regionale; - divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo dei fertilizzanti; - rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno)
A - rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (irrigazione): rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale che propongono metodologie differenziate in relazione alle proprie esigenze aziendali ed alla disponibilità di strumenti tecnologici. Gli elementi minimi da registrare si riferiscono a: data e volume di irrigazione, dati di pioggia e volumi di adacquamento.	BCAA2: Impegni di riferimento rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
B - Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari prevista al punto A.3.7 del PAN a completamento delle operazioni di controllo funzionale di cui allegato II del DM 22.1.2014 acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.	NESSUNO
E - inerbimento nell'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata: mantenere inerbita l'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
G - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg. Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm	BCAA2: Impegni di riferimento rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati	BCAA5: Impegni di riferimento manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di

	garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
H - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata. Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B - Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale	CG010: Impegni di riferimento - corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; - tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; - possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto (profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il mantenimento dell'acqua durante le fasi di asciutta. A tale fosso, ove necessario, dovranno essere collegati solchi secondari ad andamento tendenzialmente perpendicolare, in modo da poter raccogliere e direzionare, in occasione delle asciutte, le acque di sommersione.	BCAA5 - Impegni di riferimento manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione	BCAA1 - Impegni di riferimento costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.
C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio	BCAA6 - Impegni di riferimento divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
D - effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg. Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm	BCAA2: Impegni di riferimento rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati	BCAA5: Impegni di riferimento manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di
	garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
E - realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 - SEMINA SU SODO IMPEGNI A, B e C Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento in loco di residui colturali	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; - divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
	BCAA6 - Impegni di riferimento divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
INTERVENTO 2 - MINIMA LAVORAZIONE IMPEGNI A, B e C Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

equiparata a minima lavorazione), divieto di rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e mantenimento in loco di residui colturali	tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
	BCAA6 - Impegni di riferimento • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
IMPEGNO F - • Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura. In caso di cover crop autunno vernina obbligo di mantenerla fino alla fine di febbraio dell'annualità successiva.	BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso: • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
• Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di dissecanti prima della semina della coltura principale (legato alla realizzazione di una cover crop)	CG010 Impegni di riferimento • corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.05 INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - Conservazione della superficie inerbita a scopo naturalistico pari almeno al 10 % dei seminativi aziendali (esclusi terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati) richiesti a premio la superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità	BCAA1 Impegni di riferimento • costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali.
C - divieto di sfalcio della superficie inerbita prima del 31 agosto di ogni anno	CG02 e CG03 Impegni di riferimento • divieto annuale di sfalcio o altre operazioni equivalenti tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione.

OPERAZIONE 10.1.06 MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCADE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
Eseguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, potature.	BCAA7: Impegni di riferimento – divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
Mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, prevista dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.	BCAA7: Impegni di riferimento – divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore. Asportazione della vegetazione tagliata	BCAA6 Impegni di riferimento • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. CG02 – Impegni di riferimento • nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio ed i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1°marzo al 10 agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione.
	CG03 Impegni di riferimento • rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.

OPERAZIONE 10.1.09 SALVAGUARDIA DI COPORTURE ERBACEE SEMINATURALI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B effettuare lo sfalcio annuale tra il 30 settembre e il 30 novembre, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, ed asportare obbligatoriamente i residui degli sfalci	BCAA6 Impegni di riferimento - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. CG02 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio. CG03 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio.
In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, ove consentito dai piani di gestione.	CG02 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento. CG03 Impegni di riferimento - rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.
C - Effettuare tagli o estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee all'habitat con conseguente sgombero della biomassa	BCAA7 Impegni di riferimento divieto di estirpo delle specie arbustive ed arboree alloctone tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS	CG01 Impegni di riferimento in ZVN rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti per lo spandimento degli e.a..
C - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica	CG01 Impegni di riferimento in ZVN obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.

OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B - Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta naturale e in fecondazione artificiale, secondo quanto previsto dal Disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico.	CG07 Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi.
	CG08 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e caprini aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi.

OPERAZIONE 10.1.12 SALVAGUARDIA DI VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE	NESSUNO
INTERVENTO 2 - COLTIVAZIONE DI VARIETA' DI VITE E FRUTTIFERI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE VARIETALE	NESSUNO

ALLEGATO B - IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI O MISURE**Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)**

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa parcella, contestualmente agli impegni di Misura 10 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Questo allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 10 e altre Misure e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione su cui è stato operato il recesso o la decadenza mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Di seguito si descrivono, per ogni operazione della Misura 10, le possibili combinabilità e si riportano i premi corrispondenti.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate

L'operazione 10.1.01 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 1 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	272
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	312
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.03	462
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	452

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 2 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	282
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	462
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture orticole) + impegni principali op. 10.1.10	584
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture arboree) + impegni principali op. 10.1.10	700

Nel caso in cui le aziende siano associate ad Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP), il premio combinato viene ridotto del costo relativo al consulente.

Coltura	Impegni principali (€/ha) 10.1.01 + 10.1.10	Riduzione costo consulente (€/ha)	Totale Indennizzo (€/ha)
Colture orticole	585	75	509
Colture arboree	700	175	524

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.01, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.01, sia per l’operazione 10.1.03.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.01 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 3 Premio combinato Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	371
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali op. 10.1.10	411
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	551

Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere

L'operazione 10.1.02 è combinabile con la seguente operazione della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.02 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.02 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 10.1.02 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.02 + impegni principali op. 10.1.10	244

Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie

L'operazione 10.1.03 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate";
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti".

È combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica" con le seguenti opzioni:

10.1.03 + Misura 11

10.1.03 + 10.1.10 + Misura 11

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno G: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 5 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	272
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	312
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	462
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	452

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.03, 10.1.01 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per le operazioni 10.1.01 e 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 6 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	371
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	411
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	551

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.03 e sull’operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03, sia per l’operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per l’operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 7 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	279
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	319
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.04	469
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	459

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.04 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario risulti ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 8 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	378
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	418
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10	558

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.03 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.03 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 9 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	224
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	264
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	404

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 10 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	465	431
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	505	471
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali Misura 11 (riso)	655	621
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	645	611

Operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.03, 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 11 Premio combinato Operazione 10.1.03 + operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	564	530
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	604	570
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	744	710

Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

L'operazione 10.1.04 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno D: sommersione invernale della risaia;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 12 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03	279
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	319
Impegni principali op. 10.1.04 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale]	469
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] +	459

Impegni principali op. 10.1.03	
--------------------------------	--

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” e operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.04 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.04 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 13 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	342
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	522
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	156
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	336
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	287
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	467

Operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.04, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 14 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03 + 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	378
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	418
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	558

Operazione 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti

L'operazione 10.1.08 è combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000", per l'operazione:

- 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti"

Operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti" e operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.08 della Misura 10 e 12.1.02 della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

Per l'operazione 10.1.08 e l'operazione 12.1.02 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.08 che per l'operazione 12.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 15 Premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.08 + impegni principali op. 12.1.02	950

Operazione 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali

L'operazione 10.1.09 è combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000", per l'operazione:

- 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali"

Operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali" e operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.09 della Misura 10 e 12.1.03 della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

Per l'operazione 10.1.09 e l'operazione 12.1.03 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.09 che per l'operazione 12.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 16 Premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.09 + impegni principali op. 12.1.03	705

Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
--

L'operazione 10.1.10 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"
- 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"
- 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono. Intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)"
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.04 "Agricoltura conservativa"

È combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 17 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (riso)	282
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.01 (riso) + impegno accessorio cover crop]	462
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture orticole)	584
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture arboree)	700
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture orticole per beneficiari aderenti a OP)	509
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture arboree per beneficiari aderenti a OP)	524

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.01 e sull’operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l’operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 18 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.03

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03	224
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	264
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop]	404

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti” e operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.02 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per l’operazione 10.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 19 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.02

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.02	244

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.10 e sull’operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 20 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.04

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)	342
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	522
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)	156
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	336
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)	287
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	467

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” e operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.12 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.12 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 21 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.12

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme)	254
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana)	291
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino)	274

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.01 “Produzioni agricole integrate” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie”.

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.10, 10.1.01 e 10.1.03 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l’operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali
- oppure
- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie;
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.10 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 22 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	371
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	411
Impegni principali op. 10.1.10 [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	551

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazione 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa”.

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10, 10.1.03 e 10.1.04 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 23 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	378
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	418
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	558

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 e 10.1.03 della Misura 10 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
 - o impegno C: gestione delle stoppie
 - o impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l’operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10, 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 24 Premio combinato operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	564	530
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	604	570
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	744	710

Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” + operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica”/11.2.01 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 “Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all’operazione 11.1.01 (Conversione all’agricoltura biologica) o all’operazione 11.2.01 (Mantenimento dell’agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 25 Premio combinato operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)	Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (seminativi)	476	442
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture orticole)	699	639
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture arboree)	999	909
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (prato permanente)	221	209
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (coltre foraggiere per le aziende zootecniche)	699	639

Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)

L’operazione 10.1.12 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”:

- 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)” e Operazione 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull’operazione 10.1.12 e sull’operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l’operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.

Per l’operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l’operazione 10.1.12 che per l’operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 26 Premio combinato Operazione 10.1.12 + Operazione 10.1.10

Impegni	Totale premio Combinato (€/ha)
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme) + Impegni principali op. 10.1.10	254
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana) + Impegni principali op. 10.1.10	291
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino) + Impegni principali op. 10.1.10	274

ALLEGATO C - RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione la **superficie accertata** può ridursi di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata nel primo anno di adesione ⁴⁵.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUIZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	100 ha	-
domanda pagamento 2018	100 ha	-
domanda pagamento 2019	85 ha	-15
domanda pagamento 2020	85 ha	-
Domanda pagamento 2021	85 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		15

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE AMMESSA a seguito di precedente ampliamento della superficie accertata

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUIZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	115 ha	-15
domanda pagamento 2019	115 ha	
domanda pagamento 2020	115 ha	-
Domanda pagamento 2021	115 ha	
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		-15

Sia per l'esempio 1 che per l'esempio 2:

La riduzione è ammessa in quanto non ha superato i 15 Ha corrispondenti al 15 % della riduzione massima consentita calcolata sulla domanda di sostegno.

La massima riduzione ammessa (15 ha) può essere ottenuta anche con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15 ha).

⁴⁵ La superficie accertata nel primo anno di impegno rappresenta la superficie su cui si calcola la riduzione massima ammissibile, indipendentemente da successive variazioni in aumento dalla superficie accertata con le domande di pagamento.

In caso di riduzione della superficie, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE NON AMMESSA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA	VARIAZIONE SUPERFICIE IN DIMINUZIONE (ha)
domanda sostegno 2016	100 ha	-
domanda pagamento 2017	130 ha	-
domanda pagamento 2018	114,9 ha	- 15,1
domanda pagamento 2019		-
domanda pagamento 2020		-
Domanda pagamento 2021		
TOTALE RIDUZIONE SUP. ACCERTATA		-15,1

La riduzione NON è ammessa in quanto la superficie è diminuita di una quota superiore a quella massima di 15 ha, pertanto la domanda DECADE TOTALMENTE con conseguente recupero dei contributi percepiti negli anni precedenti.

La massima riduzione ammessa (15 ha) si considera raggiunta anche se ottenuta con riduzioni effettuate in più anni, esempio: domanda di pagamento anno 2017 = riduzione di 8,1 ha e domanda di pagamento anno 2018 = riduzione di 7 ha (totale riduzione per il periodo di impegno= 15,1 ha)

NOTA BENE:

Qualora la superficie accertata del primo anno di impegno sia pari a zero, in sua sostituzione si assume come riferimento la superficie accertata con la domanda del secondo anno di impegno.

-

ALLEGATO D - ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Bovini	
Varzese Ottonese	Tutti i comuni delle province di Lodi, Milano e Pavia.
Cabannina	Tutti i comuni della provincia di Pavia
Bianca di Val Padana (o Modenese)	Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane
Rendena	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Grigio Alpina	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Bruna Linea Carne	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Ovini	
Pecora di Corteno	<u>Comunità Montana di Valle Camonica</u> - Comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Lovenio.
Pecora Brianzola	Tutti i comuni delle province di Como, Lecco e Monza
Pecora Ciuta	<u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> – Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant’Agata, Vervio, Villa di Tirano. <u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> – Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. <u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> – Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio. <u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> – Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino. <u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> – Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona (comprende anche il territorio dell’ex Comune di Menarola), Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna

Caprini	
Capra di Livo o Lariana	<u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> – Comuni di: Consiglio di Rumo, Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzona, Vercana.
Capra Orobica o di Valgerola	<u>Comunità Montana Valle Brembana</u> - Comuni di: Algha, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla (accorpamento dei Comuni ex Brembilla e Gerosa) Valleve, Valnegrà, Valtorta, Veduggio, Zogno. <u>Comunità Montana della Val Seriana</u> – Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatice, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandino, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossas, Pradalunga, Premolo, Ranica, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d’Ogna. <u>Comunità Montana Valsassina-Valvarone</u> – Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Suggio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vandrognò, Vestreno. <u>Comunità Montana Valle Imagna</u> – Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuiopiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Imagna, Sant’Omobono Terme (accorpamento dei Comuni ex Sant’Omobono Terme e Valsecca), Strozza. Comune di Lecco. <u>Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino</u> - Comuni di: Abbazia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario. <u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine. <u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.
Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca	<u>Comunità Montana Valtellina di Bormio</u> - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. <u>Comunità Montana Valtellina di Tirano</u> - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazza Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant’agata, Vervio, Villa di Tirano. <u>Comunità Montana Valtellina di Sondrio</u> - Comuni di: Berbenno Di

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

	Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio. <u>Comunità Montana Valtellina di Morbegno</u> - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino. <u>Comunità Montana Valtellina di Chiavenna</u> - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.
Capra Bionda dell'Adamello	<u>Comunità Montana Laghi Bergamaschi</u> - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere. <u>Comunità Montana Val di Scalve</u> - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve. <u>Comunità Montana Alto Garda Bresciano</u> - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino. <u>Comunità Montana Valle Sabbia</u> - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valsciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno. <u>Comunità Montana Valle Trompia</u> - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezze, Tavernole sul Mella, Villa Carcina. <u>Comunità Montana Valle Camonica</u> - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Prestine), Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cervenno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveni, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione. <u>Comunità Montana Sebino Bresciano</u> - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone. <u>Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino</u> - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgrehentino, Valmadrera. Comune di Como. <u>Comunità Montana Triangolo Lariano</u> - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Civenna), Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.
Capra Verzaschese	<u>Comunità Montana del Lario Intelvese</u> - Comuni di: Alta Valle Intelvi (accorpamento dei Comuni ex Ramponio Verna, Pello Intelvi, Lanzo

	d'Intelvi), Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Uriò, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Moltrasio, Pigra, Ponna, Sala Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzina (accorpamento dei Comuni ex Lenno, Ossuccio, Tremezzo, Mezzegra). <u>Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio</u> - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Crema, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzona, Val Rezzo, Valsolda, Vercana <u>Comunità Montana Pianbello</u> - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggì. <u>Comunità Montana Valli del Verbano</u> - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca (accorpamento dei Comuni ex Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Veddasca), Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore,.
Equini	
Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	<u>Tutto il territorio regionale</u>

ALLEGATO E - ELENCO DELLE VARIETA' VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO
Varietà agrarie e ortive iscritte al Registro Nazionale Varietale – varietà da conservazione

DENOMINAZIONE VARIETÀ	ZONA DI COLTIVAZIONE AMMESSA A PREMIO
Cipolla rossa di Breme	Comune di Breme (Pv)
Zucca cappello da prete mantovana	Comuni di: Viadana, Dosolo, Pomponesco, Motteggiana, Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, S. Benedetto Po, Moglia, Quistello, S. Giacomo Delle Segnate, S. Giovanni Del Dosso, Schivenoglia, Quingentole, Pieve Di Coriano, Villa Poma, Revere, Borgocarbonara (ex Borgofranco Sul Po, Carbonara Di Po) Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide, Felonica, Sustinente, Serravalle Po, Ostiglia.
Mais spinato di Gandino	Comuni di: Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano e Peia

Varietà di vite iscritte al Registro Nazionale delle varietà di vite

VITE	Origine e diffusione	Territori in cui le varietà sono ammesse a premio
Groppello di Mocasina	Brescia	Tutti i comuni della provincia di Brescia
Invernenga	Brescia	Tutti i comuni della provincia di Brescia
Maiolina	Brescia	Tutti i comuni della provincia di Brescia
Mornasca	Oltrepò pavese	Comuni dell'Oltrepò pavese: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgo Ratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Colli Verdi (ex Canevino, Ruino, Valverde) Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, , Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.
Schiava Nera	Introdotta anticamente dall'area Danubiana, diffusa a Como, Lecco e Brescia	Tutti i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco.

ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 11. Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014.

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data _____ (gg/mm/aa) _____, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUAA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente*)

in qualità di cessionario (subentrante):

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____ (*indirizzo completo del beneficiario*), titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUAA _____, con sede in _____ (*indicare sede legale della ditta*), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (*indicare ID procedimento ultima domanda valida*)

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE/PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da questo bando e dal decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 e ss.mm.ii. relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di richiesta di autorizzazione “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” presentata a Sis.Co. dopo l’11 novembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2021.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell’operazione connessa alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario fino al 31/12/2021;
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all’anno 2021 verrà erogato interamente al cedente;
- di essere consapevole che la richiesta di autorizzazione presentata a Sis.Co. entro il 31 dicembre deve essere riferita all’anno campagna 2022;
- di impegnarsi a presentare a Sis.Co. la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento “Misura 10 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014” a valere sull’annualità 2022.

Data

Firma del subentrante (cessionario)

Infine, chiedono di essere informati circa l’esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec)_____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario “Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014”, mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all’altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 - SOTTOMISURA 10.1. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014-riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.

Il sottoscritto _____(nome e cognome del beneficiario) titolare/legale rappresentante della Ditta _____(denominazione Ditta), CUAA _____, dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue⁴⁶ :

- ☐ decesso del beneficiario;
- ☐ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ☐ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- ☐ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- ☐ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine, chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

⁴⁶ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO G – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’ (ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘*de minimis*’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 ‘*de minimis*’ generale
- Regolamento n. 1408/2013 ‘*de minimis*’ nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 ‘*de minimis*’ nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 ‘*de minimis*’ SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa

- ☐ che **l’impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente⁴⁷, altre imprese.
- ☐ che **l’impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell’impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

- ☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

47 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il __/__/__ e termina il __/__/__ ;

- ☐ **2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴⁸;
- ☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti '*de minimis*', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴⁹.

⁴⁸ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione

⁴⁹ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione

(Aggiungere righe se necessario)

n	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁵⁰	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵¹	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- ☐ che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
- ☐ che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- ☐ che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

⁵⁰ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵¹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione.

Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" (regimi di aiuto di stato) o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___/___/___
_____	_____	€ _____, ____	___/___/___
_____	_____	€ _____, ____	___/___/___

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

(Luogo)

___/___/___
(Data)

(Firma)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘*de minimis*’ è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti ‘*de minimis*’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Esempio calcolo importo “*de minimis*” nel triennio

	Anno concessione 2014 (Esercizio finanziario n - 3)	Anno concessione 2015 (Esercizio finanziario n - 2)	Anno concessione 2016 (Esercizio finanziario n - 1)	Contributo richiesto nel 2017 (Esercizio finanziario n)	Calcolo importi richiesti e concessi in regime <i>de minimis</i> , nel triennio	Anno concessione 2017 (Esercizio finanziario n) Contributo ammissibile in regime <i>de minimis</i>
Contributo concesso in regime <i>de minimis</i> (€)	50.000	0	0	200.000	200.000	200.000
	50.000	50.000	0	150.000	200.000	150.000
	0	50.000	50.000	100.000	200.000	100.000
	0	50.000	150.000	200.000	400.000	0
	0	50.000	0	160.000	210.000	150.000 ricalcolato*

*Si evidenzia che se con la nuova concessione fosse superato il massimale previsto, **l’impresa perderebbe il diritto all’importo in eccedenza.**

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione ‘*de minimis*’ si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2 par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

- Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in '*de minimis*' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti '*de minimis*'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti '*de minimis*' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

- Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

- Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti '*de minimis*' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il '*de minimis*' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in '*de minimis*' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo '*de minimis*' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo '*de minimis*' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti '*de minimis*' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti '*de minimis*' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del '*de minimis*' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto '*de minimis*' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto '*de minimis*' imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti '*de minimis*'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (art. 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti '*de minimis*' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000€, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 €.

**ALLEGATO H - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
(per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 - Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 - Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL

Per la concessione di aiuti *'de minimis'* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L352 del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *'de minimis'* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *'de minimis'* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *'de minimis'* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *'de minimis'* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA⁵²

- ☐ **1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'*.
- ☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'*.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il <i>'de minimis'</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>'de minimis'</i> ⁵³	Importo dell'aiuto <i>'de minimis'</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁵⁴	
1								
2								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

⁵² Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

⁵³ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto *'de minimis'*: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵⁴ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato D)

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

Luogo, _____
data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO I - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

TITOLO	Misura 10 sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”. Disposizioni attuative per l’anno 2021.
DI COSA SI TRATTA	Il bando propone agli agricoltori lombardi incentivi per l’introduzione ed il mantenimento a pratiche agricole a basso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; due operazioni sono finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. Il bando regola l’applicazione della Misura 10 sottomisura 10.1 relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2021.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società agricole, Società cooperative agricole). Esclusivamente per le operazioni 10.1.08 “Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti” e 10.1.09 “Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali” possono accedere al bando anche gli Enti Gestori di Aree protette e di Aree Natura 2000.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 10.1 per l’anno 2021 è pari a €44.500.000.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all’adozione delle pratiche agricole connesse alle diverse operazioni.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 1407/2013).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L’istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da ogni operazione. Le domande per cui la verifica dei requisiti da esito positivo vengono ammesse con decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Non sono previsti punteggi di selezione ma solo criteri di accesso preferenziale rivolti all’applicazione delle operazioni in aree più sensibili dal punto di vista ambientale, ad esempio superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree Protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.
DATA DI APERTURA	9 aprile 2021
DATA DI CHIUSURA	17 maggio 2021
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l’accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell’ambito del quale è

	disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per la Misura 10, sottomisura 10.1
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi): Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO L - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.

D.d.s. 8 aprile 2021 - n. 4763
L.r.31/2008 artt.25 e 26, d.g.r.X/6527/2017, d.g.r.xi/2030/2019, d.d.s. 4247/2020, bando «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali» per il territorio di «Pianura e collina». Impegno di spesa e ammissione a finanziamento a favore delle domande in graduatoria con il decreto n. 14247 del 20 novembre 2020. ruoli 63368, 63639, 63640, 63641, 63642, 63643, 63644, 63645, 63646 fondo pluriennale vincolato

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Viste

- la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii. e in particolare gli articoli 25, 26 e 29;
- la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove disposizioni attuative quadro delle «Misure Forestali» e individua le Azioni finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 e ai «Servizi Ambientali» svolti dai Consorzi Forestali, aggiornata con d.g.r. XI/3142 del 18 maggio 2020 avente per oggetto «Aggiornamento delle disposizioni attuative quadro «misure forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/n) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55, comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2»
- la d.g.r. XI/2030 del 31 luglio 2019 «l.r. 31/2008, artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6527 del 28 aprile 2017, avente ad oggetto «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e sistemazioni idraulico forestali» - Approvazione dei criteri di selezione delle domande nel territorio di «pianura e collina» esterno alle Comunità montane»;

Richiamato il d.d.s. n. 12774 del 10 settembre 2019 con il quale è stato approvato il bando «Creazione di nuovi boschi, miglioramento dei boschi esistenti e Sistemazioni Idraulico Forestali» per il territorio di pianura e collina esterno alle Comunità montane, come aggiornato dai decreti:

- n. 18752 del 19 dicembre 2019 «l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. x/6527/2017 e d.g.r. xi/2030/2019: bando per il territorio di «pianura e collina» approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019 - Rettifica»;
- n. 1356 del 6 febbraio 2020 « «l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. x/6527/2017 e d.g.r. xi/2030/2019: bando per il territorio di «pianura e collina» approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto»;
- n. 3707 del 24 marzo 2020 «l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. x/6527/2017 e d.g.r. xi/2030/2019: bando per il territorio di «pianura e collina» approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019, come modificato dal decreto n.1356 del 6 febbraio 2020 - Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto»;
- n. 11370 del 30 settembre 2020 «l.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. x/6527/2017 e d.g.r. xi/2030/2019: bando per il territorio di «pianura e collina» approvato con decreto n. 12274 del 10 settembre 2019, come modificato dal decreto n.1356 del 6 febbraio 2020 e dal decreto n. 3707 del 24 marzo 2020 - Proroga dei termini per la pubblicazione del decreto di approvazione degli esiti istruttori delle domande di aiuto e per la realizzazione degli investimenti»;

Preso atto che, in applicazione del paragrafo 10.5 del bando, il Responsabile di Operazione con decreto n. 14247 del 20 novembre 2020, ha approvato gli esiti di istruttoria e la definizione dei seguenti elenchi per ogni tipologia d'intervento:

- numero 10 domande con esito istruttorio negativo alla verifica di ammissibilità formale (domande con documentazione mancante o incompleta);
- numero 34 domande con esito istruttorio negativo, la cui motivazione è stata resa nota agli interessati e risulta agli atti;
- numero 95 domande con esito istruttorio positivo e ammissibili a finanziamento, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo concedibile, per un contributo concedibile

totale di € 8.973.223,43;

- numero 23 domande con esito istruttorio positivo, per un contributo concedibile totale di € 892.969,03, ma non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse;

Atteso che, con il sopra citato decreto e con il successivo n. 15204 del 3 dicembre 2020, sono state finanziate tutte le n. 95 domande;

Considerato che , ai sensi dell'art. 29 c. 5 della l.r. 31/2008, le 23 domande non ammesse a finanziamento mantengono validità di 24 mesi dall'approvazione della graduatoria;

Visti:

- il decreto n. 2975 del 03 marzo 2021 con il quale sono state reiscritte le economie di spesa delle risorse vincolate derivanti dall'applicazione dell'avanzo vincolato 2020;
- il decreto 3492 del 15 marzo 2021 di variazione compensativa con il quale sono state appostate le risorse sui capitoli in coerenza con i piani dei conti, sul capitolo 16.01.203.14186 per € 577.141,89 per impegni a favore delle domande presentate dalle Amministrazioni locali, sul capitolo 16.01.203.14659 per € 30.940,39 per quelle presentate da Istituzioni Sociali Private/Consorzi Forestali e sul capitolo 16.01.203.14660 per € 284.886,75 per impegni di spesa a favore delle domande presentate da Imprese private;

Rilevato che per mero errore materiale è stato richiesto di appostare sul capitolo 16.01.203.14186 l'importo di € 577.141,89 anziché quella di € 668.754,74, per finanziare anche le due domande presentate dal Consorzio irrigazioni cremonesi per complessivi € 91.612,85, le cui risorse sono appostate sul capitolo 16.01.203.14660 destinato a finanziare le domande presentate dalle Imprese;

Ritenuto di rimandare l'ammissione a finanziamento delle due domande n. 201912774013 e n. 201912774096 presentate dal Consorzio irrigazioni cremonesi e presenti nell'allegato 2 decreto n. 14247 del 20 novembre 2020 tra le 23 domande con esito istruttorio positivo, per un contributo concedibile totale di € 91.612,85 alla approvazione di variazione di bilancio per la coerenza dei Piani dei Conti, nel senso di appostare le risorse di € 91.612,85 dal capitolo 16.01.203.14660 al capitolo 16.01.203.14186;

Dato atto che l'importo complessivo di € 801.356,18 per finanziare le rimanenti n. 21 domande indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trova copertura finanziaria sul capitolo:

- 16.01.203.14186 esercizio finanziario 2021, ferma restando la successiva re-imputazione agli esercizi 2022 e 2023, per complessivi € 577.141,89 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 288.570,95	€ 173.142,57	€ 115.428,38

- 16.01.203.14659 esercizio finanziario 2021, ferma restando la successiva re-imputazione agli esercizi 2022 e 2023, per complessivi € 30.940,40 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 15.470,20	€ 9.282,12	€ 6.188,08

- 16.01.203.14660 esercizio finanziario 2021, ferma restando la successiva re-imputazione agli esercizi 2021, 2022 e 2023, per complessivi € 193.273,9 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 96.636,95	€ 57.982,17	€ 38.654,78

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2023 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2021 sui capitoli 16.01.203.14186, 16.01.203.14659 e 16.01.203.14660;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziata, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021, 2022, 2023;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo di € 801.356,18 assumere i seguenti impegni di spesa:

- € 577.141,89 sul capitolo 16.01.203.14186, per impegni di spesa a favore delle domande presentate da Amministrazioni locali, ferma restando la successiva re-imputazione agli esercizi 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 288.570,95	€ 173.142,57	€ 115.428,38

- € 30.940,39 sul capitolo 16.01.203.14659 per le domande presentate da Istituzioni Sociali Private/Consorti Forestali, ferma restando la successiva re-imputazione agli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 15.470,20	€ 9.282,12	€ 6.188,08

- € 193.273,9 sul capitolo 16.01.203.14660 per impegni di spesa a favore delle domande presentate da imprese private, ferma restando la successiva re-imputazione agli esercizi 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
€ 96.636,95	€ 57.982,17	€ 38.654,78

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2021/2023 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto altresì:

- di aver effettuato le visure propedeutiche dei beneficiari ammessi a finanziamento alla concessione in riferimento all'aiuto di stato SA.55835 (2019/N) registrato in Sian con l'ID 1000981 e di aver verificato che nessuno di essi si trovi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- di aver provveduto a registrare i beneficiari della tabella di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di aver acquisito i SIAN-COR di cui si dà evidenza nella citata tabella;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» attribuite con d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 801.356,18 a favore dei beneficiari elencati nell'allegato 1 e indicati nei ruoli n. 63368, 63639, 63640, 63641, 63642, 63643, 63644, 63645, 63646, imputati ai capitoli di spesa 16.01.203.14186, 16.01.203.14659 e 16.01.203.14660 dell'esercizio finanziario 2021, costituiti da n. 30 fogli, parti integranti e sostanziali del presente atto, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
MISURE FORESTALI_2021_PIANURA_COLLINA_CAP14186_BENEFICIARI_PUBBLICI_ACCONTO	63638	16.01.203.14186	288.570,95	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_2021_PIANURA_COLLINA_CAP14186_BENEFICIARI_PUBBLICI_SAL	63639	16.01.203.14186	173.142,57	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_2021_PIANURA_COLLINA_CAP14186_BENEFICIARI_PUBBLICI_SALDO	63640	16.01.203.14186	115.428,38	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_2021_PIANURA_COLLINA_CAP14186_BENEFICIARI_ONLUS_ACCONTO	63641	16.01.203.14659	15.470,20	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_2021_PIANURA_COLLINA_CAP14659_BENEFICIARI_ONLUS_SAL	63642	16.01.203.14659	9.282,12	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_2021_PIANURA_COLLINA_CAP14659_BENEFICIARI_ONLUS_SALDO	63643	16.01.203.14659	6.188,08	0,00	0,00
MISURE FORESTALI_2021_PIANURA_COLLINA_CAP14660_BENEFICIARI_IMPRESE_ACCONTO	63644	16.01.203.14660	96.636,95	0,00	0,00

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
MISURE FORE- STALI_2021_PIA- NURA_COLLI- NA_CAP14660_ BENEFICIARI_IM PRESE_SAL	63645	16.01.203.14660	57.982,17	0,00	0,00
MISURE FORE- STALI_2021_PIA- NURA_COLLI- NA_CAP14660_ BENEFICIARI_IM- PRESE_SALDO	63646	16.01.203.14660	38.654,78	0,00	0,00

ferma restando la successiva re-imputazione sui capitoli 16.01.203.14186 agli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021 € 288.570,95	ANNO 2022 € 173.142,57	ANNO 2023 € 115.428,38
---------------------------	---------------------------	---------------------------

nonché la successiva re-imputazione sul capitolo 16.01.203.14659 agli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021 € 15.470,20	ANNO 2022 € 9.282,12	ANNO 2023 € 6.188,08
--------------------------	-------------------------	-------------------------

ed infine la successiva re-imputazione sul capitolo 16.01.203.14660 agli esercizi 2021, 2022 e 2023 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021 € 96.636,95	ANNO 2022 € 57.982,17	ANNO 2023 € 38.654,78
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi individuati nella tabella sopraindicata ed alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti negli esercizi 2021 2022 e 2023;
4. di dare atto che le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca provvederanno a comunicare ai richiedenti, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l’approvazione del presente decreto, ricordando loro i tempi per la presentazione del progetto esecutivo o, se già presentato, per la fine dei lavori;
5. di rinviare a successivo decreto, l’ammissione a finanziamento delle due domande n. 201912774013 e n. 201912774096 presentate dal Consorzio irrigazioni cremonesi per un contributo concedibile totale di € 91.612,85 ad avvenuta approvazione di variazione di bilancio per la coerenza del Piano dei Conti;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia all’indirizzo www.regione.lombardia.it - sezione bandi;

Il dirigente
Roberto Carovigno

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

ALLEGATO 1

DOMANDE CON ISTRUTTORIA POSITIVA AMMESSE A FINANZIAMENTO										
Prov.	Comune	Richiedente	CUAA	Codice domanda	Azione	Contributo ammissibile	Superficie in ettari ammissibile	Punteggio	Nr	Codice Sian cor
PV	Cigognola	Comune di Cigognola	84000590186	201912774021	3	€ 39.977,11		36	96	1129158
LO	Montanaso Lombardo	Università degli Studi	80012650158	201912774162	2	€ 13.137,34	1,0023	34	97	1129159
VA	Luvinate	Impresa Forestale Tagliaferri di Tagliaferri Riccardo	TGLRCR91T27B300X	201912774038	2	€ 18.871,44	3,0000	34	98	1129240
VA	Ranco	Comune Ranco (cascina san martino)	00280790122	201912774043	4	€ 46.602,50	10,3300	34	99	1129243
VA	Besozzo	Comune Besozzo	00338010127	201912774049	3	€ 37.413,26		33	100	1129245
LO	Cavenago D'Adda	Impresa Individuale Tavormina Albino	TVRNNN83B03D150X	201912774147	5	€ 49.298,22	8,9700	32	101	1129247
BG	Pumenengo	Parco Oglio Nord (Progetto 1)	95002810174	201912774104	2	€ 55.641,45	4,9136	31	102	1129248
VA	Ternate	Comune Ternate	00261810121	201912774119	4	€ 25.928,43	2,6300	31	103	1129250
CO	Rodero	Comune Rodero (colle san maffeo - tratto est)	80010680132	201912774117	3	€ 43.907,87		30	104	1129284
CO	Rodero	Comune Rodero (colle san maffeo - tratto ovest)	80010680132	201912774118	3	€ 43.907,87		30	105	1129285
VA	Buguggiate	Comune Buguggiate	00308120120	201912774085	3	€ 35.331,39		30	106	1129253
MI	Milano	Italia Nostra Onlus	80078410588	201912774048	4	€ 30.940,39	5,0000	28	107	1129254
VA	Cavaria con Premezzo	Comune Cavaria con Premezzo (roggia laghetto)	00309290120	201912774113	3	€ 33.608,63		28	108	1129255
VA	Cavaria con Premezzo	Comune Cavaria con Premezzo (via montello)	00309290120	201912774114	3	€ 26.383,15		28	109	1129259
BG	Carobbio degli Angeli	Guerini Adalgisa	GRNDGS47P67A246Y	201912774010	4	€ 49.880,49	7,1543	27	110	1129261
VA	Varese	Comune Varese (loc varie)	00441340122	201912774144	4	€ 72.188,36	8,6962	25	111	1129272
VA	Ranco	Comune Ranco (torrente cantina caravalle)	00280790122	201912774036	3	€ 30.066,48		24	112	1129273
BG	Calusco d'Adda	Hservizi spa	03071180164	201912774079	4	€ 15.103,75	1,7175	22	113	1129277
BG	Torre Pallavicina-Roccafranca	Parco Oglio Nord (Progetto 2)	95002810174	201912774105	2	€ 33.087,72	2,8662	21	114	1129278
BS	Provaglio d'Iseo	Comune di Provaglio	00813320173	201912774001	3	€ 39.960,33		21	115	1129280
LC	Lecco	Azienda Agricola Deviscio s.s.a.	00597940139	201912774109	4	€ 60.120,00	10,0200	12	116	1129281
TOTALE						€ 801.356,18				

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 6 aprile 2021 - n. 4635

2014IT16RFOPO12 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 40.540,11 all'impresa Evogy s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500370 - Contestuale economia di € 9.459,89 - CUP E44E20000760007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) che si applica fino al 31 dicembre 2023 conseguentemente alla proroga oggetto del Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;

- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;
- la d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto «Presa d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 ottobre 2020;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 07 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Star Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorti che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Considerato che nel rispetto del suddetto principio di separazioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE; per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. n. 4796 del 22 aprile 2020;

Dato atto che i termini previsti dal bando per la presentazione della rendicontazione non sono stati rispettati dall'impresa per cause non imputabili alla stessa ma conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19 che ha comportato, da parte di ARIA S.p.A., ritardi nella progettazione e nel rilascio del gestionale su Bandi on line, necessario per consentire alle imprese la presentazione della rendicontazione delle spese;

Richiamato il decreto n. 2413 del 26 febbraio 2020 con il quale è stata concessa all'impresa EVOGY S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 139.422,46	€ 50.000,00

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 50.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1624	€ 25.000,00
14.01.203.10855	2020	1635	€ 17.500,00
14.01.203.10873	2020	1637	€ 7.500,00

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa al 31 dicembre 2020 è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale SiAge in data 2 novembre 2020 con protocollo O1.2020.0018551;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che:

- rispetto all'investimento complessivo ammesso di € 139.422,46 sono state rendicontate spese per € 119.580,70;
- rispetto alla spesa rendicontata di € 119.580,70, sono state ritenute non ammissibili spese per € 18.230,42, secondo quanto dettagliatamente indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa EVOGY S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1500370 per cui il contributo concesso pari ad € 50.000,00 è ricondotto all'importo di € 40.540,11;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1652137;
- Codice variazione concessione COVAR: 457229;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa EVOGY S.R.L. (codice fiscale 04289500169 e codice beneficiario 991903) per un importo pari ad € 40.540,11 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1624	€ 20.270,05
14.01.203.10855	2020	1635	€ 14.189,04
14.01.203.10873	2020	1637	€ 6.081,02

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 2413 del 26 febbraio 2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 9.459,89 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2020	1624	- € 4.729,95
14.01.203.10855	2020	1635	- € 3.310,96
14.01.203.10873	2020	1637	- € 1.418,98

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021», di riassegnazione delle Strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento organizzativo 2021», con la quale il direttore della D.G. Sviluppo Economico Armando De Crinito è stato nominato Dirigente ad interim della U.O. Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1. Di rideterminare il contributo concesso per le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di liquidare il contributo spettante all'impresa EVOGY S.R.L. (codice fiscale 04289500169) per un importo pari ad € 40.540,11 come di seguito riportato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Pe- rente	Da liquidare
EVOGY S.R.L.	991903	14.01.203.10839	2020 / 1624 / 0		20.270,05
EVOGY S.R.L.	991903	14.01.203.10855	2020 / 1635 / 0		14.189,04
EVOGY S.R.L.	991903	14.01.203.10873	2020 / 1637 / 0		6.081,02

- 3. Di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 9.459,89 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impe- gno	N. Impegno	Sub	Econo- mia ANNO 2021	Eco- nomia ANNO 2022	Eco- nomia ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	1624	0	-4.729,95	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	1635	0	-3.310,96	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	1637	0	-1.418,98	0,00	0,00

- 4. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 2413 del 26-2-2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.
- 5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).
- 6. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda s.p.a..

Il dirigente
Armando De Crinito

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

ALLEGATO 1 - PROG ID 1500370 - RIDETERMINA Evogy				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONI
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	€ 89.664,09	€ 75.311,62	€ 61.030,12	Importo rendicontato inferiore all'importo ammesso, importo ammesso inferiore al rendicontato
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento	€ 6.862,50	€ 5.625,00	€ 5.625,00	Importo rendicontato inferiore all'importo ammesso,
4. Spese di personale	€ 21.956,29	€ 18.831,60	€ 15.960,67	Importo rendicontato inferiore all'importo ammesso, importo ammesso inferiore al rendicontato
5. Spese generali	€ 7.684,70	€ 6.591,06	€ 5.586,23	Importo ricondotto nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione.
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	€ 11.154,88	€ 11.121,42	€ 11.121,26	Importo ricondotto nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione.
7. Spese di consulenze	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.027,00	Importo ricondotto nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione.
totale importi	€ 139.422,46	€ 119.580,70	€ 101.350,28	

CONTRIBUTO CONCESSO	€ 50.000,00		
----------------------------	-------------	--	--

INVESTIMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 119.580,70		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO RIDET	€ 40.540,11		
ECONOMIA CONTRIBUTO	€ 9.459,89		

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	000221 del 24/04/2019	€ 289,50	Data del giustificativo di spesa antecedente al 10/05/2019, pertanto non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (data di pubblicazione sul BURL della DGR n.595 del 07/05/2019) .
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	5/2019 del 2/05/2019	€ 1.992,00	Data del giustificativo di spesa antecedente al 10/05/2019, pertanto non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (data di pubblicazione sul BURL della DGR n.595 del 07/05/2019) .

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	12/2019 del 08/05/2019	€ 12.000,00	Data del giustificativo di spesa antecedente al 10/05/2019, pertanto non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la rendicontazione (data di pubblicazione sul BURL della DGR n.595 del 07/05/2019) .
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	230888169 del 03/06/2019	€ 0,04	Approvato importo effettivo della fattura pari ad € 175,18.
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	254296725 del 25/07/2019	€ 0,10	Approvato importo effettivo della fattura pari ad € 641,56.
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	255975169del 2/08/2019	€ 0,01	Approvato importo effettivo della fattura pari ad € 192,56.
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	281568605 del 03/09/2019	€ 0,01	Approvato importo effettivo della fattura pari ad € 240,79
4. Spese di personale		€ 2.870,93	della percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione.
5. Spese generali		€ 1.004,83	della percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione.
7. Spese di consulenze		€ 73,00	della percentuale prevista ai sensi dell'art. 4.1 misura A punto 7 delle linee guida per la
TOTALE		€ 18.230,42	

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.d.u.o. 8 aprile 2021 - n. 4760
Aggiornamento del calendario fieristico regionale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 126 l.r. 6/2010 - Il provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che al Titolo IV riporta le disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed in particolare:

- l'art. 123 relativo alle modalità di riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;
- l'art. 126 comma 5, che stabilisce che Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente, approva il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali dell'anno successivo;
- l'art. 126 comma 4 bis, che prevede la possibilità di integrare il calendario regionale e riconoscere la qualifica internazionale, nazionale e regionale ad ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale, sulla base dei requisiti e delle procedure definite dalla Giunta regionale;

Visto il regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 di attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento o la conferma, da parte di Regione Lombardia, della qualifica internazionale, nazionale e regionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;

Richiamato il d.d.u.o. 12253 del 16 ottobre 2020, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 126 della l.r. 6/2010, il calendario fieristico regionale per l'anno 2021;

Dato atto che il suddetto decreto prevedeva la possibilità di successivi aggiornamenti e integrazioni del calendario, anche in ragione di eventuali modifiche e spostamenti delle manifestazioni in esso incluse;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. n. 13203 del 3 novembre 2021, con cui si è provveduto ad un primo aggiornamento del calendario fieristico 2021 con le variazioni e gli spostamenti di date segnalati dagli operatori;

Richiamata la d.g.r. n. X/7071 del 11 settembre 2017, che approva i requisiti e le procedure per l'attuazione di quanto disciplinato al comma 4 bis dell'art. 126 della l.r. 6/2010, prevedendo il riconoscimento di ulteriori qualifiche con decreto del Dirigente competente e l'aggiornamento del calendario regionale entro 30 giorni dall'avvenuto riconoscimento della qualifica;

Richiamato il d.d.u.o. n. 4089 del 25 marzo 2021, con cui sono state riconosciute ulteriori qualifiche a manifestazioni fieristiche da tenersi nel 2021, ai sensi dell'art. 126 comma 4 bis;

Dato atto inoltre che, dall'ultimo aggiornamento del calendario, sono state segnalate, tramite il sistema informatico SIGEFI predisposto da Regione Lombardia per l'invio delle istanze in materia di qualifiche, alcune variazioni e spostamenti di date, dovute al persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha impedito e impedirà, per espresso divieto o per ragioni di opportunità lo svolgimento delle manifestazioni secondo quanto inizialmente previsto;

Ritenuto pertanto di aggiornare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica internazionale, nazionale e regionale per l'anno 2021, di cui al decreto 12253/2020, come riportato rispettivamente agli allegati A, B e C e con riguardo alle merceologie di cui all'allegato D, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare:

- integrando il calendario con le ulteriori qualifiche riconosciute col richiamato decreto 4089/2021;
- recependo le variazioni e gli spostamenti di date comunicati dagli organizzatori tramite il sistema informatico SIGEFI;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti d.g.r. n. X/7071 del 11 settembre 2017, rispetto alla data di approvazione del richiamato decreto 4089/2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto «III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed

è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;

- la d.g.r. n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto «IV Provvedimento Organizzativo 2021», con cui sono state riviste, tra l'altro, le competenze e l'assetto organizzativo della D.G. Sviluppo Economico ed è stata istituita presso quest'ultima la U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere, presso la quale è stata allocata la competenza in materia di attuazione degli strumenti e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

1. Di aggiornare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica internazionale, nazionale e regionale per l'anno 2021, di cui rispettivamente agli allegati A, B e C, e con riguardo alle merceologie di cui all'allegato D, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- integrando il calendario con le ulteriori qualifiche riconosciute col richiamato decreto 4089/2021;
- recependo le variazioni e gli spostamenti di date comunicati dagli organizzatori tramite il sistema informatico SIGEFI;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasparenza previsti agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

— • —

ALLEGATO A - Calendario manifestazioni fieristiche di livello internazionale in Lombardia per l'anno 2021 (aggiornato al 01/04/2021)

N.	Nome manifestazione	Città di svolgimento	Data inizio	Data fine	Settore merceologico	Organizzatore e contatti
1	WHITE STREET MARKET COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI FASHION, STREETWEAR, SPORTSWEAR UOMO E DONNA (Evento digitale)	MILANO	16/01/2021	18/01/2021	14 24 25	M.SEVENTY S.R.L. MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel), info@whiteshow.it, 0257407553 (fax), www.mseventy.com
2	WHITE MILANO - COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA (Evento digitale)	MILANO	25/02/2021	28/02/2021	14 24 25	M.SEVENTY S.R.L. MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel), info@whiteshow.it, 0257407553 (fax), www.mseventy.com
3	MICAM MILANO (Evento digitale)	MILANO	08/03/2021	08/05/2021	25	A.N.C.I. SERVIZI SRL MILANO (MI), Via Alberto Riva Villasantà, 3, 02.438291 (tel), info@thermicam.com, 02 48005833 (fax), www.thermicam.com
4	MIPEL - MOSTRA INTERNAZIONALE DELLA PELLETERIA E ACCESSORIO (Evento digitale)	MILANO	23/03/2021	-	25	AIMPES SERVIZI SRL MILANO (MI), Via ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3, 02.584511 (tel), SEGRETERIA@MIPEL.IT, 02.00625813 (fax), www.mipel.it
5	THE ONE MILANO (Evento digitale)	MILANO	Marzo 2021	-	24 25	MIFUR SRL MILANO (MI), VIA A. RIVA VILLASANTA, 3, 0276003315 (tel), MIFUR@PEC.IT, 0276022024 (fax), www.mifur.com
6	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	CERNOBBIO (CO)	Da definire	-	25	COMOCREA EXPO S.R.L. COMO (CO), VIALE ROOSEVELT, 15, 031 316410 (tel), info@comocrea.com, 031 278342 (fax), WWW.COMOCREA.IT
7	MCE LIVE+DIGITAL (Evento digitale)	MILANO	08/04/2021	16/04/2021	9 19	REED EXHIBITIONS ITALIA S.R.L. MILANO (MI), VIA MAROSTICA, 1, 02/4351701 (tel), info.mce@reedexpo.it, 02/3314348 (fax), www.reedexpo.it
8	BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (Evento digitale)	MILANO	09/05/2021	14/05/2021	6	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), bit@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
9	CHIBIMART MOSTRA CASH & CARRY DI BIGIOTTERIA E ACCESSORI MODA	MILANO	14/05/2021	17/05/2021	24 25	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), chibimart@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
10	SI' SPOSAITALIA COLLEZIONI	MILANO	21/05/2021	24/05/2021	24 25	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), SPOSAITALIACOLLEZIONI@FIERAMILANO.IT, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
11	MIDO - MOSTRA INTERNAZIONALE DI OTTICA, OPTOMETRIA E OFTALMOLOGIA (Evento digitale)	MILANO	05/06/2021	07/06/2021	23	MIDO SRL UNIPERSONALE MILANO (MI), A.RIVA VILLASANTA, 3, 0232673673 (tel), mido@mido.it, www.mido.it
12	WHITE STREET MARKET COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI FASHION, STREETWEAR, SPORTSWEAR UOMO E DONNA	MILANO	19/06/2021	21/06/2021	14 24 25	M.SEVENTY S.R.L. MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel), info@whiteshow.it, 0257407553 (fax), www.mseventy.com
13	PLAST 2021 SALONE INTERNAZIONALE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA	MILANO	Rinviata	-	19	PROMAPLAST SRL Centro Direzionale Milanofiori, 20090 Assago (MI) Tel. 028228371 - Fax 0257512490 info@plastonline.org, www.plastonline.org
14	MILANO UNICA - SHIRT AVENUE	MILANO	06/07/2021	08/07/2021	25	ASCONTEX PROMOZIONI SRL UNIPERSONALE MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3, 0266103838 (tel), shirtavenue@ascontex.com, 0266103863 (fax), www.ascontexpromozioni.it
15	MILANO UNICA - MODA IN, TESSUTO E ACCESSORI	MILANO	06/07/2021	08/07/2021	25	S.I.T.E.X. S.P.A. MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3, 0266103820 (tel), info@modain.it, 0266103844 (fax), www.modain.it
16	MILANO UNICA - IDEABIELLA	MILANO	06/07/2021	08/07/2021	25	IDEABIELLA SRL BIELLA (BI), VIA TORINO, 56, 0158483242 (tel), info@ideabiella.it, 0158409622 (fax), www.ideabiella.it
17	EUROCUCINA, SALONE INTERNAZIONALE BIENNALE DEI MOBILI PER CUCINA	MILANO	05/09/2021	10/09/2021	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel), info@salonemilano.it, 0280604295 (fax), WWW.SALONEMILANO.IT
18	EUROLUCE - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE	MILANO	05/09/2021	10/09/2021	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel), info@salonemilano.it, 0280604295 (fax), WWW.SALONEMILANO.IT
19	HOMI IL SALONE DEGLI STILI DI VITA	MILANO	05/09/2021	08/09/2021	12 13 14 24 25	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
20	SALONE INTERNAZIONALE DEL BAGNO	MILANO	05/09/2021	10/09/2021	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel), info@salonemilano.it, 0280604295 (fax), WWW.SALONEMILANO.IT
21	SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D'ARREDO	MILANO	05/09/2021	10/09/2021	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel), info@salonemilano.it, 0280604295 (fax), WWW.SALONEMILANO.IT
22	SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE	MILANO	05/09/2021	10/09/2021	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel), info@salonemilano.it, 0280604295 (fax), WWW.SALONEMILANO.IT

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

23	SUPERDESIGN SHOW	MILANO	05/09/2021	10/09/2021	5 12	SUPERSTUDIO GROUP S.R.L. MILANO (MI), VIA SAN GIOVANNI SUL MURO, 5, 02422501 (tel), design@superstudioplus.com, 02475851 (fax), WWW.SUPERDESIGNSHOW.COM
24	WORKPLACE3.0	MILANO	05/09/2021	10/09/2021	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI), FORO BUONAPARTE, 65, 02806041 (tel), info@salonemilano.it, 0280604295 (fax), WWW.SALONEMILANO.IT
25	COMOCREA INTERNI	CERNOBBIO (CO)	07/09/2021	09/09/2021	25	COMOCREA EXPO S.R.L. COMO (CO), VIALE ROOSEVELT, 15, 031 316410 (tel), info@comocrea.com, 031 278342 (fax), WWW.COMOCREA.IT
26	PROPOSTE - FIERA PRODUTTORI TESSUTO D'ARREDAMENTO E TENDAGGIO	CERNOBBIO (CO)	07/09/2021	09/09/2021	25	PROPOSTE S.R.L. MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3, 026434054 (tel), info@propostefair.it, 0266119130 (fax), WWW.PROPOSTEFAIR.IT
27	PTE PROMOTIONTRADE EXHIBITION	MILANO	07/09/2021	08/09/2021	11	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), pte@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
28	HOMI OUTDOOR HOME & DEHORS	MILANO	11/09/2021	14/09/2021	12 13	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
29	THE ONE MILANO	MILANO	12/09/2021	15/09/2021	24 25	MIFUR SRL MILANO (MI), VIA A. RIVA VILLASANTA, 3, 0276003315 (tel), MIFUR@PEC.IT, 0276022024 (fax), www.mifur.com
30	MEMORIA EXPO	BRESCIA	16/09/2021	18/09/2021	4 8 11 12 19 22 26	MEMORIA EXPO SRL Brescia, Via Caprera 5 Tel. 3355311957, fax 0303757023 www.memoriaexpo.it, info@memoriaexpo.it
31	AGRI TRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO - FIERA DEI TERRITORI	BERGAMO	17/09/2021	19/09/2021	1 2 6	ENTE FIERA PROMOBORG BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE LEGALE), 035/3230911 (tel), info@promoberg.it, 035/3230910 (fax), www.promoberg.it
32	MIART - FIERA INTERNAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	MILANO	17/09/2021	19/09/2021	3	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), miart@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
33	HOMI FASHION & JEWELS	MILANO	18/09/2021	20/09/2021	14 24 25	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
34	MICAM MILANO	MILANO	19/09/2021	21/09/2021	25	A.N.C.I. SERVIZI SRL MILANO (MI), Via Alberto Riva Villasanta, 3, 02.438291 (tel), info@themicam.com, 02 48005833 (fax), www.themicam.com
35	MIPEL - MOSTRA INTERNAZIONALE DELLA PELLETERIA E ACCESSORIO	MILANO	19/09/2021	21/09/2021	25	AIMPES SERVIZI SRL MILANO (MI), VIA ALBERTO RIVA VILLASANTA, 3, 02.584511 (tel), SEGRETERIA@MIPEL.IT, 02.00625813 (fax), www.mipel.it
36	LINEAPELLE	MILANO	22/09/2021	24/09/2021	25	LINEAPELLE SRL MILANO (MI), BRISA, 3, 02.8807711 (tel), milano@lineapelle-fair.it, 02.860032 (fax), WWW.LINEAPELLE_FAIR.IT
37	SIMAC SALONE INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE E DELLE TECNOLOGIE PER LE INDUSTRIE CALZATURIERA E PELLETERIA	MILANO	22/09/2021	24/09/2021	19	ASSOMAC SERVIZI SRL VIGEVANO (PV), MATTIOTTI, 4/A, 0381/78883 (tel), exhibition@assomac.it, 0381/88602 (fax), HTTP://WWW.SIMACTANNINGTECH.IT
38	TANNING TECH SALONE INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE E DELLE TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA CONCIARIA	MILANO	22/09/2021	24/09/2021	19	ASSOMAC SERVIZI SRL VIGEVANO (PV), MATTIOTTI, 4/A, 0381/78883 (tel), exhibition@assomac.it, 0381/88602 (fax), HTTP://WWW.SIMACTANNINGTECH.IT
39	WHITE MILANO - COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA	MILANO	23/09/2021	26/09/2021	14 24 25	M SEVENTY S.R.L. MILANO (MI), VIA TORTONA, 27, 0234592785 (tel), info@whiteshow.it, 0257407553 (fax), www.mseventy.com
40	SUPER	MILANO	23/09/2021	26/09/2021	25	PITTI IMMAGINE S.R.L. FIRENZE (FI), VIA FAENZA, 111, 055/36931 (tel), superbrand@pittimmagine.com, 055/3693200 (fax), www.pittimmagine.com
41	ACOUSTIC GUITAR VILLAGE	CREMONA	24/09/2021	26/09/2021	3	CREMONAFIERE S.P.A. CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011 (tel), info@cremonamondomusica.it, 0372453374 (fax), www.cremonafiere.it
42	CREMONA MONDOMUSICA	CREMONA	24/09/2021	26/09/2021	3	CREMONAFIERE S.P.A. CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011 (tel), info@cremonamondomusica.it, 0372453374 (fax), www.cremonafiere.it
43	PIANO EXPERIENCE	CREMONA	24/09/2021	26/09/2021	3	CREMONAFIERE S.P.A. CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011 (tel), info@cremonamondomusica.it, 0372453374 (fax), www.cremonafiere.it
44	FILO	MILANO	29/09/2021	30/09/2021	25	ASSOSERVIZI BIELLA SRL BIELLA (BI), Via Torino, 56, 015/8483271 (tel), info@filo.it, 015/403978 (fax), www.filo.it
45	TOYS MILANO	MILANO	Settembre 2021	-	3 11 13	SALONE INTERNAZIONALE DEL GIOCATTOLO SRL MILANO (MI), VIA CARLO ILARIONE PETITTI, 16, 02325621 (tel), info@toysmilano.it, 0233001415 (fax), www.salonedelgiocattolo.it
46	VISCOM ITALIA - MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE VISIVA	MILANO	30/09/2021	02/10/2021	11	REED EXHIBITIONS ITALIA S.R.L. MILANO (MI), VIA MAROSTICA, 1, 02/4351701 (tel), viscomitalia@reedexpo.it, 02/3314348 (fax), www.reedexpo.it

47	ORTICOLARIO	CERNOBBIO (CO)	01/10/2021	03/10/2021	1	SOGEO S.r.l. Largo Luchino Visconti, 4 22012 Cernobbio (CO) Tel. 0313347503 Fax 031340358 info@orticolario.it, www.orticolario.it
48	EMO MILANO	MILANO	04/10/2021	09/10/2021	19	ERIM SPA CINISELLO BALSAMO (MI), V.LE FULVIO TESTI, 128, 02262551 (tel), info@emo-milan.com , 0226255892 (fax), WWW.UCIMU.IT
49	MADE IN STEEL	MILANO	05/10/2021	07/10/2021	19	MADE IN STEEL S.r.l. Via Don Milani, 5 25020 Flero (BS) Tel. 0302548520 Fax 0302549833 info@madeinsteel.it www.madeinsteel.it
50	VITRUM - SALONE INTERNAZIONALE SPECIALIZZATO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DEL VETRO PIANO E CAVO DEL VETRO E DEI PRODOTTI TRASFORMATI PER L'INDUSTRIA	MILANO	05/10/2021	08/10/2021	19	VITRUM Via Pettiti, 16 20149 MILANO (MI) Tel. 0233006099 Fax 0233005630 vitrum@vitrum-milano.it, www.vitrum-milano.it
51	MIA PHOTO FAIR	MILANO	07/10/2021	10/10/2021	3	DO.MO.ART. SRL MILANO (MI), VIA SAN VINCENZO, 22, 02/83241412 (tel), admin@miafair.it, 02/83241412 (fax), WWW.MIAFAIR.IT
52	REAS SALONE INTERNAZIONALE DELL'EMERGENZA	MONTICHIARI (BS)	08/10/2021	10/10/2021	7	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 Fax 0309961966 reas@centrofiera.it, www.reasonline.it
53	SMAU - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY	MILANO	19/10/2021	21/10/2021	21	SMAU SERVIZI SRL PADOVA (PD), VIA GUIZZA, 53, 0498808444 (tel), segreteria@smau.it, 0498824042 (fax), www.smau.it
54	ITALIAN DENTAL SHOW COLLOQUIUM DENTAL	MONTICHIARI (BS)	21/10/2021	23/10/2021	22	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 Fax 0309961966, redazione@teamwork-media.it www.teamwork-media.com
55	HOST MILANO _ EQUIPMENT, COFFEE AND FOOD, INTERNATIONAL HOSPITALITY EXHIBITION (HOST_SIC CAFFE', HOST_HOTEL&SPA EMOTION, HOST_MIPPP PANE/PIZZA/PASTA)	MILANO	22/10/2021	26/10/2021	2, 12	FIERA MILANO S.p.A. Via SS del Sempione, 28 20117 Rho (MI) Tel. 0249971 Fax 0249977379 host@fieramilano.it www.host.fieramilano.it
56	MEAT-TECH 2021 PROCESSING & PACKAGING	MILANO	22/10/2021	26/10/2021	11, 19	IPACK IMA SRL S. S.del Sempione, KM 28, 20017 Rho (MI) Tel. 02 3191091 - Fax 02 33619826 ipackima@ipackima.it www.meat-tech.it
57	TUTTOFOOD - MILANO WORLD FOOD EXHIBITION	MILANO	22/10/2021	26/10/2021	2	FIERA MILANO S.p.A. Via SS del Sempione, 28 20117 Rho (MI) Tel. 0249971 Fax 0249977379 info@tuttofood.it, www.tuttofood.it
58	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	CERNOBBIO (CO)	25/10/2021	26/10/2021	25	COMOCREA EXPO S.R.L. COMO (CO), VIALE ROOSEVELT, 15, 031 316410 (tel), info@comocrea.com, 031 278342 (fax), WWW.COMOCREA.IT
59	CPHI WORLDWIDE	MILANO	09/11/2021	11/11/2021	17	UBMi B.V. LONDRA (EX), UBM plc., Blackfriars Road, London, SE1 8BF, 240, 310207081701 (tel), 310207081701 (fax), cphicustomerservice@ubm.com, WWW.UBM.COM
60	FORNITORE OFFRESI - Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica	ERBA (CO)	18/11/2021	20/11/2021	19	LARIOFIERE ERBA (CO), VIALE RESEGONE , 1, 031-6371 (tel), fornitoreoffresi@lariofiere.com, 031-637403 (fax), www.lariofiere.com
61	MADEEXPO - MILANO ARCHITETTURA DESIGN EDILIZIA	MILANO	22/11/2021	25/11/2021	5	MADE EVENTI SRL MILANO, S.S DEL SEMPIONE 28, tel. 0249971, fax 0249977379, info@madeexpo.it www.madeexpo.it
62	SICUREZZA	MILANO	22/11/2021	24/11/2021	7, 10, 18, 19	FIERA MILANO S.p.A. Via SS del Sempione, 28 20117 RHO (MI) Tel. 0249971 Fax 0249977379 areatecnica1@fieramilano.it www.sicurezza.it
63	EICMA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO	MILANO	23/11/2021	28/11/2021	16	E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO, MILANO (MI), VIA ANTONIO DA RECANATE, 1, 02/6773511 (tel), eicma@eicma.it, 02866982072 (fax), www.eicma.it
64	FIERE ZOOTECHNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA	CREMONA	02/12/2021	04/12/2021	1	CREMONAFIERE S.P.A. CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011 (tel), fierezootecniche@cremonafiere.it, 0372453374 (fax), www.cremonafiere.it
65	AF - L'ARTIGIANO IN FIERA - MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO	MILANO	04/12/2021	12/12/2021	27	GERI S.P.A. MILANO (MI), VIALE ACHILLE PAPA, 30, 0231911911 (tel), artigianoinfiera@gestionefiere.com, 0270058909 (fax), www.artigianoinfiera.it

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

ALLEGATO B - Calendario manifestazioni fieristiche di livello nazionale in Lombardia per l'anno 2021 (aggiornato al 01/04/2021)

N.	Nome manifestazione	Città di svolgimento	Data inizio	Data fine	Settore merceologico	Organizzatore e contatti
1	AGRINATURA	ERBA (CO)	Da definire	-	1	LARIOFIERE ERBA (CO), VIALE RESEGONE, 1, 031-6371 (tel), info@lariofiere.com, 031-637403 (fax), WWW.LARIOFIERE.COM
2	TRAVAGLIATOCVALLI EXPO 2021	TRAVAGLIATO (BS)	Da definire	-	1 2	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. TRAVAGLIATO (BS), VIA BREDA, 18/A, 0306864960 (tel), info@travagliatocavalli.com, 0306864942 (fax), www.travagliatocavalli.com
3	EXPOARTE MOSTRA MERCATO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	MONTICHIARI (BS)	Rinvitata	-	3	CENTRO FIERA S.p.A. MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel), info@deaservizi.it, 030/9961966 (fax), WWW.CENTROFIERA.IT
4	FRANCIACORTA IN FIORE - RASSEGNA DI ROSE ED ERBACEE PERENNI - STORIA, FRAGRANZE E SAPORI DI FRANCIACORTA	CAZZAGO SAN MARTINO (BS)	21/05/2021	23/05/2021	1 2 3 12 14	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO CAZZAGO SAN MARTINO (BS), VIA CAREBBIO, 32, 030/7750750 (tel), segreteria@franciortainfiore.it, 030/725008 (fax), www.comune.cazzago.bs.it
5	NEXT VINTAGE	BELGIOIOSO (PV)	21/05/2021	23/05/2021	24 25	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA, BELGIOIOSO (PV), VIALE DANTE, 2, 0382/969250 (tel), info@belgioioso.it, 0382/970139 (fax), www.belgioioso.it
6	OFFICINALIA - MOSTRA MERCATO DELL'ALIMENTAZIONE BIOLOGICA E DELL'ECOLOGIA DOMESTICA	BELGIOIOSO (PV)	03/06/2021	06/06/2021	1 2 14 25	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA, BELGIOIOSO (PV), VIALE DANTE, 2, 0382/969250 (tel), info@belgioioso.it, 0382/970139 (fax), www.belgioioso.it
7	TRANSPOTEC LOGITEC	MILANO	10/06/2021	13/06/2021	26	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
8	FA' LA COSA GIUSTA!	MILANO	25/06/2021	27/06/2021	1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 16 21 24 25	CARTARMATA SRL MILANO (MI), CALATAFIMI, 10, 0283242426 (tel), INFO@FALACOSAGIUSTA.ORG, 028357431 (fax), www.falacosagiusta.org
9	SALONE DEL CAVALLO AMERICANO	CREMONA	02/07/2021	04/07/2021	1 3	TEAM FOR YOU SRL REGGIO NELL'EMILIA (RE), LARGO MARCO GERRA, 3, 0421280235 (tel), INFO@TEAMFORYOU.NET, 042171955 (fax), WWW.TEAMFORYOU.NET
10	ORIGIN PASSION & BELIEFS	MILANO	06/07/2021	08/07/2021	25	ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. RIMINI (RN), VIA EMILIA, 155, 0541744111 (tel), info@iegeexpo.it, 0541744200 (fax), www.iegeexpo.it
11	FIERA DELL'ELETTRONICA RADIANTISTICA EXPO	MONTICHIARI (BS)	04/09/2021	05/09/2021	18	CENTRO FIERA S.p.A. MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel), RADIANTISTICA@CENTROFIERA.IT, 030/9961966 (fax), WWW.CENTROFIERA.IT
12	FIERA MILLENARIA	GONZAGA (MN)	04/09/2021	12/09/2021	1	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. GONZAGA (MN), VIA FIERA MILLENARIA, 13, 037658098 (tel), info@fieramillenaria.it, 0376528153 (fax), www.fieramillenaria.it
13	GARDACON Comics Videogames Pop Culture	MONTICHIARI (BS)	11/09/2021	12/09/2021	3	CENTRO FIERA S.p.A. MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129 030/961148 (tel) 030/9961966 (fax) info@gardacon.it, www.gardacon.it
14	BIE BRESCIA INDUSTRIAL EXHIBITION	MONTICHIARI (BS)	23/09/2021	25/09/2021	19	CENTRO FIERA S.p.A. MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel), INFO@FIERABIE.COM, 030/9961966 (fax), WWW.CENTROFIERA.IT
15	FIERA DELL'ELETTRONICA E DEL RADIOAMATORE	GONZAGA (MN)	25/09/2021	26/09/2021	18	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. GONZAGA (MN), VIA FIERA MILLENARIA, 13, 037658098 (tel), info@fieramillenaria.it, 0376528153 (fax), www.fieramillenaria.it
16	RISTOREXPO	ERBA (CO)	26/09/2021	29/09/2021	2	LARIOFIERE ERBA (CO), VIALE RESEGONE, 1, 031-6371 (tel), INFO@LARIOFIERE.COM, 031-637403 (fax), WWW.LARIOFIERE.COM
17	BERGAMO CREATIVA	BERGAMO	30/09/2021	03/10/2021	3 13 24 25	ENTE FIERA PROMOBORG BERGAMO (BG), VIA BORGO PALAZZO, 137 (SEDE LEGALE), 035/3230911 (tel), INFO@PROMOBORG.IT, 035/3230910 (fax), WWW.PROMOBORG.IT
18	Fiera dei Grandi Cammini e del vivere con gusto - Più Lenfi, più profondi	MILANO	Ottobre 2021	-	2 6 10	CARTARMATA SRL MILANO (MI), CALATAFIMI, 10, 0283242426 (tel), INFO@FALACOSAGIUSTA.ORG, 028357431 (fax), www.falacosagiusta.org
19	FIERA DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO	BORGOFRANCO SUL PO (MN)	01/10/2021	18/10/2021	1 2 6	PRO LOCO DI BORGOFRANCO SUL PO BORGOFRANCO SUL PO (MN), Via Pascoli, 7, 0532894142 (tel), 0532458098 (fax), comunicazione@tuberfood.it; prolocoborgofranco@gmail.com, WWW.TUBERFOOD.IT
20	YOUNG	ERBA (CO)	12/10/2021	16/10/2021	8	LARIOFIERE ERBA (CO), VIALE RESEGONE, 1, 031-6371 (tel), info@lariofiere.com, 031-637403 (fax), WWW.LARIOFIERE.COM
21	NEXT VINTAGE	BELGIOIOSO (PV)	15/10/2021	18/10/2021	24 25	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA, BELGIOIOSO (PV), VIALE DANTE, 2, 0382/969250 (tel), info@belgioioso.it, 0382/970139 (fax), www.belgioioso.it
22	SALONE FRANCHISING MILANO	MILANO	21/10/2021	23/10/2021	4	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
23	SARTIRANA TEXTILE SHOW	SARTIRANA LOMELLINA (PV)	28/10/2021	31/10/2021	3 12 25	SIOTEMA GROUP SRL SARTIRANA LOMELLINA (PV), PIAZZA LODOVICO DA BREME, 3, 0384/800412 (tel), 0384/800412 (fax), info@sartiranatextileshow.it, www.lapilaEVENTI.IT

24	IL BONTÀ - SALONE DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEI TERRITORI	CREMONA	29/10/2021	01/11/2021	2	CREMONAFIERE S.p.A. CREMONA (CR), P.zza Zelioli Lanzini, 1, 0372598011 (tel), info@ilbonta.it, 0372453374 (fax), www.cremonafiere.it
25	RASSEGNA ANTIQUARIA	MONTICHIARI (BS)	30/10/2021	07/11/2021	24	CENTRO FIERA S.p.A. MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel), info@centrofiera.it, 030/9961966 (fax), WWW.CENTROFIERA.IT
26	FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA ITALIANA	MONTICHIARI (BS)	05/11/2021	07/11/2021	1 9	CENTRO FIERA S.p.A. MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel), info@fieragri.it, 030/9961966 (fax), WWW.CENTROFIERA.IT
27	BRESCIA CREATIVA	BRESCIA	05/11/2021	07/11/2021	3 13 24 25	ENTE FIERA PROMOBORG Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo Tel. 0353230911 - Fax 0353230910 info@promoberg.it, www.promoberg.it
28	GOLOSARIA	MILANO	06/11/2021	08/11/2021	2	COMUNICA SRL ALESSANDRIA (AL), VIA ROBERTO ARDIGO', 13/B, 0131261670 (tel), segreteria@golosaria.it, 0131261678 (fax), WWW.GOLOSARIA.IT WWW.COMUNICAEDIZIONI.IT
29	TURISMO NATURA	MONTICHIARI (BS)	12/11/2021	14/11/2021	6	CENTRO FIERA S.p.A. MONTICHIARI (BS), VIA BRESCIA, 129, 030/961148 (tel), info@centrofiera.it, 030/9961966 (fax), WWW.CENTROFIERA.IT
30	MILANO GOLOSA	MILANO	13/11/2021	15/11/2021	2	IDEA PLUS SRL MILANO (MI), CORSO GARIBALDI , 2, 0286461919 (tel), info@milanogolosa.it, 02874241 (fax), WWW.GASTRONAUTA.IT
31	FUTURA - EXA	BRESCIA	19/11/2021	22/11/2021	1 2 3 8 10	PROBRIXIA BRESCIA (BS), VIA ENAUDI, 23, 0303725353 (tel), balhiss@probrixia.camcom.it, 0303725322 (fax), WWW.PROBRIXIA.IT
32	FUTURITY & COUNTRY CHRISTMAS	CREMONA	19/11/2021	21/11/2021	1 3	TEAM FOR YOU SRL REGGIO NELL'EMILIA (RE), LARGO MARCO GERRA, 3, 0421280235 (tel), INFO@TEAMFORYOU.NET, 042171955 (fax), WWW.TEAMFORYOU.NET
33	SBE, SMART BUILDING EXPO	MILANO	22/11/2021	24/11/2021	18 21	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. DEL SEMPIONE, 28, 02/49971 (tel), espositori@fieramilano.it, 02 4997 7379 (fax), www.fieramilano.it
34	EICMA TEMPORARY BIKERS SHOP	MILANO	23/11/2021	28/11/2021	16	E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO, MILANO (MI), VIA ANTONIO DA RECANATE, 1, 02/6773511 (tel), eicma@eicma.it, 02866982072 (fax), www.eicma.it
35	RE PANETONE	MILANO	27/11/2021	28/11/2021	2	AMPHIBIA THROUGH THE LINE DI PORZIO STANISLAO MILANO (MI), VIA PETRELLA ERRICO, 8, 0220480319 (tel), PORZIO@REPANETONE.IT, 0229415637 (fax), WWW.STANISLAOPORZIO.IT

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

ALLEGATO C - Calendario manifestazioni fieristiche di livello regionale in Lombardia per l'anno 2021 (aggiornato al 01/04/2021)

N.	Nome manifestazione	Città di svolgimento	Data inizio	Data fine	Settore merceologico	Organizzatore e contatti
1	FIERA DI MERCI E BESTIAME DI SANTA APOLLONIA (Evento digitale)	RIVOLTA D'ADDA (CR)	07/02/2021	08/02/2021	1	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA P.zza Vittorio Emanuele II 1 26027 Rivolta D'Adda (CR) Tel. 036337701 - Fax 0363377031 comune@comune.rivoltadadda.cr.it www.comune.rivoltadadda.cr.it
2	MILANOSPOSI 2021 MOSTRA DEI PRODOTTI E SERVIZI PER IL MATRIMONIO (Evento digitale)	SEGRATE (MI)	11/03/2021	14/03/2021	27	E.N.A.F.I. - ENTE NAZIONALE FIERE Via Marocchetti, 27 20139 Milano Tel. 025693973 - Fax 025398267 info@milanosposi.it www.milanosposi.it
3	BERGAMO SPOSI (Evento digitale)	TREVIGLIO (BG)	19/03/2021	21/03/2021	2, 6, 11, 12, 13, 14, 24, 25	ECSP S.r.l. Via Lunga C/O Fiera Bergamo, 24125 Bergamo Tel. 0355098220 - Fax 0355098222 info@fierabergamosposi.it www.bergamosposi.it
4	FIERA DELLE PALME	MELZO (MI)	Da definire	-	1, 2, 3, 4, 8, 26	COMUNE DI MELZO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1, 20066 MELZO (MI) Tel. 0295120315 - Fax 0295738621 comunemelzo@pec.it www.comune.melzo.mi.it
5	TORNITURA SHOW	BERGAMO	Da definire	-	8 18 19 21	D.F. EDIZIONI S.R.L. MILANO, VIA RAFFAELLO SANZIO 32 Tel. 029363537, fax 029363537 www.tornitura.show, info@tornitura.show
6	FESTA DI MAGGIO 65 FIERA DI GAVARDO E VALLESABBIA	GAVARDO (BS)	Da definire	-	27	GAVARDO SERVIZI S.r.l. Viale Avanzi, 60 25085 Gavardo (BS) Tel. e Fax 036532639 info@gavardoservizi.it www.fieradigavardo.it
7	FIERA REGIONALE PLURISETTORIALE DI BORGHETTO LODIGIANO	BORGHETTO LODIGIANO (LO)	01/05/2021	03/05/2021	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO P.zza C.A. dalla Chiesa 1, 26812 Borghetto Lodigiano (LO) Tel. 037126011 - Fax 0371269016 commercio@comune.borghetto.lo.it, www.fieraborghetto.it
8	SALONE DELLA CULTURA	MILANO	05/06/2021	06/06/2021	3, 8, 11	SALONE DELLA CULTURA SRL Via Boscovich 31, 20124 Milano Tel. 0236593180 - Fax 0236593180 segreteria@salonedellacultura.it www.salonedellacultura.it
9	FIERA AGRICOLA ARTIGIANALE COMMERCIALE DI LONATO DEL GARDA	LONATO DEL GARDA (BS)	24/06/2021	27/06/2021	27	CITTA' DI LONATO DEL GARDA P.zza Martiri della Libertà, 12 25017 Lonato (BS) Tel. 03091392225 - Fax 03091392240, www.comune.lonato.bs.it ufficiocommercio@comune.lonato.bs.it
10	SAGRA DELLE SAGRE	BARZIO (LC)	07/08/2021	16/08/2021	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 27	CERESA S.R.L. Via ai Campi, 1 23848 Oggiono (LC) Tel. 0341910725 - Fax 0341911745 segreteria@ceresarl.com, www.sagradellesagre.it
11	SAGRA REGIONALE DEGLI UCCELLI	ALMENNO SAN SALVATORE (BG)	08/08/2021	08/08/2021	1, 3	FEDERCAACCIA SEZIONE DI ALMENNO SAN SALVATORE Via Piletino, 11 24031 Almenno San Salvatore (BG) Tel. e Fax 035640172 sagra@sagra-uccelli.it, www.sagra-uccelli.com
12	MOSTRA MERCATO - ESPOSIZIONE VISIVA DI ARTI E MESTIERI	BIENNO (BS)	21/08/2021	29/08/2021	3, 24, 25	COMUNE DI BIENNO Piazza Liberazione, 1 25040 Bienna (BS) Tel. 036440001 - Fax 0364406610 info@mostramercatobienna.it, www.mostramercatobienna.it
13	FIERA DI ORZINUOVI	ORZINUOVI (BS)	26/08/2021	30/08/2021	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25	NUOVA ORCEANIA S.R.L. Piazza Garibaldi, 10 25034 Orzinuovi (BS) Tel. 0309444136 - Fax 0309941514 info@orceaniaservizi.it, www.orceaniaservizi.it
14	PUEGNAGO FIERA	PUEGNAGO DEL GARDA (BS)	28/08/2021	30/08/2021	1	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA P.zza Don Baldo, 1 25080 Puegnago del Garda (BS) Tel. 0365555320 - Fax 0365555315, www.puegnagofiera.com fiera@comune.puegnagodelgarda.bs.it
15	TCS EXPO TIRO, CACCIA, SPORT & OUTDOOR FIERA DELLA CACCIA, PESCA E TIRO SPORTIVO	MONTICHIARI (BS)	04/09/2021	05/09/2021	3, 27	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 - Fax 0309961966 tcs@centrofiera.it, www.centrofiera.it
16	FIERA DI VARESE	VARESE	10/09/2021	19/09/2021	27	CHOCOLAT PUBBLICITA' S.R.L. Via Gozzano, 14 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0336606530 - Fax 0331637900 info@chocolatpubblicita.it, www.fieravarese.it
17	ARMONIA - FESTIVAL DI PROPOSTE PER IL BENESSERE	BELGIOIOSO (PV)	25/09/2021	26/09/2021	2, 3	ENTE FIERA CASTELLI BELGIOIOSO E SARTIRANA Via Garibaldi, 1 27011 Belgioioso (PV) Tel. 0382969250 - Fax 0382970139 info@belgioioso.it, www.belgioioso.it
18	FLORALIA	MILANO	25/09/2021	26/09/2021	1	CENTRO DI SOLIDARIETA' SAN MARCO ONLUS Piazza San Marco n. 2, 20121 Milano milanofloralia@gmail.com www.floraliamilano.com
19	FRANCIACORTA IN BIANCO	CASTEGNATO (BS)	Ottobre 2021	-	1, 2	CASTEGNATO SERVIZI S.R.L. Via Trebeschi 8, 25045 Castegnato (BS) Tel. 036563365 - Fax 0302140319 info@franciacortainbianco.it, www.franciacortainbianco.it
20	FORMAGGITALLIA	ERBA (CO)	02/10/2021	04/10/2021	2	IS.LA S.r.l. Via Lodovico Necchi, 14 20123 MILANO (MI) Fax 028900906 info@formaggitalia.it, www.formaggitalia.it
21	MILANOSPOSI 2021 MOSTRA DEI PRODOTTI E SERVIZI PER IL MATRIMONIO	SEGRATE (MI)	07/10/2021	10/10/2021	27	E.N.A.F.I. - ENTE NAZIONALE FIERE Via Marocchetti, 27 20139 Milano Tel. 025693973 - Fax 025398267 info@milanosposi.it, www.milanosposi.it
22	FIERA MOSTRA MERCATO DEL GRANA PADANO DEI PRATI STABILI E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLE COLLINE MORENICHE E DELLA PIANURA PEDECOLLINARE MANTOVANA AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI	GOITO (MN)	15/10/2021	17/10/2021	1, 2, 9	COMUNE DI GOITO Piazza Gramsci, 8 46044 Goito (MN) Tel. 0376683311 - Fax 0376689014 manifestazioni@comune.goito.mn.it, www.comune.goito.mn.it
23	BERGAMO SPOSI	TREVIGLIO (BG)	15/10/2021	17/10/2021	2, 6, 11, 12, 13, 14, 24, 25	ECSP S.r.l. Via Lunga C/O Fiera Bergamo, 24125 Bergamo Tel. 0355098220 - Fax 0355098222 info@fierabergamosposi.it www.bergamosposi.it

24	FLORA ET DECORA	ALSERIO (CO)	15/10/2021	17/10/2021	1, 2, 10, 14, 24, 25	IS.LA SRL Via Lodovico Necchi 14, 20123 Milano Tel. 346-0168749 Fax 02-8900906 info@floraetdecora.it, www.floraetdecora.it
25	FESTIVAL DEI MOTORI	MONTICHIARI (BS)	16/10/2021	17/10/2021	16	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 - Fax 0309961966 info@centrofiera.it, www.centrofiera.it
26	ANTIQUARIATO NAZIONALE	VAPRIO D'ADDA (MI)	16/10/2021	24/10/2021	12 24	ITALSTAND S.N.C. DI LORENZO ENTRADI CHIUDUNO (BG), VIA PIZZO CAMINO, 47, 035/4427228 (tel), fusi@villacastelbarco.com, 035/4427225 (fax), WWW.ITALSTAND.IT
27	PROGETTO CASA - ECOABITA - LA FIERA PER LA CASA DEL FUTURO	MONTICHIARI (BS)	23/10/2021	01/11/2021	12	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 - Fax 0309961966 tcs@centrofiera.it, www.centrofiera.it
28	MOSTRA ARTIGIANATO	ERBA (CO)	23/10/2021	01/11/2021	2, 12, 13, 14, 23, 24, 25	LARIOFIERE Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO) Tel. 0316371 - Fax 031637403 info@lariofiere.com, www.mostrartigianato.com
29	FIERA CAMPIONARIA	BERGAMO	28/10/2021	01/11/2021	27	ENTE FIERA PROMOBORG Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo Tel. 0353230911 - Fax 0353230910 info@promoberg.it, www.promoberg.it
30	MECI	ERBA (CO)	28/10/2021	01/11/2021	5	LARIOFIERE Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO) Tel. 0316371 - Fax 031637403 info@lariofiere.com, www.fierameci.com
31	ANTICA FIERA DI SAN MARTINO	INVERUNO (MI)	13/11/2021	15/11/2021	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27	COMUNE DI INVERUNO Via Sen. Marcora, 38 20010 Inveruno (MI) Tel. 029788122 - Fax 0297289483 suap@comune.inveruno.mi.it, www.comune.inveruno.mi.it
32	SALONE DEL MOBILE E DEL COMPLEMENTO D'ARREDO	BERGAMO	13/11/2021	21/11/2021	12	ENTE FIERA PROMOBORG Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo Tel. 0353230911 - Fax 0353230910 info@promoberg.it, www.fieradelmobilebergamo.it
33	ELETRONICA	ERBA (CO)	14/11/2021	15/11/2021	18	LARIOFIERE Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO) Tel. 0316371 - Fax 031637403 info@lariofiere.com, www.lariofiere.com
34	FIERA AUTUNNALE	CODOGNO (LO)	16/11/2021	17/11/2021	1	COMUNE DI CODOGNO Via Vittorio Emanuele II, 4 26845 Codogno (LO) Tel. 03773141 - Fax 037735646 ufficio.fiera@comune.codogno.it, www.comune.codogno.it
35	GI' COME GIOCARE	MILANO	19/11/2021	21/11/2021	3, 13	FANDANGO CLUB SPA Via Vincenzo Monti 4, 20123 Milano Tel. 02-48463435 - Fax 02-48464220 info@gcomegiocare.it, www.gcomegiocare.it
36	GRANDART MODERN & CONTEMPORARY FINE ART FAIR	MILANO	26/11/2021	28/11/2021	3, 12	ENTE FIERA PROMOBORG Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo Tel. 0353230911 - Fax 0353230910 info@promoberg.it, www.promoberg.it
37	BOVIMAC	GONZAGA (MN)	26/11/2021	28/11/2021	1	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. Via Fiera Millenaria, 13 46029 Gonzaga (MN) Tel. 037658098 - Fax 0376528153 info@fieramillenaria.it, www.fieramillenaria.it
38	DENTROCASA EXPO	BRESCIA	27/11/2021	05/12/2021	12	PRINCIPEMEDIA SRL Via Volturno 31, 25126 Brescia Tel. 030-3730487 Fax 030-3730368 info@dentrocasaexpo.it www.dentrocasaexpo.it

ALLEGATO D - Legenda codici settori merceologici

1	Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia
2	Food, Bevande, Ospitalità
3	Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte
4	Servizi Business, Commercio
5	Costruzioni, Infrastrutture
6	Viaggi, Trasporti
7	Sicurezza, Antincendio, Difesa
8	Formazione, Educazione
9	Energia, Combustibili, Gas
10	Protezione dell'ambiente
11	Stampa, Packaging, Imballaggi
12	Arredamento, Design d'interni
13	Casalinghi, Giochi, Regalistica
14	Bellezza, Cosmetica
15	Real Estate, Immobiliare
16	Automobili, Motocicli
17	Chimica
18	Elettronica, Componenti
19	Industria, Tecnologia, Meccanica
20	Aviazione, Aerospaziale
21	IT e Telecomunicazioni
22	Salute, Attrezzature ospedaliere
23	Ottica
24	Gioielli, Orologi, Accessori
25	Tessile, Abbigliamento, Moda
26	Trasporti, Logistica, Navigazione
27	Campionarie Generali

D.d.u.o. 9 aprile 2021 - n. 4815
Undicesima approvazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della d.g.r. n. 973/2018

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena attuazione della Legge regionale 36/2015;
- la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 «Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 – sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019» ed in particolare l'Allegato A dove vengono individuati i criteri applicativi del «Fondo»;
- la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito per brevità «Convenzione») inserita nella raccolta Convenzione e contratti in data 11 gennaio 2019 n. 12382 che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
- il d.d.u.o. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda S.p.a quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00»;
- il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 che approva il «Bando - Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre 2018»;
- il d.d.u.o. n.5573 del 17 aprile 2019 «Impegno di spesa di euro 10.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018»;
- la d.g.r. n. 2517 del 26 novembre 2019 «Rideterminazione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative di cui alla d.g.r. XI/973 dell'11 dicembre 2018 e finanziamento overbooking bando Faber ex d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2046»;
- il d.d.u.o. n. 17452 del 29 novembre 2019 «Modifica impegno Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative a favore di Finlombarda s.p.a. ai sensi della d.g.r. n. 2517 del 26 novembre 2019»;
- il d.d.u.o. n. 10293 del 7 settembre 2020 «Costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» approvato con d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della d.g.r. n. 973/2018»;

Dato atto che nell'allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019 al punto C.3.c «Valutazione delle domande» si prevede:

- un'istruttoria di merito delle domande ammissibili, a seguito di istruttoria formale, che comprende un'analisi sulla qualità dell'operazione condotta da un Nucleo di valutazione nominato con apposito provvedimento da parte di regione Lombardia e una valutazione economico finanziaria condotta dal soggetto gestore;
- una valutazione economica-finanziaria dell'analisi sulla qualità dell'operazione salvo sospensione per richiesta integrazione documentale;
- che l'istruttoria di merito dei progetti verrà effettuata sulla base dei criteri di valutazione riportati nella griglia di valutazione approvata con d.d.u.o. n. 4645/2019;

Preso atto della presentazione, tramite la piattaforma Bandi on line a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative», delle seguenti domande progettuali:

ID PRATICA	DENOMINAZIONE	DATA E PROTOCOLLO	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	FINANZIAMENTO RICHIESTO
2287075	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' REZZARA	06 novembre 2020 Prot. O1.2020.0018918	525.368,01	350.000,00
2575177	FRATERNITA' CREATIVA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21 dicembre 2020 Prot. O1.2020.0069797	251.475,14	176.032,60

Preso atto della valutazione di merito effettuate dal nucleo di valutazione riportata nei verbali agli atti della U.O. Competitività delle filiere e dei territori, di cui si riportano gli esiti:

ID PROGETTO	DENOMINAZIONE	DATA NDV	PUNTEGGIO ASSEGNATO
2287075	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' REZZARA	13 gennaio 2021	50
2575177	FRATERNITA' CREATIVA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19 febbraio 2021	50

Preso atto che i progetti sopra elencati hanno avuto un punteggio superiore a 25 punti, minimo necessario per procedere alla valutazione economico finanziaria ai sensi dei criteri previsti dal bando;

Preso atto della valutazione economico finanziaria effettuata, tramite il sistema bandi on line, dal soggetto gestore (Finlombarda s.p.a.) ai sensi dell'allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019, la cui scheda di valutazione è inserita direttamente nella piattaforma e di cui si riportano gli esiti:

ID PROGETTO	DENOMINAZIONE	PUNTEGGIO ASSEGNATO	ESITO VALUTAZIONE	INTERVENTO FINANZIARIO CONCEDEBILE
2287075	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NICOLO' REZZARA	25	Ammissibile	350.000,00
2575177	FRATERNITA' CREATIVA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27	Ammissibile	143.094,97

Richiamata la d.g.r. n. 675 del 24 ottobre 2018 «Approvazione della metodologia per l'assegnazione dei crediti scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014»;

Considerato quanto indicato nell'allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019 ed in particolare il paragrafo C.3.c «Valutazione delle domande» nei punti 11, 12,13,14 e 15;

Rilevato che nel punto 14 sopra richiamato, viene specificato che, nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'art. 2 co. 2 della l.r. 11/2014 ed alla d.g.r. n. 675/2018, è definito il quadro cauzionale a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa, così come meglio dettagliato all'Allegato 2 del Bando medesimo;

Vista la lettera di Finlombarda protocollo O1.2021.0022059 del 31 marzo 2021 con la quale trasmette, alla DG sviluppo economico, l'esito dell'istruttoria economico – finanziaria, delle domande sopra esposte e presentate sul bando - Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della d.g.r. XI/973 del 11 dicembre 2018.

Verificato da parte del RUP l'esito positivo del certificato sulla regolarità contributiva e di antimafia dei soggetti beneficiari ammessi al finanziamento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e che all'art. 9, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro Nazionale;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), sopra richiamati, sono in carico del dirigente pro tempore della U.O Politiche per la Competitività delle Filiere e del Contesto Territoriale;
- in seguito alle verifiche previste dal Regolamento del Registro Nazionale Aiuti sulle visure Aiuti, De Minimis e Deggen-dorf sono stati rilasciati i «Codici Concessione RNA, riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

Ritenuto di approvare l'elenco delle domande ammissibili al finanziamento ai sensi del d.d.u.o. n. 4645/2019 secondo gli importi indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «Il provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431 «V provvedimento organizzativo 2021» con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;

DECRETA

1. di approvare l'elenco delle domande ammissibili al finanziamento ai sensi del d.d.u.o. n. 4645/2019 secondo gli importi indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'istruttoria di merito;

2. di trasmettere via pec, ai soggetti richiedenti individuati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, gli esiti dell'istruttoria con gli elementi sostanziali riguardanti il medesimo;

3. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione al soggetto gestore, della prima tranche pari al 50% del finanziamento ammesso secondo gli importi individuati nell'allegato A;

4. di trasmettere copia del presente atto e delle comunicazioni pec al soggetto gestore;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

Il dirigente
Enrico Capitanio

— • —

Allegato A
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO “FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE COOPERATIVE” – D.D.U.O. N.4645/2019 AI SENSI DELLA DGR N.973/2018

Progetti ammessi

ID PROG.	DENOMINAZIONE	VALUTAZIONE DI MERITO		PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNATO	FINANZ. AMMESSO	COR	CUP	QUADRO CAUZIONALE	DURATA DEL FINANZIAMENTO
		Qualità	Eco-fin						
2287075	SOCIETA' COOPERA SOCIALE NICOLO' REZZARA	50	25	75	350.000,00	5130148	E44E21000150009	Ammissibile senza garanzia	Durata del finanziamento 20 semestri di cui 4 semestri di preammortamento
2575177	FRATERNITA' CREATIVA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50	27	77	143.094,97	5130298	E35F21000110009	Ammissibile senza garanzia	Durata del finanziamento 10 semestri di cui 4 semestri di preammortamento

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.d.u.o. 9 aprile 2021 - n. 4860
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1.
approvazione del bando per la presentazione delle domande
di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione
Plus in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/3925
del 30 novembre 2020.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO
 ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 Consiglio (di seguito per brevità, «il Regolamento FESR»);
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito per brevità, «il Regolamento Generale»);
 - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo ed in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo), 6 (controllo);
 - il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Consiglio (di seguito per brevità, «il Regolamento delegato»);
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 che reca modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi (di seguito per brevità, «il Regolamento di esecuzione»);
 - il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
 - l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
 - il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1929/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
 - la Fiche EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015 avente ad oggetto «Guidance for Member States on Article 42(1) (d) CPR- Eligible management costs and fees»;
 - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento alla nozione di impresa in difficoltà e al calcolo della dimensione di impresa;
 - il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
 - il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
 - la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;
- Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:
- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 14 ottobre 2019;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;
- Richiamata altresì la Valutazione ex Ante a sostegno dell'attivazione del Fondo Internazionalizzazione elaborata in conformità alle previsioni di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e presentata a scopo informativo al Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020, istituito con d.g.r. n. X/3252 del 6 marzo 2015;
- Vista:
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» la quale, tra l'altro ha l'obiettivo di promuovere il mercato e di sostenere l'export lombardo attraverso la capacità delle imprese ad ampliare le proprie prospettive di business anche sui mercati esteri, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzata con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;
 - il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-

provato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che promuove il sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese e mira a definire e promuovere una strategia di sostegno alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e consolidamento su nuovi mercati esteri, sia in termini di know how e servizi che di risorse e garanzie, valorizzandone competenze, conoscenze, creatività e innovazione;

Dato atto che il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia prevede nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.b.1 «Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi», finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa l'azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) «Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale»;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016 n. 35 - «Legge di Stabilità 2017 - 2019, che all'art. 1 comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017 (di seguito «Fondo Internazionalizzazione»);

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati i criteri applicativi della misura «Linea Internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 - POR FESR 2014-2020;
- il decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018»;
- la d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1.- Incremento della dotazione finanziaria della Linea Internazionalizzazione istituita con d.g.r. XI/910 del 03 dicembre 2018 in attuazione della l.r. n. 35/2016»;
- il decreto n. 11833 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto 2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Incremento della dotazione finanziaria della linea internazionalizzazione istituita con d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019;
- il decreto n. 5129 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Modifiche al bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della L.R. n. 35/2016 e della d.g.r. XI/910 del 03 dicembre 2018;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Fondo Internazionalizzazione: chiusura della «Linea Internazionalizzazione» e contestuale istituzione della nuova «Linea Internazionalizzazione Plus» a valere sull'asse III Azione III.B.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi», con la quale Regione Lombardia:

- chiude la misura «Linea Internazionalizzazione» istituita con d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018;
- istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione Plus» e approva i relativi criteri applicativi;
- stabilisce che la dotazione finanziaria della misura «Linea Internazionalizzazione Plus» ha copertura finanziaria, per la parte di finanziamento, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione istituito con l.r. n. 35/2016, già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14, mentre per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto pari ad euro 1.500.000,00 sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;
- specifica che i soggetti che intendano presentare domanda a valere sulla misura potranno farlo in via telematica tramite sistema informativo regionale;
- stabilisce che l'analisi economico-finanziaria delle domande sia effettuata con la metodologia credit scoring di cui alla d.g.r. n. 675 del 24 ottobre 2018;

Stabilito che la dotazione complessiva della Linea «Linea Internazionalizzazione Plus» è pari ad euro 7.500.000,00, suddivisi come segue:

- per la parte di Strumento Finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione (istituito con l.r. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo), euro 6.000.000,00. Tali risorse potranno essere incrementate, sulla base delle economie della Linea Internazionalizzazione, con successivo atto;

- per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto, euro 1.500.000,00, sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;

Richiamati:

- l'art. 2 co. 2 della l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 emendato dall'art. 11 della l.r. n. 37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- la legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 «Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo»
- la d.g.r. n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto «Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675» che si applica anche alle si applica anche alle misure c per le quali è già stata adottata la Delibera dei criteri con indicazione della d.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/675 ma non è ancora stato adottato il bando attuativo;

Visto l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, sottoscritto in data 2 maggio 2019, con il quale si stabiliscono le modalità secondo cui Finlombarda s.p.a. dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione competente in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

Visto altresì l'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1., sottoscritto in data 12 marzo 2020;

Considerato che la d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020 ha demandato alla Direzione Generale competente, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'adeguamento dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, senza ulteriori oneri;

Ritenuto pertanto, in attuazione della citata d.g.r. n. XI/3925 del 30 novembre 2020, di approvare il bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla Linea internazionalizzazione Plus», finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI tramite la realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri, secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017 n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al Dipartimento delle politiche europee mentre la registrazione dei singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti e nel caso specifico dalla dirigente della U.O. Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione;

Dato atto che:

- sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI;

- l'agevolazione si configura come finanziamento a medio-lungo termine erogato a valere sulle risorse del Fondo cui si aggiunge una quota di contributo a fondo perduto;
- il finanziamento può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto;

Richiamate:

- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Dato atto che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C (2021)34/06 è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga e la modifica del plafond 3.1 del Regime quadro degli aiuti SA.57021, SA.58547 e SA.59655 non essendo altrimenti direttamente applicabile;

Visto il decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del d.l. 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34;

Stabilito che:

- le agevolazioni di cui alla misura «Linea Internazionalizzazione Plus», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
- gli aiuti concessi ed erogati all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547:
 - non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
 - possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
 - possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente

per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Ritenuto che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export e Promozione», avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Stabilito che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al d.l. 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Ritenuto che per le concessioni sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Considerato che nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 e delle specifiche esclusioni previste all'art. 3 del Reg. 1301/2013, la concessione dell'aiuto non è rivolta alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;

Rilevato che il bando prevede una procedura valutativa a sportello con una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito, composta da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economico-finanziaria;

Dato atto che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2021.

Acquisito nella seduta del 22 dicembre 2020, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 ;

- Acquisiti inoltre i pareri:
 - dell'Autorità Ambientale in data 17 dicembre 2020;
 - dell'Autorità per le pari opportunità in data 17 dicembre 2020;
 - del Comitato di coordinamento della Programmazione europea in data 23 dicembre 2020;
 - dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020 in data 8 aprile 2021;

Vista la comunicazione del 24 dicembre 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visti:

- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità r.r. 2 aprile 2001 n.1 e la

legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura e in particolare:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018, «I provvedimenti organizzativi» con la quale sono state costituite, tra le altre, la Direzione Generale Sviluppo Economico e la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, tra le cui competenze rientra l'export;
- la d.g.r. n. 4422 del 25 gennaio 2021 che approva il II Provvedimento Organizzativo 2021 con cui, si procede alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e degli incarichi con l'attribuzione alla Direzione Sviluppo Economico delle deleghe riferenti alla Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export e Promozione»;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 con cui vengono nominati il dott. Armando De Crinito Dirigente ad interim della Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese» e la dott.ssa Milena Bianchi Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione» della Direzione Generale Sviluppo economico;
- il decreto n. 4283 del 29 marzo 2021 che nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», dott. Armando De Crinito, quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.b.1.1 - Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro i termini di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dal richiamato decreto 4283 del 29 marzo 2021;

Ritenuto di demandare i conseguenti atti di concessione alla Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione» della Direzione Generale Sviluppo Economico, quale responsabile dell'azione III.3.b.1.1 «Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale»;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 in materia di separazione delle funzioni, di demandare i conseguenti atti relativi alle fasi di verifica documentale e liquidazione del contributo alla Dirigente della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» della Direzione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA

1. Di approvare il «Bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione Plus», finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri, secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che la dotazione complessiva della Linea «Linea Internazionalizzazione Plus» è pari ad euro 7.500.000,00, suddivisi come segue:

- per la parte di Strumento Finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione istituito con l.r. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo, euro 6.000.000,00. Tali risorse potranno essere incrementate, sulla base delle economie della Linea Internazionalizzazione, con successivo atto;
- per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto, euro 1.500.000,00, sul capitolo 13360 nell'annualità 2022.

3. Di disporre che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2021.

4. Di demandare i conseguenti atti di concessione alla Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione» della Direzione Generale Sviluppo Economico quale responsabile dell'azione III.3.b.1.1 «Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale».

5. Di demandare, ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 in materia di separazione delle funzioni, i conseguenti atti relativi alle fasi di verifica documentale e liquidazione del contributo alla Dirigente della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» della Direzione Generale Sviluppo Economico.

6. Di prevedere che le agevolazioni saranno concesse ed erogate come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 (come prorogato al 30 giugno 2021 con la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021) e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547 entro l'attuale periodo di validità del Quadro Temporaneo (salvo eventuali ulteriori proroghe da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al d.l. 34/2020 e succ. mod);
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

7. Di stabilire che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa «Internazionalizzazione, Export e Promozione», avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

8. Di prevedere che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al d.l. 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo).

9. Di attestare che successivamente all'approvazione del presente atto, degli atti discendenti ed in particolare contestualmente all'approvazione dei provvedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Armando De Crinito

_____ • _____

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

**Azione III.3.B.1.1 - Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme
aggregate su base territoriale o settoriale**

BANDO

Linea Internazionalizzazione Plus

**Bando per la presentazione delle domande di agevolazione
a valere sulla Linea Internazionalizzazione Plus**

in attuazione della

L.r. n. 35/2016 e della D.G.R. n. XI/3925 del 30 novembre 2020

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....

A.2 Riferimenti normativi.....

A.3 Soggetti Beneficiari.....

A.4 Soggetto Gestore.....

A.5 Dotazione finanziaria.....

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione.....

B.1.a Fonti di finanziamento.....

B.1.b Entità e forma dell'agevolazione.....

B.1.c Regime di aiuto.....

B.2 Progetti finanziabili.....

B.2.a Caratteristiche dei Progetti.....

B.2.b Termine ultimo di realizzazione dei Progetti.....

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità.....

C.1 Presentazione delle Domande.....

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....

C.3 Istruttoria.....

C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....

C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande.....

C.3.c Valutazione delle Domande.....

C.3.d Definizione del quadro cauzionale.....

C.3.e Integrazione documentale.....

C.3.f Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione.....

C.4.a Adempimenti post concessione.....

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione.....

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione.....

C.4.d Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione.....

D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari.....

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari.....

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari.....

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa.....

D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza.....

D.2.a Rinuncia.....

D.2.b Risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza.....

D.2.c Decadenza totale/parziale e risoluzione del contratto di finanziamento.....

D.2.d Sanzioni.....

D.3 Proroghe dei termini.....

D.4 Ispezioni e controlli.....

D.5 Monitoraggio dei risultati.....

D.6 Responsabile del procedimento.....

D.7 Trattamento dati personali.....

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....

D.9 Diritto di accesso agli atti.....

D.10 Altre informative.....

D.11 Definizioni e glossario.....

D.12 Riepilogo date e termini temporali.....

D.13 Allegati/informative e istruzioni.....

Allegato 1 - Informativa relativa al trattamento dei dati.....

Allegato 2 – Descrizione del progetto.....

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

1. La Linea di cui al presente Bando è istituita in attuazione dell’Azione III.b.1.1. “Progetti di promozione dell’export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale” dell’Asse prioritario III “Promuovere la competitività delle Piccole e Medie Imprese” del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e successive riprogrammazioni approvate rispettivamente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 293 del 12 febbraio 2015, Decisione n. (CE) 4222 del 20 giugno 2017, Decisione n. (CE) 5551 del 13 agosto 2018, Decisione n. CE C(2019)274 del 23 gennaio 2019, Decisione n. CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 e Decisione n. CE C (2019) 6342 dell’11 settembre 2020.
2. La Linea, nel quadro del D. Lgs. n. 123/98 ed in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della D.G.R. n. 3925/2020, si propone di promuovere l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri.

A.2 Riferimenti normativiRiferimenti normativi europei

- Il **Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea**, TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- il **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- il **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il **Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il **Regolamento (UE) n. 2020/460** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la **Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020** con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA.57021;
- la **Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020** con cui la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- la **Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020** con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021;

- la **Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021** con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo".

Riferimenti normativi nazionali

- il **Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e s.m.i.**, "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" ("Legge Fallimentare");
- il **decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972** "Disciplina dell'imposta di bollo";
- la **legge n. 241 del 7 agosto 1990** ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- il **decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998**, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998);
- il **decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005** "Codice dell'amministrazione digitale";
- il **decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007** "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- il **decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017**, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- la **legge n. 124 del 4 agosto 2017** "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";

- il **decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018** "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il **decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34** "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il **decreto legge del 14 agosto 2020, n.104** "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- il **decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41** "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare l' art. 28 che, tra l' altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a 1.800.000,00 di cui all' art. 54 del DL 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

Riferimenti normativi regionali

- l'**Accordo di Partenariato** presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei ("Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il **Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020** di Regione Lombardia a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final che prevede, nell'ambito dell'Asse Prioritario III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", l'Azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale"
- la **Presa d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR)** con DGR n. X/6983 del 31 luglio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;

- la **Presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR)** con DGR n. XI/549 del 24 settembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13/08/2018;
- la **Presa d'atto della III riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR)** con DGR n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274 del 23/01/2019;
- la **Presa d'atto della IV riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR)** con DGR n. XI/2253 del 14/10/2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;
- la **Presa d'atto della V riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR)** con D.G.R. XI/3596 del 28/09/2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C (2019) 6342 dell'11 settembre 2020;
- il **Decreto di dirigente di struttura n. 1806 del 1° marzo 2010** "Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo – Determinazioni in ordine ai costi di riproduzione degli atti oggetto d'accesso ai sensi dell'art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990 e alle modalità operative per il rilascio di copie";
- la **legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012**, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";
- la **legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014** emendato dall'art. 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- la **legge regionale n. 35 del 29 dicembre 2016** – "Legge di Stabilità 2017 – 2019, che all'art. 1 comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017;
- la **deliberazione di giunta regionale n. XI/910 del 3 dicembre 2018** avente ad oggetto "Determinazioni in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della misura «Linea internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi";

- la **deliberazione di giunta regionale n. XI/4456 del 22 marzo 2021** avente ad oggetto “Revisione della Metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, N. XI/675”;
- la **deliberazione di giunta regionale n. XI/2007 del 31 luglio 2019** avente ad oggetto “2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Incremento della dotazione finanziaria della Linea Internazionalizzazione istituita con DGR XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della L.R. N. 35/2016”;
- la **deliberazione di giunta regionale n. XI/3925 del 30 novembre 2020** avente ad oggetto “2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Fondo Internazionalizzazione: chiusura della “Linea Internazionalizzazione” e contestuale istituzione della nuova “Linea Internazionalizzazione Plus” a valere sull’asse III azione III.b.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi”;
- la **legge regionale 30 settembre 2020 - n. 20** “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”.

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti Beneficiari

- 1) Possono partecipare al presente Bando le PMI che posseggano i seguenti requisiti:
 - a) al momento della presentazione della Domanda, siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 (ventiquattro) mesi come risultante da visura camerale. Le PMI non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;

- b) al momento di ciascuna erogazione dell'Agevolazione, abbiano Sede Operativa attiva in Lombardia. Le PMI che, alla data di presentazione della Domanda, non abbiano Sede Operativa attiva in Lombardia, dovranno dichiarare nella stessa l'intenzione di costituirla entro la data di stipula del contratto di Finanziamento.
- 2) Ai fini della concessione dell'Agevolazione, il cui valore sia superiore a 150.000 euro, il Soggetto Richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.
- 3) Sono invece **escluse** dal presente Bando le PMI:
- a) aventi codice Ateco primario ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007¹;
 - b) che siano classificabili come Imprese Insolventi ai sensi del Regolamento de minimis;
 - c) rientranti in una delle situazioni di difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione riportata all'articolo 2 paragrafo 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2019, in caso di applicazione del Quadro Temporaneo;
 - d) rientranti nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.;
 - e) che, ai fini della concessione, non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva e alla normativa antimafia;
- 4) Ogni Soggetto Richiedente può presentare una sola Domanda a valere sulla Linea Internazionalizzazione Plus, fatti salvi i casi in cui:
- a) vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all'Agevolazione;
 - b) una precedente Domanda non sia stata ammessa all'Agevolazione.

A.4 Soggetto Gestore

- 1) Finlombarda (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Gestore, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione

¹ Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l'attuazione della Linea e l'erogazione e la gestione dei Finanziamenti.

A.5 Dotazione finanziaria

- 1) La dotazione della “Linea Internazionalizzazione Plus” è pari ad 7.500.000,00 euro suddivisa come segue:
 - a) per la parte di Finanziamento, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione (istituito con L.R. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per 13.000.000,00 euro, comprensive delle spese di gestione del fondo), le cui disponibilità dedicate alla presente Linea sono pari a 6.000.000,00 euro. Tali risorse potranno essere incrementate, sulla base delle economie della Linea Internazionalizzazione, con successivo atto;
 - b) per la parte di Contributo in conto capitale a fondo perduto, pari a 1.500.000,00 euro.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonti di finanziamento

- 1) Il presente bando è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), risorse statali e risorse di Regione Lombardia.

B.1.b Entità e forma dell'agevolazione

- 2) L'Agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di Finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di Contributo a fondo perduto.
- 3) L'importo dell'Agevolazione richiedibile in Domanda è compreso tra un minimo di 40.000,00 euro (quarantamila/00) e un massimo di 500.000,00 euro (cinquecentomila/00). In sede di rideterminazione delle spese a seguito della verifica della rendicontazione delle stesse, l'importo dell'Agevolazione potrà eventualmente essere ridotto anche al di sotto del valore di 40.000,00 euro (quarantamila/00), mentre per

nessuna ragione, entro il limite dell'importo oggetto di concessione, potrà essere rideterminata un'A agevolazione con un valore superiore a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00). L'importo oggetto di concessione terrà conto del plafond disponibile ai sensi del regime di aiuto applicato/i come disciplinato nei successivi art. B.1.c comma 7 lett a) e comma 11 lett. a) e b).

- 4) La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 ed i 6 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.
- 5) Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso e pari allo 0%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.
- 6) È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.

B.1.c Regime di aiuto

- 7) Il Contributo in conto capitale e il Finanziamento si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo² come segue:
 - a) per la quota di Contributo in conto capitale nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i. fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. In particolare con riferimento al periodo di validità del Quadro Temporaneo da prorogarsi al 31 dicembre 2021 e all'importo massimo concedibile per impresa previsto nella sezione 3.1 del Quadro Temporaneo da incrementarsi a 1,8 milioni di euro, verrà data attuazione, tramite specifico provvedimento regionale, alle previsioni contenute nel Quinto Emendamento al Quadro Temporaneo e già richiamate nel decreto

²31 dicembre 2021 salvo proroghe (cfr. art. B.1.c comma 7 lett. a)).

legge del 22 marzo 2021, n. 41 non appena autorizzate dai servizi competenti della Commissione Europea.

- b) per la quota di Finanziamento nei limiti previsti dal Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e secondo quanto previsto al successivo comma 11.
- 8) In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il Contributo in conto capitale:
- a) non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 punto 18 del Regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014) alla data del 31 dicembre 2019;
 - b) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo³, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (Reg. (UE) n. 651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;
 - c) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - d) è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.57021⁴;
 - e) è concesso fino alla soglia di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte⁵.
- 9) Per le Domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine⁶ anche il Contributo in conto capitale verrà concesso nel Regolamento "de minimis".

³ Se tale cumulo comporta il superamento dell'importo di 1.800.000 euro (cfr. art. B.1.c comma 7 lett. a)) di cui al Quadro Temporaneo di cui alla sezione 3.1, il contributo sarà concesso nei limiti del predetto massimale ancora disponibile in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.

⁴ Cfr. art. B.1.c comma 7 lett. a).

⁵ Cfr. art. B.1.c comma 7 lett. a).

⁶ Cfr. art. B.1.c comma 7 lett. a).

- 10) Decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, sia il Contributo sia il Finanziamento saranno concessi secondo il Regolamento “de minimis”.
- 11) In caso di applicazione del Regolamento “de minimis”⁷:
- a) Il Regolamento de minimis prevede (all’articolo 3 c. 2) che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e 100.000 euro per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’ultimo triennio (art. 3.2);
 - b) Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l’Agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile⁸;
 - c) In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
- 12) Fatto salvo il limite del 100% delle spese sostenute, l’Agevolazione prevista dal presente Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, ai sensi dell’art. 5.2 del Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di

⁷ Per la componente di Finanziamento fino al termine di validità del Quadro Temporaneo e nei casi di cui ai precedenti commi 9 e 10.

⁸ Nel periodo di validità del Quadro Temporaneo, qualora l’ESL relativo al Finanziamento comporti il superamento dei massimali ai sensi del Regolamento de minimis, il Finanziamento verrà concesso nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il Contributo rimarrà pari al 20% del totale delle spese ammissibili.

agevolazione nell'ambito del presente Bando ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Reg. UE n. 1303/2013. Qualora, nel periodo successivo alla presentazione della Domanda, ma antecedente alla concessione del Finanziamento e del Contributo in conto capitale, il Soggetto Richiedente sia risultato beneficiario di altre forme agevolative, dovrà comunicare a Finlombarda e a Regione Lombardia la misura di incentivazione di cui è beneficiario, l'entità del contributo, le voci di costo oggetto del contributo.

- 13) Le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

- 1) Sono ammissibili i Progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI. I Progetti devono afferire alla sede operativa ubicata in Lombardia oggetto di intervento.
- 2) Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all'esportazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento de minimis ossia aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
- 3) Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese totali ammissibili per un importo non inferiore a 40.000,00 euro.
- 4) Non sono ammissibili i Progetti riguardanti le esclusioni previste all'articolo 3 paragrafo 3 lett. a), b), c), d) e e) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, ossia Progetti:
 - a) che hanno ad oggetto la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) che prevedono investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 - c) che hanno ad oggetto la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

- d) che prevedono investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
- 5) Non sono ammissibili i Progetti riguardanti le esclusioni previste dall'applicazione del Regolamento de minimis, ossia i Progetti:
 - a) le cui attività siano connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri⁹;
 - b) le cui attività siano subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

B.2.b Termine ultimo di realizzazione dei Progetti

- 6) Il termine ultimo per la realizzazione del Progetto è di massimo di 15 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. La conclusione di un Progetto deve ricomprendere inoltre il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.
- 7) È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 90 giorni aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile di procedimento su richiesta dei Soggetti Beneficiari nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3 e nel rispetto della tempistica massima del 31 marzo 2023 per la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo, indicata al successivo articolo C.4.c. La proroga dovrà essere richiesta entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto (di cui al precedente comma).

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

- 1) Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto Beneficiario ritenute pertinenti e direttamente imputabili al Progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, decorrano dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo da parte del Soggetto Richiedente della Domanda e sino al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui al precedente articolo B.2.b.
- 2) Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

⁹ Ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Categoria di spesa	Esempi di spese ammissibili
a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.)	- affitto spazi e locali - noleggio di stand - acquisto e noleggio di materiali ai fini dell'allestimento dei locali/spazi/stand (arredi, attrezzature e strumentazioni tecniche ad esclusione dei macchinari e degli impianti destinati alla produzione) - quota di partecipazione/iscrizione alle fiere (ivi incluse quelle virtuali)
b) Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room/spazi espositivi/vetrine ed esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri	- spese per l'utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere - servizi di trasporto e similari connessi al trasporto di campionari utilizzati - servizi di interpretariato e traduzione - servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato (ad inclusione delle hostess) - servizi di catering - servizi assicurativi collegati <u>Non sono ammissibili le spese relative a scorte e l'acquisto di beni usati</u>
c) Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta	- realizzazione di materiale informativo (realizzazione, redazione e traduzione testi, grafica e stampa, di cataloghi/brochure/cartelle stampa in lingua straniera) - sviluppo e adeguamento di siti web per i mercati esteri - azioni di web marketing
d) Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi	- sviluppo e adeguamento di siti web (anche finalizzati alla vendita on line) per i mercati esteri - accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) Con specifico riferimento ai siti o alle parti di sito dedicate alla vendita on line, questi <u>non</u> devono essere volti a penetrare un singolo mercato di altro Stato ma rivolti sia al mercato domestico che al mercato estero, favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore
e) Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione	- piani di marketing per l'internazionalizzazione - consulenza doganale - consulenza su assicurazione al credito - consulenza su fiscalità internazionale - consulenza su contrattualistica internazionale - studi di fattibilità - consulenza strategica e commerciale - ricerca partner esteri - consulenza su certificazioni estere di prodotto - analisi di mercato - definizione del Progetto e della Domanda di Agevolazione

f) Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi)
g) Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 4456/2021
h) Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g) ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 bis comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/13
i) Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h) ai sensi di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1046/18

3) Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammissibili al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti Beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati) ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.22/2018;
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere sostenute e quietanzate dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda ed entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui al precedente articolo B.2.b; unicamente per le spese di consulenza per la definizione del Progetto e della Domanda, la spesa è ammissibile anche nel caso in cui sia sostenuta e quietanzata dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Bando.

4) Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. In sede di rendicontazione delle spese il Soggetto Beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli in sede di verifica in loco di cui all'articolo D.4.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute e quietanzate, anche in parte, tramite:

- a) compensazione di crediti e debiti;
- b) pagamento in contanti;
- c) pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Soggetto Beneficiario.

- 5) Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.
- 6) Le singole voci di spesa ammissibili per le suddette categorie di spesa sono dettagliate nelle “Linee guida per la rendicontazione” che verranno rese successivamente disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda (www.finlombarda.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

- 1) La Domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del 20 aprile 2021. La Linea, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroga. All’esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista per la presentazione delle Domande. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 20% delle risorse complessive, il Sistema Informativo Bandi online bloccherà la possibilità di ulteriore presentazione delle Domande, Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando un avviso che informa della sospensione dello sportello per esaurimento delle risorse.
- 2) Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande saranno definiti all’interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all’interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.
- 3) Prima di presentare Domanda, il Soggetto Richiedente deve:
 - a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della Domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente;

- b) provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
- i) associare il profilo alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della Domanda dal Soggetto Richiedente;
 - ii) compilare le informazioni relative al Soggetto Richiedente;
 - iii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche societarie.
- c) attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.
- 4) La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente stesso.
- 5) Al fine dell'inoltro online della Domanda, il Soggetto Richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

DOCUMENTI DA ALLEGARE	APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU BANDI ON LINE
Documenti per tutti i Soggetti Richiedenti		
a) descrizione del Progetto	NO	SI
b) <u>(nel caso in cui il Soggetto Richiedente richieda la premialità di 5 punti di cui all'articolo C.3.c comma 10 prevista per le imprese che non hanno sviluppato fatturato verso l'estero nel corso dell'ultimo esercizio chiuso)</u> partitario clienti con indicazione per ciascun cliente del Paese della sede legale e del fatturato sviluppato nel corso dell'ultimo esercizio chiuso con apposizione del timbro e della firma olografa del legale rappresentante su ciascuna pagina	NO	NO

c) <u>(nel caso in cui il Soggetto Richiedente voglia avvalersi, qualora risulti necessario a seguito dell'istruttoria di cui al successivo articolo C.3.c, di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor, ai sensi dell'articolo C.3.d comma 19 lett. c), una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto Richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante</u>	SI (da parte del legale rappresentante dell'impresa sponsor)	SI
d) modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate)	NO	SI
e) modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, volto a definire il perimetro di Impresa Unica come definita dall'art.2, par. 2 lett. c) e d) del Regolamento "de minimis"	SI	SI
f) <u>qualora applicabile</u> , dichiarazione che il Soggetto Richiedente non è tenuto all'obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ¹⁰	SI	SI
g) modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007, <u>accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente dal dichiarante</u>	SI del dichiarante, come indicato nel modulo di adeguata verifica	SI

¹⁰ Come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti.

h) modulo ai fini dell'informazione antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia qualora l'Agevolazione richiesta sia superiore a 150.000 euro: dichiarazioni sostitutiva CCIAA e dichiarazioni, complete dei dati dei familiari conviventi maggiorenni per le persone indicate dalla procedura antimafia	SI	NO
i) <u>(eventuale)</u> delega al soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia indicato nella Domanda un soggetto esterno delegato da contattare)	SI	SI
j) copia della carta d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante	NO	NO
k) <u>(eventuale)</u> copia della carta d'identità, del codice fiscale e della procura depositata presso i Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma del firmatario della Domanda	NO	NO
l) <u>(nel caso in cui il Soggetto Richiedente richieda la premialità di 2 punti di cui all'articolo C.3.c comma 10 prevista per le imprese in possesso di certificazione ambientale)</u> documentazione volta a dimostrare il possesso di tale certificazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ISO 14001, ISO 50001, etc.)	NO	NO
Documenti per le Imprese Consolidate		
m) <u>per i Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio</u> (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.): qualora l'ultimo bilancio sia stato approvato ma non depositato, copia del bilancio approvato	NO	NO
n) <u>per i Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio</u> (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due bilanci contabili chiusi (prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO

o) <u>per i Soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio</u> (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale chiusi con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO
p) <u>per i Soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario</u> : ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda	NO	NO
Documenti per le Start-up		
q) elaborato relativo ad un budget contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di: 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia inferiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila/00); 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia pari o superiore a 150.000,00 euro (centocinquantamila/00)	NO	SI
r) business plan a supporto del budget	NO	SI

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

- 6) La mancanza o incompletezza della Domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.e, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.
- 7) La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto Richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

- 8) Successivamente, il Soggetto Richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Richiesta di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante e caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo.

Il modulo di Richiesta di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

- 9) Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

- 10) Le Domande sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata al Soggetto Richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

- 1) La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 123/98: le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle stesse sul Sistema Informativo.

- 2) Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

- 1) L'istruttoria delle Domande, effettuata dal Gestore, prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito composta da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economico-finanziaria.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande

- 2) L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Richiedenti, la regolarità formale e completezza documentale della Domanda e il rispetto della procedura prevista.
- 3) L'istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione elettronica della Domanda, salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.e.
- 4) Il Gestore procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n 445/2000 relativamente alla dimensione aziendale, alla nozione di impresa in difficoltà ai sensi della definizione riportata all'articolo 2 paragrafo 18 del Reg. (UE) n. 651/2014¹¹ e alla nozione di Impresa Insolvente ai sensi del Regolamento de minimis su un campione pari al 20% delle Domande presentate.
- 5) In caso di esito negativo, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabile del procedimento approva con proprio decreto l'elenco delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.

C.3.c Valutazione delle Domande

- 6) La fase di istruttoria di merito delle Domande, composta da un'istruttoria tecnica e da un'istruttoria economico-finanziaria, dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni

¹¹ Al 31/12/2019 e comunque fino al termine di validità del Quadro Temporaneo.

naturali e consecutivi dalla chiusura dell’istruttoria formale, salvo sospensione dei termini per richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali di cui all’articolo C.3.e. che potranno essere richiesti nell’ambito dell’istruttoria economico-finanziaria.

- 7)
- Nell’ambito dell’istruttoria tecnica verrà altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto alle categorie di spese ammissibili di cui all’articolo B.3, che potrà determinare una revisione delle spese presentate.
- 8)
- L’istruttoria tecnica dei Progetti è svolta sulla base dei criteri di seguito riportati:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO
Qualità dell’operazione (max 70 punti)	Qualità progettuale (max 40 punti)	Chiarezza e adeguatezza nella descrizione del progetto, degli obiettivi e delle attività da svolgere (max 30 punti)	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	5
			insufficiente	10
			sufficiente	20
			buono	25
			eccellente	30
		Congruità dei costi intesa in termini di pertinenza delle spese previste rispetto alle categorie ammissibili di cui all’art B.3 del Bando (max 5 punti)	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	1
			insufficiente	2
			sufficiente	3
			buono	4
			eccellente	5
		Congruità dei tempi di realizzazione con le attività previste dal Bando (max 5 punti)	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	1
			insufficiente	2
			sufficiente	3
			buono	4
			eccellente	5

	Qualità dell'analisi di contesto e strategica (max 30 punti)	Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività (max 15 punti)	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	4
			insufficiente	8
			sufficiente	11
			buono	13
			eccellente	15
		Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato di destinazione (max 15 punti)	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			gravemente lacunoso	4
			insufficiente	8
			sufficiente	11
			buono	13
			eccellente	15
TOTALE				0-70

Qualora il punteggio dell’istruttoria tecnica risultasse pari o inferiore a 30 punti non si procederà all’istruttoria economico-finanziaria, di cui ai commi successivi, e il Progetto sarà dichiarato non ammissibile.

9) L’istruttoria economico-finanziaria è volta a verificare i seguenti elementi:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Capacità del proponente (max 30 punti)	Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021) (max 30 punti)	30
TOTALE		0-30

10) In aggiunta al punteggio conseguito sulla base della griglia di valutazione di cui ai commi precedenti, verrà attribuita una **premialità di 5 (cinque) punti** per quei Soggetti Richiedenti che sulla base della documentazione presentata di cui al precedente articolo C.1 comma 5 lett b), dimostrino di non aver ancora sviluppato un fatturato verso l’estero e una **premialità di 2 (punti)** per quei Soggetti Richiedenti che sulla base della documentazione presentata di cui al precedente articolo C.1 comma 5 lett l), dimostrino di avere una certificazione ambientale. L’istruttoria economico-finanziaria viene

effettuata sulla base di una metodologia di valutazione economico-finanziaria approvata con D.G.R. n. 4456/2021 che si articola come segue:

- a) per Imprese Consolidate, metodologia del “credit scoring su dati storici” che si basa sul modello per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo Centrale di Garanzia (di seguito FCG) e che si applica ai soggetti richiedenti che siano attivi da più tre anni e siano in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali alla data di presentazione della domanda di agevolazione, assegnando una classe di valutazione su una scala da 1 a 12;
 - b) per le Start-Up, metodologia del “credit scoring per start-up” che si applica ai soggetti richiedenti che abbiano avviato la propria attività da non oltre tre anni e che non siano in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione, assegnando una classe di valutazione su una scala da 0 a 100.
- 11) Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, verrà determinata la non ammissibilità del soggetto richiedente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:
- a) nel caso di Imprese Consolidate:
 1. qualora la classe di valutazione sia superiore a 10 o l’impresa venga classificata come “unrated” , anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;
 2. sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:
 - 2.1) presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati;
 - 2.2) presenza di esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente;
 - 2.3) presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia “Fallimento e similari” in capo al soggetto richiedente;
 - b) nel caso di Start-Up:
 - 1) qualora le iniziative abbiano conseguito un Credit Scoring inferiore a 50 punti;
 - 2) qualora vi sia la presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati;

- 3) in presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente e soggetti correlati per cui non sia comprovata l’ avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.
- 12) I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 1 a 12 o da 0 a 100 ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, saranno riproporzionati in una scala da 0 a 30 all’interno della griglia di valutazione di cui al comma 9, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,5) all’unità e pertanto la soglia minima di accesso riproporzionata è pari a 7,5 su 30 per le Imprese Consolidate e a 15 su 30 per le Start-Up.
- 13) Non sono ammissibili all’agevolazione, Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti ivi incluse le premialità di cui al precedente comma 10.
- 14) Nell’ambito dell’istruttoria economico-finanziaria, verranno effettuate le verifiche concernenti l’adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

C.3.d Definizione del quadro cauzionale

- 15) Nell’ambito dell’istruttoria di merito, conformemente all’art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 4456/2021, è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all’impresa.
- 16) Alle Imprese Consolidate, viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato¹²:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 9) del Bando
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia	30,00
2	2			27,50
3				25,00
4				22,50
5	3			20,00
6				17,50
7				15,00
8	4		Ammissibile con garanzia 25% del finanziamento	12,50

¹² La metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 prevede per le Domande presentate da Imprese Consolidate successivamente al 31.12.2022 che le percentuali di copertura del quadro cauzionale saranno pari al 30% del finanziamento per la Classe di Valutazione 8, al 50% del finanziamento per la Classe di Valutazione 9 e al 80% del finanziamento per la Classe di Valutazione 10.

9			Ammissibile con garanzia 45% del finanziamento	10,00
10			Ammissibile con garanzia 75% del finanziamento	7,50
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile	5,00
12				2,50

- 17) In caso di Start-Up, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente¹³:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 9) del Bando
Classe 1	Ammissibile senza garanzia	>=80	>=24
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 25% del valore del finanziamento concesso	>=70; <80	>=21; <24
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 45% del valore del finanziamento concesso	>=60; <70	>=18; <21
Classe 4	Ammissibile con garanzia pari al 75% del valore del finanziamento concesso	>=50; <60	>=15; <18

- 18) In attuazione della D.G.R. n. 4456/2021, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:
- fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all' albo di cui all' art. 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
 - fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all' albo unico di cui all' art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);

¹³ La metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 prevede per le Domande presentate da Start-Up successivamente al 31.12.2022, le percentuali di copertura del quadro cauzionale saranno pari al 30% del finanziamento per la Classe 2, al 50% del finanziamento per la Classe 3 e al 80% del finanziamento per la Classe 4.

- c) fidejussione rilasciata da persone fisiche in caso di applicazione del modello di “credit scoring per start-up” ;
 - d) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. “Impresa Sponsor”): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell’ interesse dei soggetti richiedenti l’ agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno N. 2 bilanci approvati;
 - e) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall’ IVASS all’ esercizio del ramo 15 - Cauzione e iscritta nell’ Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’ IVASS a condizione che la stessa sia in possesso di rating (con giudizio in ambito “Investment grade”) rilasciato da un’ agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l’ ESMA (European Securities and Markets Authority);
 - f) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano;
 - g) garanzie reali, corredate da adeguate coperture assicurative, (da perfezionarsi contestualmente o successivamente alla contrattualizzazione) nella forma di ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario e/o di una impresa terza, a fronte di finanziamenti di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila).
- 19) Ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento, è possibile presentare:
- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l’ intero importo richiesto in sede di concessione a copertura del finanziamento;
 - b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l’importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell’importo del Finanziamento¹⁴.

¹⁴ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all’80% del valore del finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).

- 20) Il Soggetto Beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, alternativamente:
- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
 - b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione. Qualora la percentuale di Garanzia richiesta sul Finanziamento concesso sia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione¹⁵, il Soggetto Beneficiario dovrà presentare, pena la Decadenza della concessione, nella domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c o alternativamente non oltre 30 giorni dalla comunicazione di Finlombarda di cui all'art. C.4.c comma 8 lett. e) e comma 10, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).
- 21) Per il rilascio delle Garanzie, saranno rese disponibili le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori sul sito del Gestore.

C.3.e Integrazione documentale

- 22) All'interno della fase di istruttoria formale e di istruttoria economico-finanziaria, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.f Concessione dell'A agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

- 23) A conclusione della fase di istruttoria di merito, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento.
- 24) Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia, approva con proprio decreto l'elenco

¹⁵ Pertanto nei casi di ammissibilità con garanzia pari al 75% o all'80% del Finanziamento.

delle Domande ammesse (decreto di concessione) e non ammesse all'Agevolazione ed alla successiva pubblicazione sul BURL, sul sito della Programmazione Europea (www.eu.regione.lombardia.it) e sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

- 25) A seguito del decreto di concessione di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione all'Agevolazione, gli elementi sostanziali riguardanti il Finanziamento.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

- 1) Con la comunicazione di cui al precedente articolo C.3.f comma 25, è richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione medesima (e comunque entro e non oltre 120 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui sopra pena la Decadenza della concessione) la seguente documentazione:
- in versione elettronica, tramite Bandi on line:
- i) in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale rappresentante, copia del documento di identità (in corso di validità), del codice fiscale e copia della procura conferita ai sensi di legge;
 - ii) dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa attiva in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale), se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della Domanda, nella quale realizzare il Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;
 - iii) in caso di concessione con richiesta di Garanzia, copia del/i contratto/i relativo/i alla/e Garanzia/e per l'intero importo del Finanziamento da garantire o parte di esso firmata digitalmente o elettronicamente dal contraente e dal garante. In alternativa, sarà possibile consegnare direttamente o trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito www.finlombarda.it, l'originale del contratto di Garanzia con firma olografa del contraente e del garante. Sarà inoltre possibile trasmettere il contratto di garanzia firmato digitalmente dal contraente e dal garante via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo serviziocontratti@pec.finlombarda.it.

- iv) nel caso di richiesta di Garanzia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, il Soggetto Beneficiario potrà decidere di esercitare l'opzione di frazionamento della Garanzia medesima come previsto al precedente articolo C.3.d comma 20 lettera b) rilasciando Garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione;
 - v) nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione iscritta alla sezione i di IVASS secondo quanto previsto al precedente articolo C.3.d comma 18 lettera d), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su Bandi on Line, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
 - vi) nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda relativamente agli esponenti del Soggetto Beneficiario, documenti antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, per tutti i soggetti sottoposti alla verifica, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche in materia di antimafia, e sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (in caso di Agevolazione concessa superiore a 150.000 euro);
- 2) Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e la stipula sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso Provvedimento di Decadenza della concessione.

C.4.b Erogazione dell'A agevolazione

- 3) Il Finanziamento viene erogato dal Gestore, previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni:
- a) prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
 - b) tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa verifica positiva della relazione finale sull'esito del Progetto e validazione della rendicontazione finale nella modalità indicata all'articolo C.4.c.
- Il Contributo in conto capitale viene erogato in un'unica soluzione al Soggetto Beneficiario da parte di Regione Lombardia a conclusione del Progetto dopo l'erogazione del saldo del Finanziamento e a seguito di adozione di specifico decreto di liquidazione.
- 4) Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione previa verifica di:
- a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
 - b) ove applicabile, l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
 - c) costituzione di una Sede Operativa attiva in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della Domanda.
- 5) Il Gestore, a seguito della richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo di cui all'articolo C.4.c, provvede a verificare:
- a) i risultati e gli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale;
 - b) la rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto nelle modalità previste all'articolo C.4.c;
 - c) l'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso Provvedimento di Decadenza della concessione;
 - d) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;

- e) ove applicabile, l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
- 6) Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia (anche per il tramite del Soggetto Gestore), presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).
- 7) L'interdittiva relativa alla verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

- 8) Ai fini della richiesta di erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il Sistema Informativo, la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:
 - a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;
 - b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 ad eccezione delle tipologie "spese per il personale dipendente" e "spese generali" (di cui all'articolo B.3 comma 2 lettera h) e i);
 - c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;
 - d) nel caso di variazioni delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della Domanda, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 (in caso di Agevolazione concessa superiore a 150.000 euro);
 - e) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia, copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso ovvero nuova Garanzia per l'importo

complessivo del Finanziamento da garantire. Tale documentazione potrà essere alternativamente presentata non oltre 30 giorni da apposita comunicazione di Finlombarda di cui al successivo comma 10.

- 9) Fatto salvo il termine del 31 marzo 2023 di cui al precedente art. B.2.b., la richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto pena la decadenza dall'Agevolazione.
- 10) La verifica della rendicontazione delle spese sarà svolta dal Gestore entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di protocollazione della richiesta di erogazione del saldo. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario. Finlombarda invierà apposita comunicazione con richiesta di presentazione di copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso qualora fosse dovuta e non fosse stata presentata in sede di richiesta di erogazione saldo. Tale Garanzia dovrà essere trasmessa, pena la decadenza dell'Agevolazione, entro e non oltre 30 giorni dalla predetta richiesta.
- 11) Saranno rese disponibili le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili.
- 12) Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.
- 13) Tutte le spese devono:
 - a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Soggetti Beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono presentare la dicitura "POR FESR 2014-2020 – LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS" e riportare entrambi i Codici Unici di Progetto (CUP), generati e comunicati da Regione Lombardia sia in relazione al finanziamento che al contributo concesso. In caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa. Le spese sostenute prima della comunicazione dei CUP dovranno riportare il codice ID di Progetto fornito dal Sistema Informativo al momento dell'inserimento della Domanda;

- b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di Agevolazione. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. A tale previsione fanno eccezione le spese di personale e quelle generali rendicontate secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e al Reg. (UE) 1046/2018. Si specifica quanto segue:
- I. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il Soggetto Beneficiario e i fornitori);
 - II. il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al Soggetto Beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto Beneficiario);
 - III. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.
- c) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- d) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario successivamente alla data di presentazione della Domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b. Unicamente per le spese di consulenza, per la definizione del Progetto e della Domanda, la spesa è ammissibile anche nel caso in cui sia sostenuta e quietanzata dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Bando;
- e) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili;

- f) i Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 125, par. 4 lett. b) del Regolamento 1303/2013: le spese devono essere, infatti, registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del Soggetto Beneficiario.

La spesa a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 è ammissibile se sostenuta e quietanzata entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario: la presentazione della domanda di erogazione della tranche a saldo delle spese, corredata dalla relativa rendicontazione, potrà essere trasmessa entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.b. e comunque entro e non oltre entro il termine massimo del 31 marzo 2023.

C.4.d Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione

- 14) Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili scostamenti che intervengono su tipologie di spesa inizialmente non previste. Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nella relazione finale.
- 15) Fatto salvo il limite del 50% di cui al successivo art. D.1.a comma 1 lett. b), qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, l'Agevolazione potrà essere proporzionalmente rideterminata con decreto regionale, sempre nel rispetto della percentuale di copertura massima ammessa tra Finanziamento e Contributo e a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.
- 16) L'eventuale aumento delle spese complessive del Progetto rendicontate non determina in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.
- 17) Successivamente al decreto di concessione e sino a 90 giorni naturali e consecutivi prima della conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al

Responsabile del procedimento e al Gestore richieste di variazioni riconducibili al subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento in seguito a operazioni societarie (cd. variazioni societarie).

- 18) Il subentro potrà essere autorizzato dal Responsabile del Procedimento con apposito decreto entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:
- a) soggetti di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo dell'Agevolazione;
 - b) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della DGR n. 4456/2021, in qualsiasi momento sino alla completa estinzione del Finanziamento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari

- 1) Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:
- a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
 - b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 50% della spesa complessiva ammessa nel decreto di concessione;
 - c) avere una Sede Operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento e all'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo;
 - d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del Contributo, la documentazione di spesa;
 - e) rispettare le previsioni in materia di cumulo delle agevolazioni di cui al precedente art. B.1 comma 12;
 - f) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso, ovvero, se non definito, per un periodo di 5

(cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;

- g) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- i) presentare Garanzie idonee rispetto alle indicazioni contenute nel presente Bando e per l'importo del Finanziamento indicato nel decreto regionale di concessione del Finanziamento medesimo in caso di esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia come previsto all'articolo C.3.d comma 20 lettera b);
- j) presentare la richiesta di erogazione del saldo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.b.;
- k) rispettare quanto previsto dall'art. 71 Regolamento (UE) n.1303/2013.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

- 2) I Soggetti Beneficiari, si impegnano altresì a:
 - a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Gestore:
 - eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto Beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
 - eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento intervenute dopo la sottoscrizione del contratto di Finanziamento; in tali ipotesi il Soggetto Beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;

- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia o dal Gestore, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

- 3) Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it, sezione Comunicare il Programma) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
- 4) Nello specifico, il Soggetto Beneficiario deve garantire:
- a) la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it - Sezione Comunicare il Programma;
- b) durante l'attuazione del Progetto, informare il pubblico sull'aiuto ottenuto dai fondi, riportando nel proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione comprensiva di finalità e risultati.
- 5) Il Soggetto Beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo di cui al precedente articolo C.4.c.

Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste all'indirizzo comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

D.2.a Rinuncia

- 1) Il Soggetto Beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto e all'Agevolazione concessa in qualsiasi momento.
- 2) Per comunicare la rinuncia il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore o, se disponibile, utilizzare l'apposito modulo di Bandi online. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, pronunciando, per l'effetto, con apposito Provvedimento, la Decadenza della concessione e conseguentemente il Gestore provvederà alla risoluzione del Contratto di finanziamento (se già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

D.2.b Risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

- 3) Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, lettera h) (antiriciclaggio);
 - b) indebita percezione del Finanziamento accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto Beneficiario;
 - c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
 - d) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento o ad altre procedure concorsuali (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo), o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del contratto di Finanziamento, il concordato preventivo omologato ai sensi dell'art. 180 della Legge Fallimentare e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis della predette Legge;
 - e) in caso di interdittiva antimafia;

- f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento e non sanata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 5 lettera a).
- 4) Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alla precedente lettera c), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la Decadenza della concessione per l'intera Agevolazione.
- 5) Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al Soggetto Beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate a titolo di Finanziamento.

D.2.c Decadenza totale/parziale e risoluzione del contratto di finanziamento

- 6) Regione Lombardia emanerà un apposito Provvedimento di Decadenza della concessione per l'intera Agevolazione, totale o parziale, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto entro il termine di 120 giorni naturali e consecutivi degli adempimenti post concessione previsti all'articolo C.4.a. comma 1;
 - b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del contratto di Finanziamento e non sanata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 2.
 - c) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale non risulti il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del Bando o dei requisiti previsti dalla DGR n. 4456/2021, a seconda del momento in cui intervengano le predette variazioni societarie, ai sensi di quanto previsto all'articolo C.4.d;
 - d) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1.

Nei predetti casi, il Gestore, a seguito del Provvedimento di Decadenza della concessione, provvederà a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

D.2.d Sanzioni

- 1) Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario potranno essere incrementati degli interessi sanzionatori previsti ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile al caso specifico.

D.3 Proroghe dei termini

- 1) Successivamente al decreto di concessione, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento non più di una richiesta di proroga fino a 90 giorni aggiuntivi accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti non imputabili al Soggetto beneficiario medesimo, che abbiano comportato un ritardo nell'inizio o nell'esecuzione del Progetto.
- 2) La proroga dovrà essere richiesta entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto (di cui al precedente art. B.2.b.) e potrà essere concessa/autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

D.4 Ispezioni e controlli

- 1) I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti ed oggetto di istruttoria.

D.5 Monitoraggio dei risultati

- 1) I Soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.
- 2) I Soggetti Beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi on line, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.
- 3) In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. n. 1/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
- 4) Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:
 - a) N. di imprese che ricevono un sostegno;
 - b) N. di imprese che ricevono sovvenzioni;
 - c) N° di imprese che possiedono una certificazione ambientale di prodotto e/o certificazione di responsabilità sociale, di adesione a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001) e/o sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001).

D.6 Responsabile del procedimento

- 1) Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione" della Direzione Generale Sviluppo Economico.
- 2) Nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, sono individuati:

- a) come responsabile d'Azione per le fasi di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione" della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- b) come responsabile d'Azione per le fasi di verifica documentale e liquidazione del Contributo il Dirigente pro-tempore della Struttura "Interventi per le start up e l'artigianato" della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.7 Trattamento dati personali

- 1) In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D. Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

- 1) Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi on line (www.bandi.regione.lombardia.it), sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).
- 2) Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - a) infobando.lineainternazionalizzazione@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;
 - b) infopratica.lineainternazionalizzazione@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse a Finanziamento.
- 3) Per assistenza tecnica sull' utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
- 4) Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	POR FESR 2014-2020 - Linea Internazionalizzazione Plus
DI COSA SI TRATTA	Realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle PMI nei mercati esteri
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 (ventiquattro) mesi con sede operativa in Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 6.000.000,00 per la componente di Finanziamento € 1.500.000,00 per la componente di Contributo
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto
REGIME DI AIUTO DI STATO	Fino al termine di validità del Quadro temporaneo: - la componente di Contributo nell'ambito del Quadro Temporaneo; - la componente di Finanziamento nell'ambito del Regolamento de minimis Al termine di validità del Quadro Temporaneo entrambe le componenti di Agevolazione saranno concesse ai sensi del Regolamento de minimis.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a sportello": le Domande saranno oggetto prima di istruttoria formale e poi di un'istruttoria di merito composta da un'istruttoria tecnica e da un'istruttoria economico-finanziaria
DATA DI APERTURA	h. 12:00 del 20/04/2021
DATA DI CHIUSURA	Sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroga
COME PARTECIPARE	La Domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto Richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della Domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.

CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando scrivere a: - infobando.lineainternazionalizzazione@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande; - infopratica.lineainternazionalizzazione@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse a Finanziamento.
----------	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

- 1) Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 2) Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
- 3) Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione", Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
- 4) La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:
 - a) la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
 - b) la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
 - c) le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

- 5) Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.
- 6) L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 16 della Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.10 Altre informative

- 1) Si rende noto che i Finanziamenti di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D. Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

D.11 Definizioni e glossario

- 1) Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:
 - **"Agevolazione"**: il Finanziamento e il Contributo concessi ed erogati ai sensi del presente Bando;
 - **"Bandi on line o Sistema informativo"**: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
 - **"Bando"**: il presente bando, con i relativi allegati;
 - **"Contributo"**: il contributo a fondo perduto calcolato in percentuale delle spese ammissibili finalizzato a sostenere le spese di Progetto, concesso ed erogato da Regione Lombardia a ciascun Soggetto Beneficiario;
 - **"Domanda"**: la domanda di partecipazione all'Iniziativa Linea Internazionalizzazione Plus presentata tramite Bandi on line dal Soggetto Richiedente;
 - **"Equivalente sovvenzione lordo o ESL"**: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione

europea, pubblicato sul sito web:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html; per la componente di finanziamento, l'ESL viene determinato sulla base della differenza tra le rate del piano di ammortamento calcolate applicando al finanziamento concesso il tasso di riferimento di mercato vigente alla data del decreto di concessione e quelle calcolate applicando il tasso agevolato;

- **“Finanziamento”**: finanziamento concesso in attuazione del Bando ed erogato a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
- **“Finlombarda” o “Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore del Fondo Internazionalizzazione, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di Finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- **“Fondo Internazionalizzazione”**: il fondo istituito con l.r. n. 35/2016 a valere sul quale opera la Linea Internazionalizzazione Plus;
- **“Garanzia”**: la garanzia ai sensi dell'articolo C.3.d del Bando a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021. Essa si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei rimborsi effettuati dal Soggetto Beneficiario in conformità al piano di ammortamento;
- **“Impresa Consolidata”**: impresa che sia attiva da più tre anni e sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda;
- **“Impresa Insolvente”**: ai sensi del Regolamento de minimis si definisce insolvente l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- **“Impresa unica”**: si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su

un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- **“Linea”**: la Linea di intervento Internazionalizzazione Plus a valere sul Fondo Internazionalizzazione;
- **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- **“Progetto”**: il progetto di sviluppo internazionale per il quale si richiede l'Agevolazione;
- **“Provvedimento di Decadenza della concessione”**: il provvedimento amministrativo di ritiro dell'originario decreto di concessione, adottato da Regione Lombardia nei casi previsti dal Bando.
- **“Quadro Temporaneo”**: l'insieme delle misure attivate a valere della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii, nell'ambito del quale è stato attivato il Regime Quadro contenuto nel Capo III del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii. oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da Decisione di autorizzazione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 dell'aiuto SA.57021;
- **“Sede Operativa”**: un'unità locale risultante da visura camerale corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo - gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione,

miniera, ecc.,) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche;
tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa;

- **“Soggetto Beneficiario”**: il soggetto destinatario delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto di sviluppo internazionale, viene ammessa all'Agevolazione;
- **“Soggetto Richiedente”**: il soggetto che presenta la Domanda;
- **“Start up”**: l'impresa che abbia avviato la propria attività da non oltre tre anni e non sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della domanda;
- **“TUB”**: il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della Domanda su Bandi On Line	Apertura: h. 12:00 del 20/04/2021 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandiregione.lombardia.it
Esito della valutazione delle Domande presentate	Entro 90 giorni dalla presentazione della Domanda	
Stipula dei contratti di Finanziamento	Entro 30 giorni dall'invio di tutta la documentazione necessaria completa da parte del Soggetto Beneficiario	
Erogazione anticipo Finanziamento (50%)	Successiva alla stipula del contratto di Finanziamento	

Durata dei Progetti	15 mesi, salvo proroga sino a 90 giorni, dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto	www.bandiregione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese	
Erogazione saldo Finanziamento e Contributo	Successiva alla verifica della rendicontazione	

D.13 Allegati/informative e istruzioni

Allegato 1 - Informativa relativa al trattamento dei dati

**(*) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PER LA LINEA
INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196 del 30 /06/2003 e dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti relativi al bando "Linea Internazionalizzazione Plus" ai fini della concessione e successiva erogazione.

2. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR 2016/679.

3. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

5. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail:

rpd@regione.lombardia.it.

6. Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I Suoi dati inoltre, vengono trattati da Finlombarda S.p.A. in qualità di ente gestore della misura e da Aria S.p.A. quale soggetto gestore del sistema informativo Bandi on line.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8. Tempi conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

Allegato 2 – Descrizione del progetto**REGIONE LOMBARDIA****PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE”**

(cofinanziato con il FESR)

**ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE****Azione III.3.B.1.1 - Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e
loro forme aggregate su base territoriale o settoriale****BANDO LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS***DESCRIZIONE DEL PROGETTO***1. Denominazione del Soggetto richiedente****2. Titolo e acronimo (se disponibile) del progetto***Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario***3. Breve descrizione dell'impresa proponente, del suo know how e dei
prodotti/servizi***Massimo 1.000 caratteri***4. Indicare la percentuale di fatturato sviluppato sull'estero nel corso
dell'ultimo triennio***Suddividere il fatturato estero per annualità*

**COMPILARE LE SEGUENTI SEZIONI (OBBLIGATORIE) AVENDO CURA DI FORNIRE
LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER POTER VALUTARE IL PROGETTO SECONDO
I CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI ALL'ART. C.3 DEL BANDO**

A. QUALITÀ PROGETTUALE

**5. Descrivere dettagliatamente gli obiettivi che si intendono raggiungere
mediante il progetto proposto**

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario

6. Descrivere in modo dettagliato le azioni che si andranno a realizzare

6.a Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2B, seminari, ecc.)

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

✓ Azione n. 1

✓ Azione n...

6.b Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room/spazi espositivi/ vetrine ed esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

✓ Azione n. 1

✓ Azione n...

6.c Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

✓ Azione n. 1

✓ Azione n...

6.d Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

✓ Azione n. 1

✓ Azione n...

6.e Consulenze in relazione al progetto e al programma di internazionalizzazione

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

✓ Azione n. 1

✓ Azione n...

6.f Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi)

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte per quanto necessario. Replicabile n. volte a seconda delle azioni previste coerentemente con quanto indicato nel cronoprogramma di cui al successivo punto n.8.

- ✓ Azione n. 1
- ✓ Azione n...

7. Dettaglio analitico delle tipologie di spesa

TAB. 7.a – Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e ad eventi a queste collegati

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 7.b – Istituzione temporanea all’estero di show-room/spazi espositivi/vetrine ed esposizioni virtuali

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 7.c – Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
Campo replicabile n. volte	
TOTALE	€ 0,00

TAB. 7.d – Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0.00

Descrizione	Costo IVA esclusa (€)
<i>Campo replicabile n. volte</i>	
TOTALE	€ 0.00

Attività	Anno 1										Anno 2			
a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati														
<i>Azione n.1</i>														
<i>Azione n.</i>														
b) Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di show-room/spazi espositivi/vetrine ed esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri														
...														
...														
c) Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta														
...														
...														
d) Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi														
...														
...														
e) Consulenze in relazione al progetto di internazionalizzazione														
...														

...																			
f) Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target																			
...																			
...																			

B. QUALITÀ DELL'ANALISI DI CONTESTO E STRATEGICA

9. **Effettuare un'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività**
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario

10. **Effettuare un'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato di destinazione**
Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta per quanto necessario

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.d.u.o. 9 aprile 2021 - n. 4861
2014IT16RFOPO12 - RLO12019008322 - RLO12019008323 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridefinizione del contributo di € 22.524,90 € all'impresa Peccati di gola di Curtosi Ramona per la realizzazione del progetto ID 1500154 - Contestuale economia di € 515,10 - CUP E54E20000240007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presa d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

- la d.g.r. n. XI/2253 del 4 ottobre 2019 avente ad oggetto «Presa d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;
- la d.g.r. n. XI/3596 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto «Presa d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di sviluppo della XI^a legislatura»;
- la d.g.r. n. 1595 del 7 maggio 2019 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorti che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. n. 4283 del 29 marzo 2021, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Considerato che nel rispetto del suddetto principio di separazione delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle

agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. n. 4796 del 22 aprile 2020;

Dato atto che i termini previsti dal bando per la presentazione della rendicontazione non sono stati rispettati dall'impresa per cause non imputabili alla stessa ma conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19 che ha comportato, da parte di ARIA S.p.A., ritardi nella progettazione e nel rilascio del gestionale su Bandi on line, necessario per consentire alle imprese la presentazione della rendicontazione delle spese;

Richiamato il decreto n. 2413 del 26 febbraio 2020 con il quale è stata concessa all'impresa PECCATI DI GOLA DI CURTOSI RAMONA l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
Misura A	€ 57.600,00	€ 23.040,00

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 23.040,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1624	€ 11.520,00
14.01.203.10855	2020	1635	€ 8.064,00
14.01.203.10873	2020	1637	€ 3.456,00

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa al 31 dicembre 2020 è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale SiAge in data 12 agosto 2020 con protocollo O1.2020.0013187;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e, rispetto alla spesa rendicontata di € 84.944,83, sono state ritenute non ammissibili € 28.632,58, secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che la spesa rendicontata ritenuta ammissibile ammonta ad € 56.312,25;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa PECCATI DI GOLA DI CURTOSI RAMONA per la realizzazione del progetto ID 1500154 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 23.040,00 è rideterminato in € 22.524,90;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1648988;
- Codice variazione concessione COVAR: 459035;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare; Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa PECCATI DI GOLA DI CURTOSI RAMONA (codice fiscale 04368280162 e codice beneficiario 991896) per un importo pari ad € 22.524,90 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1624	€ 11.262,45
14.01.203.10855	2020	1635	€ 7.883,71
14.01.203.10873	2020	1637	€ 3.378,74

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 2413 del 26-2-2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 515,10 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2020	1624	- € 257,55
14.01.203.10855	2020	1635	- € 180,29
14.01.203.10873	2020	1637	- € 77,26

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di liquidare il contributo spettante all'impresa PECCATI DI GOLA DI CURTOSI RAMONA (codice fiscale 04368280162) per un importo pari ad € 22.524,90 come di seguito riportato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
CURTOSI RAMONA	991896	14.01.203.10839	2020 / 1624 / 0		11.262,45
CURTOSI RAMONA	991896	14.01.203.10855	2020 / 1635 / 0		7.883,71
CURTOSI RAMONA	991896	14.01.203.10873	2020 / 1637 / 0		3.378,74

2. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 515,10 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2021	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	1624	0	-257,55	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	1635	0	-180,29	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	1637	0	-77,26	0,00	0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 2413 del 26-2-2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

5. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Armando De Crinito

_____ • _____

ALLEGATO 1 - PECCATI DI GOLA DI CURTOSI RAMONA - PROG ID 1500154 - RIDETERMINA

	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato)	IMPORTO APPROVATO	IMPORTO NON AMMESSO
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	€ 48.000,00	€ 58.001,35	€ 46.926,88	€ 11.074,47
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	€ 9.600,00	€ 11.391,48	€ 9.385,37	€ 2.006,11
3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Spese di personale	€ 0,00	€ 11.520,00	€ 0,00	€ 11.520,00
5. Spese generali	€ 0,00	€ 4.032,00	€ 0,00	€ 4.032,00
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7. Servizi di consulenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMPORTI	€ 57.600,00	€ 84.944,83	€ 56.312,25	€ 28.632,58

INVESTIMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 56.312,25		
CONTRIBUTO CONCESSO	€ 23.040,00		
CONTRIBUTO RIDETERMINATO	€ 22.524,90		
ECONOMIA	€ 515,10		

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONI RIDETERMINA
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	091777 del 6/11/2019	€ 682,16	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	105143 del 17/12/2019	€ 122,76	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	2069/A del 28/10/2019	€ 221,84	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	33/N12 del 8/11/2019	€ 81,94	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	18240/N/2019 del 9/11/2019	€ 374,93	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	036 06179 del 01/12/2019	€ 229,48	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	2207/B del 19/09/2019	€ 191,80	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	36/N12 del 13/11/2019	€ 46,74	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	004213/A del 11/10/2019	€ 48,76	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	44-FE del 20/09/2019	€	40,98	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	E02402 del 29/10/2019	€	174,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	17/2019 del 07/10/2019	€	504,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi dell'attività svolta dal geometra per certificazioni di fine lavori e progetto lavori di adeguamento.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	24/2019 del 13/12/2019	€	504,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi dell'attività svolta dal geometra per certificazioni di fine lavori e progetto lavori di adeguamento.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	1682 del 10/11/2019	€	97,40	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	12 del 18/10/2019	€	158,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spesa relativa alla progettazione dell'impianto del gas metano per il locale.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	FT/DIF/VEN/1928559 del 31/10/2019	€	40,49	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	196 del 05/12/2019	€	1.200,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	52 del 25/09/2019	€	150,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	104/19 del 16/12/2019	€	780,33	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese rendicontate nella voce di spesa n. 1 anziché nella voce di spesa corretta n. 2
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	104/19 del 16/12/2019	€	819,67	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese rendicontate nella voce di spesa n. 1 anziché nella voce di spesa corretta n. 2
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	18 del 11/11/2019	€	941,84	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese rendicontate nella voce di spesa n. 1 anziché nella voce di spesa corretta n. 2
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	31/E del 28/08/2019	€	500,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	31/E del 28/08/2019	€	500,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	749 del 09/09/2019	€	403,63	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	0113060010861 del 21/08/2019	€	566,71	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.

1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	0113040016173 del 18/07/2019	€ 79,80	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	0113040024070 del 26/10/2019	€ 135,29	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	0113080014611 del 21/10/2019	€ 87,33	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	0113080013531 del 01/10/2019	€ 72,87	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	0113040017700 del 11/08/2019	€ 240,25	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	0113060011736 del 08/09/2019	€ 275,84	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	3201/2019IT del 19/09/2019	€ 801,63	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione, in quanto trattasi di spese per acquisto di materiali di consumo e minuterie, le quali inoltre non risultano presenti nell'allegato 2 - Scheda tecnica di progetto presentata dal Beneficiario.

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	55/19 del 03/09/2019	€ 914,63	Importo ridotto per superamento del limite del 20% per le spese di adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali in affitto ai sensi dell'articolo 6.2 delle linee guida per la rendicontazione
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	4205/05 del 10/10/2019	€ 1.091,48	Spesa non ammissibile per superamento del limite del 20% per le spese di adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali in affitto ai sensi dell'articolo 6.2 delle linee guida per la rendicontazione
4.spese di personale		€ 11.520,00	Spese non ammissibili in quanto non previste nella voce di spesa n. 4 nel progetto originariamente presentato
5. Spese generali		€ 4.032,00	Spese non ammissibili in quanto non previste nella voce di spesa n. 4 nel progetto originariamente presentato

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

D.d.s. 1 aprile 2021 - n. 4542

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Lecco. Declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della LCSP052 dal Km 6+425 al Km 6+848 nel comune di La Valletta Brianza (LC)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLISTICA

Visti:

- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
- il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;
- la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, artt. 3 e 4;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. x/1974;
- il decreto del Dirigente di U.O. 6 febbraio 2017, n. 1139;

Richiamate:

- l'istanza della Provincia di Lecco prot. n. 8670 del 3 febbraio 2021 (prot. regionale n. S1.2021.0003863 del 3 febbraio 2021), con le quali si chiede di procedere con la declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della LCSP052 dal Km 6+425 al Km 6+848 nel comune di La Valletta Brianza (LC);
- la nota prot. regionale protocollo S1.2021.0005024 del 11 febbraio 2021 con la quale si è comunicato ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del relativo procedimento;
- la nota della Provincia di Lecco prot. n. 19473 del 31 marzo 2021 (prot. regionale n. S1.2021.0010170 del 31 marzo 2021), con la quale la stessa Provincia ha trasmesso la documentazione di integrazioni volontarie;

Considerato che, entro i termini stabiliti dall'avvio del procedimento, non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti interessati;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Lecco unitamente all'istanza del 3 febbraio 2021 e alle integrazioni volontarie del 26 marzo 2021, in particolare:

- delibera Consiglio comunale di La Valletta Brianza (LC) n. 2 del 18 marzo 2021;
- delibera Consiglio provinciale di Lecco n. 10 del 22 febbraio 2021;
- Schema di Verbale di consegna tra la Provincia di Lecco e il Comune di La Valletta Brianza del tratto della LCSP52 dal Km 6+425 al Km 6+848;
- Planimetria;

Ritenuto che, il tratto di strada provinciale LCSP052, svolge un ruolo prevalente di collegamento e distribuzione del traffico di interesse locale;

Verificato l'esito dell'istruttoria svolta in relazione alla normativa vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa ricevuta a corredo dell'istanza presentata dalla Provincia di Lecco;

Ritenuto, pertanto, di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche positive formulate in fase istruttoria, con la declassificazione amministrativa a strada comunale del tratto della LCSP052 dal Km 6+425 al Km 6+848 nel comune di La Valletta Brianza (LC);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti

- dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 giugno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Lecco
- prot. regionale n. 3863 del 3 febbraio 2021;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» e, in particolare il risultato atteso 248 «Manutenzione e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale» dell'Area Territoriale, Missione 3 e Programma 5;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa, la declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della LCSP052 dal Km 6+425 al Km 6+848 nel comune di La Valletta Brianza (LC);

2. di stabilire che la Provincia di Lecco, che consegnerà la tratta di cui al punto 1 al Comune di La Valletta Brianza (LC), elenchi, nello specifico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e allegghi agli stessi sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica, e che in caso di assenza di documentazione tecnica, la stessa Provincia di Lecco produca esplicita dichiarazione a riguardo;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di dare atto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, richiamato in premessa, il presente atto ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Valeria Chinaglia

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 13 aprile 2021

D.d.s. 1 aprile 2021 - n. 4544

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Provincia di Bergamo. Declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della BGSP92 «Bagnatica - Cavernago» dal km 0+000 al km 0+750 nel comune di Bagnatica

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLISTICA

Visti:

- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2;
- il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 87;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, commi 115-122;
- la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, artt. 3 e 4;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. x/1974;
- il decreto del Dirigente di U.O. 6 febbraio 2017, n. 1139;

Richiamate:

- l'istanza della Provincia di Bergamo prot. n. 9826 del 16 febbraio 2021 (prot. regionale n. S1.2021.0005529 del 16 febbraio 2021), con le quali si chiede di procedere con la declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della BGSP92 «Bagnatica - Cavernago» dal Km 0+000 al Km 0+750 nel comune di Bagnatica (BG);
- la nota prot. regionale Protocollo S1.2021.0006194 del 23 febbraio 2021 con la quale si è comunicato ai soggetti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del relativo procedimento;

Considerato che, entro i termini stabiliti dall'avvio del procedimento, non è pervenuto alcun riscontro da parte dei soggetti interessati;

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Bergamo unitamente all'istanza del 16 febbraio 2021, in particolare:

- delibera Consiglio provinciale di Bergamo n. 15 del 12 febbraio 2008 «Piano di riclassificazione della rete viaria provinciale» con cui sono stati individuati i tratti di strade provinciali da declassificare ad itinerari comunali, tra cui il tratto della BGSP92 dal km 0+000 al km 0+750 (intersezione con BGSP91BIS);
- delibera del Consiglio comunale di Bagnatica (BG) n. 14 del 29 aprile 2016 con cui il Comune esprimeva la volontà di acquisire a patrimonio comunale il tratto di BGSP92 nel proprio territorio;
- La relazione tecnica redatta dalla Provincia di Bergamo a supporto dell'istanza;
- La planimetria di inquadramento del tratto da declassificare;

Ritenuto che il tratto della BGSP92 «Bagnatica - Cavernago» dal Km 0+000 al Km 0+750 svolga un ruolo prevalente di collegamento e distribuzione del traffico di interesse locale;

Verificato l'esito dell'istruttoria svolta in relazione alla normativa vigente e alla documentazione tecnica e amministrativa ricevuta a corredo dell'istanza presentata dalla Provincia di Bergamo;

Ritenuto, pertanto, di procedere, a seguito delle valutazioni tecniche positive formulate in fase istruttoria, con la declassificazione amministrativa a strada comunale del tratto della BGSP92 «Bagnatica - Cavernago» dal Km 0+000 al Km 0+750 nel comune di Bagnatica (BG);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/1974 del 20 giugno 2014, avendo a riferimento la nota della Provincia di Bergamo prot. regionale n. 5529 del 16 febbraio 2021;

Vista la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 avente a oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» e, in particolare il risultato atteso 248 «Manutenzione e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale» dell'Area Territoriale, Missione 3 e Programma 5;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione e personale nonché i successivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni richiamate in premessa la declassificazione amministrativa da strada provinciale a strada comunale del tratto della BGSP92 «Bagnatica - Cavernago» dal Km 0+000 al Km 0+750 nel comune di Bagnatica (BG);

2. di stabilire che la Provincia di Bergamo, che consegnerà la tratta di cui al punto 1 al Comune di Bagnatica (BG), elenchi, nello specifico verbale di consegna, le opere strutturali presenti e alleggi agli stessi sia la relativa documentazione tecnica di base, sia la documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica, e che in caso di assenza di documentazione tecnica, la stessa Provincia di Bergamo produca esplicita dichiarazione a riguardo;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di dare atto che, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, richiamato in premessa, il presente atto ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Valeria Chinaglia